

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 601)

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964
(V. Stampato n. 598)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1964

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO

Deliberazione e relazione della Corte dei conti - Disegno di legge

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

VOLUME PRIMO

DELIBERAZIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI	Pag.	VII
DISEGNO DI LEGGE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58	»	CLIX

VOLUME PRIMO-BIS

NOTA PRELIMINARE	Pag.	CLXXXI
----------------------------	------	--------

Prospetti riassuntivi del conto di bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58.

PROSPETTO N. 1. — Riassunto generale della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58	Pag.	2
PROSPETTO N. 2. — Sviluppo per Ministeri delle variazioni alle previsioni per l'esercizio finanziario 1957-58	»	16
PROSPETTO N. 3. — Sviluppo per capitoli delle variazioni dipendenti da <i>leggi e decreti speciali</i>	»	30
PROSPETTO N. 4. — Elenco delle prelevazioni eseguite dal <i>Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine</i> , iscritto al capitolo 496 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58	»	145
PROSPETTO N. 5. — Elenco delle prelevazioni eseguite dal <i>Fondo di riserva per le spese impreviste</i> , iscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58	»	158
PROSPETTO N. 6. — Sviluppo per capitoli delle variazioni apportate nell'esercizio 1957-58 ai residui dell'esercizio 1956-57 e precedenti per leggi o decreti speciali	»	162

VOLUME SECONDO

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58 E RELATIVI ALLEGATI	Pag.	3
CONTI CONSUNTIVI DELLA SPESA:		
MINISTERO DEL TESORO	»	315
MINISTERO DELLE FINANZE	»	1151
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</i> per l'esercizio finanziario 1957-58 e relativi allegati	»	1293
» N. 2. — Conto consuntivo dell' <i>Azienda monopolio banane</i> per l'esercizio finanziario 1957-58 e relativi allegati	»	1411
» N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza</i> per l'esercizio finanziario 1957-58 e relativi allegati	»	1469

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	Pag.	1507
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa degli <i>Archivi notarili</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	1557
» N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	1575
» N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della <i>Cassa delle ammende</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	1585
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	»	1593
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Istituto agronomico per l'Africa italiana</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	1657
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	»	1713

VOLUME TERZO

MINISTERO DELL'INTERNO	Pag.	1859
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione del Fondo per il culto</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	1979
» N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	2029
» N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	2069
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	»	2113
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda nazionale autonoma delle strade statali</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	2351
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	»	2451
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi</i> per l'esercizio finanziario 1957-58 e relativi allegati	»	2461
» N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i> per l'esercizio finanziario 1957-58 e relativi allegati	»	2625
MINISTERO DEI TRASPORTI	»	2717
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione delle ferrovie dello Stato</i> per l'esercizio finanziario 1957-58 e relativi allegati	»	2761
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	»	3197
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale</i> per l'esercizio finanziario 1957-58	»	3247
MINISTERO DELLA DIFESA	»	3261
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	»	3439
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda di Stato per le foreste demaniali</i> per l'esercizio finanziario 1957-58 e relativi allegati	»	3567
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	»	3639
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	»	3701
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	»	3759
MINISTERO DEL BILANCIO	»	3785

INDICE

DELIBERAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58	Pag.	VII
--	------	-----

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

NOTA PRELIMINARE	»	XIX
----------------------------	---	-----

PARTE PRIMA

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
E CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO**

CAPITOLO I.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

SEZIONE I. — Conto del bilancio.

§ 1. — La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58	Pag.	XX
Categoria 1 ^a — Entrate e spese effettive	»	XXI
Categoria 2 ^a — Movimento di capitali	»	XXI
§ 2. — La gestione dei residui degli esercizi precedenti	»	XXIV
§ 3. — Incassi e pagamenti in conto competenza e in conto residui	»	XXVII
§ 4. — I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58	»	XXX

SEZIONE II. — Conto generale del patrimonio.

§ 1. — Situazione generale del patrimonio	»	XXXII
§ 2. — Attività e passività finanziarie	»	XXXII
§ 3. — Attività e passività non finanziarie	»	XXXVII
§ 4. — Riflesso della gestione del bilancio di competenza sul patrimonio	»	XXXIX
§ 5. — Riflesso della gestione dei residui degli esercizi precedenti sul patrimonio	»	XL
§ 6. — Gestione del patrimonio non finanziario	»	XL
§ 7. — Conto generale delle rendite e delle spese	»	XLI

CAPITOLO II.

**CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO**

§ 1. — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	Pag.	XLII
§ 2. — Azienda monopolio banane	»	XLVI
§ 3. — Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza	»	XLVIII
§ 4. — Archivi notarili	»	LI
§ 5. — Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena	»	LIII
§ 6. — Istituto agronomico per l'Africa italiana	»	LIV
§ 7. — Amministrazione del fondo per il culto	»	LVI
§ 8. — Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	»	LIX
§ 9. — Patrimoni riuniti ex-economali	»	LXIII
§ 10. — Azienda nazionale autonoma delle strade statali	»	LXVI
§ 11. — Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi	»	LXX
§ 12. — Azienda di Stato per i servizi telefonici	»	LXXIX
§ 13. — Amministrazione delle ferrovie dello Stato	»	LXXXVII
§ 14. — Azienda di Stato per le foreste demaniali	»	CXVIII

PARTE SECONDA

CONTROLLO E VIGILANZA

TITOLO I.

REGISTRAZIONI CON RISERVA	Pag.	CXXII
-------------------------------------	------	-------

TITOLO II.

OSSERVAZIONI INTORNO AL MODO COL QUALE LE AMMINISTRAZIONI SI SONO CONFORMATE
ALLE DISCIPLINE DI ORDINE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO.

CAPITOLO I.

A - Carattere e funzioni del controllo in generale	Pag.	CXXIII
B - Il controllo sugli atti di Governo	»	CXXIII

CAPITOLO II.

La conformità dell'Amministrazione alle singole discipline d'istituto	»	CXXVI
---	---	-------

CAPITOLO III.

Atti relativi al personale	»	CXXIX
--------------------------------------	---	-------

CAPITOLO IV.

L'attività contrattuale dell'Amministrazione	»	CXXXII
--	---	--------

CAPITOLO V.

Il decentramento amministrativo	»	CXXXIII
---	---	---------

CAPITOLO VI.

Il controllo sulla erogazione delle spese	»	CXLI
---	---	------

CAPITOLO VII.

L'attività di controllo sui rendiconti amministrativi e sulle altre contabilità	»	CXLII
---	---	-------

TITOLO III.

PROPOSTE DI VARIAZIONI E DI RIFORME PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	»	CXLIII
---	---	--------

TITOLO IV.

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI E SULL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.	»	CXLIV
---	---	-------

TITOLO V.

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO	»	CLII
---	---	------

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONI RIUNITE

- nell'adunanza del 13 novembre 1962;
con l'intervento del Procuratore generale;
visto il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 presentato dal
Ministro del tesoro;
visti i conti ad esso allegati:
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
dell'Azienda monopolio banane;
dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza;
degli Archivi notarili;
del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena;
dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;
dell'Amministrazione del fondo per il culto;
del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma;
dei Patrimoni riuniti ex economali;
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;
visti i prospetti riassuntivi allegati al conto del bilancio e a quello del patrimonio;
visti i conti delle operazioni di entrata e di uscita delle Tesorerie dello Stato;
vista la legge 27 giugno 1957, n. 449, con la quale fu autorizzato l'esercizio provvisorio
del bilancio per l'anno finanziario 1957-58 fino all'approvazione del bilancio stesso e non oltre
il 31 ottobre 1957;
vista la legge 29 luglio 1957, n. 642, con la quale fu approvato lo stato di previsione
dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58;
viste le leggi 29 luglio 1957, n. 643 e n. 644; 7 ottobre 1957, n. 916; 17 ottobre 1957,
n. 1007; 26 ottobre 1957, n. 1008; 31 ottobre 1957, n. 1009, n. 1010, n. 1011, n. 1012, n. 1013,
n. 1014, n. 1015, n. 1016, n. 1017, n. 1018, con le quali furono approvati rispettivamente
gli stati di previsione della spesa dell'esercizio 1957-58 riguardanti i ministeri delle finanze,
del bilancio, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici,
di grazia e giustizia, degli affari esteri, dei trasporti, della pubblica istruzione, del commercio
con l'estero, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e foreste, della industria e
del commercio, della marina mercantile;
vista la legge 24 giugno 1958, n. 637, recante variazioni allo stato di previsione dell'en-
trata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'eser-
cizio finanziario 1957-58;
visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria
dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana;
visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'Amministrazione del patri-
monio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con il
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni;
udita la relazione del consigliere Cesare Pascarella;

considerato che i dati esposti nel conto del bilancio rispetto alle entrate riscosse e versate, alle somme rimaste da riscuotere ed a quelle riscosse e non versate, corrispondono a quelli contenuti nei riassunti generali trasmessi dalle competenti Ragionerie, corredati, per quanto attiene ai versamenti, delle attestazioni di benessere della Direzione generale del tesoro;

ritenuto che rispetto alle previsioni della competenza ed alle riprese dei residui si sono verificate nella spesa le seguenti eccedenze:

CONTO DELLA COMPETENZA.

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 544. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo . . . L. 8.142.030.542

Capitolo n. 545. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 . . . » 576.682.372

Ministero di grazia e giustizia:

Capitolo n. 27. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (*Spese fisse e obbligatorie*) . . . » 461.227.723

Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali o civili (*Spesa obbligatoria*) . . . » 383.000.039

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 85. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 4889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*) . . . » 5.500.000

CONTO DEI RESIDUI.

Ministero di grazia e giustizia:

Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili (*Spesa obbligatoria*) . . . L. 246.286.069

Ministero degli affari esteri:

Capitolo n. 50. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (*Spese fisse e obbligatorie*) . . . » 10.350.407

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 76. — Fitto di locali in uso all'Ispettorato del lavoro e canoni inerenti all'uso degli immobili locati . . . » 12.065.579

Capitolo n. 85. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 4889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*) . . . » 109.808

che nelle note esplicative contenute nei conti consuntivi dei Ministeri sopra indicati viene dichiarato che delle eccedenze di spesa accertate sarà proposta sanatoria mediante l'inserimento di apposita norma nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale, onde va fatta esplicita salvezza di tale sanatoria;

considerato che, per quanto concerne gli altri dati riportati nel conto del bilancio dello Stato, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano nelle singole partite e nelle risultanze complessive con le scritture della Corte dei conti;

che le somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1957-58 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, ai sensi dell'articolo 53 della legge e degli articoli 275, 452 e 480 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

che i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nell'apposita sezione del conto del patrimonio;

che i conti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, corrispondono, quanto alle entrate, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle amministrazioni medesime e, quanto alle spese, alle scritture tenute o controllate dalla Corte;

ritenuto che, rispetto alle previsioni di spesa della competenza, si sono verificate, nella gestione del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le seguenti eccedenze:

Capitolo n. 3. — Personale (Servizio movimento)	L.	135.104.559
Capitolo n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	»	68.758.902
Capitolo n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	473.532.846
Capitolo n. 11. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	160.288.094
Capitolo n. 13. — Personale (Servizio impianti elettrici)	»	307.749.988
Capitolo n. 22. — Personale (Navigazione dello Stretto di Messina).	»	92.859.635
Capitolo n. 26. — Contributo al fondo pensioni e sussidi	»	4.562.533.705
Capitolo n. 31. — Contributo all'Ente nazionale previdenza e assistenza statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste per l'assistenza sanitaria del personale ferroviario in servizio ed in quiescenza	»	32.174.424
Capitolo n. 109. — Pensioni	»	4.342.370.719
Capitolo n. 111. — Pensioni ad agenti ex-gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato	»	25.665.795
Capitolo n. 143. — Spese per acquisti e diverse (Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli — stralcio)	»	279.845.449

che, nelle note esplicative contenute nel conto consuntivo della detta amministrazione, si dichiara che di tali eccedenze di spesa sarà proposta sanatoria mediante l'inserimento di apposita norma nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale, onde va fatta esplicita salvezza di tale sanatoria;

che le somme da pagare in conto competenza dell'esercizio 1957-58 inerenti ai bilanci delle amministrazioni autonome e aziende di Stato sopra indicate sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 53 della legge sulla contabilità generale dello Stato;

che i dati relativi agli accertamenti di bilancio delle amministrazioni stesse sono esattamente riportati nell'apposita sezione dei conti patrimoniali;

che va fatta salvezza di sanatoria legislativa per quanto riguarda la non osservanza del termine stabilito dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato per la presentazione al Parlamento del rendiconto in esame;

DICHIARA:

con espressa salvezza delle anzidette sanatorie legislative, regolare, in conformità delle proprie scritture, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 con le seguenti risultanze:

*Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate	L.	3.098.593.404.216
Spese accertate	»	3.323.227.701.453
		<hr/>
Disavanzo	L.	224.634.297.237
		<hr/> <hr/>

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	353.057.622.000
Spese accertate	»	391.865.499.144
		<hr/>
Disavanzo	L.	38.807.877.144
		<hr/> <hr/>

Riepilogo:

Entrate	L.	3.451.651.026.216
Spese	»	3.715.093.200.597
		<hr/>
Disavanzo finale	L.	263.442.174.381
		<hr/> <hr/>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	652.261.263.457
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	575.999.839.325
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	1.228.261.102.782
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	1.109.706.701.780
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	1.066.589.506.821
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	2.176.296.208.601
		<hr/> <hr/>

DICHIARA.

con espressa salvezza che la legge di approvazione dia sanatoria per le maggiori spese come sopra accertate, regolari, in conformità delle proprie scritture e di quelle da essa controllate, i conti che seguono con le risultanze appresso indicate:

1. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**Competenza:*

Entrate accertate	L.	116.980.893.925
Spese accertate	»	96.344.993.253
		<hr/>
Avanzo	L.	20.635.900.672
		<hr/> <hr/>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	4.485.698.030
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	13.148.300
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	4.498.846.330
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	42.940.066.035
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	29.407.350.201
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	72.347.416.236
		<hr/> <hr/>

2. — *Conto consuntivo dell'Azienda monopolio banane.**Competenza:*

Entrate accertate	L.	20.593.692.557
Spese accertate	»	12.268.635.557
		<hr/>
Avanzo	L.	8.325.057.000
		<hr/> <hr/>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58.	L.	4.264.859
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti.	»	1.300.335
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	5.565.194
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	9.071.351.781
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	33.233.558
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	9.104.585.339
		<hr/> <hr/>

3. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza.*

Competenza:

Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate	L.	1.354.657.940
Spese accertate	»	343.601.539
		<hr/>
Avanzo	L.	1.011.056.401

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	1.746.554.401
Spese accertate	»	1.730.421.068
		<hr/>
Avanzo	»	16.133.333
		<hr/>
Avanzo finale	L.	1.027.189.734

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58	L.	80.063.092
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	54.000
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	80.117.092

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	500.521.321
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	43.631.446
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	544.152.767

4. — *Conto consuntivo degli archivi notarili.*

Conto di cassa:

Entrate riscosse	L.	5.155.934.741
Spese pagate	»	4.379.398.262
		<hr/>
Avanzo	L.	776.536.479

5. — *Conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena (Soppresso con l'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 759).*

Conto di cassa:

Entrate riscosse	L.	998.555
Spese pagate	»	13.231.217
		<hr/>
Disavanzo	L.	12.232.662

6. — *Conto consuntivo dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate	L.	48.993.847
Spese accertate	»	48.934.438
		<hr/>
Avanzo	L.	59.409

Categoria II. — *Contabilità speciali:*

Entrate accertate	L.	2.550.000
Spese accertate	»	2.550.000
		<hr/>
Avanzo finale	L.	59.409

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58	L.	60.000
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	90.000
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	150.000

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	2.216.578
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	9.697.853
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	11.914.431

7. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione del fondo per il culto.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate	L.	7.777.137.991
Spese accertate	»	8.380.181.214
		<hr/>
Disavanzo	L.	603.043.223

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	12.226.226
Spese accertate	»	3.500.000
		<hr/>
Avanzo	»	8.726.226
		<hr/>
Disavanzo finale	L.	594.316.997

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	7.694.760.069
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	23.432.014
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	<u>7.718.192.083</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	992.395.575
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	850.247.508
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>1.842.643.083</u>

8. — *Conto consuntivo del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.*

Competenza:

Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate	L.	192.580.434
Spese accertate	»	204.670.180
Disavanzo	L.	<u>12.089.746</u>

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	62.220
Spese accertate	»	62.220
Pareggio	»	—
Disavanzo finale	L.	<u>12.089.746</u>

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	188.239.415
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	313.373
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	<u>188.552.788</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	79.071.509
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	37.027.757
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>116.099.266</u>

9. — *Conto consuntivo dei Patrimoni riuniti ex economali.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate	L.	145.907.917
Spese accertate	»	158.373.147
		<hr/>
Disavanzo	L.	12.465.230

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	884.650
Spese accertate	»	884.650
		<hr/>
Pareggio	»	—
		<hr/>
Disavanzo finale	L.	12.465.230

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58	L.	1.347.651
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	1.749.366
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	3.097.017

Passivi:

Somme rimaste da pagare in contro dell'esercizio 1957-58	L.	85.040.899
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	146.195.318
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	231.236.217

10. — *Conto consuntivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate.	L.	53.166.694.949
Spese accertate	»	63.679.498.826
		<hr/>
Disavanzo	L.	10.512.803.877

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	17.026.038.890
Spese accertate	»	6.513.235.013
		<hr/>
Avanzo	»	10.512.803.877
		<hr/>
Pareggio	L.	—

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58 . . .	L.	16.535.555.190
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . .	»	31.069.927.432
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958 . . .		L. 47.605.482.622

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58 . . .	L.	41.621.370.846
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . .	»	26.871.899.438
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958 . . .		L. 68.493.270.284

11. — *Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.*

Competenza:

Entrate accertate	L.	140.988.927.265
Spese accertate	»	140.988.927.265
Pareggio		L. —

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	27.950.656.631
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	3.365.094.444
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958 . . .		L. 31.315.751.075

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	13.808.622.336
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	19.157.191.767
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958 . . .		L. 32.965.814.103

12. — *Conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.*

Competenza:

Entrate accertate	L.	37.786.895.344
Spese accertate	»	31.816.165.189
Avanzo		L. 5.970.730.155

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	24.118.385.681
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	1.025.948.526
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	25.144.334.207
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	22.123.371.628
Somme rimaste da pagare in contro degli esercizi precedenti	»	22.299.447.953
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	44.422.819.581
		<hr/> <hr/>

13. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**Competenza:*

Entrate accertate	L.	906.630.899.349
Spese accertate	»	906.630.899.349
		<hr/>
Pareggio	L.	—
		<hr/> <hr/>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	50.971.884.097
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	14.857.721.235
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	65.829.605.332
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	56.677.132.462
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	87.512.337.228
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	144.189.469.690
		<hr/> <hr/>

14. — *Conto consuntivo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.*

Competenza:

Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate	L.	2.186.557.833
Spese accertate	»	2.111.557.833
		<hr/>
Avanzo	L.	75.000.000

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate	L.	1.154.339.578
Spese accertate	»	1.154.339.578
		<hr/>
Pareggio	L.	—

Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi:*

Entrate accertate	L.	75.052.650
Spese accertate	»	75.052.650
		<hr/>
Pareggio	L.	—
		<hr/>
Avanzo finale	L.	75.000.000

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	731.677.777
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	1.134.065.988
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1958	L.	1.865.743.765

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	1.841.183.285
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	3.487.950.638
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1958	L.	5.329.133.923

DISPONE

che i conti esaminati, muniti del visto della Corte, siano insieme con la presente deliberazione e con l'annessa relazione restituiti al Ministro del tesoro per la successiva presentazione alle due Camere del Parlamento.

IL RELATORE ED ESTENSORE
PASCARELLA

IL PRESIDENTE
CARBONE

NOTA PRELIMINARE

La presente relazione, a norma dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, racchiude le osservazioni delle Sezioni riunite intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle disposizioni vigenti, enuncia le ragioni che hanno indotto la Corte ad apporre il proprio visto con riserva ad alcuni decreti, ed espone le variazioni o le riforme che si ritengono opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti.

* * *

La relazione è preceduta da un riassunto del rendiconto generale dello Stato dell'esercizio 1957-58 parificato con la deliberazione innanzi trascritta.

PARTE PRIMA

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
E CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO**

CAPITOLO I.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

SEZIONE I. — CONTO DEL BILANCIO

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.*

Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa per la competenza dell'esercizio finanziario 1957-58 erano stabilite negli importi sottoindicati:

Entrata	L.	2.884.907.979.700
Spesa	»	3.108.342.849.710
		con un disavanzo finanziario di L.
		223.434.870.010

Alle suddette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 536.776.802.437 nell'entrata e per lire 678.240.558.714 nella spesa. Onde, alla chiusura dell'esercizio, le previsioni di competenza risultarono fissate, in via definitiva, in lire 3.421.684.782.137 per la parte attiva del bilancio ed in lire 3.786.583.408.424 per quella passiva, con un disavanzo di lire 364.898.626.287.

Rispetto a tali previsioni definitive, si ebbero accertamenti di entrata per 3.451.651.026.216 lire ed accertamenti di spesa per lire 3.715.093.200.595. Pertanto, a chiusura dell'esercizio risultò accertato un disavanzo finanziario di lire 263.442.174.381, che segna una riduzione di lire 101.456.451.906 in confronto di quello previsto in via definitiva (27,80 per cento) e un aumento di lire 40.007.304.371 in confronto di quello previsto inizialmente (17,90 per cento).

A determinare il sopra indicato aumento di lire 40.007.304.371 hanno concorso:

l'aumento del saldo passivo della categoria entrate e spese effettive (nella quale, in confronto di un disavanzo previsto inizialmente in lire 204.579.554.070 si accertò, in sede consuntiva, un disavanzo di lire 224.634.297.237), per	L.	20.054.743.167
e l'aumento nel saldo passivo della categoria entrate e spese per movimento di capitali (nella quale, di fronte ad un disavanzo previsto inizialmente in lire 18.855.315.940, risultò accertato, a chiusura dell'esercizio, un disavanzo di lire 38.807.877.144), per	»	19.952.561.204
		Totale L.
		40.007.304.371

Prima di passare all'esposizione particolareggiata delle risultanze di ciascuna delle categorie di bilancio appare opportuno presentare in sintesi, nel prospetto che segue, i dati inerenti alle previsioni (sia iniziali che finali) ed agli accertamenti. Nel prospetto stesso sono anche indicate le differenze fra gli accertamenti e le previsioni, tanto definitive che iniziali.

	PREVISIONI			ACCERTAMENTI	DIFFERENZE	
	Iniziali	Variazioni apportate alle previsioni iniziali	Definitive		Fra gli accertamenti e le previsioni definitive	Fra gli accertamenti e le previsioni iniziali
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (4 - 3)	6 = (4 - 1)
CATEGORIA I.						
<i>Entrate e spese effettive</i>						
Entrate	2.849.004.571.800	+ 224.776.365.741	3.073.780.937.541	3.098.593.404.216	+ 24.812.466.675	+ 249.588.832.416
Spese	3.053.584.125.870	+ 337.805.011.200	3.391.389.137.070	3.323.227.701.453	- 68.161.435.617	+ 269.643.575.583
Differenze	- 204.579.554.070	- 113.028.645.459	- 317.608.199.529	- 224.634.297.237	+ 92.973.902.292	- 20.054.743.167
CATEGORIA II.						
<i>Movimento di capitali.</i>						
Entrate	35.903.407.900	+ 312.000.436.696	347.903.844.596	353.057.622.000	+ 5.153.777.404	+ 317.154.214.100
Spese	54.758.723.840	+ 340.435.547.514	395.194.271.354	391.865.499.144	- 3.328.772.210	+ 337.106.775.304
Differenze	- 18.855.315.940	+ 28.435.110.818	- 47.290.426.758	- 38.807.877.144	+ 8.482.549.614	+ 19.952.561.204
CATEGORIE I e II (insieme)						
Entrate	2.884.907.979.700	+ 536.776.802.437	3.421.684.782.137	3.451.651.026.216	+ 29.966.244.079	+ 566.743.046.516
Spese	3.108.342.819.710	+ 678.240.558.714	3.786.583.408.424	3.715.093.200.597	- 71.490.207.827	+ 606.750.350.887
Differenze	- 223.434.870.010	+ 141.463.756.277	- 364.898.626.287	- 263.442.174.381	+ 101.456.451.906	- 40.007.304.371

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.

Le previsioni iniziali della categoria prima erano state stabilite in lire 2.849.004.571.800 per le entrate e in lire 3.053.584.125.870 per le spese, con un disavanzo di lire 204.579.554.070.

Alle dette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 224.776.365.741 nelle entrate e per lire 337.805.011.200 nelle spese. Di conseguenza, le previsioni finali risultarono fissate in lire 3.073.780.937.541 per le entrate e in lire 3.391.389.137.070 per le spese, con un disavanzo di lire 317.608.199.529.

Le variazioni delle quali sopra è cenno furono apportate come segue:

	Aumenti	Diminuzioni
a) entrate:		
con la legge di variazione al bilancio 24 giugno 1958, n. 637	L. 141.453.981.208	—
con decreti ministeriali emanati in applicazione di speciali disposizioni di legge	» 83.322.384.533	—
	L. 224.776.365.741	—
	+ L. 224.776.365.741	
b) spese:		
con la legge di variazione al bilancio 24 giugno 1958, n. 637	L. 136.585.456.478	L. 24.141.707.000
con decreti del Presidente della Repubblica concernenti assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa, emanati a norma dell'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (a)	» 64.739.380.504	—
con decreti del Ministro per il tesoro, concernenti assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa, emanati a norma dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sopra citato (b)	» 11.980.457.250	—
con decreti ministeriali emanati in applicazione di speciali disposizioni di legge	» 422.214.815.494	» 273.573.391.526
	L. 635.520.109.726	L. 297.715.098.526
	+ L. 337.805.011.200	

La rilevante entità delle assegnazioni di fondi disposte in base all'articolo 41, primo comma, della legge di contabilità non può essere considerata che conseguenza inevitabile dell'insufficienza degli stanziamenti in sede di previsione, stanziamenti che nel corso dell'esercizio non avrebbero potuto essere aumentati nella misura necessaria facendo ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine stante l'esiguità del fondo stesso il cui ammontare dovrebbe essere congruamente elevato, onde evitare di far luogo ad integrazioni di dotazione nei capitoli di spesa senza la relativa copertura.

Alla chiusura dell'esercizio risultarono accertamenti di entrata per lire 3.098.593.404.216 e accertamenti di spesa di lire 3.323.227.701.453. Il disavanzo finale dell'esercizio, accertato nell'importo di lire 224.634.297.237 segnò una riduzione di lire 92.973.902.292 rispetto a quello previsto in via definitiva.

È d'uopo rilevare che nell'importo del disavanzo della categoria I non sono compresi gli oneri relativi alle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale.

(a) Le assegnazioni di fondi riguardano capitoli della parte passiva del bilancio compresi nell'elenco n. 3 annesso alla legge 29 luglio 1957, n. 642 ed approvato con l'articolo 6 della legge medesima.

(b) Le assegnazioni di fondi riguardano capitoli della parte passiva del bilancio compresi nell'elenco n. 4 annesso alla legge 29 luglio 1957, n. 642 ed approvato con l'articolo 6 della legge medesima.

Tali oneri non sono noti nel loro importo preciso: con un disegno di legge, presentato dal Governo il 15 settembre 1958, si dispone l'assunzione a carico del bilancio statale di quelli verificatisi nelle campagne dal 1954-55 al 1957-58 e si provvede in pari tempo ad autorizzare spese a parziale copertura degli oneri stessi e ad integrazione delle assegnazioni concernenti campagne anteriori a quelle sopra indicate.

Tale disegno di legge, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

* * *

Se si pongono a confronto, tanto per le entrate che per le spese, gli accertamenti dei singoli capitoli con le rispettive previsioni finali, viene a risultare che la sopra indicata riduzione di lire 92.973.902.292 del disavanzo finale, rispetto a quello previsto in via definitiva, fu determinata da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrate, per	L.	86.530.708.628
minori accertamenti di spese, per	»	77.729.876.293
		<hr/>
	L.	164.260.584.921

e gli altri da:

minori accertamenti di entrata, per	L.	61.718.241.953
maggiori accertamenti di spesa (eccedenze), per	»	9.568.440.676
		<hr/>
	»	71.286.682.629
con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di	L.	92.973.902.292
		<hr/> <hr/>

Le anzidette eccedenze si sono verificate sui seguenti capitoli di spesa per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

Ministero del tesoro:

Capitolo n. 544. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L.	8.142.030.542
Capitolo n. 545. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	»	576.682.372

Ministero di grazia e giustizia:

Capitolo n. 27. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	»	461.227.723
Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferite ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	383.000.039

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 85. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1889, sugli infortuni agricoli (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	5.500.000
		<hr/>
Totale	L.	9.568.440.676
		<hr/> <hr/>

Riguardo a tali eccedenze, il Ministro del tesoro, nella nota n. 156724 del 25 settembre 1961, diretta alla Corte, ha dichiarato che verrà proposta sanatoria con appositi articoli da inserire nel disegno di legge per l'approvazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58. Avvertenze in tal senso si leggono, d'altra parte, nelle note apposte ai consuntivi dei ministeri sopra citati, relative a ciascuna delle eccedenze anzidette.

Per quanto concerne le prime due eccedenze, è da rilevare che esse sono puramente formali. Infatti, l'importo della prima eccedenza, corrisponde al totale delle maggiori somme riscosse direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507; e l'importo della seconda corrisponde al totale delle maggiori quote delle entrate erariali devolute alla Regione sarda, a norma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Le altre eccedenze, che riguardano spese fisse ed obbligatorie, derivano dal fatto che non furono apportate a tempo debito negli stanziamenti dei suddetti capitoli, le necessarie variazioni anche perché — in base al particolare procedimento di impegno delle spese di giustizia e simili — una parte delle spese stesse venne a conoscenza degli organi centrali quando i pagamenti erano già avvenuti e all'insufficienza di stanziamento dei relativi capitoli non poté farsi fronte con prelevamento dal « fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » perché già esaurito.

La Corte, che già in passato ebbe a segnalare la necessità dell'adozione di adeguati accorgimenti per evitare il ripetersi di eccedenze del genere, non ha potuto in alcun modo impedire una siffatta irregolarità giacché, com'è stato altra volta fatto presente, il controllo che essa esercita sui pagamenti relativi si effettua successivamente all'esecuzione dei pagamenti stessi.

CATEGORIA II. — Entrate e spese per movimento di capitali.

Le previsioni iniziali della categoria seconda furono stabilite in lire 35.903.407.900 per le entrate e in lire 54.758.723.840 per le spese, con un disavanzo di lire 18.855.315.140.

Alle dette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 312.000.436.696 nelle entrate e per lire 340.435.547.514 nelle spese. Ad un incremento così rilevante tanto nella parte attiva che in quella passiva del bilancio, ha concorso in modo prevalente, e cioè per un importo di lire 254.022.860.000 (capitolo n. 258 dell'entrata e capitolo n. 694 della spesa del Ministero del tesoro), l'operazione di rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 per cento con scadenza 1° aprile 1959, di cui al decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Per effetto di tali variazioni, le previsioni finali risultarono fissate in lire 347.903.844.596 per le entrate e in lire 395.194.271.354 per le spese, con un disavanzo di lire 47.290.426.758.

Alla chiusura dell'esercizio, gli accertamenti di entrata ammontavano a lire 353.057.622.000 e quelli di spesa a lire 391.865.499.144, con un disavanzo di lire 38.807.877.144. Cifra, questa, inferiore di lire 8.482.549.614 a quella prevista in via definitiva come disavanzo della categoria in esame.

Posti a confronto, sia per l'entrata che per la spesa, gli accertamenti con le previsioni definitive di ciascun capitolo, risulta che la sopra indicata riduzione di lire 8.482.549.614 fu determinata da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per	L.	11.734.529.519
minori accertamenti di spesa, per	»	3.328.772.210
		L. 15.063.301.729
e gli altri da:		
minori accertamenti di entrata, per	»	6.580.752.115
con un supero dei primi sui secondi, di	L.	8.482.549.614

2. — La gestione dei residui degli esercizi precedenti.

I risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi 1956-57 e precedenti sono riportati, distintamente per categoria e nei rispettivi importi complessivi, nel prospetto che segue:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	RESIDUI al 1° luglio 1957	RISULTANZE DELLA GESTIONE				AUMENTI O DIMINUIZIONI DEI RESIDUI 6 = (5 - 1)
		1	2	3	4	
		Versati o pagati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere o da pagare		
CATEGORIA I.						
<i>Entrate e spese effettive.</i>						
Residui attivi	647.705.989.905	237.491.381.265	162.675.654.373	249.986.557.533	650.153.593.271	+ 2.447.603.366
Residui passivi	1.694.143.982.126	636.945.474.211	—	1.004.363.510.977	1.644.308.985.188	— 52.834.996.938
Differenze	- 1.046.437.992.221	- 399.454.092.846	+ 162.675.654.373	- 754.376.953.444	- 991.155.391.917	+ 55.282.600.304
CATEGORIA II.						
<i>Movimento di capitali.</i>						
Residui attivi	204.462.891.791	38.667.377.898	21.602.011	163.316.025.408	202.005.005.317	— 2.457.886.474
Residui passivi	115.370.867.590	43.493.143.131	—	62.225.995.844	105.719.138.975	— 9.651.728.615
Differenze	+ 89.092.024.201	- 4.825.765.233	+ 21.602.011	+ 101.090.029.564	+ 96.285.866.342	+ 7.193.842.141
TOTALE DELLE CATEGORIE I E II.						
Residui attivi	852.168.881.696	276.158.759.263	162.697.256.384	413.302.582.941	852.158.598.588	— 10.283.108
Residui passivi	1.809.514.849.716	680.438.617.342	—	1.066.589.506.821	1.747.028.124.163	— 62.486.725.553
Differenze	- 957.345.968.020	- 404.279.858.079	+ 162.697.256.384	- 653.286.923.880	- 894.869.525.575	+ 62.476.442.145

Come può rilevarsi dal prospetto che precede, al 1° luglio 1957 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello 1957-58 erano le seguenti:

Residui attivi	L.	852.168.881.696
Residui passivi	»	1.809.514.849.716
<hr/>		
Eccedenza passiva	L.	957.345.968.020
<hr/> <hr/>		

In confronto alle consistenze sopraindicate la gestione in parola presentava alla chiusura dell'esercizio i seguenti risultati:

Residui attivi	L.	852.158.598.588
Residui passivi	»	1.747.028.124.163
<hr/>		
Eccedenza passiva	L.	894.869.525.575
<hr/> <hr/>		

Da quanto precede risulta che nell'anno finanziario 1957-58 il saldo passivo dei residui dell'esercizio 1956-57 e precedenti ha subito una riduzione di lire 62.476.442.445 in conseguenza delle variazioni che si rilevano confrontando, per ciascun capitolo, le consistenze finali con quelle iniziali.

Considerate globalmente, le anzidette variazioni sono da distinguere come appresso:

in senso positivo:

aumenti nei residui attivi	L.	14.527.124.508
diminuzioni nei residui passivi	»	(a) 62.755.537.416
<hr/>		
	L.	77.282.661.924

in senso negativo:

diminuzioni nei residui passivi	L.	14.537.407.616
aumenti nei residui passivi	»	(a) 268.811.863
<hr/>		
	»	14.806.219.479
<hr/> <hr/>		
Torna la sopra indicata riduzione di	L.	62.476.442.445
<hr/> <hr/>		

Gli aumenti nei residui passivi come sopra indicati in lire 268.811.863 sono costituiti, in concreto, da eccedenze di spesa, risultanti dal consuntivo, rispetto al carico (ovvero alla « ripresa ») iniziale dell'esercizio.

Dette eccedenze si sono verificate nei capitoli qui di seguito indicati:

(a) L'importo indicato nel testo è al netto delle variazioni compensative inerenti al trasferimento di residui dai Ministeri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, effettuate in relazione alla legge 6 marzo 1958, n. 199.

Ministero di grazia e giustizia:

Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili (*Spesa obbligatoria*) L. 246.286.069

Ministero degli affari esteri:

Capitolo n. 50. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (*Spese fisse e obbligatorie*) » 10.350.407

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 76. — Fitto di locali in uso all'Ispettorato del lavoro e canoni inerenti all'uso degli immobili locati » 12.065.579

Capitolo n. 85. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spese obbligatorie*) » 109.808

Totale L. 268.844.863

Tali eccedenze derivano dal fatto che non furono apportati a tempo debito negli stanziamenti degli anzidetti capitoli i necessari adeguamenti.

Vale, tuttavia, per esse quanto si è detto per le eccedenze verificatesi, su alcuni capitoli di analoga natura, nella gestione di competenza dell'esercizio.

Giova avvertire che la Corte non avrebbe potuto impedire il verificarsi delle eccedenze in parola, in quanto il controllo che essa esercita sui pagamenti delle spese in questione si effettua successivamente alla esecuzione dei pagamenti stessi. Comunque, il Ministro del tesoro, nella citata nota n. 156724 del 25 settembre 1961, ha dichiarato, anche per le eccedenze in conto residui, che sarà proposta sanatoria mediante inserzione di apposito articolo nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1957-58.

3. — *Incassi e pagamenti in conto competenza e in conto residui.*

Come risulta dal consuntivo dell'entrata e da quello della spesa, durante l'esercizio 1957-58 si ebbero:

Incassi:

in conto competenza per L. 2.799.389.762.759
in conto residui per » 276.158.759.263

con un totale di : . . . L. 3.075.548.522.022

e pagamenti:

in conto competenza per L. 2.605.386.498.817
in conto residui per » 680.438.617.342

con un totale di . . . » 3.285.825.116.159

pertanto le operazioni di cassa hanno comportato un'eccedenza dei pagamenti sugli incassi di L. 210.276.594.137

Ponendo a confronto i dati suesposti con quelli relativi agli accertamenti di bilancio, si rileva che, per quanto attiene alla *competenza dell'esercizio 1957-58*, gli incassi (lire 2.799.389.762.759) rappresentano l'81,09 per cento degli accertamenti di entrata (lire 3.451.651.026.216) mentre i pagamenti (lire 2.605.386.498.817) corrispondono al 70,13 per cento degli accertamenti di spesa (lire 3.715.092.900.597).

Per quanto concerne, invece, il *conto dei residui*, il rapporto fra il totale delle somme riscosse e versate nell'esercizio 1957-58 (lire 276.158.759.263) e l'accertamento globale dei residui attivi, (nell'importo aggiornato a chiusura dell'esercizio in lire 852.158.598.588) risulta pari al 33,42 per cento; mentre il rapporto fra le somme pagate, per un ammontare di lire 680.438.617.342, e l'accertamento (aggiornato come sopra in lire 1.747.028.124.163) risulta pari al 38,94 per cento.

Gli incassi di bilancio sono stati effettuati:

dalla tesoreria centrale	L.	106.016.477.747,55
dalle tesorerie provinciali	»	2.856.126.582.131,45
e mediante semplice scritturazione contabile a favore della parte attiva del bilancio dello Stato ed a carico della parte passiva del bilancio stesso (a)		
	»	113.405.462.143 —
	L.	3.075.548.522.022 —

I pagamenti di bilancio sono stati eseguiti:

dalla tesoreria centrale	L.	699.305.048.754 —
dalle tesorerie provinciali	»	2.473.114.605.262 —
e mediante semplice scritturazione contabile di ordinativi di pagamento a carico della parte passiva del bilancio dello Stato ed a favore della parte attiva del bilancio stesso (a)		
	»	113.405.462.143 —
	L.	3.285.825.116.159 —

Per quanto concerne i pagamenti di bilancio, in conto competenza e in conto residui, esiste piena corrispondenza fra le somme indicate per ciascun capitolo nei consuntivi della spesa dei vari Ministeri e le scritture della Corte, la quale, accertata la regolarità dei titoli pagati, ha rilasciato le apposite dichiarazioni a discarico dei tesorerieri.

Nel prospetto che segue, i suddetti pagamenti sono ripartiti in relazione alle varie specie di titoli ed alle Amministrazioni emittenti. Sono altresì indicate, nel prospetto stesso, le percentuali degli importi dei pagamenti disposti con le varie forme in rapporto al loro complessivo ammontare. Nel prospetto medesimo gli importi sono indicati in milioni di lire.

(a) Confronta articolo 411 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	Mandati ministeriali	Ordini di accreditamento	Ordini per spese di vincite al lotto	Ordini per spese di giustizia	Ordini per spese fisse	Ordini di pagamento per il debito vitalizio	Note di imputazione dei pagamenti per il debito pubblico ed i buoni del tesoro ordinari	TOTALI
Tesoro	690.391,9	43.447 -	—	—	7.783,9	196.008,7	156.655,3	1.094.286,8
Finanze	86.108,5	202.744,6	20.967,8	4,6	33.270,2	16.449,3	—	359.542 -
Grazia e giustizia	10.796,4	49.795,5	—	3.618,2	18.703,3	9.939,5	—	62.852,9
Affari esteri	25.384,3	8.562,9	—	—	32,9	633,7	—	34.613,8
Pubblica istruzione	243.057,2	64.806,9	—	—	56.407,8	33.656,9	—	397.928,8
Interno	53.712,2	115.390 -	—	—	13.493,7	10.449,6	—	193.045,5
Lavori pubblici	42.406,4	108.153,5	—	—	24.810,4	1.484,8	—	173.855,1
Trasporti	23.793,3	529,6	—	—	837,8	158,8	—	25.319,5
Poste e telecomunicazioni	27 -	0,3	—	—	—	—	—	27,3
Difesa:								
Esercito	47.767,4	269.504,3	—	9,7	29,2	49.114,6	—	366.424,9
Marina	19.761 -	79.411,3	—	0,3	3.565,5	9.050,2	—	111.788,3
Aeronautica	68.729,1	82.245,3	—	—	—	3.299,7	—	154.274,1
Agricoltura e foreste	109.209 -	30.339,8	—	—	5.047,8	1.535,6	—	146.132,2
Industria e commercio	6.276,1	259,2	—	—	1.089,5	250 -	—	7.874,8
Lavoro e previdenza sociale	103.063,3	5.279,4	—	18,1	3.755,2	122,3	—	112.238,3
Commercio con l'estero	2.141,4	607,9	—	—	—	47,2	—	2.796,5
Marina mercantile	40.728,1	1.160,8	—	—	369,5	538,9	—	42.797,3
Bilancio	25,2	1,8	—	—	—	—	—	27 -
Totali	1.573.377,5	1.032.240,1	20.967,8	3.647,9	166.196,7	332.739,8	156.655,3	3.285.825,1
Percentuali del totale complessivo dei pagamenti	47,88 %	31,41 %	0,64 %	0,11 %	5,06 %	10,13 %	4,77 %	100 %

Come può rilevarsi dal prospetto che precede, i pagamenti di bilancio effettuati nell'esercizio 1957-58 con le due principali forme previste dalle norme della contabilità generale dello Stato — mandati e ordini di accreditamento — ammontano cumulativamente, in cifra arrotondata, a 2.606 miliardi. Al riguardo è da rammentare che, mentre sui pagamenti della prima specie il controllo della Corte dei conti è esercitato in via preventiva, su quelli della seconda il detto controllo si esercita in prevalenza successivamente al pagamento, sulla base dei rendiconti amministrativi presentati dai funzionari a favore dei quali sono disposti gli accreditamenti.

Si è detto « in prevalenza » perché gli ordinativi emessi da parte di taluni uffici periferici sulle somme loro accreditate sono assoggettati al controllo preventivo degli uffici decentrati della Corte. Trattasi, in particolare, del pagamento di spese sui bilanci del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri ancora che, per effetto delle disposizioni sul decentramento amministrativo, sono passate in gestione di uffici periferici.

Fatto uguale a cento il sopra indicato importo di 2.606 miliardi di lire, l'incidenza dei pagamenti dell'esercizio 1957-58 effettuati in base a mandati ministeriali e di quelli che hanno avuto luogo in base ad ordini di accreditamento risulta pari, rispettivamente, a 60 e 40.

Nel precedente esercizio 1956-57 la detta incidenza era stata di 61 e 39.

È da avvertire, inoltre, che al sistema di pagamento con mandati diretti si fa ricorso non solo per le erogazioni dirette in favore dei creditori dello Stato, ma altresì, ed in misura sempre crescente, per il trasferimento di fondi dal bilancio statale nella disponibilità di organi ed enti cui ne spetta successivamente la effettiva erogazione per il conseguimento dei loro fini istituzionali. Il controllo della Corte dei conti, in questi casi, non riesce più a garantire la legittimità della effettiva erogazione della spesa, essa avvenendo secondo procedimenti sottratti ad ogni sua ingerenza; a meno che tali somme affluiscano ad enti al controllo della cui gestione la Corte partecipi a norma dell'articolo 100 della Costituzione; nel quale, caso, peraltro, il susseguente controllo, riferendosi alla generale gestione dell'ente, si svolge, rispetto a quello anteriore, su un piano e con portata ed efficacia differenti.

4. — I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.

Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

<i>Residui attivi:</i>			
<i>dell'esercizio 1957-58:</i>			
Somme rimaste da riscuotere	L.	555.714.569.617	
Somme rimaste da versare	»	96.546.693.840	
			L. 652.261.263.457
<i>degli esercizi precedenti:</i>			
Somme rimaste da riscuotere	L.	413.302.582.941	
Somme rimaste da versare	»	162.697.256.384	
			» 575.999.839.325
			L. 1.228.261.102.782
<i>Residui passivi:</i>			
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	1.109.706.701.780	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	1.066.589.506.821	
			» 2.176.296.208.601
			L. 948.035.105.819
che, rispetto a quella accertata al termine dell'esercizio precedente in . . .	»	957.345.968.020	
			L. 9.310.862.201

Nel prospetto che segue sono esposte e messe a raffronto, per categorie di bilancio e per il loro insieme, le consistenze complessive dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, e quelle alla chiusura del precedente esercizio.

	CONSISTENZA DEI RESIDUI		Aumenti (+) o diminuzioni (—) 3 = (1-2)
	al 30 giugno 1958	al 30 giugno 1957	
	1	2	
CATEGORIA I.			
<i>Entrate e spese effettive.</i>			
Residui attivi	767.997.104.999	647.705.989.905	+ 120.291.115.094
Residui passivi	1.813.052.491.211	1.694.143.982.126	+ 118.908.509.085
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	— 1.045.055.386.212	— 1.046.437.992.221	+ 1.382.606.009
CATEGORIA II.			
<i>Movimento di capitali.</i>			
Residui attivi	460.263.997.783	201.462.891.791	+ 255.801.105.992
Residui passivi	363.243.717.390	115.370.867.590	+ 247.872.849.800
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	+ 97.020.280.393	+ 89.092.024.201	+ 7.928.256.192
RIEPILOGO.			
Residui attivi	1.228.261.102.782	852.168.881.696	+ 376.092.221.086
Residui passivi	2.176.296.208.601	1.809.514.849.716	+ 366.781.358.885
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	— 948.035.105.819	— 957.345.968.020	+ 9.310.862.201

Per quanto concerne i residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, il cui ammontare complessivo, come risulta dal prospetto che precede, è di lire 2.176.296.208.601, è da notare che oltre i quattro quinti di detta somma, e precisamente lire 1.768.323.328.580, riguardano la parte straordinaria del bilancio.

A formare il sopraindicato ammontare di residui passivi della parte straordinaria concorrono, per un importo complessivo di lire 1.649.729.425.237, e cioè per oltre il 93 per cento del detto ammontare, i resti da pagare sui bilanci dei seguenti Ministeri:

Tesoro	L.	799.124.940.305
Lavori pubblici	»	479.421.203.102
Agricoltura e foreste	»	251.955.936.291
Difesa	»	119.227.345.539
	L.	<u>1.649.729.425.237</u>

SEZIONE II. — CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

1. — *Situazione generale del patrimonio.*

Le consistenze patrimoniali alla chiusura dell'esercizio 1957-58, quali risultano dai conti generali costituenti la Sezione I del Conto del patrimonio, si riassumono come segue:

Attività	L.	6.067.914.353.438,22
Passività	»	8.754.973.637.852,27
<hr/>		
con un'eccedenza passiva di	L.	2.687.059.284.414,05
che, di fronte a quella accertata alla chiusura dell'esercizio 1956-1957 in,	»	2.675.250.105.663,05
<hr/>		
dimostra un peggioramento nella situazione patrimoniale di	L.	11.809.178.751 —
<hr/> <hr/>		

L'indicato peggioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze finanziarie e non finanziarie verificatesi durante l'esercizio 1957-58:

Attività:

Aumenti	L.	53.812.193.539.569,47
Diminuzioni	»	53.135.064.035.007,87
<hr/>		

in complesso maggiori attività per (+) L. 677.129.504.561,60

Passività:

Aumenti	L.	17.699.331.684.522,78
Diminuzioni	»	17.010.393.001.210,18
<hr/>		

in complesso maggiori passività per (—) » 688.938.683.312,60

Peggioramento come sopra L. 11.809.178.751 —

2. — *Attività e passività finanziarie.*

Le attività e passività finanziarie formano materia del conto generale A (Sezione I del conto generale del patrimonio), nel quale:

le attività, alla chiusura dell'esercizio, sono costituite dalle consistenze dei sottoindicati elementi patrimoniali:

Residui attivi di bilancio, distinti in:

danaro presso gli agenti della riscossione (per somme dai medesimi riscosse e non ancora versate nelle tesorerie);

somme da riscuotere;

Crediti di tesoreria;

Cassa.

Le passività sono, a loro volta, costituite dai *residui passivi di bilancio* (per somme rimaste da pagare) e dai *debiti di tesoreria*.

Il predetto conto generale A presenta, alla chiusura dell'esercizio 1957-58, le seguenti consistenze complessive:

Attività	L.	1.930.055.229.582,22
Passività	»	6.247.310.547.470,27
con una eccedenza passiva di	L.	4.317.255.317.888,05
che, di fronte a quella esistente all'inizio dell'esercizio 1957-58, in	»	4.116.287.529.765,05
dimostra un peggioramento nella situazione del Tesoro di	L.	200.967.788.123 —

Tale peggioramento è determinato dalle variazioni che le attività e passività finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1957-58 per i seguenti importi:

<i>Attività:</i>		
Aumenti	L.	52.509.174.158.460,47
Diminuzioni	»	52.040.692.443.327,87
Aumento netto nelle attività per	L.	468.481.715.132,60
<i>Passività:</i>		
Aumenti	L.	17.326.815.929.646,78
Diminuzioni	»	16.657.366.426.391,18
Aumento netto nelle passività per	L.	669.449.503.255,60
Peggioramento nella situazione del Tesoro come sopra di	L.	200.967.788.123 —

Si ritiene opportuno procedere ora ad una breve disamina delle attività e passività di tesoreria che formano materia del citato conto generale A.

a) *Residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio.*

Come è stato già indicato, le consistenze dei residui di bilancio (i quali costituiscono, sia nella parte attiva che nella passiva, la prima posta del citato conto generale A), alla chiusura dell'esercizio 1957-58, erano le seguenti:

Residui attivi	L.	1.228.261.102.782 —
Residui passivi	»	2.176.296.208.601 —
con una eccedenza passiva di	L.	948.035.105.819 —

b) *Attività e passività proprie della tesoreria.*

Le altre poste del conto generale A sono costituite dalle attività e passività proprie della tesoreria. Le prime sono rappresentate dai crediti di tesoreria e dal conto di cassa, le seconde dai debiti di tesoreria.

I crediti di tesoreria sono costituiti dalle seguenti attività: crediti per operazioni di portafoglio e per pagamenti da regolare; crediti per pagamenti da rimborsare ed altre partite attive comprese nella voce « altri crediti ». Sono, poi, indicati a parte i crediti per titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione.

Le risultanze dell'esercizio 1957-58 inerenti ai crediti di tesoreria si riassumono come segue:

Crediti esistenti all'inizio dell'esercizio	L.	605.256.612.252,30
Operazioni dell'esercizio 1957-58:		
Aumenti di crediti (pagamenti)	L.	7.994.692.175.330,02
Diminuzioni di crediti (incassi)	»	7.904.187.726.727,67
Eccedenza degli aumenti sulle diminuzioni	L.	90.504.448.602,35
Consistenza dei crediti di tesoreria alla chiusura dell'esercizio.	L.	695.761.060.854,65

Il fondo di cassa è costituito da valori immediatamente spendibili (biglietti e valute metalliche) giacenti presso le tesorerie e dai fondi all'estero presso corrispondenti del Tesoro.

Gli incassi e i pagamenti di bilancio concorrono, insieme con le analoghe operazioni di cassa in conto crediti e debiti di tesoreria, a formare il movimento generale di cassa dell'esercizio. I dati riassuntivi del movimento generale medesimo sono esposti nel conto n. 8 allegato al citato conto generale A.

Lo stesso conto n. 8, denominato « Danaro — Conto di cassa », oltre alla indicazione della consistenza del fondo di cassa all'inizio e alla chiusura dell'esercizio, comprende i dati riassuntivi del detto movimento generale di cassa; le somministrazioni di fondi per spedizioni di valute da una ad altra tesoreria (il cui ammontare complessivo si trova, ovviamente, unitamente ai passaggi compensativi, per lo stesso importo in entrambe le sezioni del conto) e, infine, (nella parte dei pagamenti) l'importo complessivo dei discarichi amministrativi accordati ai tesorerieri ai sensi e per gli effetti degli articoli 194 e 633 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1957-58 presentava una consistenza di	L.	4.148.020.501,32
Durante l'esercizio furono effettuati:		
incassi per	L.	43.862.220.719.673,45
e pagamenti per	»	43.860.335.674.229,20
con una eccedenza degli incassi di	»	1.885.045.444,25
cosicché, alla fine dell'esercizio citato, risultava una consistenza di cassa di	L.	6.033.065.945,57

È da notare che le sopraindicate cifre relative agli incassi e ai pagamenti comprendono entrambe l'ammontare complessivo dei fondi somministrati e dei passaggi compensativi in lire 16.665.375.243.057.

Nella cifra dei pagamenti è, altresì, compreso l'ammontare complessivo dei discarichi amministrativi in lire 2.056.187.

I debiti di tesoreria sono costituiti dai buoni del tesoro ordinari, dal debito verso la banca d'Italia (per anticipazioni temporanee e straordinarie e il saldo passivo del conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale — articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544). Sono compresi, altresì, fra i debiti di tesoreria, i saldi passivi dei conti correnti di tesoreria sia fruttiferi che infruttiferi; i debiti per incassi da regolare (vaglia del Tesoro e partite diverse); i debiti per contabilità speciali a favore di aziende pubbliche e, infine, i depositi di terzi.

Le risultanze dell'esercizio 1957-58 inerenti ai debiti di tesoreria si riassumono come segue:

Debiti esistenti all'inizio dell'esercizio	L.	3.768.346.194.498,67
Operazioni dell'esercizio 1957-58:		
Aumenti di debiti (incassi)	L.	16.217.109.227.866,78
Diminuzioni di debiti (pagamenti)	»	15.914.441.083.496,18
Eccedenza degli aumenti sulle diminuzioni	»	302.668.144.370,60
Consistenza dei debiti di tesoreria alla chiusura dell'esercizio	L.	4.071.014.338.869,27

Fra i debiti di tesoreria rivestono particolare importanza quelli indicati sotto la rubrica « Debito fluttuante ». Nel prospetto che segue, per le singole voci della rubrica stessa, è posta a raffronto la consistenza alla chiusura dell'esercizio 1957-58 con quella alla chiusura dell'esercizio precedente con la indicazione delle variazioni avvenute durante l'esercizio 1957-58.

SITUAZIONE DEL DEBITO FLUTTUANTE

	CONSISTENZA		VARIAZIONI avvenute nell'esercizio 1957-58 3 = (1 - 2)
	alla chiusura dell'esercizio 1957-58	alla chiusura dell'esercizio 1956-57	
	1	2	
Buoni del Tesoro ordinari (al netto di interessi)	1.335.854.138.338,51	1.144.562.114.318,51	+ 191.292.024.020 —
Buoni del Tesoro ordinari - serie speciale B. I. R. S.)	1.350.000.000 —	5.500.000.000 —	— 4.150.000.000 —
	1.337.204.138.338,51	1.150.062.114.318,51	+ 187.142.024.020 —
<i>Debiti verso la Banca d'Italia:</i>			
per anticipazioni temporanee	77.000.000.000 —	77.000.000.000 —	—
per anticipazioni straordinarie garantite da speciali buoni del Tesoro ordinari (al netto d'interessi)	339.270.030.000 —	339.270.030.000 —	—
per anticipazioni straordinarie per fondi forniti alle Forze alleate	31.245.348.495 —	31.245.348.495 —	—
per il saldo passivo del conto corrente aperto al Tesoro inerente al servizio di tesoreria provinciale (articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544)	213.819.488.036,09	143.766.859.050,51	+ 70.052.628.985,58
	661.334.866.531,09	591.282.237.545,51	+ 70.052.628.985,58
CONTI CORRENTI FRUTTIFERI. (Saldi passivi)			
a) Cassa depositi e prestiti	1.150.798.066.788 —	1.145.247.616.472 —	+ 5.550.450.316 —
b) Istituti di previdenza	31.646.496.346 —	18.592.399.223 —	+ 13.054.097.123 —
c) Banco di Napoli e altri Istituti	26.312.283.570 —	11.137.442.661 —	+ 15.174.840.909 —
	1.208.756.846.704 —	1.174.977.458.356 —	+ 33.779.388.348 —
In complesso	3.207.295.851.573,60	2.916.321.810.220,02	+ 290.974.041.353,58

Si ritiene opportuno, a questo punto, accennare — in sintesi e per cifre espresse in miliardi di lire — al movimento generale di cassa durante l'esercizio 1957-58.

All'inizio dell'esercizio la consistenza del fondo di cassa ammontava a Miliardi 4,148.

Le operazioni di cassa effettuate durante l'esercizio si compendiano negli importi qui sotto indicati:

operazioni per conto del bilancio.

incassi	Miliardi	3.075,548
pagamenti	»	3.285,825
con un supero dei pagamenti, di	»	210,277

operazioni in conto debiti e crediti di tesoreria.

incassi	Miliardi	23.571,998
pagamenti	»	23.359,834

con un supero degli incassi di	»	212,164
--	---	---------

Nel loro complesso, le anzidette operazioni recarono un aumento alla consistenza iniziale del fondo di cassa di Miliardi 1,887

Tale aumento, al netto delle diminuzioni accertate in via amministrativa mediante l'emissione di decreti di discarico a favore dei tesorieri, per un importo di » 0,002

si concretò in una maggiore disponibilità di » 1,885

Di guisa che, la consistenza del fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio venne a risultare di Miliardi 6,033

I dati relativi alle attività e passività finanziarie — alle quali si è sopra brevemente accennato — sono riepilogati nel prospetto che segue:

	SITUAZIONE		VARIAZIONI avvenute nell'esercizio 1957-58
	alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58	alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57	
ATTIVITÀ.			
Residui attivi di bilancio	695.761.060.854,56	605.256.612.252,30	+ 90.504.448.602,35
Crediti di tesoreria	1.228.261.102.782 —	852.168.881.696 —	+ 376.092.221.086 —
Fondo di cassa	6.033.065.945,57	4.148.020.501,32	+ 1.885.045.444,25
Totale delle attività finanziarie	1.930.055.229.582,22	1.461.573.514.449,62	+ 468.481.715.132,60
PASSIVITÀ.			
Residui passivi di bilancio	2.176.296.208.601 —	1.809.514.849.716 —	+ 366.781.358.885 —
Debiti di tesoreria	4.071.014.338.869,27	3.768.346.194.498,67	+ 302.668.144.370,60
Totale delle passività finanziarie	6.247.310.547.470,27	5.577.861.044.214,67	+ 669.449.503.255,60
Eccedenza delle passività finanziarie	4.317.255.317.888,05	4.116.287.529.765,05	— 200.967.788.123 —

Come appare dal prospetto che precede, alla chiusura dell'esercizio 1957-58 risultava una eccedenza di passività finanziarie, ovvero un disavanzo finanziario, di lire 4.317.255.317.888,05.

Allo stesso importo si perviene partendo dal disavanzo generale finanziario alla chiusura dell'esercizio 1956-57 accertato in . . . L. 4.116.287.529.765,05 ed aggiungendo ad esso il peggioramento dell'esercizio determinato come segue:

disavanzo finanziario 1957-58 accertato nel conto del bilancio per la parte relativa alla competenza dell'esercizio . . .	L.	263.442.174.381	
discarichi amministrativi accordati ai tesorieri	»	2.056.187	
	L.	263.444.230.568	
meno la riduzione accertata nel conto del bilancio per la parte relativa ai residui degli esercizi precedenti	»	62.476.442.445	
			Peggioramento dell'esercizio . . . » 200.967.788.123 —
			L. 4.317.255.317.888,05

Per permettere un raffronto viene indicato qui di seguito il disavanzo generale finanziario — in miliardi di lire — alla chiusura degli esercizi che vanno dal 1947-48 a quello in esame:

alla chiusura dell'esercizio 1947-48	Miliardi	2.387.980
alla chiusura dell'esercizio 1948-49	»	2.929.818
alla chiusura dell'esercizio 1949-50	»	3.082.400
alla chiusura dell'esercizio 1950-51	»	3.285.748
alla chiusura dell'esercizio 1951-52	»	3.553.198
alla chiusura dell'esercizio 1952-53	»	3.825.603
alla chiusura dell'esercizio 1953-54	»	3.955.134
alla chiusura dell'esercizio 1954-55	»	4.037.353
alla chiusura dell'esercizio 1955-56	»	4.090.564
alla chiusura dell'esercizio 1956-57	»	4.116.288
alla chiusura dell'esercizio 1957-58	»	4.317.255

3. — Attività e passività non finanziarie.

Le attività e passività non finanziarie concorrono con quelle finanziarie a formare il contenuto della Sezione I del conto generale del patrimonio.

Le attività non finanziarie si distinguono in disponibili e non disponibili.

Le disponibili figurano nei conti generali *B* (beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito) e *C* (beni di natura industriale); le indisponibili figurano, a loro volta, nei conti generali *D* (materiali militari di terra, di mare, di aria), *E* (beni destinati ai servizi dello Stato), *F* (materiale scientifico ed artistico).

Le passività non finanziarie figurano nel conto generale *G* (passività consolidate, perpetue, redimibili, diverse).

I conti in parola presentavano, alla chiusura dell'esercizio 1957-58, le seguenti consistenze complessive:

Attività disponibili:		
Beni immobili	L.	34.581.166.034
Beni mobili	»	9.047.208
Canoni, censi e livelli affrancabili	»	289.254.636
Crediti	»	1.049.539.442.331
Beni provenienti da eredità vacanti	»	1.273
Titoli di credito	»	76.945.529.124
Partite in corso di sistemazione	»	101.301.953.814
	L.	1.262.666.394.420
Beni di natura industriale	»	187.867.045.762
	L.	1.450.533.440.182

			<i>Riporto</i> . . .	L.	1.450.533.440.182
Attività non disponibili.					
Materiali militari di terra, di mare, di aria.	L.	1.893.890.248.304			
Beni destinati ai servizi dello Stato . .	»	771.928.131.206			
Materiale scientifico ed artistico	»	21.507.304.164			
			Totale delle attività non disponibili . . .	»	2.687.325.683.674
			Totale delle attività non finanziarie . . .	L.	4.137.859.123.856
Passività					
Debiti pubblici:					
consolidati e perpetui	L.	52.440.152.128			
redimibili	»	1.857.700.718.253			
				L.	1.910.140.870.381
Monete di circolazione	»	87.563.545.465			
Debiti vari	»	308.568.345.133			
Residui passivi perenti.	»	11.427.185.951			
Partite in corso di sistemazione	»	189.963.143.452			
			Totale delle passività non finanziarie . . .	L.	2.507.663.090.382
			eccedenza attiva . . .	L.	1.630.196.033.474
			che messa a confronto con quella accertata alla fine dell'esercizio pre-		
			cedente in	»	1.441.037.424.102
			dimostra il miglioramento verificatosi nell'esercizio 1957-58 in . . .	L.	189.158.609.372

Tale miglioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni (in aumento e in diminuzione) verificatesi durante l'esercizio 1957-58 nell'ambito delle attività e passività non finanziarie.

	Aumenti		Diminuzioni	
	—		—	
Attività disponibili.				
Beni immobili.	L.	6.990.000.889	L.	9.832.152.041
Beni mobili.		—		—
Canoni, censi e livelli affrancabili . . .	»	3.685.598	»	1.628.718
Crediti	»	111.742.185.387	»	62.261.905.826
Beni provenienti da eredità vacanti. . .	»	—	»	—
Titoli di credito.	»	59.344.242.000	»	53.718.279.184
Partite in corso di sistemazione	»	57.322.582.292	»	66.351.525.396
Beni di natura industriale	»	17.327.312.637	»	11.029.867.667
	L.	252.730.008.803	L.	203.195.358.832
Attività non disponibili.				
Materiali militari di terra, di mare e di aria	»	931.492.229.905	»	843.883.972.108
Beni destinati ai servizi dello Stato. . .	»	113.722.926.638	»	47.191.466.800
Materiale scientifico e artistico	»	5.074.215.763	»	100.793.940
	L.	1.303.019.381.109	L.	1.094.371.591.680
Aumento netto delle attività non finanziarie	L.	208.647.789.429		

	Aumenti	Diminuzioni
Passività.		
Debiti pubblici:		
consolidati e perpetui	L. 36.200	L. 93.464.684
redimibili	» 279.448.696.507	» 264.268.298.636
	L. 279.448.732.707	L. 264.361.763.320
Monete in circolazione	» 16.190.475.000	» 23.614.091.888
Debiti vari	» 27.276.382.943	» 19.532.689.904
Residui perenti	» 3.914.549.229	» 2.964.113.478
Partite in corso di sistemazione	» 45.685.614.997	» 42.553.916.229
	L. 372.515.754.876	L. 353.026.574.819
Aumento netto delle passività non finanziarie . . . L. <u>19.489.180.057</u>		

RIEPILOGO.

Aumento netto delle attività non finanziarie	+ L.	208.647.789.429
Aumento netto delle passività non finanziarie.	— »	19.489.180.057
		L. 189.158.609.372
Miglioramento nel patrimonio non finanziario	+ L.	<u>189.158.609.372</u>

4. — *Riflesso della gestione del bilancio di competenza sul patrimonio.*

Dal prospetto dimostrativo dei punti di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio (Sezione II Conto generale patrimonio) risulta che la gestione del bilancio ha determinato le seguenti variazioni alle consistenze patrimoniali:

1°) Trasformazioni in senso positivo (spese di bilancio cui corrispondono aumenti di attività e diminuzioni di passività):

a) per acquisto di immobili, materiali, ecc. (spese comprese nella categoria I del bilancio)	L.	116.300.881.502
b) per diminuzione di debiti, accensione di crediti, ecc. (spese comprese nella categoria II del bilancio)	»	391.865.499.144
	L.	508.166.380.646

2°) Trasformazioni in senso negativo (entrate di bilancio cui corrispondono diminuzioni di attività o aumenti di passività):

a) per vendita di beni, rimborsi, ecc. (entrate comprese nella categoria I del bilancio) L.	12.893.704.550	
b) per accensione di debiti, riscossioni di crediti, ecc. (entrate comprese nella categoria II del bilancio)	» 353.057.622.000	
	»	365.951.326.550
Supero delle trasformazioni positive su quelle negative . . .	L.	<u>142.215.054.096</u>

Sottraendo dal disavanzo finanziario 1957-58 accertato nel conto del bilancio, per la parte relativa alla competenza dell'esercizio. . . . L. 263.442.174.381
il sopra indicato supero delle trasformazioni positive su quelle negative in » 142.215.054.096

viene a risultare che la gestione del bilancio, per la competenza dell'esercizio, ha determinato un peggioramento complessivo nelle consistenze patrimoniali di L. 121.227.120.285

Il predetto peggioramento corrisponde alla differenza fra le entrate e le spese di competenza depurate dei movimenti patrimoniali, come qui sotto è indicato:

Entrate di competenza accertate secondo il consuntivo L. 3.451.651.026.216
meno le entrate che hanno dato luogo a variazioni nelle consistenze patrimoniali » 365.951.326.550

Entrate depurate L. 3.085.699.699.666

Spese di competenza accertate secondo il consuntivo L. 3.715.093.200.597
diminuite delle spese che hanno dato luogo a variazioni nelle consistenze patrimoniali » 508.166.380.646

Spese depurate » 3.206.926.819.951

L. 121.227.120.285

5. — *Riflesso della gestione dei residui degli esercizi precedenti sul patrimonio.*

La gestione dei residui degli esercizi precedenti ha determinato un miglioramento nel patrimonio di lire 151.669.603.832. Tale miglioramento è stato originato dalle seguenti variazioni:

a) redditi e modificazioni in senso attivo:

per diminuzione nei residui passivi. L. 58.572.176.324
per acquisto di beni » 93.029.783.264
per estinzione di passività. » 252.088.223

Totale L. 151.854.047.811

b) consumi, perdite e modificazioni in senso passivo:

per diminuzione nei residui attivi L. 10.283.108
per vendita di beni. » 174.160.871

» 184.443.979

Aumento netto del patrimonio derivante dalla gestione dei residui. L. 151.669.603.832

6. — *Gestione del patrimonio non finanziario.*

La gestione del patrimonio non finanziario si è chiusa con un peggioramento di lire 42.249.606.111.

Tale peggioramento è qui di seguito succintamente dimostrato con la indicazione sommaria dell'importo delle modificazioni pertinenti alla gestione in oggetto:

A) *Redditi e modificazioni in senso attivo:*

Aumenti di attività:

Nei beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito L. 21.551.187.830
Nei beni di natura industriale » 6.629.699.906

Da riportarsi L. 28.180.887.736

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

		Riporto . . .	L.	28.180.887.736
Nei materiali militari di terra, di mare e di aria	L.	274.664.675.636		
Nei beni destinati al servizio dello Stato	»	54.164.070.380		
Nel materiale scientifico ed artistico	»	4.054.117.187		
			»	332.882.863.203
			L.	361.063.750.939
Diminuzioni nelle passività consolidate perpetue, redimibili e diverse	L.	6.905.401.302		
		Totale . . .	L.	367.969.152.241

B) Consumi, perdite e modificazioni.

*in senso passivo:**Diminuzioni di attività:*

Nei beni immobili, mobili, crediti e ti- toli di credito	L.	31.587.302.458		
Nei beni di natura industriale	»	7.718.565.973		
Nei materiali militari di terra, di mare e di aria	»	339.350.379.045		
Nei beni destinati ai servizi dello Stato	»	20.038.537.251		
Nel materiale scientifico ed artistico	»	72.975.317		
	L.	398.767.760.044		
Aumenti nelle passività consolidate, per- petue, redimibili e diverse	»	11.450.998.308		
			»	410.218.758.352
Si ha quindi una eccedenza di modificazioni in senso passivo di	L.	42.249.606.111		

7. — Conto generale delle rendite e delle spese.

Il « Conto generale riassuntivo delle rendite delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali », che costituisce la Sezione III del Conto generale del patrimonio, presenta, per l'esercizio 1957-58, le seguenti risultanze:

Peggioramento patrimoniale dipendente dalla gestione del bi- lancio di competenza prescindendo dalle entrate e dalle spese che hanno influito direttamente sul patrimonio	L.	121.227.120.285		
Miglioramento della situazione patrimoniale determinata dalla gestione dei residui di bilancio.	»	151.669.603.832		
Miglioramento patrimoniale derivante dalla gestione del bilancio (competenza e residui)	L.	30.442.483.547		
Peggioramento della situazione patrimoniale per effetto della gestione del patrimonio non finanziario	»	42.249.606.111		
Peggioramento patrimoniale derivante dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio non finanziario	L.	11.807.122.564		
Discarichi amministrativi	»	2.056.187		
Peggioramento patrimoniale complessivo . . .	L.	11.809.178.751		

come risulta anche dal confronto precedentemente indicato fra la situazione patrimoniale alla chiusura dell'esercizio 1956-57 e quella alla chiusura dell'esercizio 1957-58.

CAPITOLO II.

**CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME
E DELLE AZIENDE DI STATO**

1. — AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

A) PROVENTI GLOBALI DELLA GESTIONE.

In virtù degli articoli 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2374), 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 (convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342) e dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 642 — di approvazione dello stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 — sono rimasti a favore dell'Amministrazione autonoma:

il 20 per cento del provento della vendita dei tabacchi nonché il totale dei proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo e dei canoni delle rivendite;

il 30 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

il 55 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Sono, poi, rimaste per intero all'Amministrazione autonoma tutte le altre entrate delle aziende dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, nonché quelle concernenti la gestione del chinino.

La previsione iniziale delle entrate derivanti dai monopoli per l'esercizio 1957-58 fu, nel suo complesso, di lire 489.470.000.000, di cui lire 370.182.000.000 spettanti allo Stato (capitolo 87, 88 e 89 dell'entrata) e la restante somma di lire 119.288.000.000 all'Amministrazione autonoma.

Poiché durante l'esercizio la previsione iniziale della quota di entrata spettante all'Amministrazione autonoma subì variazioni in aumento per lire 736.000.000, la previsione definitiva delle entrate dell'Amministrazione medesima salì a lire 120.024.000.000.

Pertanto se a quest'ultima cifra si aggiunge la quota di lire 370.182.000.000 — che non subì variazioni — destinata allo Stato a titolo di imposta di consumo, la previsione definitiva risultò, nel suo complesso, di lire 490.206.000.000

Alla chiusura dell'esercizio, in confronto delle previsioni suddette, si ebbe un accertamento complessivo di lire 485.030.125.228.

Tale cifra è di lire 5.175.874.772 inferiore a quella della previsione definitiva e di lire 4.439.874.772 inferiore a quella della previsione iniziale.

Dall'anzidetto ammontare di lire 485.030.125.228, lire 368.049.231.303 erano da attribuirsi allo Stato e lire 116.980.893.925 all'Amministrazione dei monopoli.

Nel prospetto che segue sono riportate le quote in cui venne ripartita ogni singola voce d'entrata.

	Allo Stato	All' Amministrazione autonoma	TOTALE
Tabacchi venduti nel territorio dello Stato	349.899.639.127	87.474.909.778	437.374.548.905
Sale commestibile	16.410.880.432	7.033.234.475	23.444.114.907
Cartine e tubetti per sigarette.	1.738.711.744	2.125.092.134	3.863.803.878
Chinino di Stato	—	227.550.295	227.550.295
Altri proventi dei tabacchi	—	13.342.100.623	13.342.100.623
Altri proventi dei sali	—	2.653.201.204	2.653.201.204
Altri proventi dell'Azienda cartine e tubetti	—	3.775.205	3.775.205
Prelevamenti dal fondo di riserva	—	600.000.000	600.000.000
Entrate derivanti dalla gestione dei residui delle quattro aziende (a)	—	3.521.030.211	3.521.030.211
TOTALE	368.049.231.303	116.980.893.925	485.030.125.228

(a) Accertamento iscritto al capitolo 20 dell'entrata dell'Amministrazione autonoma e derivante da economie nei residui passivi e maggiori accertamenti di residui attivi dei precedenti esercizi, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi.

B) CONTO DEL BILANCIO.

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (appendice n. 1 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze approvato con la legge 29 luglio 1957, n. 643) le entrate furono stabilite in lire 119.288.000.000 e le spese in lire 99.595.300.000 con un avanzo finanziario di gestione di lire 19.692.700.000.

Alle dette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 736.000.000 nelle entrate e per lire 720.530.000 nelle spese (cifra, quest'ultima, risultante dalla differenza tra le variazioni in aumento per lire 1.893.530.000 e quelle in diminuzione per lire 1.173.000.000). Pertanto le previsioni iniziali risultarono definitivamente fissate come appresso:

Entrate	L.	120.024.000.000
Spese	»	100.315.830.000
		<hr/>
Avanzo di gestione previsto in via definitiva	L.	19.708.170.000
		<hr/> <hr/>

In sede consuntiva si ebbero i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	116.980.893.925
Spese	»	96.344.993.253
		<hr/>
Avanzo di gestione accertato	L.	20.635.900.672
		<hr/> <hr/>

Ponendo a confronto l'avanzo di gestione, accertato in	L.	20.635.900.672
con quello previsto in via definitiva in	»	19.708.170.000
		<hr/>
si nota un miglioramento di	L.	927.730.672
		<hr/> <hr/>

Tale miglioramento è stato determinato da elementi positivi e negativi, gli uni costituita da:

maggiori entrate, per	L.	4.384.620.720
minori spese (economie), per	»	4.212.536.747
		<hr/>
	L.	8.597.157.467

e gli altri da:

minori entrate, per.	L.	7.427.726.795
maggiori spese (a), per.	»	241.700.000
		<hr/>
	»	7.669.426.795

con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di	L.	927.730.672
		<hr/> <hr/>

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — Per quanto riguarda questa gestione si rileva che le risultanze complessive alla fine dell'esercizio 1957-58 corrispondono, nei sottoindicati importi, alle consistenze al 1° luglio 1957:

Residui attivi	L.	2.249.966.794
Residui passivi	»	87.007.856.680
		<hr/>
con una eccedenza passiva di	L.	84.757.889.886
		<hr/> <hr/>

(a) Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste.

È da notare, però, che la concordanza sopra accennata è di natura meramente formale, giacché nei residui passivi al 30 giugno 1958 sono incluse anche le economie accertate durante l'esercizio per un importo complessivo di lire 3.521.030.211, che rappresenta il miglioramento avutosi nella gestione in esame (a). Uguale somma, accertata al capitolo 20 delle entrate dell'Amministrazione autonoma per la competenza dell'esercizio 1957-58, è da devolvere al Tesoro dello Stato ad integrazione degli avanzi verificatisi negli esercizi precedenti.

III. — *Avanzo di gestione.* — L'avanzo di gestione da versare al Tesoro ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158, fu, nell'esercizio 1957-58, di lire 20.635.900.672. L'avanzo stesso, che figura iscritto al capitolo 76 della spesa, risulta determinato come segue:

Gestione di competenza dell'esercizio:

entrate accertate (b)	L.	113.459.863.714
spese accertate (c)	»	96.344.993.253
		<hr/>
Avanzo effettivo della competenza	L.	17.114.870.461

Gestione dei residui degli esercizi precedenti:

economie dei residui passivi	»	3.521.030.211
		<hr/>
Avanzo complessivo di gestione	L.	20.635.900.672

IV. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1957 risultava un fondo di cassa di L. 84.757.889.886

Durante l'esercizio si sono verificati:

introiti per	L.	114.732.014.389
pagamenti per	»	131.641.334.369
		<hr/>
con una eccedenza dei pagamenti di	»	16.909.319.980
		<hr/>
per cui al 30 giugno 1958 risultava una disponibilità di cassa di	L.	67.848.569.906

pari al supero dei residui passivi su quelli attivi alla data stessa.

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi dell'esercizio 1957-58:

Somme rimaste da riscuotere	L.	3.664.110.957
Somme rimaste da versare	»	821.587.073
		<hr/>
	L.	4.485.698.030
		<hr/>
Da riportare	L.	4.485.698.030

(a) Le economie nella gestione dei residui sono elencate, in rapporto ai capitoli sui quali si sono verificate, in apposita distinta allegata al rendiconto dell'Amministrazione autonoma.

(b) Escluso l'accertamento del capitolo 20 dell'Entrata: Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi, lire 3.521.030.211.

(c) Escluso l'accertamento del capitolo 76 della spesa: Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, lire 20.635.900.672.

		Riporto	L.	4.485.698.030
<i>degli esercizi precedenti:</i>				
Somme rimaste da riscuotere	L.	13.133.977		
Somme rimaste da versare	»	14.323		
			»	<u>13.148.300</u>
	L.			4.498.846.330
<i>Residui passivi:</i>				
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	42.940.066.035		
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	29.407.350.201		
			»	<u>72.347.416.236</u>
		Eccedenza passiva	L.	67.848.569.906
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente in	L.			84.757.889.886
pone in evidenza un miglioramento di	L.			<u>16.909.319.980</u>

C) CONTO DEL PATRIMONIO.

Le consistenze patrimoniali attive e passive e il patrimonio netto al 30 giugno 1958 risultavano come segue:

*Attività.**finanziarie:*

Residui attivi di bilancio	L.	4.498.846.330
Cassa	»	67.848.569.906
	L.	<u>72.347.416.236</u>

non finanziarie:

Crediti vari e partite in corso di sistemazione	L.	75.157.584.741
Materiali vari nei magazzini, ecc.	»	134.728.745.191
Beni immobili, mobili, ecc.	»	48.686.343.619
Biblioteche, libri e manoscritti	»	1.889.000
	»	<u>258.574.562.551</u>
Totale delle attività	L.	330.921.978.787

*Passività.**finanziarie:*

Residui passivi di bilancio	L.	72.347.416.236
---------------------------------------	----	----------------

non finanziarie:

Fondi di riserva per le spese impreviste	»	6.476.134.016
--	---	---------------

Totale delle passività	»	<u>78.823.550.252</u>
----------------------------------	---	-----------------------

Eccedenza delle attività	L.	252.098.428.535
------------------------------------	----	-----------------

che, rispetto a quella accertata al 30 giugno 1957, in » 247.464.098.913

indica un incremento del patrimonio di L. 4.634.329.622

Tenuto conto, però, che fra le passività è stata registrata una diminuzione netta dei fondi di riserva per le spese impreviste, di » 358.300.000

risulta che il patrimonio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ha subito nell'esercizio 1957-58 un miglioramento di L. 4.276.029.622

2. — AZIENDA MONOPOLIO BANANE

A) *Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza per l'esercizio 1957-58.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle finanze (appendice n. 2), approvato con la legge 29 luglio 1957, n. 643 le previsioni dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio 1957-58 erano stabilite nei seguenti importi:

Entrate	L.	20.652.000.000
Spese	»	13.030.130.000
		<hr/>
Differenza	L.	7.621.870.000
		<hr/> <hr/>

Di tale cifra si prevedeva che lire 152.440.000 dovessero affluire al Fondo di riserva per le spese impreviste e il rimanente importo di lire 7.469.430.000 dovesse costituire l'avanzo finanziario di gestione da versare al Tesoro.

Nel corso della gestione, con la legge 24 giugno 1958, n. 637, vennero apportate variazioni compensative nelle spese, per cui l'importo complessivo delle previsioni finali restò immutato nelle cifre sopra indicate, ferma rimanendo la destinazione della differenza citata.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	20.593.692.557
Spese	»	12.098.735.759
		<hr/>
Differenza	L.	8.494.956.798
		<hr/> <hr/>

Di tale importo, lire 169. 899.798 sono state destinate alla costituzione del Fondo di riserva per le spese impreviste e le rimanenti lire 8.325.057.000 costituiscono l'avanzo finanziario da versare al Tesoro dello Stato.

L'anzidetta differenza di lire 8.494.956.798 segna un aumento di lire 873.086.798 rispetto a quella prevista in via definitiva; aumento che si riferisce, per lire 17.459.798, al fondo di riserva e, per lire 855.627.000, all'avanzo finanziario di gestione.

Il predetto aumento risulta così determinato:

maggiori accertamenti di entrata	L.	39.109.432
minori accertamenti di spesa	»	931.394.241
		<hr/>
minori accertamenti di entrata	»	970.503.673
		<hr/>
come sopra	L.	873.086.798
		<hr/> <hr/>

Le risultanze sopraindicate riguardano l'intero bilancio finanziario per la competenza dell'esercizio 1957-58, e sono tutte riferibili alla categoria entrate e spese effettive; in quanto che per la categoria movimento di capitali non hanno avuto luogo durante l'esercizio medesimo operazioni finanziarie.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — Per quanto riguarda questa gestione è da porre in evidenza che le risultanze complessive alla fine dell'esercizio 1957-58 non hanno subito variazioni rispetto alle seguenti consistenze all'inizio dello stesso:

Residui attivi	L.	20.001.051
Residui passivi	»	5.049.077.472
		<hr/>
con un'eccedenza passiva di	L.	5.029.076.421
		<hr/> <hr/>

III. — <i>Conto di cassa.</i> — Al 1° luglio 1957 risultava un fondo di cassa di	L.	5.029.076.421
Durante l'esercizio 1957-58 furono riscosse	L.	20.608.128.414
e pagate	»	16.538.184.690
con un'eccedenza delle riscossioni di	»	4.069.943.724
per cui al 30 giugno 1958 risultava salito a	L.	9.099.020.145

corrispondente all'eccedenza passiva dei residui risultanti alla fine dell'esercizio (vedi n. IV).

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58	L.	4.264.859
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	1.300.335
	L.	5.565.194

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58 (a)	L.	9.071.351.781
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	33.233.558
	»	9.104.585.339
Eccedenza passiva	L.	9.099.020.145
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in	»	5.029.076.421
pone in evidenza un peggioramento di	L.	4.069.943.724

B) *Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1957-58 le seguenti consistenze.

Attività:

finanziarie:

Fondo di cassa	L.	9.099.020.145
Residui attivi	»	5.565.194
	L.	9.104.585.339

non finanziarie:

Crediti vari e partite in corso di sistemazione.	L.	781.328.477
Beni immobili, mobili, ecc.	»	49.223.041
Materiale scientifico e artistico, biblioteche, ecc.	»	624.030
	»	831.175.548
Totale attività	L.	9.935.760.887

(a) Nell'indicato importo è compreso l'avanzo finanziario di gestione per l'esercizio 1957-58 di lire 8.325.057.000 rimasto da versare al Tesoro dello Stato.

	Riporto . . .	L. 9.935.760.887
<i>Passività:</i>		
<i>finanziarie:</i>		
Residui passivi		L. 9.104.585.339
<i>non finanziarie:</i>		
Fondo di riserva per le spese impreviste	L. 500.114.487	
Fondo di riserva per il rin- novamento del naviglio	» 185.988	
Quote da versare sul conto corrente con il tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di ri- serva per le spese impreviste . . .	» 169.899.798	
	<u>» 670.200.273</u>	
Totale delle passività . . .	»	<u>9.774.785.612</u>
Patrimonio netto . . .	L.	<u>160.975.275</u>
che confrontato con quello risultante al 30 giugno 1957 in	»	<u>143.258.091</u>
indica un miglioramento di . . .	L.	<u><u>17.717.184</u></u>

3. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

A) *Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (appendice n. 3), approvato con la legge 29 luglio 1957, n. 643, le entrate e le spese dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, per l'esercizio 1957-58, erano stabilite a pareggio in lire 2.659.528.850.

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate, al 30 giugno 1958, nell'importo di lire 2.748.385.410 sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L. 3.101.212.341
Spese	» 2.074.022.607
	<u>Avanzo . . . L. 1.027.189.734</u>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1957-58.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive erano stabilite a pareggio in lire 976.736.350.

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrata	L. 1.354.657.940
Spesa	» 343.601.539
	<u>Avanzo . . . L. 1.011.056.401</u>

A determinare tale avanzo hanno concorso elementi positivi ed elementi negativi, i primi rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per	L.	386.949.380
minori accertamenti di spesa (economie), per	»	633.134.811
	L.	1.020.084.191
e gli altri da minori accertamenti di entrata per	»	9.027.790
	L.	1.011.056.401
Avanzo accertato	L.	1.011.056.401

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

Le previsioni definitive, di questa categoria, tenuto conto delle variazioni disposte durante l'esercizio, ammontavano sia per l'entrata che per la spesa a lire 1.771.649.060.

In confronto di tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.746.554.401
Spese	»	1.730.421.068
	L.	16.133.333
Avanzo di	L.	16.133.333

determinato da elementi positivi e negativi: i primi costituiti da:

minori accertamenti di spesa (economie) per	L.	41.227.992
e gli altri da:		
minori accertamenti di entrata per	»	25.094.659
con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di	L.	16.133.333

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1957-58 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	512.684.881
Residui passivi	»	1.132.290.460
Eccedenza passiva al 1° luglio 1957	L.	619.605.579

In confronto delle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1958, le seguenti risultanze complessive:

Residui attivi	L.	503.913.826
Residui passivi	»	1.115.699.213
Eccedenza passiva al 30 giugno 1958	L.	611.783.387

Da quanto precede risulta che nell'anno finanziario 1957-58 il saldo passivo della gestione dei residui degli esercizi 1956-57 e anteriori ha segnato una diminuzione di lire 7.820.192 in conseguenza delle variazioni che si rilevano confrontando per ciascun capitolo le consistenze finali con quelle iniziali.

Rispetto all'eccedenza passiva al 1° luglio 1957, le suddette variazioni sono da distinguere come appresso:

in senso negativo.

diminuzione nei residui attivi L. 8.771.055

in senso positivo:

diminuzione nei residui passivi » 16.591.247

Torna la suindicata diminuzione di . . . L. 7.820.192

III. — *Conto di cassa.* — All'inizio dell'esercizio il fondo di cassa ammontava a L. 1.389.292.902

La gestione di bilancio ha determinato:

riscossioni per L. 3.525.009.075

e pagamenti per » 2.645.569.053

con una eccedenza attiva di » 879.440.022

per cui il fondo di cassa al 30 giugno 1958 risultava di L. 2.268.732.924

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58 i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58 . . . L. 80.063.092

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti. . » 54.000

L. 80.117.092

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58 L. 500.521.321

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti » 43.631.446

» 544.152.767

Eccedenza passiva . . . L. 464.035.675

che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in. . » 619.605.579

pone in evidenza un miglioramento di L. 155.569.904

B) Conto del patrimonio.

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1957-58 le seguenti consistenze:

Attività:

finanziarie:

Fondo di cassa	L.	2.268.732.924
Residui attivi	»	80.117.092
		<hr/>
Totale	L.	2.348.850.016

non finanziarie:

Titoli di Stato	L.	3.113.294.400
Immobili	»	7.333.595
Crediti verso lo Stato per anticipazioni	»	1.684.714
Mobili	»	40.848.708
		<hr/>
	»	3.163.161.417
Totale attività	L.	5.512.011.433

Passività:

finanziarie:

Residui passivi	L.	544.152.767
---------------------------	----	-------------

non finanziarie:

Contributo dovuto allo Stato nella spesa per acquisto vestiario	L.	2.752.876
Residui perenti	»	323.338
Fondo di riserva per oscillazione valori titoli debito pubblico	»	3.971.720
		<hr/>
	»	7.047.934
Totale passività	L.	551.200.701
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	4.960.810.732
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in	»	3.854.703.275
		<hr/>
dimostra un miglioramento di	L.	1.106.107.457
		<hr/> <hr/>

4. — ARCHIVI NOTARILI

La struttura del conto degli Archivi notarili differisce da quella adottata per la quasi totalità dei consuntivi delle amministrazioni e aziende autonome in quanto le riscossioni ed i pagamenti, in esso compresi, non appaiono distinti in rapporto all'esercizio finanziario nel quale è sorto il diritto all'entrata e l'obbligo alla spesa: trattasi, pertanto, di un conto di cassa.

L'accertata concordanza delle cifre riportate nel conto consuntivo per l'esercizio 1957-58 con quelle risultanti dalle contabilità attive e passive, delle quali la Corte ha riconosciuto la regolarità, ha consentito di procedere alla parificazione del conto medesimo, del quale si riassumono qui di seguito le risultanze.

I. — *Conto del bilancio.* — Nel bilancio di previsione dell'amministrazione degli Archivi notarili, per l'esercizio 1957-58, costituente l'appendice n. 1 annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1010,

le entrate erano stabilite in lire 4.742.731.000 e le spese in lire 4.542.731.000 con un avanzo previsto di lire 200.000.000.

Per effetto delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni predette risultarono, in via definitiva, stabilite come appresso:

Entrate	L.	5.754.300.011
Spese	»	5.566.452.611
		<hr/>
con un avanzo previsto definitivamente in	L.	187.847.400
		<hr/> <hr/>

Di fronte a tali previsioni di cassa, a fine esercizio risultarono effettuati:

Riscossioni per	L.	5.155.934.741
e pagamenti per	»	4.379.398.262
		<hr/>
Avanzo	L.	776.536.479
		<hr/> <hr/>

II. — *Conto del patrimonio.* — Al 30 giugno 1958 risultavano le seguenti consistenze patrimoniali:

Attività:

Immobili	L.	644.048.961
Mobili ed arredi	»	249.714.525
Libri	»	9.044.515

Titoli di rendita pubblica:

di Stato	»	393.129.491
garantiti dallo Stato	»	24.324.000
Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato	»	2.215.973.305
Obbligazioni fondiarie	»	188.400.000
Titoli assimilati alle obbligazioni fondiarie	»	354.150.000
Deposito in conto corrente (Fondo sopravvanzi)	»	305.376.090
Fondo di cassa disponibile	»	1.291.724.376
Crediti diversi	»	695.881
		<hr/>

Totale attività L. 5.676.581.144

Passività:

Onorari proporzionali dovuti ai notai o loro eredi.	L.	43.796.380
Ritenute da versare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipendenti statali	»	32.513.800
Ritenute da versare al Tesoro dello Stato, ecc.	»	30.231.700
Debiti diversi	»	5.163.070
Spese residue relative a concorsi per la nomina a notaro	»	1.721.514

Totale passività » 113.426.464

Patrimonio netto L. 5.563.154.680

che di fronte a quello accertato al 30 giugno 1957 in » 4.483.163.363

denota un miglioramento patrimoniale di L. 1.079.991.317

Tale miglioramento è rappresentato dalla differenza fra le variazioni attive e passive verificatesi, durante l'esercizio 1957-58, nelle consistenze patrimoniali esistenti all'inizio di esso come appresso:

<i>mutazioni attive:</i>	
aumenti di attività	L. 5.384.995.778
diminuzioni di passività	» 2.881.801.233
	<hr/>
	L. 8.266.797.011
<i>mutazioni passive:</i>	
aumenti di passività	L. 2.876.023.235
diminuzioni di attività	» 4.310.782.459
	<hr/>
	» 7.186.805.694
	<hr/>
come sopra	L. 1.079.991.317
	<hr/> <hr/>

5. — FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Il bilancio del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, costituente l'appendice n. 2 annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1010, è un bilancio di cassa al pari di quello degli archivi notarili.

Pertanto, le riscossioni e i pagamenti sono imputati all'esercizio in cui le relative operazioni hanno luogo, senza tener conto dell'esercizio in cui è sorto il diritto all'entrata e l'obbligo della spesa.

Negli stati di previsione del Fondo anzidetto per l'esercizio 1957-58, le entrate e le spese furono stabilite a pareggio per la somma di lire 1.288.000.

Nessuna variazione fu apportata alla predetta previsione nel corso dell'esercizio, alla fine del quale risultarono:

introiti per	L. 998.555
spese per	» 13.231.217
	<hr/>
con un supero delle spese sugli introiti per	L. 12.232.662
	<hr/> <hr/>

Con la legge 12 agosto 1957, n. 759, entrata in vigore il 27 agosto 1957, è stata disposta la soppressione dei fondi individuali e del fondo generale del Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 225 del regolamento approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

L'articolo 2 della citata legge stabilisce che le somme costituenti i fondi individuali debbono essere restituite ai sottufficiali ed ai militari del Corpo anzidetto. Gli utili risultanti all'atto della cessazione della gestione del Fondo individuale e del fondo generale debbono essere versati all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1953, n. 363.

Pertanto, essendosi provveduto a restituire agli aventi diritto le somme pertinenti al fondo individuale, il patrimonio del Fondo generale, che non presentava passività, risultò costituito, alla fine dell'esercizio, del solo fondo profitti, ammontante a lire 3.546.740, corrispondente all'importo delle somme in deposito nelle Casse postali. Detta somma, come si avverte nel conto consuntivo predisposto dalla Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, è stata versata all'ente dianzi citato.

6. — ISTITUTO AGRONOMO PER L'AFRICA ITALIANA

A) *Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (appendice n. 1) approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1011, le entrate e le spese dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, relative all'esercizio 1957-58, erano stabilite a pareggio in lire 51.510.000.

Nel corso della gestione furono apportate variazioni compensative riguardanti le sole spese, per cui le previsioni finali non alterarono quelle iniziali, restando, quindi, fissate, sempre a pareggio, nell'importo sopraindicato.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	51.543.847
Spese	»	51.484.438
		Avanzo
	L.	59.409

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario, relativamente alla competenza dell'esercizio 1957-58. Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni iniziali erano stabilite, tanto per l'entrata che per la spesa, in lire 48.960.000. Le variazioni compensative apportate con la legge 24 giugno 1958, n. 637, non modificarono il detto importo, per cui le previsioni finali risultarono fissate, al 30 giugno 1958, sempre a pareggio, nella cifra da ultimo indicata.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	48.993.847
Spese	»	48.934.438
		Avanzo
	L.	59.409

Gli elementi che hanno determinato l'avanzo predetto, che figura iscritto all'articolo 17 della spesa, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive, dal quale risultano:

minori accertamenti di spesa (totale delle economie)	L.	25.562
maggiori accertamenti di entrata.	»	33.847
		L. 59.409

CATEGORIA II. — *Contabilità speciali.*

Le previsioni definitive di questa categoria, tanto per l'entrata che per la spesa, ammontavano a lire 2.550.000 importo, questo, pari alla previsione iniziale.

A chiusura dell'esercizio, gli accertamenti risultavano in cifra pari a quella della previsione.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1957-58 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	5.080.000
Residui passivi	»	10.079.932
		Eccedenza passiva al 1° luglio 1957
	L.	4.999.932

Alla chiusura dell'esercizio 1957-58 le consistenze di cui sopra risultarono inalterate.

III. — *Il risultato complessivo di bilancio.* — Il conto del bilancio si è chiuso con un avanzo di lire 59.409, accertato, come sopra si è detto, sul capitolo 17 della spesa.

IV. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1957 risultava un fondo di cassa di . . . L. 5.692.745

Durante l'esercizio 1957-58:

sono state riscosse L. 56.473.847
e sono state pagate. » 49.709.348

con un'eccedenza delle riscossioni di » 6.764.499

per cui il fondo di cassa al 30 giugno 1958 risultava di L. 12.457.244

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58 . . . L. 60.000
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . » 90.000
L. 150.000

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio
1957-58 L. 2.216.578
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi
precedenti » 9.697.853
» 11.914.431

Eccedenza passiva . . . L. 11.764.431

che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in. L. 4.999.932

pone in evidenza un peggioramento di L. 6.764.499

B) *Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1957-58 le seguenti consistenze:

Attività:

finanziarie:

Fondo di cassa L. 12.457.244
Residui attivi » 150.000
L. 12.607.244

non finanziarie:

Depositi a garanzia L. 2.350
Valori e titoli » 10.000
Beni mobili, materiale scientifico, tecnico e di-
dattico, biblioteca, museo, ecc. » 28.825.897
Azienda agraria » 6.028.948
» 34.867.195
Totale attività . . . L. 47.474.439

	Riporto . . .	L.	47.474.439
<i>Passività:</i>			
<i>finanziarie:</i>			
Residui passivi	L.	11.914.431	
<i>non finanziarie:</i>			
Fondazioni	»	10.000	
	Totale passività . . .	»	11.924.431
	Patrimonio netto . . .	L.	35.550.008
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in	»		31.814.982
	dimostra un miglioramento di . . .	L.	3.735.026

7. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

A) *Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (appendice n. 1), approvato con la legge 26 ottobre 1957, n. 1008, le entrate e le spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1957-58, erano stabilite a pareggio in lire 8.408.920.400.

Le variazioni disposte nel corso dell'esercizio, avendo natura compensativa, non modificarono la previsione iniziale, per cui, al 30 giugno 1958, le entrate e le spese risultarono fissate sempre a pareggio nella cifra di lire 8.408.920.400.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	7.789.364.217	
Spese	»	8.383.681.214	
	Disavanzo finanziario accertato . . .	L.	594.316.997

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1957-58.

Le singole categorie di bilancio presentavano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive si bilanciavano in lire 8.403.920.400; è da notare, però, che fra le entrate previste era compresa la somma di lire 1.775.684.945 quale contributo del Tesoro dello Stato per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto (capitolo 9).

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate (a)	L.	7.777.137.991	
Spese	»	8.380.181.214	
	Disavanzo . . .	L.	603.043.223

(a) Compreso il contributo di cui al capitolo 9 dell'entrata, il quale rispetto ad una previsione di lire 1.775.684.945, è stato accertato a chiusura d'esercizio nella minor somma di lire 1.451.282.769.

Gli elementi che hanno determinato tale disavanzo, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive, dal quale risultano:

minori accertamenti di entrata	L.	628.002.707
maggiori accertamenti di entrata	L.	1.220.298
minori accertamenti di spesa (totale delle economie). »		23.739.186
		<u>24.959.484</u>
Disavanzo come sopra	L.	<u>603.043.223</u>

Nei minori accertamenti di entrata è da porre in evidenza soltanto la somma di lire 624.402.176, rappresentata dalla riduzione del contributo del Tesoro, previsto al capitolo 9 della parte attiva del bilancio del Fondo.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 5.000.000. In confronto di tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrata	L.	12.226.226
Spesa	»	3.500.000
		<u>8.726.226</u>
Avanzo	L.	<u>8.726.226</u>

A determinare tale avanzo hanno concorso:

il maggior accertamento di entrata sul capitolo n. 12 « Esazioni e recupero di capitali » per	L.	7.226.226
l'economia realizzata sul capitolo n. 46 « Uscita di capitali per estinzioni di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio) » per »		1.500.000
		<u>8.726.226</u>
come sopra	L.	<u>8.726.226</u>

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — Allo inizio dell'esercizio 1957-58 e consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	15.830.645.322
Residui passivi	»	2.489.253.849
		<u>13.341.391.473</u>
Eccedenza attiva al 1° luglio 1957	L.	<u>13.341.391.473</u>

In confronto delle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1958, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	15.830.334.529
Residui passivi	»	1.885.900.133
		<u>13.944.434.396</u>
Eccedenza attiva al 30 giugno 1958	L.	<u>13.944.434.396</u>

Di guisa che nell'anno finanziario 1957-58 il saldo attivo della gestione dei residui degli esercizi anteriori ha segnato un aumento di lire 603.042.923.

Tale aumento corrisponde alla differenza fra l'ammontare delle economie realizzate nei residui passivi in lire 603.353.716 e quello delle diminuzioni nei residui attivi in lire 310.793.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo accertato nella I ^a categoria per la competenza dell'esercizio	L.	603.043.223
Miglioramento verificatosi nella stessa categoria per i residui.	»	603.043.223
		—
		—

Il miglioramento nella situazione dei residui ha reso possibile la riduzione del contributo del Tesoro.

IV. — <i>Conto di cassa.</i> — Al 1° luglio 1957 risultava un deficit di cassa di	L.	13.324.941.410
durante l'esercizio furono registrati incassi per	L.	15.901.506.663
e pagamenti per	»	8.426.938.264
con un supero degli incassi di	»	7.474.568.399
di guisa che il deficit di cassa si riduce al 30 giugno 1958 a	L.	5.850.373.011
		—

Tale importo corrisponde alla differenza fra il debito verso il Tesoro, in conto corrente infruttifero, di lire 5.872.913.446 e il totale dei versamenti effettuati durante l'esercizio, ma contabilizzati successivamente alla chiusura del medesimo in lire 22.540.435.

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto della competenza	L.	7.694.763.107
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	23.418.238
Somme riscosse e non versate.	»	10.738
		—
	L.	7.718.192.083

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto della competenza	L.	992.395.575
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	850.247.508
		—
	»	1.842.643.083
Eccedenza attiva	L.	5.875.549.000
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, in	L.	13.341.391.473
pone in evidenza un peggioramento di.	L.	7.465.842.473
		—

È da notare che i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58 sono costituiti quasi per intero dalle somme da riscuotere dal Tesoro per contributi vari di cui ai capitoli 4, 5, 6 e 9 dell'entrata.

Invero, rispetto all'ammontare complessivo dei residui in parola, già indicato in lire 7.718.192.083, figurano nel consuntivo lire 7.685.508.224 di somme da riscuotere per i detti contributi.

B) *Conto del patrimonio.*

Le attività e le passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

<i>Attività:</i>			
<i>finanziarie:</i>			
Residui attivi		L.	7.718.192.083
<i>non finanziarie:</i>			
Beni immobili	L.		126.369.797
Titoli	»		651.403.886
Crediti vari	»		964.997.088
Mobili d'ufficio	»		18.428.144
			<hr/>
		»	1.761.198.915
			<hr/>
		Totale attività	L. 9.479.390.998
<i>Passività:</i>			
<i>finanziarie:</i>			
Residui passivi.	L.		1.842.643.083
Debito di cassa	»		5.850.373.011
			<hr/>
		L.	7.693.016.094
<i>non finanziarie:</i>			
Debiti patrimoniali riguardan- ti gli enti soppressi.	L.		53.127.148
Debiti diversi a carico del Fondo per il Culto	»		272.493.815
			<hr/>
		»	325.620.963
			<hr/>
		Totale passività	» 8.018.637.057
			<hr/>
		Patrimonio netto	L. 1.460.753.941
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in		»	1.534.278.067
			<hr/>
		dimostra un peggioramento di	L. 73.524.126
			<hr/> <hr/>

8. — FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

A) *Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (appendice n. 2), approvato con la legge 26 ottobre 1957, n. 1008, le entrate e le spese del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio 1957-58, furono stabilite a pareggio nella somma di lire 206.173.700.

Nel corso dell'esercizio le previsioni iniziali non subirono variazioni per cui la previsione definitiva rimase fissata a pareggio nella somma — dianzi indicata — di lire 206.173.700.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.		192.642.654
Spese	»		204.732.400
			<hr/>
		Disavanzo finanziario accertato	L. 12.089.746
			<hr/> <hr/>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1957-58.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive si bilanciavano in lire 205.943.700; è da notare, però, che fra le entrate previste era compresa la somma di lire 202.413.700 quale assegnazione da corrispondersi da parte del Tesoro dello Stato ai termini delle disposizioni citate nella denominazione del capitolo n. 4 dell'entrata.

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate (a)	L.	192.580.434
Spese.	»	204.670.180
		<hr/>
Disavanzo	L.	12.089.746
		<hr/> <hr/>

Gli elementi che hanno determinato tale disavanzo si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive, dal quale risultano:

minori accertamenti di entrata	L.	14.457.437
maggiori accertamenti di entrata	L.	1.094.171
minori accertamenti di spesa (totale delle economie). »		1.273.520
		<hr/>
	»	2.367.691
		<hr/>
Disavanzo come sopra	L.	12.089.746
		<hr/> <hr/>

Nei minori accertamenti di entrata è compresa la somma di lire 14.384.477, rappresentata dalla riduzione del contributo del Tesoro, previsto al capitolo 4 della parte attiva del bilancio del Fondo.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 230.000.

In confronto di tali previsioni, a chiusura dell'esercizio risultarono accertamenti per un importo di lire 62.220 tanto nell'entrata che nella spesa.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1957-58 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	364.906.108
Residui passivi	»	119.369.093
		<hr/>
Eccedenza attiva al 1° luglio 1957	L.	245.537.015
		<hr/> <hr/>

In confronto delle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1958, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	364.909.004
Residui passivi	»	107.281.750
		<hr/>
Eccedenza attiva al 30 giugno 1958	L.	257.627.254
		<hr/> <hr/>

(a) Compreso il contributo di cui al capitolo 4 dell'entrata, il quale, rispetto ad una previsione di lire 202.413.700, è stato accertato a chiusura d'esercizio nella minor somma di lire 188.029.223.

Si rileva, pertanto, che nell'esercizio 1957-58 il saldo attivo della gestione dei residui degli esercizi anteriori ha segnato un aumento di lire 12.090.239; aumento che corrisponde alla somma delle economie realizzate nei residui passivi (lire 12.087.343) e degli aumenti verificatisi nei residui attivi (lire 2.896).

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo accertato nella I categoria per la competenza dell'esercizio.	L.	12.089.746
Miglioramento verificatosi nella stessa categoria per i residui	»	12.089.746
		—
		—

Il miglioramento nella situazione dei residui ha reso possibile la riduzione del contributo del Tesoro di cui alla precedente nota a).

IV. — <i>Conto di cassa.</i> — Al 1° luglio 1957 risultava un <i>deficit</i> di cassa di.	L.	244.734.570
Durante l'esercizio furono registrati incassi per	L.	368.998.870
e pagamenti per.	»	195.914.884
		—
con un supero degli incassi di	»	173.083.986
		—
per cui il saldo passivo si ridusse al 30 giugno 1958 a	L.	71.650.584
		—

Tale importo corrisponde al debito verso il Tesoro in conto corrente infruttifero in	L.	74.338.099
diminuito del credito verso il Tesoro medesimo in conto corrente infruttifero	L.	2.420.455
e del totale dei versamenti non contabilizzati entro il 30 giugno 1958 in	»	267.060
		—
	»	2.687.515
		—
	L.	71.650.584
		—

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

dell'esercizio 1957-58:

Somme rimaste da riscuotere	L.	188.238.340
Somme rimaste da versare	»	1.075
		—
	L.	188.239.415

degli esercizi precedenti:

Somme rimaste da riscuotere	L.	312.469
Somme rimaste da versare	»	904
		—
	»	313.373
		—
	L.	188.552.788

	<i>Riporto</i> . . .	L. 188.552.788
<i>Residui passivi:</i>		
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio		
1957-58	L. 79.071.509	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi		
precedenti	» 37.027.757	
		» 116.099.266
	Eccedenza attiva . . .	L. 72.453.522
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, in . . .	»	245.537.015
pone in evidenza un peggioramento di	L.	173.083.493

È da notare che i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58 sono costituiti quasi per intero dalle somme da riscuotere dal Tesoro per l'assegnazione di cui al capitolo 4 dell'entrata.

Invero, rispetto all'ammontare complessivo dei residui in parola, già indicato in lire 188.552.788, figurano nel consuntivo lire 188.029.223 di somme da riscuotere per la detta assegnazione.

B) *Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

<i>Attività:</i>		
<i>finanziarie:</i>		
Residui attivi	L.	188.552.788
<i>non finanziarie:</i>		
Immobili	L.	48.151.694
Titoli di rendita diversi	»	32.113.578
Censi, canoni e livelli	»	16.129.800
Mobili ed arredi	»	8.502.212
		» 104.897.284
	Totale delle attività . . .	L. 293.450.072
<i>Passività:</i>		
<i>finanziarie:</i>		
Deficit di cassa	L.	71.650.584
Residui passivi	»	116.099.266
		L. 187.749.850
<i>non finanziarie:</i>		
Pesi inerenti al patrimonio degli		
enti soppressi	L.	5.600.480
Pesi obbligatori derivanti dalla		
legge	»	12.058.854
		» 17.659.334
	Totale delle passività . . .	» 205.409.184
	Patrimonio netto . . .	L. 88.040.888
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in	»	49.135.716
	denota un miglioramento di . . .	L. 38.905.172

9. — PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

A) *Conto del bilancio.*

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, (appendice n. 3), approvato con la legge 26 ottobre 1957, n. 1008, contiene i dati relativi a tre distinte gestioni: quella propria dei patrimoni riuniti ex economali, quella dei saldi delle cessate gestioni economali e quella del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari e di altri fondi speciali.

Nel bilancio medesimo, le entrate e le spese complessive erano stabilite a pareggio in lire 149.304.800.

Nel corso dell'esercizio dette previsioni iniziali non subirono variazioni per cui la previsione definitiva risultò per le entrate e le spese nella somma — dianzi indicata — di lire 149.304.800.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	146.792.567
Spese	»	159.257.797
		12.465.230
Disavanzo finanziario accertato	L.	12.465.230

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1957-58.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 147.304.800. Di fronte a tali previsioni si ebbero, alla chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	145.907.917
Spese	»	158.373.147
		12.465.230
Supero degli accertamenti di spesa nella I categoria	L.	12.465.230

È da avvertire che il sopra indicato ammontare di spese effettive accertate comprende la somma di lire 16.210.092 iscritta al capitolo 26 della spesa, quale avanzo della gestione propria dei patrimoni riuniti ex economali. L'avanzo stesso — che figura in consuntivo come un maggior accertamento di spesa rispetto alla previsione (segnata, naturalmente, in bilancio « per memoria ») — è destinato « a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione » in relazione a quanto è disposto dall'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 e dall'articolo 56 del regolamento approvato con il regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano sia per l'entrata che per la spesa a lire 2.000.000. In confronto di tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	884.650
Spese	»	884.650
		—
Pareggio	L.	—

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1957-58, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	2.320.921
Residui passivi	»	251.287.985
Eccedenza passiva al 1° luglio 1957	L.	<u>248.967.064</u>

In confronto delle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1958, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	2.358.574
Residui passivi	»	238.189.922
Eccedenza passiva al 30 giugno 1958	L.	<u>235.831.348</u>

Di guisa che nell'anno finanziario 1957-58 il saldo passivo della gestione dei residui degli esercizi anteriori ha segnato una diminuzione di lire 13.135.716.

Tale diminuzione corrisponde alla somma delle economie nei residui passivi per lire 13.098.063 e gli aumenti nei residui attivi per lire 37.653.

III. — *Avanzi e disavanzi delle tre gestioni.* — Ai fini della determinazione dei dati in parola, vengono qui di seguito considerate, naturalmente, soltanto le risultanze della I^a categoria di bilancio, per i capitoli che ineriscono a ciascuna delle tre gestioni.

Gestione propria dei patrimoni riuniti ex economici

Competenza:

Entrate accertate	L.	140.076.650
Spese reali accertate	»	136.661.865
Avanzo	L.	3.414.785
Residui degli esercizi precedenti:		
Miglioramento accertato a chiusura d'esercizio	»	12.795.307
Avanzo di gestione (+)	L.	<u>16.210.092</u>

Gestione dei saldi delle cessate gestioni economiche.

Competenza:

Entrate accertate	L.	240
Spese accertate	»	29.449
Disavanzo	L.	29.209
Residui degli esercizi precedenti:		
Miglioramento accertato a chiusura d'esercizio	»	27.749
Disavanzo di gestioni (—)	»	1.460

Gestione del Fondo clero veneto, degli Scorpori beneficiari e di altri fondi speciali.

Competenza:

Entrate accertate	L.	5.831.027
Spese accertate	»	5.471.741
Avanzo	L.	359.286
Residui degli esercizi precedenti:		
Miglioramento accertato a chiusura d'esercizio	»	312.660
Avanzo di gestione (+)	»	671.946
Avanzo risultante dall'insieme delle tre gestioni (+)	L.	<u>16.880.578</u>

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IV. — <i>Conto di cassa.</i> — Il fondo di cassa ammontava al 1° luglio 1957, a	L.	253.644.957
Poiché durante l'esercizio 1957-58 si verificarono:		
incassi, per	L.	146.054.124
e pagamenti, per.	»	166.211.502
		<hr/>
con un supero dei pagamenti di.	»	20.157.378
		<hr/>
alla chiusura dell'esercizio 1957-58 il fondo predetto si ridusse a	L.	233.487.579
		<hr/> <hr/>

Tale importo corrisponde alla somma fra il credito verso il Tesoro, in conto corrente, di lire 228.046.358 e il totale dei versamenti in lire 5.441.221, effettuati dagli agenti della riscossione durante l'esercizio, ma contabilizzati dopo la chiusura del medesimo.

VI. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:**dell'esercizio 1957-58:*

Somme rimaste da riscuotere	L.	1.347.651
---------------------------------------	----	-----------

degli esercizi precedenti:

Somme rimaste da riscuotere	L.	1.749.367
Somme rimaste da versare (—)	»	1
		<hr/>
	»	1.749.366
		<hr/>
Totale	L.	3.097.017

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	85.040.899
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.	»	146.195.318
		<hr/>
	»	231.236.217
		<hr/>
Eccedenza passiva	L.	228.139.200
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente in.	»	248.967.064
		<hr/>
pone in evidenza un miglioramento di	L.	20.827.864
		<hr/> <hr/>

B) *Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

*Attività:**finanziarie:*

Fondo di cassa	L.	233.487.579
Residui attivi	»	3.097.017
		<hr/>
	L.	236.584.596

	Riporto . . .	L.	236.584.596
<i>non finanziarie:</i>			
Beni immobili produttivi	L.	900.000.000	
Beni immobili improduttivi	»	87.660	
Rendita pubblica ed altri titoli	»	94.154.400	
Censi, canoni, livelli	»	20.000.340	
Mobili d'ufficio.	»	360.700	
		<hr/>	» 1.014.603.100
	Totale delle attività . . .	L.	1.251.187.696
 <i>Passività:</i>			
<i>finanziarie:</i>			
Residui passivi	L.	231.236.217	
 <i>non finanziarie:</i>			
Censi, canoni, livelli ecc.	L.	4.050.000	
Assegni al clero del Pantheon.	»	149.604.000	
		<hr/>	» 153.654.000
	Totale della passività . . .	»	384.890.217
	Patrimonio netto . . .	L.	866.297.479
che, confrontato con quello risultante al 30 giugno 1957 in		»	660.702.993
		<hr/>	
indica un miglioramento di . . .	L.		205.594.486
			<hr/> <hr/>

10. — AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

A) *Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (appendice n. 1), approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1009, le entrate e le spese dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1957-58, furono stabilite a pareggio in lire 48.533.207.000.

Per effetto delle variazioni introdotte durante l'esercizio, le previsioni definitive risultarono fissate, sia per l'entrata che per la spesa, nella somma di lire 69.743.207.000.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	70.192.733.839
Spese	»	69.163.557.723
		<hr/>
avanzo finanziario . . .	L.	1.029.176.116
		<hr/> <hr/>

I dati sopraindicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1957-58.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano, per l'entrata, a lire 52.743.207.000 e, per la spesa, a lire 63.229.957.000.

L'eccedenza passiva prevista per questa categoria in lire 10.486.750.000 risultava bilanciata da quella attiva nella categoria « movimento di capitali ».

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Alla chiusura dell'esercizio risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	53.166.694.499
Spese	»	63.679.498.826
Eccedenza passiva accertata	L.	10.512.803.877

che si compensa con quella attiva accertata nella categoria II.

Il sopraindicato importo di spese accertate comprende la somma di lire 1.029.176.116 da versare al Tesoro dello Stato quale avanzo di gestione per la competenza dell'esercizio 1957-58, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1331.

A determinare tale avanzo hanno influito elementi positivi e negativi: i primi costituiti da:

maggiori accertamenti di entrata, per	L.	668.885.432
minori accertamenti di spesa (economie) per	»	579.649.277
	L.	1.248.534.709

i secondi da:

minori accertamenti di entrata, per	»	219.358.593
come sopra	L.	1.029.176.116

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive di questa categoria ammontavano a lire 17.000.000.000 per le entrate e lire 6.513.250.000 per le spese con una eccedenza attiva prevista di lire 10.486.750.000.

In confronto di dette previsioni definitive risultarono, alla chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	17.026.038.890
Spese	»	6.513.235.013
Eccedenza attiva accertata	L.	10.512.803.877

che corrisponde a quella passiva, di pari importo, accertata nella categoria I.

La differenza in più di lire 26.053.877 tra il saldo attivo degli accertamenti e quello delle previsioni definitive è la risultante della maggiore entrata accertata sul capitolo 24-ter « mutuo contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per provvedere all'esecuzione dei lavori di completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade, ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463 e dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1328 », per

e dell'economia accertata sul capitolo 62 della spesa « quota di capitale per ammortamento dei prestiti contratti dalla soppressa AA. SS. per lavori di sistemazione generale delle strade statali », per	»	14.987
come sopra	L.	26.053.877

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1957-58 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	34.103.450.791
Residui passivi	»	45.322.895.744
Eccedenza passiva al 1° luglio 1957	L.	11.219.444.953

In confronto delle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1958 le risultanze di cui appresso:

Residui attivi	L.	34.111.224.703
Residui passivi	»	45.330.669.656
		11.219.444.953
Eccedenza passiva al 30 giugno 1958	L.	11.219.444.953

Nell'importo dei residui passivi da ultimo citato è compresa la somma di lire 1.330.975.530 da versare al Tesoro dello Stato quale parte dell'avanzo di gestione. La somma stessa corrisponde al miglioramento verificatosi durante l'esercizio nella gestione in parola per effetto di:

diminuzione nei residui passivi	L.	1.323.201.618
aumento netto nei residui attivi.	»	7.773.912
		1.330.975.530
come sopra	L.	1.330.975.530

III. — *Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato.* — L'avanzo di gestione da versare al Tesoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1331 (capitolo n. 61 della spesa), ammonta per l'esercizio 1957-58 a lire 2.360.151.646 e risulta costituito come segue:

- a) per lire 1.029.176.116 quale avanzo di gestione inerente alla competenza dell'esercizio;
- b) per lire 1.330.975.530 quale miglioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti.

IV. — *Conto di cassa.* — Il fondo di cassa al 1° luglio 1957 ammontava a

ammontava a	L.	11.219.444.953
Poiché durante l'esercizio sono state riscosse	L.	56.698.475.920
e pagate	»	47.030.133.211
		9.668.342.709
con un supero delle somme riscosse pari a-	»	9.668.342.709
alla chiusura dell'esercizio 1957-58 il fondo predetto risultava di	L.	20.887.787.662

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

Residui attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1957-58	L.	16.535.555.190
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	31.069.927.432
		47.605.482.622

Residui passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	41.621.370.846
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	26.871.899.438
		68.493.270.284
Eccedenza passiva	L.	20.887.787.662
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in	»	11.219.444.953
pone in evidenza un peggioramento di	L.	9.668.342.709

B) *Conto del patrimonio.*

Le consistenze patrimoniali attive e passive e il patrimonio netto al 30 giugno 1958 risultavano come segue:

<i>Attività:</i>			
<i>finanziarie:</i>			
Fondo di cassa	L.	20.887.787.662	
Residui attivi	»	47.605.482.622	
			L. 68.493.270.284
<i>non finanziarie:</i>			
Immobili	L.	4.718.261.504	
Mobili	»	4.533.678.042	
Crediti	»	26.000.000.000	
Libri, ecc.	»	2.142.383	
			» 35.254.081.930
			<u>L. 103.747.352.214</u>
<i>Passività:</i>			
<i>finanziarie:</i>			
Residui passivi	L.	68.493.270.284	
<i>non finanziarie:</i>			
Mutui e anticipazioni.	L.	13.643.090.284	
Partite in corso di sistemazione corrispondenti ai residui del capitolo n. 28 dell'entrata dell'esercizio 1957-58 per le somme da prelevare dal conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti	»	26.000.000.000	
			» 39.643.090.284
			<u>» 108.136.360.568</u>
			L. 4.389.008.354
che rispetto al patrimonio netto all'inizio dell'esercizio in	»	6.266.742.730	
dimostra un peggioramento patrimoniale di	L.	10.655.751.084	
Tale peggioramento patrimoniale corrisponde alla differenza fra l'aumento nelle passività (a) verificatosi nell'esercizio, per		L.	15.391.102.087
e l'aumento nelle attività (a), per		»	4.735.351.003
			<u>L. 10.655.751.084</u>

È da segnalare che il sopra indicato aumento nelle passività (lire 15.391.102.087) è costituito in gran parte dal mutuo di lire 4.000.000.000, contratto il 22 novembre 1957 con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in applicazione delle leggi 2 maggio 1955, n. 463 e 19 novembre 1956, n. 1328 e dal mutuo di lire 8.000.000.000, contratto il 19 gennaio 1958 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche in applicazione delle sopracitate leggi.

(a) Al netto delle variazioni dovute a fatti meramente compensativi.

11. — AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

A) Conto del bilancio.

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi (appendice n. 1 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1015), le entrate e le spese dell'esercizio 1957-58 erano stabilite a pareggio in lire 129 miliardi 489 milioni.

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta azienda risultarono fissate, al 30 giugno 1958, nell'importo di lire 144 miliardi 938 milioni, sempre a pareggio.

Tali variazioni furono conseguenti alla legge 24 giugno 1958, n. 637, ed al decreto ministeriale 28 giugno 1958, n. 153623, emanato in applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato relative agli impiegati civili delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

Con quest'ultimo provvedimento, veniva corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro una sovvenzione di lire 300.000.000 per far fronte al maggior onere di spesa apportato dalla stessa legge n. 46.

La sovvenzione, gravante sul capitolo 498 del bilancio del suddetto Ministero fu iscritta al capitolo 31-bis dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda postale.

Le variazioni di bilancio disposte durante l'esercizio possono così sintetizzarsi a seconda dei gruppi di entrata e di spesa:

	In aumento	In diminuzione
<i>Entrate:</i>		
Sezione I. — Proventi dei servizi postali	L. 9.400.900.000	—
Sezione II. — Proventi dei servizi di bancoposta.	» 2.278.100.000	—
Sezione III. — Proventi dei servizi di telecomunicazioni.	» 3.275.000.000	—
Sezione IV. — Proventi dei servizi per conto terzi	» —	—
Sezione V. — Proventi vari	» (a) 491.000.000	—
Sezione VI. — Proventi della gestione delle case economiche	» 4.000.000	—
Entrata straordinaria	» —	—
Totale in aumento	L. 15.449.000.000	—
 <i>Spese:</i>		
Sezione I. — Spese per il personale	L. 14.380.540.000	2.119.370.000
Sezione II. — Spese dei servizi postali	» 1.066.400.000	74.000.000
Sezione III. — Spese dei servizi di bancoposta	» 88.000.000	—
Sezione IV. — Spese dei servizi di telecomunicazioni	» 5.000.000	155.000.000
Sezione V. — Spese comuni ai servizi postali e di telecomunicazioni	» 2.389.430.000	92.000.000
Sezione VI. — Spese per la gestione delle case economiche.	» —	40.000.000
Spese straordinarie	» —	—
+ L. 17.929.370.000		2.480.370.000
— » 2.480.370.000		—
Totale in aumento	L. 15.449.000.000	—

(a) Compresa la sovvenzione di L. 300.000.000

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In sede consuntiva sono risultati accertamenti di entrata e di spesa per la somma bilanciata di lire 140.988.927.265 come dimostrato dal seguente prospetto:

		Somme riscosse		Somme rimaste da riscuotere		Totale	
<i>Entrata:</i>							
Entrate ordinarie	L.	113.038.270.634	L.	27.946.656.631	L.	140.984.927.265	
Entrate straordinarie	»	—	»	4.000.000	»	4.000.000	
	L.	<u>113.038.270.634</u>	L.	<u>27.950.656.631</u>	L.	<u>140.988.927.265</u>	
<i>Spesa:</i>							
		Somme pagate		Somme rimaste da pagare		Totale	
Spese ordinarie	L.	127.180.304.929	L.	13.804.622.336	L.	140.984.927.265	
Spese straordinarie	»	—	»	4.000.000	»	4.000.000	
	L.	<u>127.180.304.929</u>	L.	<u>13.808.622.336</u>	L.	<u>140.988.927.265</u>	

Gli accertamenti sopra riportati sono, qui di seguito, posti a confronto con le rispettive previsioni finali:

		Accertate		Previste		Differenza	
<i>Entrata:</i>							
Entrate ordinarie	L.	140.984.927.265	L.	144.934.000.000	L.	— 3.949.072.735	
Entrate straordinarie	»	4.000.000	»	4.000.000	»	—	
	L.	<u>140.988.927.265</u>	L.	<u>144.938.000.000</u>	L.	<u>— 3.949.072.735</u>	
<i>Spesa:</i>							
		Impegnate		Previste		Differenza	
Spese ordinarie	L.	140.984.927.265	L.	144.934.000.000	L.	— 3.949.072.735	
Spese straordinarie	»	4.000.000	»	4.000.000	»	—	
	L.	<u>140.988.927.265</u>	L.	<u>144.938.000.000</u>	L.	<u>— 3.949.072.735</u>	

Nell'esercizio considerato non figura alcun avanzo di gestione. Ed, inverò, i maggiori accertamenti di entrata ed i minori accertamenti di spesa si compensano con i minori accertamenti di entrata, come dimostrato dal seguente prospetto:

maggiori accertamenti di entrata per	L.	2.118.699.652
minori accertamenti di spesa per	»	3.949.072.735
	L.	<u>6.067.772.387</u>
minori accertamenti di entrata	»	6.067.772.387
Avanzo di gestione	L.	<u>—</u>

Per ciò che si riferisce ai maggiori accertamenti di entrata è da sottolineare che nell'importo sopra indicato di lire 2.118.699.652, sono comprese lire 1.614.628.810 di economie accertate nella gestione dei residui passivi e da versare al Tesoro ad integrazione dell'avanzo netto degli esercizi precedenti (capitolo n. 26 del consuntivo della entrata della Azienda).

Per una visione completa dell'andamento della gestione della competenza dell'esercizio, sembra opportuno raffrontare gli accertamenti con le previsioni iniziali — oltre che con quelle definitive — in modo da porre in evidenza la evoluzione del bilancio.

Entrata:

Per quel che si riferisce all'entrata, gli accertamenti, superano le previsioni iniziali di lire 11.499.927.265 e cioè dell'8,88 per cento.

L'aumento corrisponde alla differenza fra il totale delle maggiori entrate, in lire 13.188.732.420, e quello delle minori entrate in lire 1.688.805.155.

	Accertamenti	Previsioni di bilancio	Differenza in più	Differenza in meno
<i>Entrata.</i>				
Sezione I. — Proventi servizi postali	90.956.810.599	85.801.000.000	5.155.810.599	—
» II. — Proventi servizi di bancoposta	24.624.255.086	22.130.000.000	2.494.255.086	—
» III. — Proventi servizi di telecomunicazioni	20.060.697.182	18.393.000.000	1.667.697.182	—
» IV. — Proventi servizi per conto terzi	991.518.826	970.000.000	21.518.826	—
» V. — Proventi vari	4.182.900.569	2.011.000.000	2.171.900.569	—
» VI. — Proventi della gestione case economiche	168.745.003	180.000.000	—	11.254.997
Entrate straordinarie	4.000.000	4.000.000	—	—
	140.988.927.265	129.489.000.000	11.511.182.262	11.254.997

Spesa:

Anche per la spesa gli impegni superano le previsioni iniziali di lire 11.499.927.265 e cioè dell'8,88 per cento.

L'aumento corrisponde alla differenza fra il totale delle maggiori spese, in lire 16.302.112.835 e quello delle minori spese in lire 4.802.185.570.

	Impegni	Previsioni di bilancio	Differenza in più	Differenza in meno
<i>Spesa.</i>				
Sezione I. — Spese per il personale	112.620.536.906	103.394.471.000	9.226.065.906	—
» II. — Spese dei servizi postali	10.319.921.980	9.587.000.000	732.921.980	—
» III. — Spese dei servizi di bancoposta	519.118.122	432.300.000	86.818.122	—
» IV. — Spese dei servizi di telecomunicazioni	5.174.215.797	5.470.858.000	—	296.642.203
» V. — Spese comuni ai servizi postali e di telecomunicazione	12.191.135.162	10.400.371.000	1.790.764.162	—
» VI. — Spese di gestione delle case economiche	159.999.298	200.000.000	—	40.000.702
Spese straordinarie	4.000.000	4.000.000	—	—
	140.988.927.265	129.489.000.000	11.836.570.170	336.642.905

Rispetto al precedente esercizio 1956-57 sia le entrate che le spese figurano incrementate di lire 4.103.217.496. L'incremento risulta così determinato:

	Esercizio 1956-57	Esercizio 1957-58	Differenza
<i>Entrate accertate:</i>			
Sezione I. — Proventi dei servizi postali	77.000.103.492	90.956.810.599	+ 13.956.707.107
» II. — Proventi dei servizi di banco-posta	21.746.444.931	24.624.255.086	+ 2.877.810.155
» III. — Proventi di servizi di telecomunicazioni	17.509.762.947	20.060.697.182	+ 2.550.934.235
» IV. — Proventi dei servizi per conto terzi	1.006.430.831	991.518.826	— 14.912.005
» V. — Proventi vari	3.857.594.771	4.182.900.569	+ 325.305.798
» VI. — Proventi gestione case economiche	148.222.797	168.745.003	+ 20.522.206
Entrata straordinaria	15.617.150.000	4.000.000	— 15.613.150.000
	136.885.709.769	140.988.927.265	+ 4.103.217.496
<i>Spese impegnate:</i>			
Sezione I. — Spese per il personale	102.418.709.310	112.620.536.906	+ 10.201.827.596
» II. — Spese per i servizi postali	10.468.076.842	10.319.921.980	— 148.154.862
» III. — Spese per i servizi di banco-posta	374.545.443	519.118.122	+ 144.572.679
» IV. — Spese per i servizi di telecomunicazioni	5.625.728.548	5.174.215.797	— 451.512.751
» V. — Spese comuni ai servizi postali e di telecomunicazioni	14.573.581.771	12.191.135.162	— 2.382.446.609
» VI. — Spese per la gestione case economiche	159.999.094	159.999.298	+ 204
Avanzo di gestione	661.068.761	—	— 661.068.761
Spese straordinarie	2.604.000.000	4.000.000	— 2.600.000.000
	136.885.709.769	140.988.927.265	+ 4.103.217.496

Gli impegni definitivi, per l'esercizio finanziario 1957-58, si ripartiscono tra le spese di personale e le spese per i servizi, come dimostrato dal seguente prospetto:

Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	Impegni complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale delle spese di personale in rapporto all'ammontare delle spese effettive	Percentuale delle spese dei servizi in rapporto all'ammontare delle spese effettive
Per stipendi, retribuzioni, paghe e competenze varie	99.976.128.764	112.620.536.906	—	79,88	
Per debito vitalizio e trattamenti similari	12.644.408.142				
Per i servizi	28.368.390.359	—	28.368.390.359		20,12
	140.988.927.265	112.620.536.906	28.368.390.359	100	

La spesa per il personale, che nel precedente esercizio 1956-57 assorbiva il 74,82 per cento della spesa generale, segna pertanto un aumento del 5,06 per cento dovuto in parte a miglioramenti economici ed in parte al progressivo aumento delle unità in servizio.

La gestione di cassa per conto del bilancio. — Come risulta dal consuntivo dell'entrata e da quello della spesa, durante l'esercizio 1957-58 si ebbero:

incassi:

in conto competenza per	L.	113.038.270.634
in conto residui per	»	27.935.029.843
con un totale di		L. 140.973.300.477

e pagamenti:

in conto competenza per	L.	127.180.304.929
in conto residui per	»	15.645.370.142
con un totale di		L. 142.825.675.071

pertanto, le operazioni di cassa hanno comportato un'eccedenza dei pagamenti sugli incassi di L. 1.852.374.594

Di guisa che il fondo di cassa, il quale al 1° luglio 1957 ammontava a lire 3.502.437.622, è passato alla chiusura dell'esercizio 1957-58 a lire 1.650.063.028.

Tale somma è uguale alla eccedenza dei residui passivi rispetto a quelli attivi alla chiusura dell'esercizio. L'eccedenza stessa è posta in luce nel seguente paragrafo.

La gestione dei residui degli esercizi precedenti ed i residui da trasportare all'esercizio 1958-1959. — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da trasportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

residui attivi:

somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1957-58	L.	27.950.656.631
somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	3.365.094.444
		L. 31.315.751.075

		Riporto . . .	L.	31.315.751.075
<i>residui passivi:</i>				
somme rimaste da pagare in conto esercizio 1957-58	L.	13.808.622.336		
somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	19.157.191.767		
			»	32.965.814.103
		eccedenza passiva . . .	L.	1.650.063.028
che, rispetto a quella accertata al termine dell'esercizio precedente, in . . .	»			3.502.437.622
		dimostra un miglioramento . . .	L.	1.852.374.594

Nel prospetto che segue sono esposte distintamente e messe a raffronto, sia per la parte ordinaria che per quella straordinaria, la consistenza dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58 e quella alla chiusura del precedente esercizio.

	CONSISTENZA DEI RESIDUI		Aumenti (+) o diminuzioni (—) 3 = (1 — 2)
	al 30 giugno 1958	al 30 giugno 1957	
	1	2	
TITOLO I.			
Entrata ordinaria	31.307.751.075	27.274.974.287 (a)	+ 4.032.776.788
Spesa ordinaria	22.726.140.158	23.090.307.079	— 364.166.921
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	+ 8.581.610.917	+ 4.184.667.208	+ 4.396.943.709
TITOLO II.			
Entrata straordinaria	8.000.000	4.025.150.000 (b)	— 4.017.150.000
Spesa straordinaria	10.239.673.945	11.712.254.830 (c)	— 1.472.580.885
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	— 10.231.673.945	— 7.687.104.830	— 2.544.569.115
RIEPILOGO			
Entrata ordinaria e straordinaria	31.315.751.075	31.300.124.287	+ 15.626.788
Spesa ordinaria e straordinaria	32.965.814.103	34.802.561.909	— 1.836.747.806
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	+ 1.650.063.028	— 3.502.437.622	+ 1.852.374.594

(a) Non comprese lire 102.444.000 iscritte al capitolo aggiunto n. 127.
(b) Comprese lire 3.013.150.000 del capitolo aggiunto n. 37, riscosse durante l'esercizio.
(c) Comprese lire 5.489.279.661 dei capitoli aggiunti nn. 124, 125, 126 e 127.

La Corte ha avuto occasione di rilevare una artificiosa contrazione dei residui, i quali, accertati in un primo tempo in lire 16.023.840.430, sono stati poi ridotti a lire 13.808.622.336 senza altra giustificazione che quella — ovviamente non plausibile — di chiudere in pareggio il il conto consuntivo.

Poiché la differenza, per un ammontare di lire 2.215.218.094 afferisce a spese di pertinenza dell'esercizio 1957-58, il pareggio avrebbe dovuto ottenersi con il ricorso alla sovvenzione da parte del Tesoro, prevista espressamente, per l'esercizio considerato, dall'articolo 15 della legge 29 luglio 1957, n. 642.

Il procedimento adottato, invece, dall'Amministrazione delle poste e telegrafi, e concretatosi nell'annullamento di impegni già assunti per un importo pari a quello di lire 2.215.218.094 sopraindicato e nel pagamento di spese correlative all'esercizio 1957-58, con imputazione delle medesime alla competenza dei corrispondenti capitoli di bilancio del successivo esercizio 1958-59, oltre che falsare i risultati della gestione dei due esercizi, evidenzia una grave irregolarità compiuta in dispregio delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il risultato economico. — Il risultato economico dei servizi postali e telegrafici per l'esercizio finanziario 1957-58, debitamente valutato in apposito allegato al Conto consuntivo, nell'utile di lire 15.415.210.029, viene messo in evidenza nel seguente riassunto generale dei conti economici, distintamente riferiti alle poste ed ai telegrafi in conformità dell'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Poste:

ricavi	L.	151.151.999.969	
costi	»	126.238.499.859	
utile dell'esercizio postale	+ L.		24.913.500.110

Telegrafi:

ricavi	L.	24.367.990.259	
costi	»	33.866.280.340	
perdita dell'esercizio dei telegrafi	— »		9.498.290.081
utile di esercizio complessivo per tutta l'amministrazione postale e telegrafica conseguito nel 1957-58	+ L.		15.415.210.029

Nel complesso le somme calcolate nei ricavi ascendono a lire 175.519.990.228 e quelle computate nei costi a lire 160.104.780.199.

Alla determinazione delle cifre anzidette l'Amministrazione è pervenuta come appresso illustrato:

Per i ricavi:

entrate come dal conto consuntivo	L.	140.988.927.265	
<i>meno</i> partite di entrata che non costituiscono proventi validi ai fini dell'esercizio postale-telegrafico (così le entrate straordinarie, quelle derivanti dalle economie accertate nella gestione dei residui passivi)	»	1.918.628.810	
	L.		139.070.298.455
<i>più</i> provvigioni figurative per pagamenti eseguiti per conto di amministrazioni centrali dello Stato, somme a calcolo per franchigie postali e telegrafiche, proventi non riscossi (a)	»	36.449.691.773	
	L.		175.519.990.228

(a) Trattasi dei proventi trattenuti nell'esercizio considerato dalla R. A. I.-Radiotelevisione Italiana per un importo di lire 1.630.000.000, a termini della convenzione aggiuntiva stipulata in data 10 marzo 1956 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136.

Per i costi:

spese come dal conto consuntivo	L.	140.988.927.265
<i>meno</i> partite di spese non costituenti oneri validi ai fini dell'esercizio postale-telegrafico (così le spese straordinarie e quelle partite di spese ordinarie che, per lire 4.211.199.282, furono comunque correlative ad un graduale miglioramento degli impianti ed a spese di investimento (a)	»	4.215.199.282
	L.	136.773.727.983
<i>più</i> quote ammortamento e deperimento materiali, spese trasporto corrispondenze sulle ferrovie dello Stato e, in genere, tutte le spese figurative in quanto non comprese nel consuntivo (cfr. le apposite voci distintamente risultanti dai due conti economici)	»	23.331.052.216
	L.	160.104.780.199

Le spese figurative per i servizi postali e telegrafici risultano determinate, giusta quanto è dato desumere dall'Allegato I al conto economico, in lire 12.649.254.180; quelle per il trasporto della corrispondenza sulle ferrovie dello Stato sono state considerate per la somma di lire 7.373.000.000.

La differenza (lire 3.308.798.036) tra tali spese figurative ammontanti complessivamente a lire 20.022.254.180 e quella di lire 23.331.052.216, più sopra indicata, è costituita dall'ammortamento dei beni immobili e dal deperimento e consumo del materiale postale e telegrafico, accertati sulla base di coefficienti identici a quelli assunti negli esercizi precedenti e tuttora ritenuti validi.

Ai fini di una più esatta ripartizione dei proventi e degli oneri tra i due conti economici dei servizi postali e dei servizi telegrafici, si imporrebbe una diversa strutturazione del bilancio, di guisa che risultino meglio differenziate, ove possibile, le spese attinenti ai due servizi.

Tale esigenza è stata avvertita dalla stessa Amministrazione poste e telegrafi, la quale, peraltro, in attesa di conoscere l'esito degli studi all'uopo affidati ad una apposita Commissione, ha ritenuto anche per l'esercizio 1957-58, di adottare il criterio di assegnare in misura di quattro quinti alle poste e di un quinto ai telegrafi le voci dell'attivo e del passivo finanziario comuni ai due rami del servizio.

B) *Conto del patrimonio.*

Per quanto attiene ai risultati della contabilità patrimoniale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1957-58, va osservato che la gestione ha segnato un miglioramento nella consistenza del patrimonio pari a lire 5.767.355.879.

Tanto è dato desumere dai quadri e dagli svolgimenti seguenti:

<i>Attivo:</i>	CONSISTENZA	
	al 1° luglio 1957	al 30 giugno 1958
<i>Attività finanziarie:</i>		
residui attivi	L. 31.300.124.287	L. 31.315.751.075
fondo di cassa	» 3.502.437.622	» 1.650.063.028
	<hr/>	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	L. 34.802.561.909	L. 32.965.814.103

(a) Sviluppo graduale della rete e degli impianti telegrafici; potenziamento ed acquisto nuove costruzioni di impianti e stabilimenti postali e telegrafici; sistemazione sedi degli uffici locali ed agenzie; acquisto automezzi, ecc. (confronta per intero i capitoli 78, 93, 102, e 110 e pro parte i capitoli 62, 73, 76, 77, 80, 86, ecc.).

	CONSISTENZA	
	ai 1° luglio 1957	al 30 giugno 1958
<i>Riporto</i>	L. 34.802.561.909	L. 32.965.314.103
<i>Attività non finanziarie:</i>		
immobili, crediti e titoli di credito.	» 8.046.283.569	L. 9.335.744.810
materiale, macchine, linee telegrafiche, mobili ecc.	» 64.599.134.750	» 69.013.103.886
materiale scientifico, biblioteche e musei	» 785.408.901	» 848.654.554
Totale	L. 108.233.389.129	L. 112.163.317.353
<i>Passivo:</i>		
<i>Passività finanziarie:</i>		
residui passivi	L. 34.802.561.909	L. 32.965.814.103
<i>Passività non finanziarie:</i>		
anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti per lavori di sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato	L. 4.434.751	» 3.754.902
fondo di riserva per far fronte alle spese impreviste	» 300.000.000	» 300.000.000
	L. 35.106.996.660	L. 33.269.569.005

Svolgimento delle variazioni negli elementi patrimoniali.

A) Mutamento complessivo nelle attività patrimoniali lire 5.766.676.030 come trovasi meglio sviluppato nei conti generali *B*, *C* e *D* in allegato al rendiconto dell'Amministrazione.

aumenti di attività.	L. 15.305.396.529
(delle quali lire 2.889.767.532 connesse alla contabilità di bilancio) (a).	
diminuzioni di attività	» 9.538.720.499
(delle quali lire 171.404.007 connesse alla contabilità di bilancio)(a).	

B) Mutamento complessivo nelle passività patrimoniali lire 679.849 come trovasi meglio sviluppato nel conto generale *G*, in allegato al rendiconto dell'Amministrazione postale e telegrafica:

aumenti di passività	L. 177.389
(non connesse alla contabilità di bilancio essendo originate per intero come alla nota) (a).	
diminuzioni di passività	» 857.238
(interamente connesse alla contabilità di bilancio).	

(a) Il resto deriva da trasformazioni o compensazioni verificatesi negli elementi del patrimonio non finanziario o da mutazioni effettive quali le sopravvenienze, le insussistenze, gli acquisti o vendite comprese nei residui degli esercizi precedenti e tutte le altre influenti direttamente al netto (vedasi il conto « Rendite e spese » compilato dall'Amministrazione).

RIEPILOGO DEL CONTO PATRIMONIALE

		CONSISTENZA	
		al 1° luglio 1957	al 30 giugno 1958
ATTIVO	L.	108.233.389.129	L. 112.163.317.353
PASSIVO	»	35.106.996.660	» 33.269.569.005
		<hr/>	<hr/>
Eccedenza attiva	L.	73.126.392.469	L. 78.893.748.348
		<hr/>	<hr/>
Eccedenza attiva al 30 giugno 1958	L.		78.893.748.348
Eccedenza attiva al 1° luglio 1957	»		73.126.392.469
		<hr/>	<hr/>
Miglioramento derivante dalla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda per l'esercizio 1957-1958	L.		5.767.355.879

12. — AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

A) Conto del bilancio.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (appendice n. 2 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1015), le entrate relative all'esercizio 1957-58 erano stabilite in lire 26.153.278.350 e le spese in lire 21.493.351.450, con un supero delle entrate rispetto alle spese di lire 4.659.926.900, corrispondente all'avanzo di gestione presunto (capitolo n. 58 della spesa).

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio le previsioni finali di bilancio della predetta Azienda risultavano fissate, al 30 giugno 1958, nell'importo di lire 36.988.048.350 per le entrate e di lire 32.328.121.450 per le spese, fermo restando l'importo dell'avanzo di gestione presunto in lire 4.659.926.900.

Le variazioni di bilancio disposte durante l'esercizio possono così sintetizzarsi a seconda dei gruppi di entrata e di spesa:

		In aumento	In diminuzione
		—	—
<i>Entrate:</i>			
Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici	L.	1.667.770.000	L. —
Sezione II. — Proventi vari	»	1.167.000.000	» —
Entrate straordinarie	»	8.000.000.000	» —
		<hr/>	<hr/>
Totale in aumento	L.	10.834.770.000	L. —
		<hr/>	<hr/>
<i>Spese:</i>			
Sezione I. — Spese di personale	L.	3.269.470.000	L. 229.000.000
Sezione II. — Spese di gestione	»	124.300.000	» 330.000.000
Spese straordinarie	»	8.000.000.000	» —
		<hr/>	<hr/>
	+	L. 11.393.770.000	L. — 559.000.000
	—	» 559.000.000	» —
		<hr/>	<hr/>
Totale in aumento	L.	10.834.770.000	L. —

In sede consuntiva sono risultati accertamenti di entrata e di spesa per la somma bilanciata di lire 37.786.895.344, come dimostrato dal seguente prospetto:

	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Totale
<i>Entrate:</i>			
Entrate ordinarie	L. 6.077.971.833	L. 23.697.103.213	L. 29.775.075.046
Entrate straordinarie	» 8.005.820.298	» 6.000.000	» 8.011.820.298
	L. 14.083.792.131	L. 23.703.103.213	L. 37.786.895.344

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
<i>Spese:</i>			
Spese ordinarie	L. 14.130.060.427	L. 15.645.014.619	» 29.775.075.046
Spese straordinarie	» 1.533.463.289	» 6.478.357.009	» 8.011.820.298
	L. 15.663.523.716	L. 22.123.371.628	L. 37.786.895.344

Il confronto fra gli accertamenti sopra riportati e le previsioni definitive, dà luogo al seguente quadro illustrativo della gestione:

	Accertate	Previste	Differenza
<i>Entrate:</i>			
Entrate ordinarie	L. 29.775.075.046	L. 28.876.670.000	L. + 898.405.046
Entrate straordinarie	» 8.011.820.298	» 8.111.378.350	» — 99.558.052
	L. 37.786.895.344	L. 36.988.048.350	L. + 798.846.994

	Impegnate	Previste	Differenza
<i>Spese:</i>			
Spese ordinarie	L. 29.775.075.046	» 28.876.670.000	L. + 898.405.046
Spese straordinarie	» 8.011.820.298	» 8.111.378.350	» — 99.558.052
	L. 37.786.895.344	» 36.988.048.350	L. + 798.846.994

Ad illustrazione dei prospetti sopra riportati si fa notare che è compresa nell'entrata la somma di lire 144.000.000 che rappresenta un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda medesima effettuato ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per far fronte ad urgenti maggiori oneri riguardanti il personale. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, n. 1034, relativo a siffatto prelevamento, è stato allegato al conto consuntivo, a norma dello stesso articolo 26, sopracitato.

Le spese impegnate, a loro volta, comprendono l'avanzo di gestione per l'importo di lire 5.970.730.155 (iscritto al capitolo n. 58 del consuntivo della spesa dell'Azienda ed al capi-

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tolo n. 23 di quello dell'entrata dello Stato) con un miglioramento di lire 1.310.803.255 rispetto alla previsione, miglioramento che risulta determinato da elementi positivi ed elementi negativi i primi rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per	L.	1.179.067.780
minori accertamenti di spesa, per	»	511.956.261
	L.	1.691.024.041
e gli altri, da minori accertamenti di entrata, per	»	380.220.786
con un supero dei primi sui secondi	L.	1.310.803.255

Per una visione completa dell'andamento della gestione della competenza dell'esercizio, sembra opportuno raffrontare gli accertamenti con le previsioni iniziali — oltre che con quelle definitive — in modo da porre in evidenza la evoluzione del bilancio.

Entrata:

Per quel che si riferisce all'entrata, gli accertamenti superano le previsioni iniziali di lire 11.633.616.994 e cioè del 44,48 per cento.

L'aumento corrisponde alla differenza fra il totale delle maggiori entrate in 11.780.318.306 lire e quello delle minori entrate in lire 146.701.312.

	Accertamenti	Previsioni di bilancio	Differenza
Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici	L. 24.526.269.209	L. 22.840.900.000	+ L. 1.685.369.209
Sezione II. — Proventi vari	» 5.248.805.837	» 3.201.000.000	+ » 2.047.805.837
Entrata straordinaria.	» 8.011.820.298	» 111.378.350	+ » 7.900.441.948
	<u>L. 37.786.895.344</u>	<u>L. 26.153.278.350</u>	<u>+ L. 11.633.616.994</u>

Spesa:

Per ciò che attiene alla spesa, gli impegni, al netto del maggior avanzo di gestione, superano le previsioni iniziali di lire 10.322.813.739 e cioè del 39,47 per cento.

L'aumento corrisponde alla differenza fra il totale delle maggiori spese, in 11.283.482.302 lire e quello delle minori spese in lire 960.668.563.

	Impegni	Previsioni di bilancio	Differenza
Sezione I. — Spese di personale	L. 9.435.282.098	L. 6.566.995.000	+ L. 2.868.287.098
Sezione II. — Spese di gestione	» 19.028.989.693	» 19.474.905.000	— » 445.915.307
Spese straordinarie	» 8.011.820.298	» 111.378.350	+ » 7.900.441.948
	<u>L. 36.476.092.089</u>	<u>» 26.153.278.350</u>	<u>+ L. 10.322.813.739</u>

Rispetto al precedente esercizio 1956-57 sia le entrate che le spese figurano incrementate di lire 7.365.230.946.

L'incremento risulta così determinato:

	Esercizio 1956-57		Esercizio 1957-58		Differenza
<i>Entrate accertate:</i>					
Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici . . .	L.	20.251.636.177	L.	24.526.269.209	+ L. 4.274.633.032
Sezione II. — Proventi vari	»	4.529.527.489	»	5.248.805.837	+ » 719.278.348
Entrate straordinarie.	»	5.640.500.732	»	8.011.820.298	+ » 2.371.319.566
Totale	L.	30.421.664.398	L.	37.786.895.344	+ L. 7.365.230.946

	Esercizio 1956-57		Esercizio 1957-58		Differenza
<i>Spese impegnate:</i>					
Sezione I. — Spese per il personale	L.	6.934.495.201	L.	9.435.282.098	+ L. 2.500.786.897
Sezione II. — Spese di gestione	»	13.870.757.146	»	14.369.062.793	+ » 498.305.647
Avanzo di bilancio e fondo di riserva	»	3.975.911.319	»	5.970.730.155	+ » 1.994.818.836
Spese straordinarie . . .	»	5.640.500.732	»	8.011.820.298	+ » 2.371.319.566
Totale	L.	30.421.664.398	L.	37.786.895.344	+ L. 7.365.230.946

Gli impegni definitivi, per l'esercizio finanziario 1957-58, si ripartiscono tra le spese di personale e le spese per i servizi come dimostrato dal seguente prospetto:

Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	Impegni complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale delle spese di personale in rapporto all'ammontare delle spese effettive	Percentuale delle spese dei servizi in rapporto all'ammontare delle spese effettive
Per stipendi, retribu- zioni, paghe e com- petenze varie	8.015.491.127	9.435.282.098	—	29,65	—
Per debito vitalizio e trattamenti similari	1.420.090.971				
Per i servizi	22.380.883.091	—	22.380.883.091	—	70,36
	(a) 31.816.165.189	9.435.282.098	22.380.883.091	100	

(a) In tale cifra non è compreso l'avanzo di gestione.

La spesa per il personale, che nel precedente esercizio 1956-57 assorbiva il 26,22 per cento della spesa generale segna, pertanto, un incremento del 3,43 per cento, dovuto in parte a miglioramenti economici ed in parte al progressivo aumento delle unità in servizio.

La gestione di cassa per conto del bilancio. — Come risulta dal consuntivo dell'entrata e da quello della spesa, durante l'esercizio 1957-58 si ebbero:

incassi:

in conto competenza per	L.	13.668.509.663
in conto residui per	»	10.188.362.963
		<hr/>
con un totale di	L.	23.856.872.626

e pagamenti:

in conto competenza, per	L.	15.663.523.716
in conto residui per	»	18.944.724.263
		<hr/>
con un totale di	L.	34.608.247.979

pertanto le operazioni di cassa hanno comportato un'eccedenza dei pagamenti sugli incassi di L. 10.751.375.353

Di guisa che il fondo di cassa, il quale al 1° luglio 1957 ammontava a lire 30.029.860.727, è passato, alla chiusura dell'esercizio 1957-58, a lire 19.278.485.374.

Tale somma è uguale all'eccedenza dei residui passivi rispetto a quelli attivi alla chiusura dell'esercizio.

La gestione dei residui degli esercizi precedenti ed i residui da trasportare all'esercizio 1958-1959. — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

residui attivi:

somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1957-58	L.	23.703.103.213
somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	126.557.247
somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1958.	»	1.314.673.747
		<hr/>
	L.	25.144.334.207

residui passivi:

somme rimaste da pagare in conto esercizio 1957-58	L.	22.123.371.628
somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	22.299.447.953
		<hr/>
	L.	44.422.819.581
		<hr/>
eccedenza passiva	L.	19.278.485.374
che, rispetto a quella accertata al termine dell'esercizio precedente, in	»	30.029.860.727
		<hr/>
dimostra un miglioramento di	L.	10.751.375.353

Nel prospetto che segue sono esposte distintamente e messe a raffronto, sia per la parte ordinaria che per quella straordinaria, la consistenza dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58 e quella alla chiusura del precedente esercizio.

	CONSISTENZA DEI RESIDUI		Aumenti (+) e diminuzioni (—) 3 = (1 — 2)
	al 30 giugno 1958	al 30 giugno 1957	
	1	2	
TITOLO I.			
Entrata ordinaria	25.018.037.759	10.794.015.041 (a)	+ 14.224.022.718
Spesa ordinaria	21.081.727.215	16.887.574.667	+ 4.194.152.548
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	+ 3.936.310.544	— 6.093.559.626	+ 10.029.870.170
TITOLO II.			
Entrata straordinaria	126.296.448	421.878.900 (b)	— 295.582.452
Spesa straordinaria	23.341.092.366	24.358.181.001 (c)	— 1.017.087.635
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	— 23.214.795.918	— 23.936.301.101	+ 721.505.183
RIEPILOGO			
Entrata ordinaria e straordinaria	25.144.334.207	11.215.893.941	+ 13.928.440.266
Spesa ordinaria e straordinaria	44.422.919.581	41.245.754.668	+ 3.177.064.913
Differenza: attiva (+) passiva (—) . . .	— 19.278.485.374	— 30.029.860.727	+ 10.751.375.353
(a) Comprese lire 100.947.457 del capitolo aggiunto n. 61 del bilancio dell'esercizio 1956-57. (b) Comprese lire 75.000.000 del capitolo aggiunto n. 19. (c) Comprese lire 11.317.102.556 dei capitoli aggiunti nn. 65, 66, 68, 69 e 70.			

Le cifre più rappresentative dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, il cui ammontare complessivo, come risulta dal prospetto che precede, è di lire 25.144.334.207, sono quelle relative ai seguenti capitoli:

<i>Capitolo n. 1.</i> — Proventi dal traffico telefonico interurbano ed internazionale	L.	19.045.327.608
<i>Capitolo n. 12.</i> — Proventi derivanti dalla compartecipazione sugli introiti lordi delle società telefoniche concessionarie di zona	»	3.374.048.744
<i>Capitolo n. 2.</i> — Proventi dalle soprattasse sulle conversazioni interurbane	»	1.074.638.392

I residui attivi dei tre sopracitati capitoli attengono, quasi integralmente, alla competenza dell'esercizio considerato e la loro notevole consistenza è da attribuirsi alla circostanza che le società concessionarie sospesero, nel corso dell'esercizio medesimo, il versamento all'Azienda dei canoni e dei proventi di sua spettanza, in attesa che il Ministero del tesoro si pronunziasse in ordine ad una loro richiesta di rinvio e di ratizzazione a lunga scadenza del versamento medesimo.

Siffatta richiesta, motivata dalla necessità di fronteggiare mediante utilizzazione dei proventi e canoni dovuti all'Azienda parte del fabbisogno finanziario relativo allo sviluppo dei piani di ampliamento degli impianti imposti alle concessionarie dalle nuove convenzioni, fu, peraltro, respinta, in data 3 ottobre 1958, dal Ministero del tesoro.

In conseguenza di tale rifiuto, i canoni di concessione ed i proventi in questione furono versati nel corso dell'esercizio 1958-59, maggiorati, a norma dell'articolo 58 delle vigenti convenzioni, degli interessi legali per un ammontare di lire 428.686.830.

Il risultato economico. — Il risultato economico dei servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1957-58, debitamente computato in apposito allegato al conto consuntivo, può in breve riassumersi come appresso:

ricavi	L.	29.626.448.265
costi	»	18.926.946.957
		(a)
utile dell'esercizio telefonico conseguito nel 1957-58	L.	10.699.501.308

Alla determinazione delle cifre anzidette attinenti ai prodotti ed agli oneri di esercizio, l'Azienda è pervenuta come appresso in breve illustrato:

Per i ricavi:

entrate come dal conto consuntivo	L.	37.786.895.344
<i>meno</i> partite di entrata che non costituiscono proventi validi ai fini dell'esercizio telefonico (così le entrate straordinarie, per 8.011.820.298 lire; quelle rappresentanti il corrispettivo di vendite di materiali e di beni fuori uso per lire 4.626.781 (b), ed il prelevamento dal fondo di riserva, per lire 144.000.000)	»	8.160.447.079
	L.	29.626.448.265

Per i costi:

spese come dal conto consuntivo	L.	37.786.895.344
<i>meno</i> partite non costituenti oneri validi ai fini dell'esercizio telefonico (così l'avanzo della gestione finanziaria, le spese straordinarie, quelle partite di spese ordinarie che per lire 7.626.011.349 furono comunque correlate ad un graduale miglioramento degli impianti (c)	»	21.608.561.802
	L.	16.178.333.542
<i>più</i> spese figurative (in quanto non comprese nel conto consuntivo) nonché quote ammortamento impianti	»	2.748.613.415
	L.	18.926.946.957

Va posto in evidenza che tra i proventi di esercizio, come sopra calcolati, risultano comprese le entrate derivanti da economie accertate nella gestione dei residui passivi, per lire 1.047.267.216.

(a) Detta cifra è comprensiva dell'avanzo di gestione di lire 5.970.730.155 da versare al Tesoro e non considerato ai fini della determinazione dell'ammontare dei costi.

(b) Confronta l'intero capitolo 7 e pro parte (lire 1.851.125) il capitolo 8.

(c) Miglioramento graduale e nuove costruzioni degli impianti telefonici, manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, spese per acquisti automezzi, impianto collegamento telefonico nelle frazioni di comune; spese per acquisto di apparecchi, macchine, attrezzi, utensili e mobilio tecnico (capitoli 31, 32 e 55 per intero e parzialmente, i capitoli 30, 33, 35, 38, 50, 51).

Circa le quote aggiunte a calcolo nel quadro degli oneri, può precisarsi che quelle riflettono gli ammortamenti patrimoniali ascendono complessivamente a lire 2.248.613.415.

Il restante importo (lire 500.000.000) rappresenta il fitto figurativo del quale l'Azienda avrebbe dovuto sostenere l'onere, qualora fosse stata costretta a ricorrere, per le sue esigenze, alla locazione di immobili di proprietà privata.

B) Conto del patrimonio.

Circa i risultati della contabilità patrimoniale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio 1957-58, va rilevato che la gestione segnò un miglioramento nella consistenza del patrimonio pari a lire 7.999.451.020.

Tanto appare attraverso i quadri e gli svolgimenti seguenti:

	CONSISTENZA	
	al 1° luglio 1957	al 30 giugno 1958
<i>Attivo:</i>		
<i>Attività finanziarie:</i>		
residui attivi	L. 41.215.893.941	L. 25.144.334.207
fondo di cassa	» 30.029.860.727	» 19.278.485.374
<i>Attività non finanziarie:</i>		
crediti vari per fondi disponibili	» 19.376.754.796	» 18.853.471.945
materiali vari nei magazzini, impianti ed attrezzi	» 54.615.037.558	» 61.818.507.808
beni immobili, mobili ecc.	» 2.417.367.893	» 2.979.986.956
Totale dell'attivo	L. 117.654.914.915	L. 128.074.786.290
<i>Passivo:</i>		
<i>Passività finanziarie:</i>		
residui passivi	L. 41.245.754.668	L. 44.422.819.581
<i>Passività non finanziarie:</i>		
debiti diversi	» 53.650.373.871	» 53.037.729.313
fondo di riserva	» 830.875.004	» 686.875.004
Totale del passivo	L. 95.727.003.543	L. 98.147.423.898

Svolgimento delle variazioni negli elementi patrimoniali.

Mutamento complessivo nelle attività patrimoniali lire 7.242.806.462 come trovasi meglio sviluppato nei conti generali B, C e D in allegato al rendiconto dell'Azienda.

aumenti di attività L. 46.388.616.920

(delle quali lire 6.639.212.166 connesse alla contabilità di bilancio) (a)

diminuzioni di attività » 9.145.810.458

(delle quali lire 14.228.281 connesse alla contabilità di bilancio) (a).

Mutamento complessivo nelle passività patrimoniali lire 756.644.558 come trovasi meglio sviluppato nel conto generale G, in allegato al rendiconto dell'Azienda.

aumenti di passività L. 3.094.233.497

(non connesse alla contabilità di bilancio essendo originate per intero come alla nota (a))

diminuzioni di passività » 3.850.878.055

(delle quali lire 3.706.878.055 connesse alla contabilità di bilancio) (a).

(a) Il resto deriva da trasformazioni e compensazioni verificatesi negli elementi del patrimonio non finanziario o da mutazioni effettive quali le sopravvenienze, le insussistenze e tutte le altre influenti direttamente al netto (vedasi il conto « rendite e spese » compilato dall'Azienda).

RIEPILOGO DEL CONTO PATRIMONIALE

		CONSISTENZA	
		al 1° luglio 1957	al 30 giugno 1958
ATTIVO	L.	117.654.914.915	L. 128.074.786.290
PASSIVO	»	95.727.003.543	» 98.147.423.898
Eccedenza attiva		L. 21.927.911.372	L. 29.927.362.392
<hr/>			
Eccedenza attiva al 30 giugno 1958	L.	29.927.362.392	
Eccedenza attiva al 1° luglio 1957	»	21.927.911.372	
<hr/>			
Miglioramento derivato dalla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Azienda per l'esercizio 1957-58	L.	7.999.451.020	
<hr/>			

13. — AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

A) *Conto del bilancio.*

Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58, approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1012, le entrate e le spese risultano stabilite a pareggio nella cifra complessiva di lire 670.762.080.000.

L'ammontare definitivo della previsione risulta, sempre a pareggio, di lire 938.266.657.530, per effetto delle variazioni compensative introdotte durante l'esercizio.

È da notare che il pareggio tra le poste antitetiche, rappresentate rispettivamente dal totale degli accertamenti dell'entrata e dal totale degli accertamenti della spesa, è stato realizzato mediante sovvenzione del Tesoro dello Stato di lire 55.693.200.000 comprensive, oltre che della sovvenzione originariamente iscritta nella previsione per colmare il disavanzo della gestione (capitolo 29 dell'entrata: lire 54.493.200.000), anche dell'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.200.000.000 in applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

La gestione si è chiusa con i seguenti risultati:

Entrate ordinarie accertate	L.	333.468.011.079
Spese ordinarie accertate	»	389.161.211.079
<hr/>		
Disavanzo accertato	L.	55.693.200.000

che risulta coperto dall'importo delle sovvenzioni del Tesoro per il complessivo ammontare di lire 55.693.200.000.

Il disavanzo dell'esercizio in esame (milioni 55.693,2) appare inferiore di milioni 38.997,9 a quello dell'esercizio 1956-57 (milioni 94.691,1) in dipendenza di 46.558,5 milioni di maggiori entrate alle quali si contrappongono milioni 7.560,6 di maggiori spese.

Per quanto riguarda gli *accertamenti* dell'esercizio 1957-58, sempre per la *parte ordinaria* del bilancio, le risultanze possono essere così esposte:

	Entrata	Spesa
Prodotti del traffico	L. 253.509.885.876	
Introiti indiretti dell'esercizio	» 11.073.871.820	
Introiti per rimborsi di spesa	» 50.241.002.692	
Entrate diverse	» 16.043.781.989	
Disavanzo figurativo della gestione pari all'importo lordo della sovvenzione del Tesoro	» 55.693.200.000	
Introiti da assegnare alle spese complementari con speciale destinazione ai corrispondenti capitoli di spesa 55, 56, 57, 59	» (a) 2.599.468.702	
Spese di esercizio	» —	L. 349.779.117.390
Spese complementari	» —	» 17.647.415.572
Spese accessorie	» —	» 21.734.678.117
	L. 389.161.211.079	L. 389.161.211.079

Sul totale delle *entrate ordinarie* accertate (lire 389.161.211.079), sono state riscosse e versate all'Azienda durante l'esercizio lire 386.745.619.243. Restano da riscuotere lire 2.415.591.836, fra le quali lire 1.215.591.836 relative al totale del paragrafo 4 della entrata (entrate diverse), e costituite:

- a) da interessi attivi per lire 1.097.712.370, derivanti in prevalenza dalle somme depositate presso le banche a seguito della soppressione delle Casse compartimentali;
- b) da lire 117.879.466 prelevate dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Le *spese ordinarie*, accertate in lire 389.161.211.079, sono state pagate, durante l'esercizio, per lire 381.836.123.354. Restavano, quindi, da pagare al 30 giugno 1958, lire 7.325.087.725, importo costituito di lire 640.997.206 per spese di esercizio, di lire 4.276.743.082 per spese complementari (autoservizi, rinnovamento binari, ecc.) e di lire 2.407.347.437 per spese accessorie (annualità per mutui).

I residui attivi e passivi accertati alla chiusura dell'esercizio 1956-57, sono stati ripresi nel conto consuntivo dell'esercizio 1957-58 e costituiscono la situazione al 1° luglio 1957.

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare al 30 giugno 1958, tanto per la competenza dell'esercizio 1957-58 quanto per gli esercizi precedenti, possono essere così riassunte:

	Residui attivi	Residui passivi
Dell'esercizio 1957-58	L. 50.971.884.097	L. 56.677.132.462
Degli esercizi precedenti.	» 14.857.721.235	» 87.512.337.228
Totale complessivo dei residui al 30 giugno 1958	L. 65.829.605.332	L. 144.189.469.690
Con una eccedenza dei residui passivi sugli attivi di	» 78.359.864.358	—
	L. 144.189.469.690	L. 144.189.469.690

(a) La cifra si riferisce all'ammontare complessivo della Sezione II dell'entrata e cioè al totale dei capitoli 30, 31, 32 e 33, sezione intitolata « Introiti da assegnare alle spese complementari ». Le somme sono iscritte per effetto del decreto ministeriale 30 giugno 1958, n. 168686 in attuazione dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 (costruzioni di nuove ferrovie).

I dati suesposti, confrontati con quelli dell'esercizio precedente, dimostrano che i residui attivi sono diminuiti di lire 2.781.687.006 ed i residui passivi sono diminuiti di lire 18.031.984.409.

Per quanto riguarda la parte ordinaria del bilancio in esame, la gestione dei residui attivi e passivi ha dato, in particolare, alla fine dell'esercizio 1957-58, le seguenti risultanze:

Per l'Entrata:

Residui esistenti al 1° luglio 1957	L.	5.534.181.604
Riscossi durante l'esercizio 1957-58	»	992.571.622
<hr/>		
Rimasti da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	4.541.609.982
<hr/> <hr/>		

Per la Spesa:

Residui esistenti al 1° luglio 1957	L.	14.975.554.774
Pagati durante l'esercizio 1957-58	»	10.426.341.357
<hr/>		
Rimasti da pagare al 30 giugno 1958	L.	4.549.213.417
<hr/> <hr/>		

Aggiungendo alle risultanze delle gestioni degli esercizi precedenti le somme rimaste da riscuotere e da pagare in conto della competenza, si ottengono gli importi complessivi dei residui della parte ordinaria alla fine dell'esercizio 1957-58 e cioè: lire 6.957.201.818 per i residui attivi e lire 11.874.301.142 per i passivi, come risulta dal seguente specchio:

Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1958:

in conto dell'esercizio 1956-57 e precedenti	L.	4.541.609.982
in conto dell'esercizio 1957-58	»	2.415.591.836
<hr/>		
Totale dei residui attivi	L.	6.957.201.818

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1958:

in conto dell'esercizio 1956-57 e precedenti	L.	4.549.213.417
in conto dell'esercizio 1957-58	»	7.325.087.725
<hr/>		

Totale dei residui passivi L. 11.874.301.142

con una eccedenza passiva di L. 4.917.099.324

Di fronte all'eccedenza parimenti passiva all'inizio dell'esercizio in lire 9.441.373.170, si è avuto un miglioramento di lire 4.524.273.846, costituito di maggiori residui attivi per lire 1.423.020.214 e minori residui passivi per lire 3.101.253.632.

Disavanzo della gestione.

Il disavanzo della gestione, accertato, alla chiusura dell'esercizio 1957-58, trova la sua ragione di essere nei seguenti elementi determinanti:

<i>Entrate di esercizio</i>	<u>Entrate</u>	<u>Spese</u>
Prodotti del traffico (Capitoli 1 e 2)	L. 253.509.885.876	
Introiti indiretti dell'esercizio (Capitoli dal 3 al 10)	» 11.073.871.820	
Introiti per rimborsi di spesa (Capitoli dall'11 al 23) »	50.241.002.692	
Entrate diverse (Capitoli dal 24 al 27).	» 16.043.781.989	
Introiti a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa (Capitoli dal 30 al 33)	» 2.599.468.702	
	L. 333.468.011.079	
<i>Spese di esercizio.</i>		
Spese ordinarie di esercizio (Capitoli dall'1 al 54) .	L. 349.779.117.390	
Spese complementari (Capitoli dal 55 al 59) . .	» 17.647.415.572	
Spese accessorie (Capitoli dal 60 al 78).	» 21.734.678.117	
		L. 389.161.211.079
	L. 333.468.011.079	L. 389.161.211.079
Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione (Capitoli 29-29-bis)	» 55.693.200.000	» —
	L. 389.161.211.079	L. 389.161.211.079

Per quanto riguarda l'esigenza di trasformare il prospetto denominato « liquidazione generale » in un conto economico vero e proprio si rinvia alle considerazioni formulate da questa Corte nelle relazioni sui rendiconti dell'Amministrazione ferroviaria degli esercizi precedenti.

L'Amministrazione nella propria relazione annuale ha posto in rilievo che il coefficiente di esercizio (rapporto fra spese ed entrate propriamente dette calcolato senza tener presente né le spese accessorie, né le entrate eventuali) il quale nel 1956-1957 era di 130,3, ha subito in effetti un lieve peggioramento nel 1957-58 salendo a 130,4. Nell'anno successivo la situazione si è maggiormente aggravata perché nell'esercizio 1958-59 il coefficiente in parola risulta di 131.

Occorre, peraltro, sottolineare che una delle cause del peggioramento della gestione finanziaria dell'Azienda è ravvisabile nella assunzione in gestione diretta di linee già in concessione all'industria privata il cui esercizio è passivo. I trasferimenti avvenuti nel periodo 1944-1961 riguardano 5 linee specificate nel seguente prospetto:

ELENCO DELLE LINEE FERROVIARIE EX CONCESSE PASSATE ALL'AZIENDA FERROVIE DELLO STATO DAL 1944 AL 1961.

LINEA	Chilometri	PASSAGGIO GESTIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO		INCLUSIONE NELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO		NOTE
		Data	Provvedimento legislativo o amministrativo	Data	Provvedimento legislativo o amministrativo	
1. — Lonigo stazione-Lonigo città (ex tramvia comunale). . .	4,9	10 ottobre 1949	Decreto ministeriale 12 luglio 1950, n. 91	—	—	Ex tramvia comunale gestita dalle ferrovie dello Stato in base ad apposita convenzione.
2. — Santhià-Biella . .	29,7	11 luglio 1951	Decreto ministeriale 5 luglio 1951, n. 3010	11 luglio 1951	Decreto interministeriale 30 giugno 1955, n. 5890	(Legge 30 aprile 1959, n. 286: dispone il trasferimento nei ruoli delle ferrovie dello Stato del personale delle linee controindicate, oltreché di quello della linea Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, già passata alle ferrovie dello Stato fin dal 1934. Gli articoli 4 e 5 di tale legge sono stati modificati con la legge 24 dicembre 1959, n. 1143, concernente il passaggio allo Stato della Ferrovia Novara-Biella).
3. — Monza-Molteno . .	29,2	1° gennaio 1954	Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 446, decreto ministeriale 21 dicembre 1953 n. 6143	29 dicembre 1958	Decreto interministeriale 29 dicembre 1958, n. 2991	
4. — Siena - Buonconvento-Monte Antico	54,3	17 marzo 1956	Legge 5 dicembre 1955, n. 1261	17 marzo 1956	Decreto ministeriale 21 gennaio 1956, n. 256	
5. — Biella-Novara . .	50,7	21 gennaio 1961	Legge 24 dicembre 1959, n. 1143; decreto ministeriale 4 ottobre 1960, n. 2361	21 gennaio 1961	—	

Peraltro, nel medesimo lasso di tempo sono state chiuse all'esercizio ventuno linee passive, delle quali dodici sono state definitivamente cancellate dalla rete delle Ferrovie dello Stato:

ELENCO DELLE LINEE CHIUSE ALL'ESERCIZIO DAL 1944 AL 1964, PER LE QUALI NON È INTERVENUTO IL DECRETO PRESIDENZIALE DI SOPPRESSIONE DALLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N. 1575 DEL 1931.

LINEA	Chilometri	Data della chiusura all'esercizio	Autorizzazione per la chiusura all'esercizio (articolo 4 della legge n. 1575 del 1931)	Note
1) Cerignola Campagna-Cerignola Città	7 -	1° marzo 1956	Decreto ministeriale 2288 del 7 dicembre 1955	Linea ex concessa al comune di Cerignola ed esercitata dalle ferrovie dello Stato in base ad apposita convenzione. In corso pratica presso la M. C. T. C. per la risoluzione della concessione.
2) Brunico-Campo Tures	15,2	1° febbraio 1957	Decreto ministeriale 2924-bis del 30 gennaio 1957	Linea concessa all'industria privata dall'ex Impero Austro-Ungarico ed affidata nel 1918 in esercizio alle ferrovie dello Stato. La M. C. T. C. deve provvedere alla risoluzione della concessione.
3) Trieste C. M.-Sant'Elia (Pesek)-Confine (della linea Trieste C. M.-Erpelle Cosina)	16,5	Provvisoria: 1° gennaio 1959 Definitiva: 4° gennaio 1960	Decreto ministeriale 1614 del 23 settembre 1959	Schema di decreto presidenziale per la soppressione della linea dalla rete delle ferrovie dello Stato (ai sensi dell'articolo 4 della legge 1575 del 1931), già inoltrato al Gabinetto dell'onorevole Ministro per la successiva iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.
4) Dittaino-Leonforte	14,7	Provvisoria: 20 gennaio 1959 Definitiva: 16 aprile 1959	Decreto ministeriale 3041 del 16 gennaio 1959	<i>Idem.</i>
5) Palermo Acqua dei Corsari-Burgio	107,3	2 febbraio 1959	Decreto ministeriale 4270 del 7 marzo 1958	<i>Idem.</i>

Segue: ELENCO DELLE LINEE CHIUSE ALL'ESERCIZIO DAL 1944 AL 1961, PER LE QUALI NON È INTERVENUTO IL DECRETO PRESIDENZIALE DI SOPPRESSIONE DALLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N. 1575 DEL 1931.

LINEA	Chilometri	Data della chiusura all'esercizio	Autorizzazione per la chiusura all'esercizio (articolo 1 della legge n. 1575 del 1931)	NOTE
6) Salaparuta Poggioreale-San Carlo (della linea Castelvetrano-San Carlo)	44,8	2 febbraio 1959	Decreto ministeriale 4270 del 7 marzo 1958.	<i>Idem.</i> Resta in esercizio il tratto Castelvetrano-Salaparuta.
7) Lercara Bassa-Magazzolo	67,2	5 ottobre 1959	Decreto ministeriale 3041 del 16 gennaio 1959	Schema di decreto presidenziale per la soppressione della linea dalla rete delle ferrovie dello Stato (ai sensi dell'articolo 4 della legge 1575 del 1931) già inoltrato al Gabinetto dell'onorevole Ministro per la successiva iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.
8) Filaga-Palazzo Adriano	13,8	5 ottobre 1959	Decreto ministeriale 3041 del 16 gennaio 1959	<i>Idem.</i>
9) Chiesa Plan-Val Gardena	31,4	29 maggio 1960	Decreto ministeriale 5867 del 30 giugno 1959	<i>Idem.</i>

N. B. — Sulle linee Tarvisio C.le-Fusine Laghi-Fusine Confine (chilometri 9,3) ed Ellera Corciano-Tavernelle Val Nestore (chilometri 21,2), non comprese nel presente elenco, è stato soppresso — rispettivamente in data 4° aprile 1957 (decreto ministeriale dell'11 luglio 1956) e 24 luglio 1960 (decreto ministeriale 2957 del 4 agosto 1957) — il solo servizio viaggiatori.
 Le linee stesse sono state mantenute in esercizio per l'effettuazione, in regime di raccordo, del trasporto merci a carro con tratte.

ELENCO DELLE LINEE CHIUSE ALL'ESERCIZIO DAL 1944 AL 1961, PER LE QUALI È ANCHE INTERVENUTO IL DECRETO PRESIDENZIALE DI SOPPRESSIONE DALLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N. 1575 DEL 1931.

LINEA	Chilometri	Data della chiusura all'esercizio	Autorizzazione per la chiusura all'esercizio (articolo 1 della legge n. 1575 del 1931)	Autorizzazione per la soppressione dalla rete delle ferrovie dello Stato (articolo 4 della legge n. 1575 del 1931)	NOTE
1) Palermo Sant'Erasmo - Palermo Acqua dei Corsari (della linea Palermo Sant'Erasmo-Brugio)	4,9	1° luglio 1954	Decreto ministeriale 4057 del 27 settembre 1953	Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1955, n. 398 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 115 del 20 maggio 1955)	
2) Salemi-Santa Ninfa	9,5	1° luglio 1954	Decreto ministeriale 4452 del 26 maggio 1954	Decreto del Presidente del- la Repubblica 16 set- tembre 1955, n. 1012 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259 del 10 novembre 1955)	
3) Lariano-Colleferro (della linea Velletri-Colleferro di chilometri 23,3)	16 -	20 febbraio 1957	Decreto ministeriale 3472 del 14 marzo 1956	Decreto del Presidente del- la Repubblica 11 marzo 1958, n. 416 (<i>Gazzetta</i> <i>Ufficiale</i> n. 103 del 29 aprile 1958)	Soppresso il servizio viag- giatori sulla intera linea Velletri - Colleferro. Il tratto Velletri - Lariano resta come raccordo.
4) Giulianello-Priverno (della linea Velletri-Priverno-Fossanova)	45 -	20 febbraio 1957	Decreto ministeriale 3475 del 14 marzo 1956	Decreto del Presidente del- la Repubblica 11 mar- zo 1958, n. 415 (<i>Gazzetta</i> <i>Ufficiale</i> n. 103 del 29 aprile 1958)	(Vedi n. 6, tratto Velletri- Giulianello).
5) Cellole-Sparanise	26,4	23 marzo 1957	Decreto ministeriale 3476 del 14 marzo 1956	Decreto del Presidente del- la Repubblica 21 gennaio 1958, n. 115 (<i>Gazzetta</i> <i>Ufficiale</i> n. 60 del 10 mar- zo 1958)	
6) Velletri-Giulianello (della linea Velletri-Priverno-Fossanova)	11 -	23 marzo 1958	Decreto ministeriale 3057 del 20 dicem- bre 1957	Decreto del Presidente del- la Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1038 (<i>Gazzetta</i> <i>Ufficiale</i> n. 290, del 2 di- cembre 1958)	(Vedi n. 4, tratto Giulianel- lo-Priverno). Resta in esercizio il tratto Privern- no-Priverno Fossanova.

Segue: ELENCO DELLE LINEE CHIUSE ALL'ESERCIZIO DAL 1944 AL 1961, PER LE QUALI È ANCHE INTERVENUTO IL DECRETO PRESIDENZIALE DI SOPPRESSIONE DALLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE N. 1575 DEL 1931.

LINEA	Chilometri	Data della chiusura all'esercizio	Autorizzazione per la chiusura all'esercizio (articolo 1 della legge n. 1575 del 1931)	Autorizzazione per la soppressione dalla rete delle ferrovie dello Stato (articolo 4 della legge n. 1575 del 1931)	NOTE
7) Agrigento-Bassa-Licata	60,8	28 settembre 1958	Decreto ministeriale 779 del 26 luglio 1957	Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 875 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259 del 27 ottobre 1959)	
8) Margonia-Ganicatti	12,5	28 settembre 1958	Decreto ministeriale 779 del 26 luglio 1957	Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 875 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259 del 27 ottobre 1959)	
9) Saline di Volterra-Volterra (della linea Cecina-Volterra)	8 -	21 novembre 1958	Decreto ministeriale 4491 del 10 maggio 1957	Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 874 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259 del 27 ottobre 1959)	
10) Moretta-Cavallermaggiore (della linea Moretta-Alessandria)	15,3	14 settembre 1959	Decreto ministeriale 4943 del 6 maggio 1959	Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 373 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 427 del 24 maggio 1961)	
11) Telese Cerreto-Telese Bagni	4,2	15 ottobre 1959	Decreto ministeriale 4838 del 20 giugno 1956	Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 873 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 259, del 27 ottobre 1959)	
12) Cuneo Gesso-Borgo San Dalmazzo	12,1	18 luglio 1960	Decreto ministeriale 5900 del 4 giugno 1960	Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961 n. 442 (<i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 202 del 16 agosto 1961)	

Tuttavia vengono tenute ancora in esercizio numerosissime linee del tutto passive (alcune di costruzione recentissima quale la Alcantara-Randazzo) senza che, soprattutto per pressioni locali, si riesca a chiuderle all'esercizio sostituendole con mezzi di trasporto su strada che comportino una gestione più snella e minori spese di esercizio.

Questo dei cosiddetti « rami secchi » della rete ferroviaria costituisce, infatti, uno dei problemi più gravi e di più difficile soluzione perché non sempre la conservazione di alcune linee non redditizie è dovuta ad inderogabili motivi di carattere sociale, ma sovente solo a pressioni campanilistiche. Si noti che lo Stato provvede a rimborsare all'Azienda le spese per quelle linee per le quali le spese di esercizio sono superiori al triplo degli introiti laddove il *deficit* di tutte le altre linee passive ricade sul bilancio generale dell'Azienda e viene poi coperto, in una con le altre passività, dalla sovvenzione del Tesoro erogata annualmente per pareggiare il bilancio.

Una maggiore entrata di lire 3.962,9 milioni deriva dall'incremento dei prodotti del traffico. Va peraltro notato che l'indice di incremento è dell'1,50 per cento, inferiore cioè a quello degli anni precedenti. L'Amministrazione attribuisce il minore incremento, verificatosi soprattutto nel periodo dicembre 1957-giugno 1958, alla recessione economica che ha ridotto sensibilmente il traffico delle merci.

Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto legge 25 gennaio 1940, n. 9 il Ministro dei trasporti ha facoltà di apportare alle tariffe aumenti o riduzioni di carattere non generale allo scopo di adeguarsi ai mutamenti nella situazione di particolari settori economici, ovvero per far fronte a situazioni di concorrenza, ovvero per consentire facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli. Il secondo dei casi segnalati dà luogo alla instaurazione di particolari tariffe in favore di ditte che si impegnano a trasportare, nel corso di un prestabilito periodo di tempo, una quantità di merci non inferiore ad un determinato tonnello. La maggior parte delle ditte che si servono delle ferrovie hanno stipulato convenzioni in base alle quali usufruiscono di siffatte condizioni tariffarie speciali. Indubbiamente l'amministrazione in tal modo si assicura una notevole quantità di lavoro. Rimane però il dubbio, derivante dalla mancanza di una precisa determinazione dei costi del servizio, che le speciali condizioni tariffarie portino a far pagare agli utenti un prezzo inferiore al costo del servizio ponendone la differenza a carico dei contribuenti.

Del pari va segnalata la singolare situazione derivante dall'esplicazione del servizio di trasporto a domicilio effettuata tramite l'Istituto nazionale trasporti sorto nel 1929 con il fine di collaborare con l'Azienda delle Ferrovie per lo sviluppo del traffico e « provvedere all'esercizio di servizi attinenti ai trasporti ».

L'Istituto non è altro che una società per azioni (con regio decreto 13 marzo 1929, n. 856 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato era stata autorizzata a partecipare ad imprese azionarie) il cui capitale era delle ferrovie dello Stato tranne una piccola parte (poi riscattata) attribuita alle banche Commerciale, Credito italiano, Banco di Roma e Banca nazionale di credito.

La quota delle ferrovie fu determinata attraverso apporti vari e precisamente concessione di servizi di trasporti a domicilio, concessione di aree coperte delle stazioni, uso di stadere e bilance, trasporto gratuito della corrispondenza ed uso gratuito del telefono e del telegrafo.

I rapporti fra ferrovie dello Stato ed Istituto nazionale trasporti sono stati regolati da apposite convenzioni in base alle quali le Ferrovie rinunciavano al canone che l'Istituto nazionale trasporti avrebbe dovuto corrispondere per la concessione del servizio di trasporto a domicilio.

Di recente, poi, si è verificato che le ferrovie dello Stato, considerando che il prezzo del trasporto a domicilio effettuato dall'Istituto nazionale trasporti è inferiore alla spesa, hanno stipulato una convenzione con la quale si obbligano a corrispondere all'Istituto nazionale trasporti una somma annua (l'importo presunto è di 700 milioni di lire).

Ciò si giustificerebbe, in linea di fatto, con la considerazione che le ferrovie, unico azionista dell'Istituto nazionale trasporti, beneficerebbero indirettamente del maggior traffico derivante dalla esistente comodità del trasporto a domicilio, e che pertanto occorre far fronte alla concorrenza dei trasportatori privati offrendo prezzi che determinino nello utente la convinzione che il servizio di presa e consegna a domicilio rappresenti una spesa minima. Si sostiene che la bassa tariffa del servizio resa a domicilio sarebbe compensata dal prezzo pagato per il trasporto ferroviario.

È, però facile rilevare che siffatte affermazioni, in mancanza di quel preciso calcolo dei costi e dei ricavi già lamentata, rimane indimostrata, laddove appare chiara l'illegittimità derivante dall'offrire indirettamente un servizio attraverso un presunto concessionario, ad un prezzo

inferiore al suo costo. E rimane sempre la sopravvivenza di una ingiustificata gestione fuori bilancio di un servizio che è da annoverare fra quelli di istituto e che viene espletato attraverso una società a carattere fittizio amministrata esclusivamente da funzionari delle ferrovie dello Stato.

Le variazioni in aumento delle spese si sono avute soprattutto nelle seguenti rubriche:

a) Spese per il personale in servizio e per i pensionati in dipendenza delle leggi 3 agosto 1957, n. 700; 31 luglio 1957, n. 685 e 8 agosto 1957, n. 751, per complessive lire 21.388.880.849 (come si rileva dall'allegato 3 al rendiconto generale).

Va rilevato che, per far fronte alle maggiori spese previste dalle leggi sopraccennate, sono stati ridotti gli stanziamenti dei capitoli per manutenzione del materiale rotabile e delle linee, per riparazione e prevenzione di danni derivanti da forza maggiore, rinnovazione parte metallica dell'armamento, migliorie ed aumenti alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio, e spese complementari per le ferrovie a scartamento ridotto della Sicilia, il tutto per complessivi 7 miliardi e 615 milioni e mezzo.

Ciò si è verificato anche negli esercizi immediatamente successivi ed è stato poi lamentato, oltre che sulla stampa tecnica anche su quella di informazione, allorché alcuni incidenti verificatisi hanno posto in luce che le spese destinate alla manutenzione e ricostruzione del materiale rotabile mobile e dell'armamento non possono essere distratte per altre finalità. Ed in genere gli storni sono stati sempre dovuti alla necessità di sopperire a nuove spese di personale vuoi per l'aumento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, vuoi degli oneri relativi alle pensioni. Si è, cioè, verificata l'estensione, con decreti ministeriali, ad un sempre maggior numero di dipendenti, di premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio. Infatti, ai sensi dell'articolo 73 della legge 31 luglio 1957, n. 685 la determinazione dei casi in cui siano ravvisabili disagi ovvero ipotesi di premi diretti a cointeressare gli agenti nelle economie di materie di consumo o in miglior rendimento è rimessa alla discrezionalità del ministro.

Da una indagine analitica sulla situazione del personale nel corso dell'esercizio possono ricavarsi i seguenti dati:

A) *Consistenza del personale.*

1°) *Consistenza assoluta:*

La consistenza numerica del personale in forza (riportata nell'allegato n. 4 del Rendiconto per l'esercizio 1956-57) era al 30 giugno 1957 di agenti . . . N. 162.406
Durante l'esercizio 1957-58 sono avvenute le seguenti *assunzioni*:

per concorso:

allievi ispettori	N.	32	
capi deposito di 3ª classe	»	14	
allievo aiuto macchinista	»	1.418	
			N. 1.464

<i>per convenzione</i> con il Ministero della difesa di ex militari del Reggimento ferrovieri del genio	»	68	
di invalidi militari e civili di guerra in base alle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142	»	22	
di personale già dipendente dalla G. R. A. in base alla legge 16 novembre 1957, n. 1122	»	236	

per un totale di . . . N. 1.790

Inoltre sono stati riassunti, per revoche di esoneri, agenti. . . » 138

per cui le *variazioni in aumento* sono state complessivamente di
agenti N. 1.928

Per contro nello stesso esercizio si sono verificate cessazioni
dal servizio:

per morte agenti	N.	577
per esoneri agenti.	»	3.791

per un totale di . . . N. 4.368

Da riportare . . . N. 162.406

	<i>Riporto</i> . . .	N. 162.406
Nell'esercizio si è avuta, pertanto una diminuzione netta di personale di agenti		N. 2.440
Al 30 giugno 1958, la consistenza era quindi di agenti		N. 159.966

(Nell'allegato 4 del Rendiconto dell'esercizio 1957-58 sono riportati n. 159.962 agenti a cui si debbono aggiungere il Direttore generale e 3 vice Direttori generali).

2°) *Consistenza media:*

Tenuto conto delle graduali variazioni di personale nei singoli mesi il quantitativo medio annuo del personale in forza che nell'esercizio 1956-57 era di agenti	N. 161.360
nell'esercizio 1957-58 è risultato di agenti	» 161.351

La consistenza media è risultata pertanto inferiore di unità N. 9

Si può quindi desumere che le variazioni nella consistenza del personale hanno influito in misura irrilevante nell'aumento della spesa che è dovuto a diversi fattori (aumento delle retribuzioni, aumento delle ore di lavoro straordinario e delle competenze accessorie).

Infatti con la legge 26 marzo 1958, n. 425 è stato approvato il nuovo « Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » che ha innovato sostanzialmente tutta la complessa materia delle assunzioni, delle carriere, delle cessazioni dal servizio e della disciplina.

Vi è stata poi la legge 3 aprile 1958, n. 471, relativa ai benefici a favore del personale ex combattente.

Il conferimento delle funzioni della qualifica superiore, allora limitato a pochi casi, non comportava l'attribuzione del relativo stipendio, secondo le norme del precedente Stato giuridico. Invece il nuovo Stato giuridico ha disposto, con l'articolo 80, l'attribuzione del trattamento economico proprio della qualifica superiore, dopo tre mesi di esercizio delle relative funzioni e tale trattamento ha avuto inizio nel settembre 1958, con decorrenza, per gli aventi diritto, dalla data di entrata in vigore del citato Stato giuridico.

Per le ragioni suesposte l'aumento della spesa è dovuto, essenzialmente, al maturarsi degli aumenti periodici di stipendio (pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale) ed ai miglioramenti al trattamento economico concessi con decorrenze diverse, con le seguenti leggi:

31 luglio 1957, n. 685, concernente modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

3 agosto 1957, n. 700, concernente ritocchi agli stipendi del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato.

8 agosto 1957, n. 751, concernente la regolazione degli aumenti triennali degli stipendi delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La contemporanea liquidazione dei miglioramenti concessi con le tre citate leggi, non consente di determinare esattamente la maggiore spesa derivante da ciascun provvedimento.

Per quanto concerne gli aumenti biennali, in particolare, è difficile scindere, con esattezza, l'onere derivante dall'applicazione della citata legge 8 agosto 1957, n. 751 da quello derivante dal normale maturarsi del periodo. La maggiore spesa relativa agli aumenti periodici può essere determinata, approssimativamente, in milioni 1.200 circa.

Va poi segnalato che il nuovo stato giuridico del personale, approvato con la citata legge 26 marzo 1958, n. 425, ha portato all'ampliamento delle piante organiche ed all'abolizione di alcune qualifiche iniziali. In conseguenza di ciò si è disposto che venisse assorbito tutto il personale non dipendente direttamente dall'azienda ma da ditte che appaltano lavori e servizi. In effetti gran parte di detto personale è entrato a far parte dell'organico aziendale.

Ma ciononostante, i servizi che avrebbero dovuto essere riassunti in gestione diretta a decorrere dal 1° marzo 1958, hanno continuato ad essere dati in appalto ancora nel 1960 pur riguardando servizi strettamente di istituto (servizio scorta treni e condotta locomotive; servizi

amministrativi per revisione tasse di trasporti ordinari e colli celeri in servizio interno; servizi amministrativi presso le gestioni merci bagagli e biglietti). In media vi sono dalle 5 alle 6 mila unità impiegate in servizi a carattere provvisorio e 20 mila in servizi appaltati a carattere permanente.

L'Amministrazione ora giustifica l'avvenuta prosecuzione degli appalti come conseguenza della riduzione delle ore di lavoro disposta a decorrere dal 2 aprile 1960 (decreto presidenziale 2 aprile 1960, n. 433) che avrebbe provocato deficienza numerica di personale con conseguente difficoltà di far fronte alle esigenze dei servizi ferroviari, ma tale stato di fatto non esclude che sussista la violazione della norma con la quale era stato espressamente soppresso il sistema di appalto di servizi (articolo 212 legge 26 marzo 1958, n. 425).

Il medesimo stato giuridico del 1958 ha consentito al ministro (articolo 175) di determinare ripartizioni nell'ambito delle piante organiche *effettuando spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra* (la precisazione deriva da una interpretazione autentica dell'articolo 175 avvenuta con legge 30 dicembre 1959, n. 1202 a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei Conti avverso questa interpretazione della norma). Anche per effetto di tale spostamento di posti si sono avute maggiori spese per il personale.

Le modifiche avvenute si rilevano dal seguente prospetto:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

		DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATO GIURIDICO, APPROVATO CON LA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425			
		In base all'ultimo comma dell'articolo 75 della legge 26 marzo 1958, n. 425	In base all'ultimo comma della legge 26 marzo 1958, n. 425 ed all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202	Integrazione degli organici (legge 10 dicembre 1960, n. 1595, e decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433)	Situazione al 30 settembre 1961
		QUALIFICHE			
PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATO GIURIDICO, APPROVATO CON LA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425					
<i>Personale degli Uffici:</i>			1.983	—	1.983
Gruppo A	N. 1.983				
Gruppo B	» 7.585	7.585	10.400	—	10.400
Gruppo C d'ordine	» 4.413 N. 13.684	4.413	5.330	—	5.330
		2.950	3.000	—	3.000
Personale subalterno	» 2.950	14.648	18.730	—	18.730
<i>Personale esecutivo:</i>					
delle stazioni	N. 37.237	11.923	15.143	360	15.503
dei treni	» 15.857	25.314	22.086	300	22.386
di macchina	» 20.550	682	682	—	682
della linea	» 18.858	240	240	—	240
tecnici ed operai	» 34.719	14.925	14.917	1.629	16.546
delle navitraghetto	» 520	522	522	—	522
di manovalanza	» 24.927	20.028	19.935	1.400	21.335
		554	554	—	554
	» 152.668	18.304	17.314	350	17.664
		3.477	3.166	—	3.166
Totale	N. 169.229	21.542	31.310	600	31.910
		90	101	25	126
		430	495	140	635
		24.927	23.421	680	22.801
Totale		152.668	148.586	5.484	154.070
TOTTALI GENERALI		169.281	169.299	5.484	174.783

Sempre in materia di personale vien, poi, fatto di chiedersi se gli eccessivi oneri non siano dovuti ad una cattiva distribuzione dei dipendenti. Non può, infatti, non rilevarsi che personale dell'esercizio, in atto, è distaccato presso gli uffici di modo che la percentuale — risultante dall'organico — (11,45) di coloro che agli uffici stessi sono addetti, percentuale già di per sé alta, non si appalesa rispondente al vero. Si deve poi aggiungere che una aliquota di oltre cinquemila unità (nell'esercizio in esame 5.300) è distratta dai servizi di istituto veri e propri perché addetta ai cosiddetti lavori in conto patrimoniale, ovvero distaccata al Gabinetto o presso altre Amministrazioni, o presso la Provvida (185 saliti poi a 191) o il Dopolavoro (111 aumentati poi a 122).

Inoltre, la consistenza numerica del personale delle assuntorie è in continuo aumento; infatti, al 30 giugno 1957, si contavano 6.372 assuntori fissi, 932 stagionali (addetti al servizio di posa petardi lungo le linee); 3.773 coadiutori fissi e 163 stagionali; al 30 giugno 1958 gli assuntori fissi sono 7.281 più 995 stagionali; 5.470 coadiutori fissi e 151 stagionali; al 30 giugno 1960 gli assuntori fissi sono divenuti 8.041 più 919 stagionali ed i coadiutori 5.062 oltre a 134 stagionali.

Una diminuzione numerica di personale nel corso dell'esercizio in esame ha dato luogo a qualche economia per le spese relative al personale addetto alle officine dipendenti dal servizio lavori e dal servizio impianti elettrici, nonché alla tipolitografia del servizio approvvigionamenti.

Fra le spese generali si nota una diminuzione nella quota di partecipazione nella spesa di fornitura vestiario (da 433 a 203 milioni) di fronte ad un notevole aumento della spesa per premi eccezionali al personale (da 619 a 949 milioni). Sono anche aumentate le indennità e rendite per inabilità permanente (da 499 a 533 milioni);

b) Spese accessorie per complessivi milioni 637,2.

L'aumento è dovuto alla maggiore spesa per annualità dovuta al Tesoro per interessi e ammortamento delle somme fornite per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri e per gli interessi dovuti alle Ferrovie federali svizzere sul prestito contratto per finanziare spese patrimoniali.

Qualche diminuzione si è verificata nei capitoli per « forniture, spese ed acquisti » e precisamente per minori acquisti di combustibili, carburante ed energia elettrica, minor contingente di manodopera privata impiegata, minori spese per ricambio, riparazione e sostituzione di materiale di inventario.

Va ancora segnalata una minore spesa di milioni 182,8 per la gestione degli alloggi in conseguenza di minori assegnazioni stanziata per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria; una diminuzione di spesa di milioni 200,2 per riparazioni e manutenzione delle navi traghetto e relativi approdi a Villa San Giovanni e Messina.

Una spesa maggiore di quella dell'esercizio precedente di milioni 102,2 si è verificata per servizi sostitutivi ed accessori dei trasporti ferroviari.

Nelle spese generali diverse si è avuto, nell'esercizio in esame, un maggiore esborso per avvisi, orari e pubblicazioni; compensi ad altre Amministrazioni; indennizzi per danni alle persone ed alle cose; provvigioni, gettoni di presenza a membri di commissioni e compensi ad agenzie per complessive lire 273.030.329. Di converso nelle medesime spese appare una diminuzione nei capitoli per addebiti, cali e deprezzamenti di scorte; di sorveglianza trasporti; contributi ad istituti vari; imposte; affitto; adattamento e riparazione di locali privati; spese giudiziali e contenziose; spese diverse per complessive lire 354.445.969.

Un aumento di milioni 637,2 va segnalato nelle spese accessorie in conseguenza del maggior peso degli interessi per annualità dovute sia al Tesoro, sia alle Ferrovie federali svizzere, sia al Consorzio di credito per opere pubbliche per un ammontare complessivo di milioni 1.241,6 a cui si contrappone il minore ammontare di interessi, in favore del Fondo rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche, nonché di somme dovute a terzi per ammortamento a rimborso di spese sostenute per complessivi milioni 604,4.

La consistenza del *Fondo di riserva per le spese impreviste* risulta di lire 267.657.353. Il movimento del fondo, destinato a somministrare l'occorrente per imprevisti bisogni di servizio dovuti a insufficienza dei relativi stanziamenti di bilancio e per i quali non è stato possibile proporre in tempo le relative variazioni, può essere così esposto:

Consistenza del Fondo al 1° luglio 1957	L.	285.536.819
Consueta assegnazione annuale prevista con regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito con legge 14 settembre 1941, n. 1115 (Capitolo 74 della spesa)	»	100.000.000
	Totale	L. <u>385.536.819</u>

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, n. 1925, è stato autorizzato, per l'esercizio 1957-58, il prelevamento della somma di lire 117.879.466 da imputarsi al capitolo 25 dell'entrata « prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria ».

La somma è stata iscritta in aumento ai seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 8 (Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizione e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte)	L.	96.027.119
Capitolo 33 (Spese per prestazioni sanitarie)	»	7.335.879
Capitolo 72 (Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche)	»	14.516.468
	L.	<u>117.879.466</u>

Tenuto conto del su esposto prelevamento la consistenza del fondo al 30 giugno 1958 risulta di lire 267.657.353.

Risultanze di Cassa.

Nell'esercizio 1957-58, il movimento complessivo di cassa della parte ordinaria del bilancio, ha determinato, alla chiusura dell'esercizio, una eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni. Infatti, mentre sono state introitate, per versamenti eseguiti all'Azienda, in conto *entrate* (competenza e residui) lire 387.738.190.865, sono state invece pagate in conto *spese* (competenza e residui) lire 392.262.464.711 con una eccedenza, quindi, dei pagamenti sulle riscossioni di lire 4.524.273.846.

I fondi Cassa depositati presso la Tesoreria e gli istituti di credito alla fine dell'esercizio in esame erano di lire 129.518.713.921 con un aumento di lire 591.937.340 su quelli accertati alla chiusura dell'esercizio 1956-57.

Il movimento complessivo dei fondi dell'Azienda, durante l'esercizio 1957-58, può essere così riassunto:

Entrate:

Cassa:

Fondi di cassa esistenti al 30 giugno 1957	L.	55.094.859.405
Fondi di scorta esistenti al 30 giugno 1957	»	11.531.870
	L.	<u>55.106.391.275</u>

Depositi presso la Tesoreria:

In conto corrente	L.	73.409.620.485
Per fondo di riserva	»	286.784.613
	»	<u>73.696.405.098</u>
Conti correnti con le Poste	»	133.980.208
	L.	<u>128.936.776.581</u>

Introiti di bilancio:

(Competenza e residui) L. 903.849.212.343

Introiti fuori bilancio per:

a) Gestioni patrimoniali	»	1.092.148.762
b) Gestioni di cassa	»	17.406.580.516
c) Gestioni diverse	»	7.700.952.588
	»	<u>930.048.894.209</u>
	L.	<u>1.058.985.670.790</u>

*Uscite:**Esborsi di bilancio:*

(Competenza e residui) L. 924.662.883.758

Esborsi fuori bilancio per:

a) Gestioni patrimoniali » 35.714.210

b) Gestioni di cassa » 424.303.211

c) Conti d'ordine » 4.344.055.690

L. 929.466.956.869

*Fondi al 30 giugno 1958:**Cassa:*

Fondi di cassa . . L. 59.641.653.118

Fondi di scorta . . » 13.255.463

L. 59.654.908.581

Depositi presso la Tesoreria:

In conto corrente . L. 69.457.717.463

Per fondi di riserva » 342.300.771

» 69.800.018.234

Conti correnti con le Poste » 63.787.106

Fondi al 30 giugno 1958 . . . » 129.518.713.921

Totale a pareggio . . . L. 1.058.985.670.790

Come è stato fatto presente nella relazione sul rendiconto dell'Amministrazione delle Ferrovie per l'esercizio 1956-57, una modificazione, nella denominazione dell'allegato (n. 23) contenente la « dimostrazione dei fondi di cassa e depositi presso la Tesoreria », con l'aggiunta « ed istituti di credito », è stata apportata a decorrere dall'esercizio suddetto. Ciò, in relazione all'affidamento di servizi a danaro, per introiti sia del traffico che estranei al traffico, e per i pagamenti, ad istituti bancari.

Tale sistema — la cui attuazione ha portato alla soppressione di fatto delle Casse compartimentali ed al trasferimento delle relative funzioni alle Sezioni di ragioneria — ha costituito — come già segnalato — una palese e grave violazione dell'articolo 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con regio decreto legge 1° settembre 1920, n. 1264, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, secondo cui gli introiti disponibili delle stazioni e gli altri proventi debbono essere raccolti dalle Casse compartimentali e poi versati, per la parte eccedente i bisogni giornalieri di cassa delle ferrovie, alla Tesoreria dello Stato in uno speciale conto corrente fruttifero.

Soltanto a seguito delle reiterate segnalazioni della Corte la situazione è stata in epoca relativamente recente avviata a normalizzazione con l'emanazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1231 che ha modificato l'articolo 36 predetto nel senso che l'Amministrazione ferroviaria possa essere autorizzata con decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, e con l'osservanza di limiti complessivi di giacenze da determinare di concerto fra i medesimi Ministri, ad avvalersi, oltre che dell'Istituto Nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, di aziende di credito che abbiano un patrimonio (capitale e riserve) non inferiore a quello da stabilirsi dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio, regolando i rapporti con apposite convenzioni da approvarsi con i decreti medesimi.

Senonché, è da notare, prescindendo dalla circostanza che la presente relazione si riferisce ad un periodo precedente, all'entrata in vigore della legge predetta, non essendosi ancora provveduto, nei modi stabiliti, a determinare i suddetti limiti di giacenza e ad approvare le convenzioni in parola, la legge è rimasta finora inoperante ed è perdurato, pertanto, lo stato di irregolarità precedentemente segnalato.

Al 30 giugno 1958, il fondo di cassa, nel rilevante ammontare di lire 59.641.653.118 (come risulta dall'allegato n. 23), era costituito per la totalità da depositi bancari, come si desume dal seguente prospetto, contenente appunto la composizione della rimanenza dei fondi di cassa (esclusi i fondi di scorta) alla chiusura dell'esercizio 1957-58, con la indicazione degli istituti depositari (a):

Disponibilità in conto corrente bancario:

Banca Nazionale del Lavoro	L.	14.549.720.400
Banco di Santo Spirito	»	2.284.465.635
Monti dei Paschi di Siena	»	3.203.583.522
Banco di Napoli	»	2.526.021.114
Banco di Sicilia	»	3.359.295.983
Banca Commerciale Italiana	»	4.265.102.623
Credito Italiano	»	2.162.151.840
I. N. P. C. C.	»	7.255.956.157
Banca Romana	»	200.000.000
Banco di Roma	»	3.216.364.472
Banca Credito e Risparmio	»	1.000.000.000
Rio de la Plata	»	333.756.306
Banca Pescopagano	»	340.323.803
Banca Toscana	»	654.321.338
Cassa Risparmio Vittorio Emanuele	»	461.605.352
Cassa Risparmio Calabria	»	1.094.071.016
Banco Sardegna	»	747.688.687
Italcasse	»	1.400.000.000
Banca Popolare di Novara	»	602.177.080
		<hr/>
	L.	49.656.605.328
Partite in corso di regolazione definitiva	»	9.985.047.790
		<hr/>
	L.	59.641.653.118
		<hr/> <hr/>

Inoltre l'Amministrazione ha continuato nel corso dell'esercizio in esame ad intrattenere presso istituti bancari numerosi conti correnti *bis* destinati in genere a rimanere fermi. È continuata, cioè, la tendenza già segnalata — e tanto più ingiustificata con un bilancio notevolmente deficitario — a creare immobilizzo di ingenti disponibilità di danaro di non immediato impiego.

È d'uopo in proposito qui ripetere quanto già osservato nella precedente relazione, sotto il profilo economico finanziario, e cioè che il sistema seguito dall'Amministrazione durante l'esercizio in esame (e tuttora perdurante) si rivela pregiudizievole per l'Erario, in quanto:

a) l'interesse corrisposto dagli istituti di credito all'Amministrazione ferroviaria è inferiore a quello che il Tesoro dello Stato, unitariamente considerato, corrisponde ai privati od ai medesimi istituti di credito a mezzo dei buoni ordinari del Tesoro;

b) l'autonomia amministrativa e contabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non fa venir meno la sua appartenenza allo Stato, al quale compete la titolarità del complesso patrimoniale destinato all'esercizio ferroviario e l'onere di far fronte, con i mezzi forniti dalla generalità dei contribuenti, al deficit della gestione autonoma;

c) la situazione deficitaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie rende ancor più grave il deposito di somme presso istituti di credito, in quanto l'Amministrazione stessa, per far fronte al pagamento delle proprie spese, utilizza i contributi a carico del bilancio dello Stato, sul quale grava l'onere relativo alla fornitura di mezzi di tesoreria.

Soltanto una oculata applicazione della citata legge 20 ottobre 1960, n. 1231, con i temperamenti ed accorgimenti previsti consentirà di ridurre, se non eliminare, i cennati inconvenienti.

(a) Non risulta alcuna rimanenza di denaro contante neppure in minima parte. Durante l'esercizio precedente (31 dicembre 1956) si riscontravano invece ancora piccole rimanenze (57 milioni).

Eccedenze di spesa.

Dal rendiconto per l'esercizio in esame si rilevano eccedenze di spesa sia effettive sia apparenti per complessive lire 15.378.682.488 così ripartite:

a) In capitoli i cui stanziamenti originari sono rimasti invariati.	L.	941.570.928
b) In capitoli i cui stanziamenti sono stati aumentati per effetto delle iscrizioni disposte con legge 28 giugno 1958, n. 637	»	9.259.467.739
c) In capitoli iscritti per memoria	»	5.166.205.005
d) Nel capitolo 155-bis di nuova istituzione (legge 24 giugno 1958, n. 637)	»	11.432.816
		<hr/>
Totale	L.	15.378.676.488

Lo sviluppo delle dette eccedenze può essere così sintetizzato.

TITOLO I.

	Per somme già stanziata nella previsione	Per somme previste legge 24 giugno 1958 n. 637
Capitolo 3.	L.	135.104.559
Capitolo 6.	»	68.758.902
Capitolo 9.	L.	473.532.846
Capitolo 11.	»	160.288.094
Capitolo 13.	»	307.749.988
Capitolo 22.	»	92.859.635
Capitolo 26.	»	4.562.533.705
Capitolo 31.	»	32.174.424
	<hr/>	<hr/>
	L.	4.891.431.225
	<hr/>	»
		941.570.928
		<hr/>
		L.
		5.833.002.153

TITOLO IV.

	Per somme già stanziata nella previsione	Per somme previste legge 24 giugno 1958 n. 637
Capitolo 109	—	L.
		4.342.370.719
Capitolo 111	—	»
		25.665.795
		<hr/>
		L.
		4.368.036.514

Per i capitoli iscritti « per memoria »:

TITOLO X.

	Per somme già stanziato nella previsione		Per somme previste legge 24 giugno 1958 n. 637
Capitolo 143	—	L.	279.845.449

TITOLO XII.

Capitolo 148	—	L.	4.886.359.556
		L.	5.166.205.005

TITOLO XIII (nuove iscrizioni).

Capitolo 155- <i>bis</i> (istituito con legge 24 giugno 1958, n. 637 in corrispondenza al 107- <i>bis</i> dell'entrata)		L.	11.432.816
---	--	----	------------

Tutti i capitoli nei quali si verificano eccedenze vere e proprie riguardano maggiori oneri diretti o riflessi per il personale (vi rientrano anche le maggiori spese per pensioni e per contributi all'ente di assistenza per i dipendenti statali).

Il capitolo 155-*bis* sostanzialmente rappresenta una partita di giro (versamento all'E. N.-P. A. S. del contributo I. N. A.-Casa istituito con la medesima legge 24 giugno 1958, n. 637, in corrispondenza al capitolo 107-*bis* dell'entrata).

Il capitolo 148 (Titolo XII) gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione trova la sua esatta rispondenza nel capitolo 100 dell'entrata e costituisce eccedenza solo fittizia.

Anche il capitolo 143 (titolo X) costituisce una eccedenza meramente fittizia. Infatti, in corrispondenza al capitolo 143, che riguarda spese per acquisto di carboni e metalli con riferimento al decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 212, ed all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 59, vi è il capitolo 95 dell'entrata, anch'esso iscritto per memoria che, in sede di rendiconto, presenta un importo a pareggio del capitolo 143 per ricavo vendite carboni, metalli, nonché per accreditamenti come recupero da parte del Ministero del tesoro di somme pagate a ditte produttrici di anticrittogamici, in applicazione del blocco dei prezzi o per requisizioni operate dalle autorità tedesche. Che nel bilancio in esame figurino ancora residui di gestioni ormai plurilustri è indubbiamente una anomalia. Ma ancora più singolare è che l'Amministrazione continui a far apparire nel rendiconto, per le gestioni stesse, eccedenze di spesa per le quali occorre proporre sanatoria da parte del Ministero del tesoro, con apposita norma del disegno di legge di approvazione del rendiconto medesimo.

Già nelle precedenti relazioni la Corte ha sottolineato che, col ritorno alla normalità, si manifesta l'esigenza di ricercare soluzioni atte ad eliminare il riprodursi delle eccedenze. Alcuni capitoli, che hanno il carattere di versamento di somme percepite per conto di terzi, avrebbero potuto essere compresi nell'elenco, unito al bilancio di previsione, di quelli per i quali è concessa al Ministero del tesoro la facoltà prevista dall'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. In tal modo si provvederebbe alla regolarizzazione emanando, tempestivamente, un provvedimento ministeriale di assegnazione di fondi.

Per le maggiori reali esigenze di spesa che si verificano nel corso dell'esercizio l'Amministrazione potrebbe cautelarsi prendendo l'iniziativa di appositi provvedimenti legislativi nel corso dell'esercizio finanziario evitando, così, di dover far luogo a sanatorie legislative: il che non è regolare sotto il profilo della gestione del bilancio.

Le spese straordinarie, che sono elencate nell'articolo 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, integrato dall'articolo 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, sono finanziate:

- 1°) con sovvenzioni autorizzate di volta in volta da leggi speciali;
- 2°) con rimborsi e concorsi di altre amministrazioni e di privati;
- 3°) con ricavi diversi di pertinenza dei lavori patrimoniali;
- 4°) con le assegnazioni annuali a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio per il rinnovamento del materiale rotabile e navi traghetto e per il miglioramento delle linee e degli impianti (articolo 20 della legge 429 del 1907, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).

L'ammontare complessivo delle entrate di questa gestione straordinaria, previsto in milioni 21.919,6 e poi accertato della minore somma di milioni 16.976,1 presenta una diminuzione di milioni 31.075,3 rispetto a quello dell'esercizio precedente che fu di milioni 48.051,4.

Tali entrate sono state così distribuite fra le diverse voci della spesa:

a) per acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto	Milioni	9.041,6
b) per miglioramenti del materiale rotabile e delle navi traghetto.	»	2.013 -
c) per materiale d'esercizio in aumento patrimoniale.	»	215 -
d) per lavori in conto patrimoniale e acquisto di stabili	»	2.857,7
e) per lavori di elettrificazione delle linee	»	85 -
f) per miglioramento alle linee ed agli impianti (lavori e materiali d'esercizio)	»	3,8
g) per quote di partecipazione al capitale sociale di enti e società	»	260 -
h) per riparazione e ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causati dalla guerra	»	500 -
i) per spese per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia	»	2.000 -
		Milioni 16.976,1

Dal raffronto della previsione e successive variazioni di questa gestione con gli accertamenti alla chiusura dell'esercizio, si registra la differenza, per minori entrate, di lire 4.943.547.816 che risulta dal seguente prospetto:

Previsione iniziale dell'entrata e della spesa	L.	17.093.000.000
In aumento per effetto dei provvedimenti intervenuti nel corso dell'esercizio	»	4.826.650.206
		Totale della previsione definitiva
	L.	21.919.650.206

Per diminuzione entrate rispetto all'accertamento:

a) nel contributo dell'esercizio per migliorie e aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti (Capitolo 41)	L.	3.600.000.000
b) negli introiti da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro (Capitolo 44)	»	1.343.521.448
c) negli introiti da assegnare alle spese di riparazione e di ricostruzione causate dalla guerra a completamento dei relativi finanziamenti (Capitolo 45)	»	26.368
		Totale delle minori entrate
	L.	4.943.547.816
		Accertamenti
	L.	16.976.102.390

B) CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Il *Conto generale del Patrimonio* al 30 giugno 1958, nella parte che espone le risultanze della gestione propria della Azienda ferroviaria, registra un aumento netto di lire 26.422.856.994 in confronto dell'esercizio precedente. Tale incremento è dato dalla somma tra l'aumento di lire 21.968.908.827 nelle attività e la diminuzione di lire 4.453.948.167 nelle passività. Queste risultanze riassuntive pongono in evidenza, nei riguardi delle attività, aumenti di lire 35.799.946.375 in quelle di natura industriale e diminuzioni di lire 13.831.037.548 in quelle di natura finanziaria in confronto dell'esercizio precedente.

Si sono registrate variazioni in diminuzione nelle linee e nelle scorte di magazzino.

Il conto generale del *patrimonio* si è chiuso al 30 giugno 1958 con un *patrimonio netto* dell'Azienda di lire 157.596.005.731 contro un *patrimonio netto* di lire 131.173.148.737 al 1° luglio 1957.

La differenza di lire 26.422.856.994 rappresenta l'incremento del *patrimonio netto* dell'Azienda sopra accennato.

Siffatti elementi sono posti meglio in evidenza nel seguente prospetto:

Gestione propria dell'Azienda.

Consistenza elementi attivi patrimoniali:

al 30 giugno 1958	L.	1.081.026.641.115
al 30 giugno 1957	L.	1.059.057.732.288
<hr/>		
Aumento elementi attivi patrimoniali al 30 giugno 1958 . . .	L.	21.968.908.827
<i>Totale generale a pareggio:</i>		
al 30 giugno 1957	L.	1.059.057.732.288
patrimonio netto al 30 giugno 1957	»	131.173.148.737
<hr/>		
Totale passività al 30 giugno 1957 . . .	L.	927.884.583.551
al 30 giugno 1958	L.	1.081.026.641.115
patrimonio netto al 30 giugno 1958	»	157.596.005.731
<hr/>		
Totale passività al 30 giugno 1958 . . .	L.	923.430.635.384
Diminuzione passività al 30 giugno 1958 . . .	L.	4.453.948.167
<hr/>		
Incremento del <i>patrimonio netto</i> . . .	L.	26.422.856.994
<hr/> <hr/>		

In linea generale, è da rilevare che i valori attribuiti dall'Amministrazione nel Conto generale del patrimonio, alle attività di natura industriale, per identificarsi coi prezzi di acquisto non corrispondono punto ai valori effettivi che attualmente detti beni hanno.

Pur riconoscendo che il problema della rivalutazione concerne l'intero patrimonio statale, è da rilevare che per l'Amministrazione ferroviaria esso si presta ad una soluzione, del tutto peculiare, che potrebbe trovare posto in norme che prescrivessero la compilazione del conto economico. Si otterrebbero così, nel fare riferimento al valore effettivo dei singoli elementi del patrimonio, dati contabili aderenti alla realtà.

C) GESTIONI AUTONOME E SPECIALI

§. 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*

La normale giacenza delle scorte di magazzino occorrenti per assicurare la rotazione e la continuità dei rifornimenti ai Servizi dell'Amministrazione è finanziata con il « fondo di dotazione » il cui importo, non ha, nell'esercizio in esame, subito variazioni e rientra nei limiti della somma prevista di lire 35.500.000.000 (articolo 3 della legge 31 ottobre 1957, n. 1012, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in relazione all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).

Poiché, peraltro, le somme investite nelle scorte, in relazione alle effettive occorrenze dell'Amministrazione, ed in rapporto alla graduale eliminazione, mediante alienazione, permuta e trasformazione dei materiali fuori uso o non più utilizzabili, sono di entità superiore alla disponibilità del fondo di dotazione, si è provveduto a finanziare la differenza con anticipazioni di cassa, che sono state iscritte tra i residui attivi e che, come risulta dall'allegato 18 del rendiconto, ammontavano al 30 giugno 1958 a lire 26.178.963.129, mentre alla fine del precedente esercizio sono state di lire 26.028.629.093.

Detraendo dal valore delle scorte dei magazzini al 1° luglio 1958, accertato in lire 61.663.704.318, l'importo dei residui attivi rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio in lire 26.178.963.129, si ha la somma di lire 35.484.741.189, rappresentante il valore del Fondo di dotazione della gestione al 1° luglio 1958.

Le varie impostazioni attive e passive del movimento di questa gestione possono essere così rappresentate:

all'Entrata.

Forniture ai servizi (Capitolo 47)	L.	65.486.657.050
Ricavi per vendite ed accrediti diversi (Capitolo 48)	»	4.606.604.483
Prelievi dal fondo di autoassicurazione per i rischi inerenti ai trasporti marittimi del carbone (Capitolo n. 49) (a)	»	143.528
		<hr/>
Totale dell'entrata	L.	70.093.405.061
		<hr/> <hr/>

all'Uscita.

Spese d'acquisto, versamenti a magazzino e addebiti diversi (Capitolo 94)	L.	70.093.261.533
Spese per infortuni relativi ai trasporti marittimi del carbone (Capitolo 95) (b)	»	143.528
		<hr/>
Totale dell'Uscita	L.	70.093.405.061
		<hr/> <hr/>

Nell'andamento della gestione hanno influito notevolmente i versamenti, effettuati dagli impianti, di materie esuberanti e fuori uso per un importo complessivo di spesa di lire 10.079.980.477.

(a) Nel precedente esercizio il corrispondente capitolo (49) era iscritto solo per memoria.

(b) Nel precedente esercizio il corrispondente capitolo (96) era iscritto solo per memoria.

§ 2. — *Gestione speciale distributorio viveri.*

(« La Provvida »)

Il funzionamento di questa gestione è disciplinato dal decreto-legge luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, che ha modificato il regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Nelle previsioni in bilancio per l'esercizio in esame era previsto un incremento dell'attività di gestione e precisamente una entrata di lire 10 miliardi e 400 milioni contro 8 miliardi e 200 milioni dell'esercizio precedente (Capitolo 51 dell'entrata e 97 della spesa).

Alla fine dell'esercizio le risultanze danno in pareggio ricavi e spese per acquisti per complessive lire 8.897.354.662, il che indica un eccesso di previsioni per lire 1.502.645.338.

Dal conto del patrimonio si rileva che nel corso dello esercizio si è avuta una diminuzione di lire 198.262.926 per le merci in magazzino; un aumento di 6 milioni e 340 mila del valore degli immobili; un notevole aumento dei crediti (da lire 220.286.115 a lire 393.140.771, il che comporta un aumento di lire 172.854.656).

La somma anticipata dall'Amministrazione delle ferrovie, in eccedenza al fondo di dotazione investito nella gestione, che è sempre di consistenza inadeguata (15 milioni), è diminuita, rispetto all'esercizio precedente, di lire 198.262.926, passando da lire 1.745.367.147 a lire 1.547.104.221.

Nei debiti diversi si è avuto un netto peggioramento di lire 402.539.884, in quanto essi al 30 giugno 1957 ammontavano a lire 413.948.906 contro lire 816.488.790 accertate al 30 giugno 1958.

La dimostrazione dei crediti e debiti diversi è data dai seguenti specchi:

CREDITI.

1. — Vendite a pagamento differito	L.	43.882.491
2. — Somme da recuperare da appaltatori per tasse registrazione contratti	»	755.851
3. — Rimanenze e rettifiche di cassa magazzini viveri	»	101.173
4. — Rimanenze e rettifiche di cassa distributori viveri.	»	23.949.451
5. — Rimanenze e rettifiche di cassa gestioni tessili	»	515.423
6. — Somme da recuperare da appaltatori per mancanza di valore	»	20.676.750
7. — Deposito per fitto locali dell'I.N.C.I.S. a Palermo.	»	44.200
8. — Deposito cauzionale per imposte consumo Genova.	»	150.000
9. — Vendite tessili ad appaltatori con pagamento rateale	»	817.700
10. — Differenze emerse nella contabilità dei versamenti al Banco di Roma	»	9.285.119
11. — Fondo di cassa servizio Carro-Blocco	»	4.862.338
12. — Ditta Galbani — automezzi ed attrezzature forniti da pareggiare con gli sconti	»	39.762.841
13. — Servizio Carro-Blocco — Agenti morosi	»	421.171
14. — Deposito cauzionale autovetture residuo guerra Torino.	»	24.750
15. — Prelievo tessuti a rate personale ditta Sagad	»	818.370
16. — Deposito cauzionale imposta consumo Magazzino viveri di Treviso	»	100.000
17. — Finanziamenti e pagamenti anticipazioni a Ditte fornitrici	»	234.610.744
18. — Società Industrie Alimentari Prodotti Terrani — credito per penale per mancata fornitura	»	10.000.000
19. — Rimborsi contributi I.N.P.S. — versati dalla Gestione posteriormente al 1° gennaio 1951	»	2.362.399
		L. 393.140.771
		L. 393.140.771

DEBITI.

1. — Versamenti fatti da appaltatori per spese stipula contratti appalti	L.	397.309
2. — Pagamenti I. G. E. in sospeso in esito ricorso	»	20.272.792
3. — Servizio Carro-Blocco.	»	1.310.153
4. — Depositi cauzionali gare	»	2.450.000
5. — Acquisti di viveri e tessili rimasti da pagare al 30 giugno 1958.	»	436.514.060
6. — Generi in conto deposito venduti e spese per lavori rimasti da pagare al 30 giugno 1958	»	205.299.500
7. — Depositi cauzionali appaltatori	»	92.441.000
8. — Fondo accantonamento per ammanchi, avarie e perdite varie.	»	3.664.584
9. — Ditte convenzionate di Trieste — Vendita tessili a rate al personale ferroviario	»	3.211.902
10. — Personale ferroviario moroso — prelevamento generi	»	518.190
11. — Trattenute a garanzia completa consegna attrezzatura ditta Galbani.	»	30.000.000
12. — Sussidi e premi speciali di competenza dell'esercizio 1957-58 da pagare al 30 giugno 1958	»	490.332
13. — Corrispettivi agli appaltatori dei servizi di gestione di aprile e maggio 1958 rimasti da pagare al 30 giugno 1958	»	19.918.968
	Totale	816.488.790

Come è già stato posto in evidenza nella precedente relazione l'anticipo della somma di lire 1.547.104.221 da parte dell'Amministrazione ferroviaria alla Gestione della Provvida, per acquisti in eccedenza del suo fondo di dotazione, è da porre soprattutto in relazione al fenomeno della svalutazione monetaria. Come risulta dall'allegato n. 26 al rendiconto generale, il fondo di dotazione della Provvida per l'acquisto delle merci costituenti le scorte di magazzino è di 30 milioni di lire, di cui lire 15 milioni prelevate dal fondo di dotazione dei magazzini, ai sensi del regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342; modificato dall'articolo 7 del regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 989, e lire 15.000.000 prelevati dagli utili di gestione della stessa Provvida.

Per effetto della svalutazione monetaria il predetto fondo è divenuto irrilevante rispetto al maggior costo attuale delle merci. Pertanto, analogamente a quanto è stato fatto per la gestione autonoma dei magazzini ferroviari, si è provveduto con anticipazioni di cassa — iscritte fra i residui attivi che al 30 giugno 1958 ammontavano a lire 1.547.104.221 — al finanziamento del maggior importo delle scorte necessarie rispetto al fondo di dotazione suaccennato.

Come si è già detto nelle relazioni relative al rendiconto degli esercizi 1955-56 e 1956-57, per eliminare la irregolarità in esame è necessario che l'Amministrazione interessata proponga una modificazione del citato decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, intesa ad adeguare il fondo di dotazione della Provvida alle maggiori esigenze che si sono progressivamente manifestate soprattutto per effetto della svalutazione monetaria e a disporre contemporaneamente l'eliminazione della anticipazione che risulterà esistente alla data di entrata in vigore del provvedimento di modificazione stesso.

Contemporaneamente occorrerebbe limitare l'attività della Gestione a quelli che sono i compiti istituzionali che si sostanziano nella gestione di un apposito servizio per il rifornimento e pagamento di viveri ai personali dipendenti dal Ministero, laddove oggi esiste ed ha preso grande sviluppo una gestione tessili che non trova giustificazione nelle norme istitutive della Provvida, né in quelle sopravvenute.

§. 3. — *Gestione autonoma delle officine e scorte.*

La gestione autonoma delle officine e scorte è prevista nell'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativa all'ordinamento dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Le operazioni inerenti alle lavorazioni eseguite nelle varie officine dell'Azienda e dell'industria privata, nonché quelle inerenti al movimento dei materiali, tanto se impiegati nelle lavorazioni quanto se portati in aumento o diminuzione delle scorte, hanno raggiunto alla chiusura dell'esercizio in esame l'ammontare complessivo di lire 45.332.647.736.

Le spese per il personale (capitoli 98, 101, 102, 104) ammontano a poco meno della metà della cifra complessiva (lire 20.814.575.571). Rispetto all'esercizio precedente si nota un aumento di circa 200 milioni nelle spese di personale delle officine dipendenti dal servizio materiale a trazione contro una diminuzione di circa 40 milioni in quelle delle officine dipendenti dal servizio lavori e costruzioni.

Una leggera diminuzione, invece, si riscontra nelle forniture, spese ed acquisti (solo nel capitolo 105 che riguarda le spese per la tipolitografia dipendente dal servizio approvvigionamenti si ha un aumento di circa 7 milioni).

È da rilevare che nelle spese dei capitoli « forniture spese ed acquisti » sono comprese anche quelle per servizi appaltati, sia per manodopera, sia per servizi diversi, che sovente raggiungono cifre rilevanti.

Infatti fra le componenti del capitolo 99 relativo alle spese delle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione trovansi lire 14.761.888.770 per materiali impiegati nella lavorazione e lire 2.178.029.415 per manodopera in sussidio del personale ferroviario.

§. 4. — *Gestione dell'energia elettrica e delle centrali elettriche.*

La gestione dell'energia elettrica fino all'esercizio 1953-54 era compresa nella gestione delle officine. A decorrere dall'esercizio 1954-55 l'Amministrazione ha preferito porre in evidenza i risultati della gestione in modo da far rilevare quale sia il costo dell'energia elettrica prodotta nelle centrali elettriche ferroviarie e quale il prezzo di quella acquistata da privati.

I risultati dell'esercizio in esame possono così riassumersi:

all'Entrata:

Corrispettivo dell'energia elettrica prodotta (Capitolo 56)	L.	1.628.206.251
Corrispettivo dell'energia elettrica acquistata (Capitolo 57)	»	10.540.990.127
Totale dell'Entrata	L.	12.169.196.378

all'Uscita:

Spese dell'energia elettrica prodotta:		
a) Personale (capitolo 106)	L.	219.993.749
b) Forniture spese ed acquisti (Capitolo 107) »		1.408.212.502
Spese per l'acquisto di energia elettrica (Capitolo 108)	»	10.540.990.127
	L.	12.169.196.378

La quantità di energia elettrica prodotta direttamente dall'Azienda rappresenta in percentuale il 13,38 per cento (nell'esercizio precedente era il 13,15 per cento). La rimanente energia viene acquistata dalle principali aziende elettriche italiane (in minima parte, cioè per l'1,21 per cento, dalla Société Electricité de France) e da aziende nelle quali le ferrovie dello Stato sono cointeressate (Larderello, Consorzio elettrico del Buthier, Termoelettrica siciliana).

Nell'andamento della gestione delle centrali elettriche proprie dell'Azienda incidono in misura notevole le spese per ricambio, riparazione e manutenzione del materiale d'inventario (lire 58.470.670), quelle per rinnovamento degli impianti e dei macchinari (lire 956.701.950) e le quote di interessi sui capitali investiti (lire 143.163.763).

§. 5. — *Gestione del Fondo pensioni e sussidi e del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.*

La gestione del Fondo pensioni e sussidi è disciplinata dalla legge 9 luglio 1908, n. 448 e dal regio decreto 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e dalle altre che si sono succedute fino alla legge 24 febbraio 1958, n. 46.

La gestione del Fondo speciale è disciplinata dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e dal regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

I contributi dell'Amministrazione per l'esercizio in esame nelle previsioni risultavano aumentati della somma di lire 12.933.000.000 (per un totale di spesa di lire 61.513.000.000 contro lire 48.580.000.000 dell'esercizio precedente) oltre a lire 247.000.000 (72 milioni in più dell'esercizio precedente) per il contributo al fondo speciale per le pensioni degli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi. L'aumento si è avuto in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (per miliardi 10,670) e della legge 11 luglio 1956, n. 734 (milioni 2.335). Alla somma iscritta nelle previsioni debbono aggiungersi lire 3.480.300.000 per effetto della legge 24 giugno 1958, n. 637; lire 1.156.000.000 per effetto del decreto ministeriale 30 giugno 1958, n. 130681 emanato in applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46; (oltre a lire 23.700.000 per il fondo speciale degli agenti aventi diritto al trattamento del personale addetto ai pubblici servizi che portavano le previsioni a lire 270.700.000).

L'ammontare complessivo delle previsioni per il Fondo ordinario veniva così a raggiungere la cifra di lire 66.149.300.000 che è risultata inferiore alla spesa di un importo pari a lire 4.628.721.239. Dal rendiconto si rileva che, detratte alcune minori spese per sussidi e pensioni a carico del Fondo speciale (gli aumenti di lire 19.700.000 disposti dalla legge 24 giugno 1958, n. 637; e di lire 4.000.000 disposti col decreto ministeriale 30 giugno 1958, n. 130681 in applicazione della legge n. 46 del 15 febbraio 1958 si sono rilevati superflui in quanto già le previsioni originarie erano eccessive), si sono avute eccedenze di spesa per complessive 4.368.036.514 lire che l'Amministrazione si propone di sanare con apposita norma iscritta nella legge di approvazione del rendiconto.

Uno degli oneri più forti che sopporta l'Azienda delle ferrovie è proprio quello relativo al pagamento delle pensioni agli ex dipendenti ed ai loro familiari. Nel 1938-39 il numero medio dei pensionati era di 106 mila unità. Nell'esercizio in esame i pensionati sono saliti a 160.663; nel 1958-59 a 166.744; nel 1959-60 a 171.692. L'incremento degli ultimi anni è dovuto in parte alla estensione della pensione indiretta a nuove categorie di familiari per effetto della legge 11 febbraio 1958, n. 46. Contribuiscono altresì in misura notevole l'età del collocamento a riposo (che varia a secondo le categorie e le qualifiche) e l'esistenza di un notevole numero di agenti che chiedono il collocamento in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi previsti dalla legge. Sull'esodo di agenti ancora in giovane età influiscono sia le richieste di tecnici e funzionari di valore da parte di aziende private, sia particolari agevolazioni attribuite al personale in quiescenza quali, fra l'altro, la conservazione della carta di libera circolazione sulla rete ferroviaria.

Per effetto dei vari fattori a cui si è accennato si verifica che il numero di pensionati rispetto al numero dei dipendenti in attività di servizio dà una percentuale notevolmente più elevata di quella che si riscontra presso le altre Amministrazioni dello Stato, ancorché con ordinamento autonomo.

Si segnala che durante l'esercizio 1957-58 il contributo che viene corrisposto all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844 e della legge 10 ottobre 1950, n. 907 è stato di lire 10.000.000.000. Come già avvenne per l'esercizio 1956-57 detto contributo non figura esposto nel titolo del bilancio relativo alla gestione in esame, ma è iscritto fra le entrate della parte ordinaria (Capitolo 27: « Contributo del Tesoro a parziale copertura del disavanzo di gestione del Fondo pensioni e sussidi, per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari »).

La consistenza patrimoniale del Fondo pensioni che al 1° luglio 1957 era di lire 1.205.140.871 alla fine dell'esercizio finanziario in esame, era di lire 1.206.024.627 con un aumento di lire 883.756.

§. 6. — *Case economiche per i ferrovieri.*

a) *nuova costruzione.*

La gestione è disciplinata dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel bilancio di previsione le spese per acquisto e costruzione di case (Capitolo 114), per interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (Capitolo 115) e per spese di riparazione e ricostruzione dei fabbricati in dipendenza dei danni e distruzioni causate dalla guerra (Capitolo 116), sono iscritte per memoria.

Nel consuntivo troviamo al Capitolo 114 la somma di lire 23.951.252 iscritta per effetto del decreto ministeriale 30 giugno 1958, n. 168685 emanato in applicazione dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 in correlazione all'accertamento di pari importo iscritto al Capitolo 70 dell'entrata.

Al Capitolo 116 è stata iscritta la somma di lire 660 milioni per effetto della legge 24 giugno 1958, n. 637. Il capitolo 115 è rimasto fittizio.

Per quanto riguarda la gestione vera e propria durante l'esercizio in esame, rispetto al precedente, sono rimaste pressoché invariate le spese relative a servizi di amministrazione, custodia e pulizia; sono leggermente aumentate le spese per riscaldamento (lire 8.148.500 contro lire 7.223.939) e sono diminuite le spese per illuminazione ed acqua potabile (lire 38.548.916 contro lire 49.965.314).

Nel complesso sul Capitolo 120 (illuminazione, riscaldamento e acqua potabile) si sono verificate economie per lire 13.202.584.

I versamenti al fondo di riserva della gestione sono stati complessivamente di lire 38.359.688, cioè presentano un versamento al fondo di riserva di lire 37.259.688 in più di quelle previste (lire 1.100.000). Da notare che la somma versata al fondo di riserva è tuttavia inferiore a quella dell'esercizio precedente nel quale raggiunse la cifra di lire 51.603.525. Le risultanze della gestione, pertanto, benché attive, sono inferiori a quelle dell'esercizio 1956-57.

La situazione generale della gestione in esame, dall'inizio al 30 giugno 1958, è esposta dettagliatamente nell'allegato n. 10 del rendiconto, dal quale risulta che l'ammontare complessivo delle somme mutate per sopperire alle esigenze finanziarie della gestione (acquisto e costruzioni di case) non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

b) *ricostruzioni.*

Sugli stanziamenti effettuati a tutto il 1° luglio 1957 in lire 1.500.000.000 in conto ricostruzioni, sono stati autorizzati nell'esercizio in esame ulteriori stanziamenti per lire 660.000.000; pertanto al 1° luglio 1958 le somme stanziolate ammontano a lire 2.160.000.000.

Durante l'esercizio 1957-58 sono stati assunti impegni di spese per l'im-		
porto di	L.	12.350.000
che sommati al totale degli impegni precedenti (1° luglio 1957)	»	2.110.612.488
		<hr/>
danno un totale di	L.	2.122.962.488
meno le economie realizzate in sede di liquidazioni e regolarizzazioni di-		
verse per	»	1.587.537
		<hr/>
ne deriva al 30 giugno 1958 una cifra totale di impegni per	L.	2.121.374.951
		<hr/> <hr/>

Dal raffronto fra gli « stanziamenti » e gli « impegni » risulta un'eccedenza dei primi rispetto ai secondi di lire 38.625.049.

§. 7. — *Gestione delle case economiche.*

I risultati della gestione alla chiusura dell'esercizio possono essere così riassunti:

*all'Entrata.**Patrimonio:*

Ricavi e concorsi patrimoniali (Capitolo 70) (a)	L.	683.951.252
--	----	-------------

Gestione:

Affitti delle case (Capitolo 72)	»	494.151.642
Proventi e recuperi diversi (Capitolo 73)	»	29.009.164
	L.	<u>1.207.112.058</u>

*all'Uscita.**Patrimonio:*

Spese per acquisto e costruzione di case (Capitolo 114)	L.	23.951.252
Spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati in dipendenza dei danni e delle distruzioni causati dalla guerra (Capitolo 116)	»	660.000.000

Gestione:

Interessi sui capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case già abitabili (Capitolo 117)	»	20.588.218
Imposte e sovrimposte (Capitolo 118)	»	4.983.680
Servizi di amministrazione, custodia e pulizia (Capitolo 119)	»	127.531.804
Illuminazione, riscaldamento ed acqua potabile (Capitolo 120)	»	46.697.416
Manutenzione ordinaria (Capitolo 121)	»	195.000.000
Manutenzione straordinaria (Capitolo 122)	»	90.000.000
Versamenti al Fondo di riserva della gestione per temporanea esenzione di imposte e sovrimposte e per eccedenze attive dei bilanci (Capitolo 124)	»	38.359.688
	L.	<u>1.207.112.058</u>

Il Capitolo 124 della spesa « Versamenti al Fondo di riserva della gestione » presenta una eccedenza di lire 37.259.688 determinata dalle risultanze attive della gestione.

Tale risultanza attiva si è così determinata:

Previsione al 1° luglio 1957	L.	1.100.000
Spesa per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (articolo 5 del regolamento di cui al regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	»	643.915
Economie accertate al 30 giugno 1958 di cui sopra	»	<u>456.085</u>

(a) Somma iscritta per lire 660.000.000 e modifica della denominazione del capitolo per effetto della legge 24 giugno 1958, n. 637 e per lire 23.951.252 per effetto del decreto ministeriale 30 giugno 1968, n. 168685 emanato in applicazione dell'articolo 41, secondo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Eccedenze attive dei bilanci impiegate a recupero della eccedenza passiva della gestione (Capitolo 75 della entrata)	L.	37.715.773
Economie accertate al 30 giugno 1958 di cui sopra	»	456.085
	L.	<u>37.259.688</u>

La consistenza del Fondo di riserva, al 1° luglio 1958 era di lire 21.884.094, derivanti dalla giacenza esistente al 1° luglio 1957 di lire 21.240.179 aumentata dai versamenti effettuati durante l'esercizio 1957-58 di lire 643.915.

§. 8. — *Opera di previdenza a favore del personale.*

La gestione è regolata dalle leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; dal regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; dalle leggi 22 dicembre 1927, n. 2685 e 2 giugno 1930, n. 713; dall'articolo 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978; dal regio decreto 11 marzo 1937, n. 759 e dal decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561.

Alla fine dell'esercizio 1956-57 si rilevava un avanzo di gestione di lire 984.094.265. Nell'esercizio in esame oltre all'accantonamento della somma di lire 150.000.000 da destinare all'incremento patrimoniale, si è avuto un avanzo di gestione di lire 1.177.965.458 in contrasto con le previsioni in base alle quali l'avanzo avrebbe dovuto essere inferiore a quello dell'esercizio precedente. Peraltro, è da tener presente che per effetto della legge 24 giugno 1958, n. 637, sono stati aumentati gli stanziamenti dei capitoli 129 (di lire 5 milioni), 130 (di lire 135 milioni) e 132 (di lire 5 milioni) e ciò in aggiunta ai già notevoli aumenti di stanziamento che presenta il preventivo per l'esercizio 1957-58 rispetto al precedente.

Da segnalare la situazione verificatasi nel capitolo 130 (assegni giornalieri di malattia ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1998 convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 202). Lo stanziamento dell'esercizio precedente di lire 280 milioni era stato ridotto a sole lire 90 milioni in relazione ad una pari diminuzione nel capitolo 82 dell'entrata (ritenute al personale) derivante dalla riduzione della misura delle ritenute a seguito del conglobamento del trattamento economico disposto con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Ovviamente la corrispondenza contabile intesa a far pareggiare le spese del Capitolo 130 alle entrate del capitolo 82 non era più possibile a seguito dell'emanazione delle nuove norme e ciò avrebbe dovuto essere tenuto presente in sede di compilazione delle previsioni.

Nel corso di esercizio è stato perciò necessario disporre una integrazione del capitolo 130 di una somma di gran lunga superiore alle previsioni (135 milioni).

§ 9. — *Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni.*

La gestione è disciplinata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372 e della legge 4 luglio 1941, n. 737.

Il movimento del fondo segna un incremento notevolissimo rispetto all'esercizio precedente. Già le previsioni di entrate e spese (capitolo 87 e capitolo 135) erano passate da 270 milioni a 525 milioni e ciò in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 concernente il conglobamento economico. Peraltro anche le previsioni sono risultate insufficienti per cui si è reso necessario emanare il decreto ministeriale 30 giugno 1958, n. 168685, in applicazione dell'articolo 41, secondo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per incrementare il Capitolo 135 di lire 145.249.817 in relazione all'accertamento di pari ammontare nel Capitolo 87 dell'entrata.

§ 10. — *Gestione dei mutui al personale.*

La gestione dei mutui al personale è disciplinata dall'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dal regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e dall'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109.

L'importo dei mutui concessi dall'Amministrazione nell'esercizio in esame è stato di lire 176.301.286 (di cui lire 161.352.420 incontro della competenza e lire 14.948.866 in conto dei residui) contro lire 179.625.277 dell'esercizio precedente.

Gli introiti dell'esercizio, in conto capitale, ammontano a lire 182.535.822 che, aumentati della residua disponibilità di lire 14.948.866 esistente alla chiusura del precedente esercizio, hanno determinato una disponibilità di lire 197.484.688. Detratto poi da questa somma l'importo complessivo dei mutui concessi nell'esercizio 1957-58, e cioè lire 176.301.286 (lire 161.352.420 in conto competenza e lire 14.948.866 in conto residui) la somma di lire 21.183.402 rimborsata al Tesoro nell'esercizio in esame in conto delle anticipazioni ricevute e risultante dalla differenza fra l'importo complessivo rimborsato in lire 239.200.617 e quello di lire 218.017.215 rimborsato al 1° luglio 1957 non si è avuta, al 1° luglio 1958, disponibilità di fondi.

La situazione del Fondo, assegnato alla gestione dei mutui al personale al 1° luglio 1958, è esposta nell'allegato 11 del rendiconto.

§ 11. — Mutui a cooperative edilizie ferroviarie.

La gestione dei mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale è disciplinata dalla legge 5 ottobre 1920, n. 1432; dai regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932 e 10 settembre 1923, n. 2118; dal regio decreto legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; dal decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624; dal regio decreto legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876 e dalla legge 10 giugno 1939, n. 931.

Durante l'esercizio finanziario 1957-58 sono stati concessi ulteriori mutui da parte della Cassa depositi e prestiti oltre a finanziamenti integrativi e suppletivi, per l'ammontare complessivo di lire 964.000.000. Aggiungendo a questa somma l'importo dei mutui già concessi negli esercizi precedenti per complessive lire 4.257.400.000, si ottiene l'importo complessivo delle somme mutate e cioè lire 5.221.400.000.

Di questa somma la gestione ha versato a cooperative, alla chiusura dell'esercizio in esame, solo L. 3.919.568.761

Aggiungendo a tale somma gli interessi a carico delle cooperative stesse (al netto del contributo statale) e la quota di spese generali L. 451.457.884

si ottiene che il debito complessivo delle cooperative al 1° luglio 1958 è di L. 4.371.026.645

Il movimento della gestione al 1° luglio 1958, è esposto nell'allegato 12 del rendiconto.

§ 12. — Monopolio per l'acquisto all'estero di carboni e metalli (stralcio).

Trattasi di una gestione speciale disciplinata dal regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375 convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212 e dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1941, n. 59.

Da segnalare che sul capitolo 143 « spese per acquisti e diverse » riportato in bilancio *per memoria* figura accertata la somma di lire 279.845.449 che costituisce, pur essendo compensata dalla somma che risulta accertata al corrispondente capitolo 95 dell'entrata, eccedenza di impegni e per essa verrà proposta sanatoria a mezzo di una apposita norma inserita nel disegno di legge di approvazione del rendiconto per l'esercizio 1957-58, come si è già precisato parlando delle eccedenze di spesa.

§ 13. — Ufficio centrale carboni (stralcio).

La gestione ha cessato la sua attività a seguito della creazione dell'Ente *Approvvigionamento Carboni* (decreto-legge 3 dicembre 1946, n. 369). I capitoli relativi alla gestione (n. 96 per l'entrata e n. 144 per la spesa) sono stati riportati nel bilancio *per memoria* in relazione al movimento dei residui che, anche nell'esercizio in esame, figurano solo al passivo. Al 1° luglio 1957 tutti i pagamenti in conto residui risultavano già effettuati e la gestione stralcio definitivamente chiusa. Il titolo pertanto compare nel rendiconto solo perché, evidentemente, è stato compreso nel bilancio per dimenticanza.

§ 14. — *Operazioni per conto terzi.*

Tutte le partite iscritte nei capitoli di spese e di entrate con la denominazione « operazioni per conto terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione » hanno il carattere di partite di giro. Si tratta di una peculiarità dell'Azienda ferroviaria, in relazione alla sua particolare struttura ed al complesso dei rapporti, a carattere continuativo, da essa intrattenuti con le altre ferrovie e con le varie amministrazioni dello Stato, nonché con i privati.

L'ammontare delle operazioni per entrata e spesa è stato, alla chiusura dell'esercizio 1957-1958, di lire 251.961.635.304 di fronte a lire 247.559.572.255 dell'esercizio precedente.

L'Amministrazione, adducendo a motivo la difficoltà di stabilire una precisa previsione circa il movimento delle partite pertinenti a questa gestione, iscrive nel bilancio di previsione i relativi capitoli sia dell'entrata, sia della spesa *per memoria*.

Pertanto la somma di lire 4.886.359.559 che figura accertata nel capitolo n. 148 della spesa, costituisce eccedenze d'impegni, ma solo formalmente, in quanto compensata da eguale somma accertata al corrispondente capitolo 100 dell'entrata.

14. — AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

A) *Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1957-58.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con la legge 31 ottobre 1957, n. 1016, le entrate e le spese dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1957-58, erano stabilite come segue:

Entrate	L.	3.201.900.000
Spese (a)	»	3.126.900.000
		<hr/>
Avanzo previsto	L.	75.000.000
		<hr/> <hr/>

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate, al 30 giugno 1958, negli importi seguenti:

Entrate	L.	3.301.900.000
Spese (a)	»	3.226.900.000
		<hr/>
Avanzo previsto	L.	75.000.000
		<hr/> <hr/>

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	3.415.950.061
Spese (a)	»	3.340.950.061
		<hr/>
Avanzo accertato	L.	75.000.000
		<hr/> <hr/>

(a) Escluso l'articolo 29: Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30).

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1957-58.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano a lire 2.161.900.000 per l'entrata e a lire 2.086.900.000 per la spesa, con un avanzo previsto di lire 75.000.000 iscritto all'articolo 29 della spesa.

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	2.186.557.833
Spese (a)	»	2.111.557.833
		75.000.000
Avanzo accertato	L.	75.000.000

versato al Tesoro dello Stato ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

È da considerare, però, che la gestione del bilancio, per quanto concerne la competenza dell'esercizio, ha prodotto un beneficio di lire 27.445.296, (importo che, ai soli effetti contabili, figura nel consuntivo quale maggiore accertamento di spesa, rispetto alle previsioni definitive dell'articolo n. 32 « Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali »).

Il sopraindicato beneficio — ove si tenga conto della differenza tra gli accertamenti e le previsioni definitive di ciascun articolo della categoria in esame — risulta determinato dai seguenti elementi:

maggiori accertamenti di entrata per	L.	67.848.506
minori accertamenti di spesa	»	2.787.463
		70.635.969
minori accertamenti di entrata	»	43.190.673
		27.445.296

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano tanto per l'entrata che per la spesa a 1.060.000.000 di lire.

In confronto di tali previsioni si ebbe a chiusura dell'esercizio un accertamento bilanciante per lire 1.154.339.578.

La maggior somma di lire 94.339.578, accertata rispetto alle previsioni sia nella parte attiva che in quella passiva di questa categoria di bilancio, dipende:

a) per lire 66.894.282 dal provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (articolo 14 dell'entrata); cui corrisponde un maggiore accertamento di uguale importo negli oneri per acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, ecc. (articolo 35 della spesa);

b) per lire 27.445.296 dal prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali (articolo n. 16 dell'entrata), cui corrisponde un maggiore accertamento di uguale importo per acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato ecc. (articolo n. 34 della spesa).

(a) Escluso l'articolo 29: Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30).

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*

Le previsioni definitive ammontavano per questa categoria sia per l'entrata che per la spesa a lire 80.000.000.

In confronto di tali previsioni si ebbe a chiusura dell'esercizio un accertamento bilanciante per lire 75.052.650.

La minore somma di lire 4.947.350 accertata rispetto alle previsioni dipende dalla diminuzione verificatasi in entrata nell'articolo 18 «ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti» cui corrisponde in uscita una minore spesa di uguale importo nell'articolo 38 «spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti».

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1957-58, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi	L.	1.841.868.296
Residui passivi	»	5.892.684.028
		<hr/>
Eccedenza passiva iniziale	L.	4.050.815.732
		<hr/> <hr/>

In confronto delle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1958, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi	L.	1.838.865.834
Residui passivi	»	5.882.968.325
		<hr/>
Eccedenza passiva al 30 giugno 1958	L.	4.044.102.491
		<hr/> <hr/>

La differenza di lire 6.713.241 che si riscontra a chiusura di esercizio fra l'eccedenza passiva iniziale e quella finale costituisce il miglioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti. Tale miglioramento risulta costituito dalla differenza fra l'economia di lire 9.715.703 (determinatasi nei residui passivi dell'articolo 30 della spesa «costruzioni e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche ecc.») e la minore entrata di lire 3.002.462 (verificatasi nei residui attivi dell'articolo 2 dell'entrata «entrate derivanti dalla vendita dei prodotti delle foreste demaniali»).

III. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1957 risultava un fondo di cassa di L. 4.054.694.199

Durante l'esercizio 1957-58 sono stati registrati incassi per	L.	3.389.072.130
e pagamenti per	»	3.969.784.463
		<hr/>
con un supero dei pagamenti di	»	580.712.333
		<hr/>

e, pertanto, il conto, al 30 giugno 1958, si è chiuso con una disponibilità di cassa di L. 3.473.981.866

Il conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti (che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1275, espleta il servizio di cassa per conto dell'Azienda) presentava, invece, alla stessa data un saldo attivo di lire 3.472.450.745.

La differenza in più di lire 1.531.121, che si riscontra fra i due saldi, dipende dal fatto che, mentre l'Azienda contabilizza i pagamenti sulla base dei titoli estinti, la Cassa contabilizza in uscita gli ordini di pagamento al momento in cui li inoltra alla Tesoreria. E l'anzidetta somma di lire 1.531.121 rappresenta l'importo dei titoli che, inoltrati alla Tesoreria alla chiusura dell'esercizio, rimanevano da pagare e che, come tali, sono compresi nel consuntivo dell'Azienda fra i residui passivi.

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1957-58.* — Alla chiusura dell'esercizio 1957-58, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

<i>Residui attivi.</i>			
<i>dell'esercizio 1957-58:</i>			
Somme rimaste da riscuotere	L.	402.972.688	
Somme rimaste da versare	»	328.705.089	
			L. 713.677.777
<i>degli esercizi precedenti:</i>			
Somme rimaste da riscuotere	L.	1.102.927.988	
Somme rimaste da versare	»	31.138.000	
			» 1.134.065.988
			L. 1.865.743.765
<i>Residui passivi:</i>			
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1957-58	L.	1.841.183.285	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	3.487.950.638	
			» 5.329.133.923
			L. 3.463.390.158
che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente, in	»	4.050.815.732	
pone in evidenza un miglioramento di	L.	587.425.574	

B) *Conto del patrimonio.*

Le attività e le passività patrimoniali presentavano, alla chiusura dell'esercizio 1957-58, le seguenti consistenze:

<i>Attività.</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Disponibilità di cassa	L.	3.473.981.866	
Residui attivi	»	1.865.743.765	
			L. 5.339.725.631
<i>Non finanziarie:</i>			
Crediti e titoli vari	L.	4.632.794.401	
Immobili, mobili e oggetti diversi	»	5.706.626.099	
Materiale scientifico e artistico	»	6.422.641	
			» 10.345.843.141
			L. 15.685.568.772
<i>Passività.</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Residui passivi	L.	5.329.133.923	
<i>Non finanziarie:</i>			
Censi, canoni e livelli	L.	811.053	
Partite in corso di sistemazione	»	4.254.124.741	
			» 4.254.935.794
			L. 9.584.069.717
			L. 6.101.499.055
che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio, in	»	4.334.905.491	
dimostra un miglioramento di	L.	1.766.593.564	

PARTE SECONDA

CONTROLLO E VIGILANZA

TITOLO I.

REGISTRAZIONI CON RISERVA

Nel corso dell'esercizio 1957-58 si sono avute tre registrazioni con riserva.

Le prime due ebbero ad oggetto due decreti del Ministro dei lavori pubblici, coi quali si autorizzava l'emissione di ordini di accreditamento, rispettivamente per lire cinquanta milioni e per lire cento milioni, a carico del capitolo 148 del bilancio dello stesso Ministero, a favore del Provveditore regionale alle Opere pubbliche di Trento, per provvedere ai pagamenti occorrenti, in dipendenza ed entro i limiti degli impegni da assumere in conto residui e in conto competenza, per gli interventi di pronto soccorso in Trentino-Alto Adige, relativi a danni causati da alluvioni.

I provvedimenti furono considerati illegittimi in quanto concernenti materia di esclusiva competenza della provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 11, n. 14, e dell'articolo 13, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, promulgato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Previa apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 10 ottobre 1957, a seguito di richiesta del Ministro dei lavori pubblici, il decreto veniva ammesso al visto con riserva, nell'adunanza del 21 ottobre 1957 delle Sezioni riunite.

La terza si riferisce al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere.

Il decreto veniva ritenuto irregolare, in quanto la delega conferita al Governo con l'articolo 48 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 di « procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti » non comportava anche la facoltà di disporre esplicitamente o di determinare implicitamente una maggiore spesa, per la quale, peraltro, non si prevedeva la copertura.

Si osservava, altresì, dalla Corte che alla mancanza di una norma sostanziale, che autorizzi la maggior spesa derivante dall'attuazione di un predisposto ruolo organico e provveda alla copertura necessaria, non può supplire il riferimento a nuove impostazioni introdotte nello stato di previsione dell'esercizio successivo, in corso di approvazione.

Anche questo provvedimento veniva ammesso a registrazione con riserva, nell'adunanza delle Sezioni riunite del 21 aprile 1958, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 1958.

Degli atti si è data, a suo tempo, comunicazione agli Uffici di Presidenza del Senato e della Camera, in ottemperanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

TITOLO II.

**OSSERVAZIONI INTORNO AL MODO COL QUALE LE AMMINISTRAZIONI
SI SONO CONFORMATE ALLE DISCIPLINE DI ORDINE AMMINISTRATIVO
O FINANZIARIO**

CAPITOLO I.

A) CARATTERE E FUNZIONI DEL CONTROLLO IN GENERALE

Lo sviluppo costituzionale dello Stato moderno, caratterizzato dalla progressiva affermazione ed espansione dello Stato di diritto, ha portato in sé, connaturata, l'esigenza che gli atti posti in essere dal Governo e dagli organi della Pubblica Amministrazione, siano essi relativi alla realizzazione di interessi specifici e concreti, che diretti alla produzione di norme di condotta astratte e generali, da valere per tutti o per larghi gruppi di consociati, siano sottoposti al controllo giuridico di un organo esterno ed indipendente dalla pubblica Amministrazione.

Ed è stata precisamente la trasformazione degli Stati, da entità autocratiche in entità democratiche, a determinare un allargamento ed un potenziamento dei controlli, intesi non solo come mezzo di tutela ai fini di una ordinata gestione del pubblico denaro, ma anche e soprattutto come espressione di una più alta e permanente difesa dell'ordinamento giuridico, svolta nell'interesse pubblico generale, per cui gli stessi controlli hanno gradatamente perduto i loro connotati di strumenti meramente amministrativi per rivalutarsi sul piano costituzionale.

In conseguenza di siffatta evoluzione l'organo di controllo non agisce più quale passivo congegno di registrazione di una fenomenologia statuale, che osservi con distaccata indifferenza e con arida e meccanica rigidità; ma ha il dovere di utilizzare i dati rilevati dall'esame dello svolgimento dell'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione per trarne tutti gli elementi di informazione critica da sottoporre al Parlamento insieme con eventuali proposte di modifiche e aggiornamenti dei vari ordinamenti.

Il che fa manifesto nella Corte il carattere — giusta la definizione della Carta costituzionale — di organo « ausiliario » del Governo, investito di quanto mai delicate ed importanti funzioni di cooperazione con i poteri supremi dello Stato.

B) IL CONTROLLO SUGLI ATTI DI GOVERNO

Il controllo della Corte riveste particolare importanza quando ad esso siano sottoposte le manifestazioni più elevate delle autorità amministrative: gli atti di governo, provvedimenti cioè, che assumono la veste di decreti presidenziali, e hanno ad oggetto sia atti di natura amministrativa, che atti di contenuto normativo, quale i decreti-legge, i decreti legislativi ed i regolamenti.

Il sindacato, istituzionalmente demandato alla Corte, sulle manifestazioni dell'attività normativa del Governo è particolarmente impegnativo. Esso, infatti, non si esaurisce nel formale controllo della regolarità del provvedimento di formazione della norma e del suo inserimento nel documento che la dichiara, ma deve dirigersi all'esame, intrinseco e sostanziale, del contenuto della norma stessa per accertare la sua conformità o meno all'ordinamento, e stabilire se il Governo, nell'esercizio della potestà normativa, non abbia superato i limiti delle facoltà all'uopo conferitegli.

In proposito, va anche detto che il sindacato della Corte sull'attività normativa degli organi di governo è divenuto, nel nuovo ordinamento costituzionale della Repubblica italiana, più esteso ed efficace di quanto non fosse in precedenza.

Per facer d'altro, basti pensare che le delegazioni di potestà legislativa non possono essere generiche ed imprecise o a tempo indeterminato; che con l'istituzione delle Regioni si è accresciuto il novero dei soggetti titolari delle potestà legislative e regolamentari con correlativa estensione del campo di insorgenza di problemi inerenti alla determinazione della gerarchia

tra le fonti normative; e che, in conseguenza della subordinazione delle leggi ordinarie alle norme costituzionali, è previsto un sindacato intrinseco di legittimità costituzionale.

Ciò vale a rendere particolarmente operante il sindacato di legittimità devoluto alla Corte, teso così come è a ricondurre l'esercizio delle anzidette potestà del Governo nei confini loro segnati; ad imprimergli singolare rilevanza in ordine agli atti aventi forza di legge, per i quali esso si pone come necessario antecedente di quello deferito alla competenza della suprema magistratura costituzionale.

Le questioni di maggiore interesse cui ha dato luogo, nel corso dell'anno finanziario 1957-58, l'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti di governo sono le seguenti:

Con i decreti nn. 574, 575, 576 emanati, in data 7 maggio 1958, dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le Partecipazioni statali, venivano rispettivamente costituiti, con personalità di diritto pubblico e sede in Roma, gli enti autonomi di gestione per le aziende minerarie, per il cinema e per le aziende termali, previsti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali.

L'esame di questi provvedimenti, involgendo la risoluzione di questione di massima di particolare importanza, veniva deferito alla Sezione del controllo, cui si offriva in tal modo l'occasione di procedere alla affermazione dei seguenti principi, che si ravvisa opportuno segnalare in relazione ai futuri sviluppi legislativi della materia:

a) l'«inquadramento» delle partecipazioni statali, inteso siccome riunione delle stesse nel segno della omogeneità e loro trasferimento in proprietà di enti autonomi di gestione, postula necessariamente l'intervento dello strumento legislativo, essendo preclusa all'esecutivo l'alienazione, per finalità di pubblico interesse, di valori immobiliari che facciano parte del compendio patrimoniale dello Stato;

b) la costituzione della persona giuridica pubblica pur essendo in via generale riservata al potere legislativo, può tuttavia, l'esecutivo dar vita a quegli enti, dei quali in norme generali trovi già delineati, sia pure sommariamente, i compiti e le strutture, per cui appaiono legittimamente costituiti con decreto del Presidente della Repubblica gli enti autonomi di gestione, che trovano la loro fonte normativa primaria nella legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

c) la costituzione degli enti autonomi per la gestione delle partecipazioni statali non comporta necessariamente il concomitante inquadramento delle partecipazioni formanti l'oggetto della loro gestione, legittimo essendo — indipendentemente da qualsiasi valutazione d'opportunità — l'apprestare la struttura di un ente, la cui concreta attività resti subordinata alle future determinazioni del legislatore, ove questi abbia già reso manifesto tale proposito;

d) il patrimonio va considerato come mezzo per lo svolgimento dell'attività della persona giuridica, ma non come requisito indispensabile per la sua esistenza, essendo a quest'ultimo fine sufficiente che nello statuto ne sia affermata la capacità patrimoniale e siano indicate le fonti dalle quali affluiranno i mezzi finanziari: sotto tale profilo appare immune da vizi di legittimità la creazione di enti autonomi di gestione, il cui patrimonio sarà costituito da quelle partecipazioni statali che — secondo la formula adoperata nei rispettivi statuti — « verranno determinate e ad essi trasferite con legge »;

e) il concetto di « partecipazione statale » assunto *lato sensu*, si da comprendere non soltanto le partecipazioni azionarie, ma i diritti in genere derivanti da qualsiasi apporto ad una impresa, postula pur sempre la alienità del soggetto titolare della impresa rispetto allo Stato che ad essa conferisca il suo apporto, per cui tale concetto non può restringersi alle aziende patrimoniali, delle quali lo Stato è diretto titolare e proprietario. Poiché nel settore termale accanto alle aziende patrimoniali esistono, non di meno, vere e proprie partecipazioni statali, la circostanza induceva a ritenere ammissibile la costituzione di un ente per la gestione di siffatte partecipazioni, lasciandosi al legislatore il giudizio sulla convenienza di apportare alla struttura degli enti di gestione, in occasione dell'inquadramento delle partecipazioni, le modifiche che consentissero loro di assolvere le proprie funzioni anche nei confronti delle aziende patrimoniali in generale.

L'esame del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che approva il testo unico di leggi sulle imposte dirette, diede luogo ad una serie di rilievi per la più parte accolti dall'Amministrazione e di alcuni dei quali è qui di seguito cenno:

a) L'articolo 79 stabiliva che il reddito delle nuove costruzioni fosse assoggettato all'imposta sui fabbricati dal giorno in cui le costruzioni stesse si rendevano effettivamente atte all'uso cui erano destinate o nel quale cessava l'esenzione stabilita da leggi speciali, senza ri-

produrre le esenzioni di un biennio per le case e di un triennio per gli opifici, previste rispettivamente dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e dall'articolo 8 della legge 11 luglio 1889, n. 6214. La Corte richiamava l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità che — allo scopo di evitare dubbi interpretativi — fosse fatta, nel testo, espressa menzione di tale esenzione, in quanto, avendo i surriferiti articoli carattere di norme generali permanenti, gli stessi non potevano rientrare nelle norme speciali citate nell'ultima parte dell'articolo 79 del testo unico. E l'Amministrazione, in ottemperanza al rilievo, inseriva le dette esenzioni in un secondo comma che era aggiunto all'articolo 274, facendone anche richiamo nell'articolo 72, per le costruzioni destinate ad attività commerciali.

b) Nell'articolo 214, concernente l'obbligo dell'esattore di fornire informazioni ai privati circa i procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente — obbligo che trae origine dall'articolo 67 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito dall'articolo 14 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465 — veniva eliminata, su rilievo della Corte, la parte in cui si fissava un limite massimo di somma all'obbligo di risarcimento dei danni da parte dell'esattore inadempiente, costituendo ciò una modifica alla norma originaria che non era compresa nella delega conferita al Governo.

c) Del pari in adesione di altro rilievo della Corte veniva soppresso il secondo comma dell'articolo 244, che prevedeva la sanzione della soprattassa ridotta a un quinto per l'omessa dichiarazione di redditi ammessi a fruire di esenzione o riduzione d'imposta per un tempo determinato e di redditi ammessi a fruire di esenzione o di riduzione di imposta a determinate condizioni, quando veniva a cessare il diritto all'esenzione e alla riduzione. La soppressione era giustificata dalla considerazione che, con l'introduzione dell'obbligo della dichiarazione unica annuale per i soggetti non tassabili in base a bilancio (legge 11 gennaio 1951, n. 25) e con l'istituzione dell'imposta sulle società (legge 6 agosto 1954, n. 603) deve ritenersi caducata la norma dell'articolo 6, secondo e terzo comma, del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, in quanto tutti i redditi, ancorché esenti, devono essere ogni anno dichiarati ai fini dell'imposta complementare o di quelle sulle società, rendendosi pertanto inapplicabile anche la sanzione prevista dall'articolo 15, terzo comma, del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608.

d) All'articolo 225, da ultimo, veniva riportata nei limiti della misura stabilita dall'articolo 21 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, la sanzione a carico dei funzionari dello Stato, delle provincie e dei comuni e dei rappresentanti degli enti pubblici per la violazione dell'obbligo di comunicazione al competente ufficio delle imposte dirette degli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione conclusi con privati contraenti. È rimasta con ciò eliminata la sanzione più grave stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, a carico dei rappresentanti degli enti pubblici che omettono di comunicare gli estremi di tali contratti, essendosi rilevato che una diversità di trattamento sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di fronte alla legge, per cui alla violazione di un medesimo precetto da parte di persone che rivestono la stessa qualità deve corrispondere identica sanzione. Siffatta sanzione è stata, d'altra parte stabilita nella pena pecuniaria, avuto riguardo al criterio generale seguito dalla legge di considerare illecito amministrativo e non reato le infrazioni alle norme fiscali, commesse dai funzionari nell'esercizio delle loro mansioni.

Tre decreti presidenziali, con i quali si provvedeva alla dichiarazione di pubblica utilità di opere in Cortina d'Ampezzo, Lecce e Napoli per la Marina militare, genericamente allegandosi necessità di funzionamento, inducevano la Corte, non essendo esaurienti tali considerazioni, ad invitare l'Amministrazione a precisare se l'efficienza dei servizi, assunta come unica causa giustificatrice, si riferisse espressamente alla costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari, uniche due ipotesi che, per il tassativo disposto dell'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, consentivano di far luogo alla dichiarazione di pubblica utilità. L'Amministrazione militare marittima si adeguava, non più riproponendo il decreto concernente gli immobili di Cortina d'Ampezzo ed esplicitamente motivando gli altri due.

L'esame del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 1503, concernente la determinazione della misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1956 portò la Corte a considerare che, a norma del combinato disposto dell'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 14 aprile 1956, n. 307 e dell'articolo unico, 1° e 3° comma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, la misura dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, dovesse determinarsi annualmente con le stesse forme e modalità contemplate per gli altri contributi agricoli unificati,

e precisamente con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, e, « sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola ». Nella specie invece tali forme e modalità non erano state osservate, in quanto si era fatto ricorso a un provvedimento delegato, su proposta del Ministro per il lavoro di concerto col solo Ministro per l'agricoltura e le foreste, e si era assunto, ai fini dell'applicazione del contributo, il criterio dei contingenti provinciali, basati presuntivamente sull'estimo catastale. L'Amministrazione, nella sua risposta, adduceva che le disposizioni del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, cui si ricollega la legge 14 aprile 1956, n. 307, pur riconducendo i contributi relativi all'assicurazione infortuni in agricoltura nello stesso ambito procedurale delle altre assicurazioni sociali, non avrebbe potuto prescindere dalle caratteristiche particolari del settore infortunistico, quale era stato già disciplinato dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e dal relativo regolamento. Trattavasi, infatti, di un settore con una sfera di applicazione non coincidente con quella degli altri settori assicurativi e, pertanto, la nuova regolamentazione avrebbe lasciato sussistere il principio, fissato nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, secondo il quale l'imposizione avrebbe come essenziale presupposto la preventiva determinazione dell'ammontare delle prestazioni, il cosiddetto fabbisogno di gestione, in relazione alla natura dei rischi verificabili. Ciò posto, il riferimento al numero delle unità impiegate sarebbe soltanto uno degli elementi essenziali di valutazione che concorrono alla determinazione del fabbisogno, non l'unico elemento come si verifica per la citata legge del 1938. Con le conseguenze che, ove si applicasse questa ultima legge, verrebbe meno il riferimento ai fabbisogni provinciali che dalla legge del 1917, confermata in tale punto dalla legge del 20 febbraio 1950, n. 64, è espressamente prevista come mezzo di commisurazione ai rischi coperti dall'assicurazione, rischi che si diversificano sensibilmente da zona a zona del territorio nazionale, a seconda dei sistemi di lavorazione adottati.

Riteneva, pertanto, l'Amministrazione che, di fronte all'autonomia dei due precetti legislativi regolanti la medesima materia (quello del 1917 e quello del 1938), ben ci si poteva attenere al congegno più conforme ai principi informativi dell'assicurazione contro gli infortuni, in quanto con norme che dettano modalità di accertamento contributivo e di riscossione non potevano intaccarsi principi che, regolando la struttura stessa del contributo, incidono profondamente nel sistema su cui si basa la particolare forma assicurativa, e che erano stati, d'altronde, confermati con un provvedimento legislativo del 1950. A siffatta soluzione, del resto, doveva pervenirsi, secondo l'Amministrazione, anche per la mancanza di norme di attuazione del regio decreto legislativo n. 2138, implicitamente richieste dalla necessità di superare le riferite contraddizioni con le norme generali regolanti l'assicurazione stessa.

Dopo approfondito riesame la Corte, riconoscendo sostanzialmente fondato l'assunto dell'Amministrazione, ammise al visto il provvedimento, del quale peraltro ritiene opportuno far qui cenno per quelle utili indicazioni che le questioni dibattute possono offrire circa l'opportunità di una migliore e comunque più chiara disciplina normativa della materia.

CAPITOLO II.

LA CONFORMITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE ALLE SINGOLE DISCIPLINE D'ISTITUTO

Nell'espone le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario, la Corte dei conti è, a mente dell'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, investita di quella generale pronuncia di controllo atta a cogliere, nei suoi aspetti integrali, il grado di capillare effettiva aderenza dell'Amministrazione dello Stato all'ordinamento giuridico: in altri termini, possono così ricomprendersi, in un lato esame, che trascende quello di mera legittimità, i momenti globali dell'attività dell'esecutivo, non sempre compiutamente apprezzabili, per ciò stesso, in punto di legittimità in senso stretto, con la indagine anche la più rigorosa sul singolo atto.

Alla stregua di tanto, si lumeggiano succintamente in appresso, nel presente paragrafo, quei generali elementi, all'uopo offerti dai dati dell'esercizio e che, non riconducibili alla materia di cui ad altri capitoli, inerenti a una tematica per aspetti comuni, si pongono quale espressione di sintomatici comportamenti dell'Amministrazione statale.

Nell'ambito dell'Amministrazione dell'Interno — le cui particolari esigenze hanno trovato, in linea generale, nello spirito di una sostanziale ortodossia di interpretazione degli strumenti legislativi, soluzioni di soddisfacente contemperamento tra la vasta gamma delle situazioni da affrontare e la connaturata esigenza del rispetto della legge — s'è avvertita la necessità di normalizzazione dell'attività di assistenza pubblica — settore di cospicua, sociale rilevanza nell'ambito della vigente legislazione.

Va all'uopo chiarito che negli immediati anni successivi alla vicenda bellica e nel quadro, indubbiamente nevralgico, di essi, erano stipulate, con enti e organizzazioni varie, innumeri convenzioni intese alla doverosa assistenza del maggior numero possibile di minori, secondo le specifiche norme del tempo: or mentre il lungo decorso d'anni ha portato ad un naturale esaurimento della categoria assistibile per il premesso titolo, le convenzioni risultavano annualmente rinnovate e sovente con aumento delle unità beneficiarie.

Il settore della Difesa nazionale è stato caratterizzato dal proseguire della riorganizzazione e dal potenziamento delle Forze armate, specie in rapporto agli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico.

È, al riguardo, da rilevare che non si siano, peraltro, compiutamente, apprestati, nel contempo, e parallelamente, i mezzi giuridici all'uopo necessari: il che ha imposto di far ricorso alla inadeguata normativa vigente.

In ambito più ristretto, s'è dovuta rilevare la modifica di norme regolamentari introdotta con semplici circolari ministeriali.

L'iniziativa degli Organi responsabili è stata indubbiamente determinata dalla necessità di superare, appunto, situazioni di fatto, determinate da disposizioni che mal si adattano alla dinamica economica dei tempi attuali; tuttavia non può disconoscersi che tali iniziative vanno disattese al fine di preservare, nella sua naturale e giuridica manifestazione di forme, l'ordinamento giuridico.

Si citano, al riguardo: l'istituzione da parte dell'Amministrazione dell'Esercito del cosiddetto « cottimo semplificato » nelle forniture ad economia, con modifica dell'articolo 74 del regolamento per i lavori del genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 367; l'elevazione da parte dell'aeronautica a lire 3 milioni del limite di somma per l'esonero del collaudo formale dei lavori, previsto dal regolamento citato in lire un milione.

Soluzioni contrastanti, ancorché in un settore molto più limitato, pur tuttavia da segnalarsi perché non giovevoli alla certezza del diritto, si sono avute tra i vari dicasteri militari interessati, nel campo pensionistico, circa l'attribuibilità dell'assegno integrativo per prole minorenni o in particolari condizioni — articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474 — a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato di prima categoria, di cui l'invalido continui a fruire, pur a seguito di declassamento.

E trapassandosi, per ordine sistematico d'esposizione, all'ambito delle competenze culturali, sociali ed economiche, va fatto cenno della delicata situazione ingeneratasi, nell'Amministrazione della istruzione pubblica, con la mancata adozione dei provvedimenti, quali previsti dall'articolo 17 della legge 1^o giugno 1939, n. 1089, per il rimborso all'erario delle somme anticipate ai fini della conservazione delle cose di interesse storico e artistico, di pertinenza dei comuni, province, enti ed istituti. Or nel rilevare, durante l'esercizio, tale deficienza non poteva d'altronde non avvertirsi da parte della Corte la trascendente importanza, nel suo complesso, di un problema, quale quello relativo alla salvaguardia del patrimonio storico e artistico del Paese: sicché giova sottolineare che a seguito delle osservazioni al riguardo formulate dalla Corte (ne danno atto i lavori parlamentari: Senato, VI Commissione, seduta del 14 dicembre 1961), l'Amministrazione si sia indotta ad affrontare e risolvere compiutamente anche per il passato le inerenti questioni, promuovendo l'iniziativa conclusasi con la legge 21 dicembre 1961, n. 1552, contenente più favorevoli disposizioni in materia.

Situazione congenere — nella quale l'attività della Corte ha costituito efficace stimolo per l'apprestamento di idonei strumenti di legittimità, e in definitiva di certezza del diritto — si è manifestata nell'ambito dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nella cui sede i numerosi, trascorsi inconvenienti d'ordine « modale » (ved. Senato, VII Commissione, seduta del 4 aprile 1962) sulla interpretazione del termine di costruzione al *rustico* ai fini del contributo statale per erigende nuove chiese, quale previsto dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, sono stati superati con gli specifici e precisi chiarimenti normativi, testé recati con l'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Ma più ampiamente, entrando così nella generale materia delle opere pubbliche, va considerato come la relativa azione amministrativa sia largamente caratterizzata da esigenze, in parte permanenti ed in altra contingenti, di rinnovamento e miglioramento attraverso nuove impostazioni tecniche e sociali, alle quali deve far fronte l'Amministrazione con mezzi organizzativi, economici e giuridici non sempre al passo con le necessità del progresso.

Le prime delle anziaccennate esigenze, quelle cioè permanenti, sono previste dalla legislazione ordinaria, con una regolamentazione minutamente precisa che, nella attuazione pratica, ne ha consolidato l'interpretazione ed i criteri di applicazione. Alle seconde, rispondenti oltretutto alla situazione peculiare del dopoguerra, al ritmo d'impulso delle nuove necessità sociali è, invece, preordinata una legislazione speciale, che risente talvolta della premura e dell'ansia di soddisfazione del sovrastante interesse generale.

Sono queste stesse ragioni, alimentanti la connessa volontà costruttiva, a dar conto della tendenza, spesso palese negli organi dell'Amministrazione, di forzare i testi legislativi in una loro traduzione sul piano pratico non sempre ortodossa, ancorché finalisticamente comprensibile.

Sicché accade che una ostentazione di urgenza, e a volte anche il fatto compiuto, cui peraltro non è sempre coordinata una tempestiva programmazione e progettazione di opere, sono allegati per indurre l'organo cui è demandata la garanzia dell'ordinamento giuridico a una transigenza di cui, perciò stesso, non vi sarebbe potestà.

Sul piano particolare, breve cenno va speso sull'uso della facoltà di affidare in concessione la esecuzione di opere pubbliche, poiché questo sistema, comportando la corresponsione ai concessionari di percentuali per spese generali, si rivela notevolmente più costoso rispetto a quelli normali.

Altro elemento di elevatezza del costo di opere pubbliche è da rilevare nel sistema dei pagamenti in annualità, che comporta la corresponsione di forti compensi alle imprese per onere di sconto.

In ordine alla fase preliminare del procedimento tecnico amministrativo per la realizzazione di opere, s'è ancora rilevato il frazionamento per lotti, cui l'Amministrazione è ricorsa in relazione alla limitatezza, rispetto al costo complessivo dell'opera progettata, dei mezzi finanziari a sua disposizione, ed in taluni casi si è dovuto eccepire la mancanza, nei progettati stralci, di una propria autonoma funzionalità.

Ma più insistente è stato il ricorso a perizie suppletive e di variante il che, oltre a dimostrare sovente la inadeguatezza organica della progettazione originaria, comporta frequenti variazioni, anche notevolissime, del corso delle opere quali, invece, in partenza previste.

La tendenza dell'Amministrazione a generalizzare l'uso di consegnare i lavori agli appaltatori prima dell'approvazione dei relativi contratti, abusando della facoltà, concessa dall'articolo 337 (comma secondo) della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) per i soli casi di urgenza, mentre si era notevolmente attenuata nel corso dell'esercizio 1956-57, si è nuovamente manifestata in misura rilevante. Tale tendenza, resa spesso evidente da elementi di fatto che contrastano con la asserita urgenza della esecuzione, si appalesa di particolare gravità per la conseguente preoccupazione, all'atto della pronuncia di controllo, di pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione, non solo nei confronti dell'appaltatore, ormai addentro nella esecuzione, ma soprattutto nella tema di turbative al regolare svolgimento dei lavori.

Nell'ambito dell'Amministrazione dell'agricoltura e foreste, si è rilevata, in riferimento a provvedimenti di liquidazione per interessi su mutui per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, la tendenza dei beneficiari del concorso statale a seguire, nella esecuzione delle opere, un ritmo alquanto rallentato; il che, associato ad altrettanta lentezza degli organi amministrativi nell'espletamento dei collaudi, viene a determinare notevoli prolungamenti dei periodi di preammortamento.

Parrebbe, perciò, giovevole, per come si è andato considerando nei casi specifici, che l'Amministrazione avesse a fissare precisi termini per la esecuzione dei lavori.

Il sistema degli ammassi dei cereali, pur essendo passato attraverso forme varie di interventi e di applicazioni, permane tuttora nella sua caratterizzazione essenziale di porre a carico del bilancio dello Stato gli oneri del prezzo politico o protettivo del prodotto ammassato e delle relative operazioni. Le componenti di tali oneri, per perdite di magazzino, spese di gestione e interessi passivi di finanziamento, vengono esposte dagli enti gestori in appositi atti di liquidazione finale (impropriamente denominati rendiconti), che costituiscono poi la documentazione

giustificativa dei provvedimenti emessi dal Ministero dell'Agricoltura a saldo delle rispettive campagne d'ammasso.

Or, ciò premesso, è d'uopo segnalare che, al termine dell'esercizio in esame, risultavano ancora da definire elevate partite d'oneri, risalenti addirittura alle campagne dal 1943 in poi, per la mancata presentazione di un notevole numero di detti « rendiconti », alla cui compilazione presiedono rispettivamente la Federconsorzi e i Consorzi agrari provinciali. Va soggiunto che il ritardo frapposto, mentre comporta quale rilevante conseguenza l'aumento in misura cospicua dei costi di finanziamento, è in massima imputabile all'esaurimento degli originari stanziamenti di bilancio e alla lentezza nelle conseguenti integrazioni legislativamente disposte.

Nell'attività dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali indirizzata anche alla costruzione di locali per alloggio del personale addetto alla cura delle foreste e per i servizi dell'Azienda, s'è notata la tendenza a far sorgere le costruzioni stesse in centri abitati non sempre prossimi ai beni forestali da amministrare, quando non anche in capoluoghi di provincia.

In tema di demanio marittimo (amministrazione della Marina mercantile) si è a volte provveduto a rinnovare precedenti atti di concessione, già da anni scaduti, senza che risultasse, a mente dell'articolo 49 del Codice della navigazione, l'acquisizione allo Stato, alla scadenza precedente, delle opere non amovibili sorgenti nella zona.

Si pone evidente, nella fattispecie, il pregiudizio dell'Erario, ove si abbia riguardo al valore, talvolta ingente, di tali beni, come nel caso — non infrequente — di cantieri navali costruiti su aree del demanio.

Per quanto, infine, attiene specificatamente alla conformità amministrativa alla legge di bilancio, vanno segnalati gli inconvenienti cui ha dato luogo la erogazione di contributi relativi alla propaganda d'italianità in determinate zone di confine, alle sovvenzioni nel settore dello spettacolo in genere, del teatro e della cinematografia, per gli interventi in materia di profilassi e di prevenzione delle malattie nonché nella materia delle sovvenzioni ad Enti con finalità attinenti alla marina mercantile e alla gente di mare.

Tali inconvenienti sono stati, in massima, originati dalla genericità dei capitoli su cui hanno tratto le spese medesime che, per imprecisione, od eterogeneità di dizione, non assistita da particolari norme regolamentari, lasciano il più largo margine alla discrezionalità dell'Amministrazione e mal si adattano, comunque, alla imputazione di spese di particolare natura.

CAPITOLO III.

ATTI RELATIVI AL PERSONALE

Nel corso dell'esercizio notevole contributo è stato apportato al chiarimento dei principi introdotti dal nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato (Decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3), sicché le numerose perplessità sorte in passato sono state via via appianate e i contrasti interpretativi si sono risolti in una pressoché generale concordanza di indirizzo. Le resistenze opposte agli enunciati della Corte sono state del tutto sporadiche: l'unica eccezione il Ministero del commercio estero, che ha opposto una certa riluttanza ad uniformarsi, di guisa che principi pacificamente recepiti dalla corrente giurisprudenza, ed accolti dalle altre amministrazioni, hanno dato luogo a volte a lunghe contestazioni, non certo proficue.

Peraltro, se il complesso normativo in questione, in una al regolamento approvato con decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, era inteso a dare alla materia un assetto definitivo, si è assistito, invece, al sorgere immediato di una legislazione speciale di favore, emanata per determinate categorie di personale e che, spezzando l'unità organica del testo unico con la giustificazione di sanare disparità di trattamento, ne ingenera altre di più grave entità.

Ciò rende impossibile un consolidamento giurisprudenziale intorno al nuovo statuto, mentre poi, in contrasto con lo sviluppo di una simile legislazione speciale, deve essere notata notevole carenza in quelli che sono gli ordinamenti propri del personale, particolari ai vari settori della pubblica amministrazione, carenza lamentata nelle precedenti relazioni ed alla quale non sembra siasi offerto sinora valido rimedio. Così mancano, pressoché, gli ordinamenti relativi alla disciplina del personale della Presidenza del Consiglio, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero della marina mercantile, del Ministero dei lavori pubblici e in parte del Ministero della pubblica istruzione.

Passandosi, in particolare, all'esame delle questioni di maggior rilievo concernenti il personale impiegatizio e civile, è intanto noto, come l'assunzione venga effettuata normalmente mediante pubblico concorso alle qualifiche iniziali; ma perché questo possa essere bandito è necessaria l'esistenza di egual numero di vacanze, e nel grado iniziale, e per risulta di quelle esistenti nelle qualifiche superiori: un bando di concorso emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale portò, invece, a considerare che le vacanze, tenuto conto di altri concorsi diversi in fase di espletamento, non erano state regolarmente conteggiate, sicché il numero dei posti ammissibili veniva a risultare della metà, rispetto a quello ritenuto dall'Amministrazione.

In tema di benefici militari è stata posta in luce l'incompatibilità tra servizio di prova, durante il quale è richiesto un effettivo svolgimento delle mansioni affidate al dipendente onde accertarne in concreto l'idoneità, e computo di benefici militari, effettuabile solo allorché sia stata espletato il servizio di prova.

Si è, poi, dovuto far considerare come la progressa anzianità, ai fini di promozione a consigliere di 2^a classe di impiegato che non abbia compiuto i due anni di effettivo servizio, è valutabile soltanto se il servizio sia prestato in carriera corrispondente e non in carriere inferiori. Ed in tema di promozioni per esame speciale, è stato ricusato il visto a provvedimenti che avevano assunto a propria base dotazioni organiche non aventi fondamento nelle vigenti disposizioni.

In ordine al collocamento nei ruoli organici del personale cosiddetto « trentanovista », che l'Amministrazione aveva disposto secondo l'ordine di una unica graduatoria di merito per detto personale e per gli altri impiegati promossi, dovette osservarsi che tale collocamento andava effettuato diversamente, poiché i « trentanovisti » erano da porsi immediatamente dopo l'ultimo dei promossi in sede di prima applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e con la medesima decorrenza data a queste promozioni.

Numerosi interventi si sono resi necessari per richiamare l'Amministrazione ad una retta applicazione dei nuovi principi relativi al contenuto del rapporto di pubblico impiego, specie per quanto concerne l'utilizzazione dei congedi (non potendosi per il congedo straordinario prescindere dal motivato parere del capo dell'Ufficio), i limiti dei periodi di aspettativa (per i quali il sanitario che esegue la visita di controllo deve pronunciarsi sulla presumibile durata dell'infermità temporanea), la motivazione dei correlativi provvedimenti concessivi, l'assegnazione temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Presso il Ministero di grazia e giustizia permane ancora l'inconveniente del comando di magistrati in eccedenza ai limiti stabiliti dalle norme vigenti: talché viene a ridursi il numero del personale di magistratura presso gli Uffici giudiziari con conseguente sostituzione di pretori con vice-pretori onorari (il che, oltre tutto, determina un maggiore onere finanziario) e di magistrati titolari con altri temporaneamente applicati.

L'intervento della Corte si è dovuto manifestare anche in ordine alla disciplina del collocamento fuori ruolo. Al riguardo è stata contestata al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, la legittimità di mantenere nella posizione di fuori ruolo un funzionario nominato Provveditore regionale alle opere pubbliche; infatti tali funzioni sono proprie della Amministrazione di cui trattasi e, come tali, non consentono il collocamento fuori ruolo.

Anche la materia disciplinare ha dato occasione a numerosi interventi, segnatamente per quanto concerne l'osservanza del prescritto procedimento sanzionatorio, la natura dei termini che l'Amministrazione è tenuta in esso ad osservare, la mancata applicazione delle disposizioni transitorie alle infrazioni commesse anteriormente al 1° luglio 1956. Si sono avute anche contestazioni sulla spettanza degli assegni non percepiti, escluse in ogni caso le indennità per servizi e prestazioni di lavoro straordinario, nei confronti di quegli impiegati per i quali sia intervenuta la revoca della sospensione cautelare, nonché sulla particolare natura degli atti al cui mancato compimento, nei termini perentoriamente prescritti, consegue l'estinzione del procedimento disciplinare. E si è dovuto infine far considerare che i provvedimenti, coi quali si infliggono punizioni, devono specificare le infrazioni per le quali si è proceduto, non potendosi ritenere sufficiente il generico richiamo, *per relationem*, alle norme di legge.

In materia di cessazione del rapporto di impiego, non dovuta a collocamento in quiescenza o a dispensa del servizio, si è contestato al Ministero del lavoro l'erronea applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, quando l'interessato abbia chiesto di essere consi-

derato dimissionario per assumere servizio presso un'Amministrazione provinciale, ponendosi in tal guisa in una situazione di incompatibilità, affatto diversa dai principi che regolano l'esodo volontario.

È stato, altresì, osservato che le norme regolanti detto esodo consentono la facoltà di ritardare la decorrenza della risoluzione del rapporto d'impiego, per esigenze di servizio, ma tali esigenze debbono necessariamente essere avvertite, e concretate, nel momento stesso in cui si dispone la cessazione dal servizio: talché non è ammissibile, una volta adottato il provvedimento, modificarne in tempo successivo la decorrenza. La protrazione di questa, per asserite esigenze di servizio o sopravvenute e non apprezzate tempestivamente, viene a configurare, infatti, una non consentita riassunzione *pro tempore*, situazione giuridica che non può essere modificata neppure dalla circostanza del trattenimento in servizio del personale interessato.

Quanto al personale insegnante non di ruolo nelle scuole italiane all'estero, sempre maggiore, rispetto al passato, l'osservanza delle norme secondo cui tale personale deve essere fornito di titolo di studio idoneo ad impartire l'insegnamento (articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740): si sottolinea l'importanza della normalizzazione per gli ovvi riflessi che essa non mancherà di esercitare sulle esigenze della diffusione alla cultura italiana all'estero.

In ordine al trattamento economico, perdura il sistema di corrispondere periodicamente, e spesso alla generalità del personale, compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per la remunerazione del normale lavoro straordinario, dimodoché tali compensi speciali, in disparte il loro continuo crescendo, hanno perduto ormai il carattere di assoluta eccezionalità e sporadicità richiesto dall'ordinamento.

Sempre in tema di benefici economici si è dovuto considerare che l'encomio solenne durante il servizio militare non è equiparato, per il personale civile, a fini d'abbreviazione, alla croce di guerra al valor militare: infatti la relativa norma — articolo 75 del regio decreto 23 giugno 1930, n. 983 — si riferisce, esclusivamente, alla progressione economica del personale militare.

Sul tema è stata, altresì, contestata la legittimità di numerosi provvedimenti coi quali si estendevano al personale assunto con contratto straordinario nei cessati governi della Libia e dell'Africa Orientale i benefici combattentistici, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, in quanto si è ritenuto che, a tali effetti, il personale in questione non potesse avere trattamento diverso dal personale statale non di ruolo.

Si è anche contestata all'Amministrazione dei lavori pubblici la illegittimità di retribuire l'opera prestata dai dipendenti, fuori del normale orario di lavoro, col sistema del cottimo o del *forfait*, facendo gravare le spese su capitoli vari.

In materia di indennità speciali si è ritenuto che l'indennità, prevista dall'articolo 44 del decreto ministeriale 28 marzo 1912 per il funzionario delegato ai contratti presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, era da ritenersi soppressa per effetto della abrogazione di carattere generale contenuta nell'articolo 189 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In ordine al personale militare — per il quale non è possibile alcun riferimento al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, espressamente rivolto agli impiegati civili dello Stato — la Corte è stata chiamata a decidere se, nel caso di mancanza di ufficiali promovibili, fosse egualmente necessario procedere a collocamenti in soprannumero per creare le vacanze tabellari: ed ha ritenuto che nel sistema di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, per il quale il numero delle promozioni annuali fissate dalle tabelle non può subire alcuna alterazione in aumento o in diminuzione, e va in ogni caso raggiunto sia nell'anno che posteriormente, la norma secondo la quale l'insufficienza di vacanze nel grado superiore va colmata con altrettanti collocamenti in soprannumero si rende operante anche nel caso in cui non si debbano conferire, in concreto, promozioni per mancanza di ufficiali promovibili, ma si debba soltanto porre in essere il mero presupposto per poterle conferire successivamente: qualora, infatti, il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilito per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero di quelle da effettuare nell'anno successivo.

Materia a contestazioni, agevolmente risolte, ha fornito la procedura da seguirsi per la promozione degli ufficiali in congedo, profondamente innovata dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, la quale ne ha posto le basi sulle esigenze della mobilitazione, che, discrezionalmente valutate, determinano non solo le aliquote di scrutinio, ma anche il numero di promozioni da conferire tra gli ufficiali, compresi nelle aliquote stesse, dichiarati idonei all'avanzamento.

CAPITOLO IV.

L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Particolare importanza presenta l'attività che l'Amministrazione svolge mediante la stipulazione dei contratti passivi, con i quali si procura i beni ed i servizi necessari al raggiungimento dei propri fini, sia per la vastità del campo nel quale la stessa attività si esplica, sia per l'entità della spesa che ne deriva; si comprende, pertanto, facilmente, come sia di grande rilievo anche il controllo di legittimità che la Corte esplica in questo settore.

L'Amministrazione, nello svolgimento di tale attività, è vincolata alla osservanza di numerose norme, di diversa natura, di diritto pubblico e privato, di carattere generale, quali quelle contenute nella legge di contabilità dello Stato e nel relativo regolamento, applicabili indistintamente a tutte le amministrazioni dello Stato, di carattere speciale, proprie di alcuni specifici settori dell'attività amministrativa. Di particolare rilievo, tra queste ultime, quelle che disciplinano gli appalti delle opere pubbliche contenute principalmente nella legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato *F* (titolo VI) e successive modificazioni e integrazioni, tra cui notevole il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, nonché nel regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, concernente la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di competenza dei lavori pubblici.

Nel periodo che si considera, l'esercizio del sindacato di legittimità da parte della Corte è stato costantemente rivolto a contenere l'attività contrattuale dell'Amministrazione nei limiti segnati dalle dette norme: al quale fine la Corte ha mosso numerosi rilievi, relativi, in molti casi, a irregolarità analoghe ad altre rilevate nei precedenti esercizi, persistendo talune Amministrazioni in indirizzi ritenuti non consoni alla normativa in vigore.

Infatti, anche nell'esercizio 1957-58 si è dovuto, in particolare, rilevare come da parte di alcune amministrazioni si sia continuato, in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 19, primo comma, della legge di contabilità generale dello Stato e nell'articolo 117 del relativo regolamento, a dar esecuzione ai contratti prima della loro approvazione o della registrazione dei relativi provvedimenti.

Irregolarità tanto più grave ove si considerino gli inconvenienti d'ordine anche pratico, che ne derivano, tra cui, precipuamente, quelle che dificultano il controllo e determinano ritardo nell'esecuzione dei pagamenti, non effettuabili, è ovvio, prima della registrazione dei decreti di approvazione dei contratti.

Ne è risultato, durante l'esercizio in esame, attutita la tendenza, già rilevata nelle precedenti relazioni, di alcune Amministrazioni ad effettuare un artificioso frazionamento di opere e di forniture in più contratti, allo scopo di contenere — in violazione del disposto dell'articolo 19, quarto comma, della legge di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 43, secondo comma, del relativo regolamento — l'importo di ciascun contratto così formato al di sotto dei limiti oltre i quali la predetta legge pone l'onere alle amministrazioni di sentire il parere del Consiglio di Stato (articolo 5, primo comma, per i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata, e articolo 6, secondo comma, per i contratti a trattativa privata).

Relativamente ai contratti per i quali è stato necessario chiedere il parere del Consiglio di Stato non vi è stato, tuttavia, durante l'esercizio, alcun caso nel quale l'Amministrazione non vi si sia attenuta. Da rilevarsi, peraltro, la irregolare prassi, a volte seguita, in specie dall'Amministrazione dei lavori pubblici, del richiedere il prescritto parere a procedura ultimata, sì da averne allegato un rifiuto, nella considerazione della non ammissibilità, per la natura stessa dell'atto, di parere *ex post*: talché, come ovvia conseguenza, viene a invalidarsi il procedimento amministrativo.

Del pari rilevato ancora, durante l'esercizio, il ricorso da parte di talune amministrazioni — in particolare di quella dei lavori pubblici e di quelle militari — alla licitazione privata, più spesso alla trattativa privata, anche in casi non facilmente riconducibili fra quelli per i quali è consentita l'adozione di tali forme. È noto, infatti, che per l'articolo 3, primo comma, della legge di contabilità di Stato, alla licitazione privata si può far ricorso limitatamente ai casi determinati nel regolamento soltanto per particolari ragioni, delle quali deve farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto; e per il successivo articolo 6, primo comma, può adottarsi la trattativa privata soltanto quando per speciali ed eccezionali circostanze, che

debbono risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possono essere utilmente seguite le forme dell'asta pubblica e della licitazione privata.

Or, pur non essendo negabile che la licitazione privata, e più ancora la trattativa privata, per semplicità di procedura, meglio si adeguano, rispetto all'asta pubblica, al dinamismo e alle esigenze di una moderna amministrazione, la Corte non può esimersi dal mettere in rilievo come la adozione di siffatte più semplici forme di contrattazione, si risolva, allo stato della vigente normativa, in una manifesta illegittimità, ingenerandosi non di rado situazioni, se non addirittura di danno per l'Amministrazione, di pericolo o semplicemente di sospetto sempre pregiudizievole per il buon andamento e il buon nome delle pubbliche gestioni. È per queste considerazioni che la Corte non ha mancato di richiamare l'Amministrazione a una più stretta osservanza delle norme citate, esigendo, in particolare, la specificazione e dimostrazione dei motivi del ricorso alle forme eccezionali adottate.

Menzione a parte merita quanto già rilevato nella precedente relazione circa l'uso, invalso presso l'Amministrazione della Difesa-marina, di provvedere alle forniture di viveri e caserme, anziché con le forme di contrattazione anzidette, con il sistema delle « provviste in economia », mediante accreditamento dei fondi occorrenti ai Comandi periferici. Anche in questi casi la Corte ha ripetutamente richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di ricondurre il servizio nell'ambito della legalità, non rivelandosi il ricorso al sistema dell'economia giustificato da motivi di urgenza, specie dopo il decentramento del servizio disposto con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1106.

L'esame di alcuni decreti di approvazione di contratti, stipulati a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, dal Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha portato a rilevare la mancata prestazione di cauzione, da parte di contraenti privati; e questo in violazione dell'articolo 54 del regolamento di contabilità generale, ritenuto dalla Corte applicabile anche ai contratti in esame. Ai conseguenti rilievi l'Amministrazione si è adeguata pattuendo con le ditte interessate il prescritto miglioramento del prezzo nei casi in cui ha ritenuto di poter consentire l'esonero dalla cauzione.

Ancora in materia di cauzioni, veniva sottoposto alla Sezione del controllo l'esame di alcuni decreti di approvazione di contratti per forniture all'Amministrazione dell'Esercito, nei quali il Ministero della difesa, nel dare atto del concesso esonero dalla cauzione e della pattuita riduzione percentuale del prezzo di aggiudicazione, indicava, ai fini dell'assunzione dell'impegno, la spesa relativa a ciascuna fornitura al netto dell'accennata riduzione.

E la Sezione, con deliberazione n. 118 del 1° aprile 1958, premesso che l'impegno di spesa ha carattere e contenuto oltreché contabile, essenzialmente giuridico — in quanto nei confronti del privato contraente, si pone come l'aspetto estrinseco e formale dell'obbligazione, assunta dallo Stato, di effettuare, nel tempo stabilito, la pattuita controprestazione, con la conseguente intangibilità della somma ed altri fini — ha affermato il principio che, anche nel caso di riduzione del prezzo di aggiudicazione per esonero dalla cauzione o per accettazione della fideiussione, l'impegno da assumere a carico del bilancio statale debba consistere nell'importo effettivamente pagabile al creditore, in virtù del contratto, non potendo condurre a diverso avviso la norma del citato articolo 496 non concernente le cauzioni contrattuali.

CAPITOLO V.

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

A. — *Considerazioni d'ordine generale.*

L'attività decentrata, conseguente alla devoluzione agli organi periferici della Pubblica Amministrazione di alcune competenze precedentemente esclusive degli organi centrali, ha raggiunto nell'esercizio 1957-58 un livello considerevole di sviluppo, interessando nove amministrazioni (Lavori pubblici, Tesoro, Finanze, Pubblica istruzione, Poste e telecomunicazioni, Agricoltura e foreste, Sanità, Grazia e giustizia, Industria e commercio; per le ultime due, limitatamente ai Centri di rieducazione per i minorenni e rispettivamente all'attività di estrazione di acque e minerarie).

Il superamento delle iniziali difficoltà, determinate dall'esigenza di una diversa strutturazione degli uffici periferici, dalla necessità per il personale di un adeguato periodo di esperienza

nell'esercizio delle nuove attribuzioni e di orientamento nella conoscenza delle norme da applicare, ha consentito l'attuazione pressoché integrale del decentramento in quasi tutte le amministrazioni interessate e lo svolgersi dell'azione amministrativa degli organi periferici, riguardata nelle sue linee essenziali, con maggiore prontezza, efficienza e sollecitudine in rispondenza, quindi, alle finalità del decentramento stesso.

Non può comunque sottacersi la persistenza in taluni settori — e preminentemente in quello dei lavori pubblici del quale sono note la particolare rilevanza e la notevole incidenza finanziaria — di inconvenienti e irregolarità, anche rimarchevoli, che trovano origine sia nella elusione di norme di contabilità e nella non rigorosa osservanza delle discipline amministrative che regolano specificatamente la materia (come avviene per i Provveditorati alle opere pubbliche) sia nella riluttanza di alcuni organi decentrati a sottoporre determinati atti al controllo preventivo e a sottostare a particolari adempimenti contabili (come è occorso di constatare per i Provveditorati agli Studi) sia, infine, nella carenza, imputabile soprattutto al difetto di adeguare norme organizzative, di una funzionale ripartizione delle competenze tra Amministrazione centrale e organi periferici, come si è rilevato per gli uffici provinciali del Tesoro — limitatamente, peraltro, ai provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale amministrato con ruoli di spesa fissa — e particolarmente per l'Amministrazione periferica delle poste e telecomunicazioni, nel qual settore le norme sul decentramento hanno avuto soltanto parziale attuazione.

Nelle pagine che seguono si espongono, nei dettagli, con riferimento alle singole amministrazioni, le irregolarità e gli inconvenienti dei quali si è fatto cenno, lueggiando, nel contempo, l'azione svolta dalla Corte, nell'esercizio del suo sindacato, affinché l'operato delle Amministrazioni si esplicasse nel più scrupoloso rispetto delle discipline amministrative e contabili.

B) *Amministrazione decentrata del Tesoro.*

(Uffici provinciali del Tesoro).

L'espletamento, da parte degli organi periferici della Corte, del controllo su numerosi provvedimenti emanati dagli Uffici provinciali del Tesoro in attuazione del decentramento disposto con decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1544, e concernenti la vasta, delicata e complessa materia del trattamento economico dei dipendenti statali e loro congiunti — particolarmente per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, l'anticipazione di aumenti periodici di stipendio per nascita di figlio, l'apertura di partite provvisorie di spesa fissa e la liquidazione definitiva di pensioni ordinarie di reversibilità — nonché quella, del pari complessa e delicata, attinente alla concessione degli assegni accessori al trattamento pensionistico di guerra in favore di mutilati, invalidi e congiunti di caduti per causa di guerra e alla concessione, in via provvisoria, di pensioni indirette o di reversibilità in favore delle vedove e degli orfani dei caduti, ha consentito di acclarare che l'Amministrazione decentrata del Tesoro, superata ormai la fase di organizzazione dei servizi e di orientamento in relazione alle nuove disposizioni da applicare, ha, in genere, correttamente esercitato i poteri che le sono stati demandati attenendosi, in linea di massima, alle discipline amministrative e finanziarie e progressivamente adeguandosi ai principi interpretativi fissati dalla Corte.

È però da osservare come l'emanazione dei provvedimenti relativi al trattamento previdenziale degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti sia stata più volte caratterizzata da inesatta applicazione, dovuta prevalentemente ad incertezze interpretative, delle nuove norme introdotte con la legge n. 616 del 26 luglio 1957.

In tale specifico ambito va segnalata la non infrequente concessione ad invalidi di guerra e congiunti di caduti degli assegni di previdenza in misura ridotta, nel presupposto che gli aventi diritto dovevano ritenersi, in base a una valutazione discrezionale, in stato di « minor bisogno ». Nel contestare la legittimità dei relativi provvedimenti, la Corte osservava come la norma introdotta con la legge 616 del 1957, innovando rispetto all'antecedente legislazione, abbia ancorato l'accertamento dello stato di bisogno a un elemento obiettivo (il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare in misura inferiore alle lire trecentomila annue, da intendersi come reddito imponibile, al netto cioè, oltretutto delle detrazioni ammesse per spese e passività, anche delle quote esenti per franchigia o per carichi di famiglia) e precluso all'Amministrazione, per il carattere assoluto della presunzione fondata sul dato tributario, ogni apprezzamento discrezionale in ordine alla graduazione del bisogno.

È altresì opportuno rilevare:

a) l'emanazione di alcuni provvedimenti con i quali si negava ad invalidi di guerra, e congiunti di caduti - che avevano presentato domanda, entro un anno dalla notifica dei provvedimenti concessivi, in via definitiva, della pensione di guerra - la decorrenza retroattiva dell'assegno di previdenza, per essere trascorso oltre un anno dalla concessione in via provvisoria della pensione, laddove, ad avviso della Corte, soltanto la concessione definitiva del trattamento pensionistico, legittimando la corresponsione dell'accessorio trattamento previdenziale, può determinare il decorso dei termini di decadenza per la presentazione delle relative istanze;

b) l'attribuzione - in alcuni decreti concessivi di assegni di previdenza, su istanze presentate entro l'anno dalla pubblicazione della legge n. 616 del 1957, da parte di invalidi ai quali il trattamento previdenziale era stato negato, vigendo la normativa anteriore alla legge stessa, perché ritenuti non in condizioni di bisogno - della decorrenza dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda anziché dal 1° luglio 1956, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 616, la quale ha dato all'assegno di previdenza una diversa configurazione giuridica, di tal che le domande presentate in base alle sopravvenute disposizioni, come volte ad ottenere un nuovo beneficio, non possono assolutamente ricollegarsi alle precedenti istanze e all'esito da queste avuto;

c) il diniego, in taluni casi, del trattamento previdenziale a vedove e genitori di caduti in guerra - che avevano richiesto la concessione dell'assegno a norma degli articoli 56 e 72 della legge 648 del 1950, modificati dall'articolo 6 della legge 616 del 1957 - nella considerazione che i componenti i rispettivi nuclei familiari figuravano figli coniugati o generi iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non inferiore alle lire trecentomila annue; diniego dalla Corte ritenuto illegittimo giacché, avendo l'articolo 6 della legge 616 del 1957 ragguagliato lo stato di bisogno al « reddito complessivo accertato ai fini della imposta complementare inferiore a lire trecentomila annue », non ci si può rapportare alla capacità contributiva del nucleo familiare globalmente considerato, ma occorre riferirsi unicamente alla situazione tributaria dell'avente titolo all'assegno di previdenza alla stregua della particolare disciplina dell'imposta complementare, che dispone l'iscrizione nei ruoli di ogni persona fisica soltanto per i redditi propri e per quelli dei quali abbia la libera disponibilità, l'amministrazione e l'uso senza obbligo della resa dei conti.

In materia, poi, di assegni di incollocamento, gli uffici provinciali del tesoro persistevano nell'emanare, come nel precedente esercizio finanziario, provvedimenti concessivi in favore di invalidi di guerra ormai non più titolari dell'assegno rinnovabile per il decorso di oltre nove anni dal suo conferimento e per l'avvenuta scadenza, in data 30 giugno 1956, dell'ultima proroga accordata dalla legge n. 995 del 1955. La reiterata trasmissione di simili provvedimenti consentiva inoltre di constatare una grave irregolarità costituita dalla prosecuzione nella corresponsione *de facto* del trattamento principale di guerra in favore di soggetti che ne avevano perduto la titolarità.

Sempre con riferimento alla concessione di assegni di incollocamento la Corte doveva, infine, riaffermare il principio che condizione imprescindibile, per la legittima corresponsione dell'assegno, è l'iscrizione dell'invalido nelle liste dei disoccupati, quale prova della sua collocabilità, precisando che, nell'ipotesi di presentazione della domanda anteriormente all'iscrizione, l'assegno non può concedersi che con decorrenza dal primo del mese successivo alla iscrizione stessa.

In tema di trattamento economico dei dipendenti statali, va, innanzitutto, rilevato come il decentramento relativo all'attribuzione degli aumenti periodici anticipati di stipendio per nascita di figli sia stato caratterizzato dalla mancanza di un organico e tempestivo collegamento tra uffici periferici e Amministrazione centrale di guisa che i relativi provvedimenti di attribuzione vengono a inserirsi in modo frammentario nella complessa serie degli atti che interessano la progressione economica del personale. Si è constatato, infatti, con particolare frequenza, che i decreti emanati in materia dagli uffici provinciali apparivano errati a cagione della non aggiornata conoscenza della posizione giuridica ed economica dell'impiegato - non potendo gli uffici rilevare, perché non in possesso della scheda matricolare, le variazioni intervenute nel frattempo a seguito di promozioni, maturazione di anzianità e altre cause - e pertanto richiedevano l'emanazione di successivi provvedimenti di rettifica con gravosa iterazione di lavoro sia per gli uffici provinciali che per gli organi di controllo.

Quanto ai provvedimenti attributivi di quote di aggiunta di famiglia al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa si sono ancora dovuti lamentare gli inconvenienti determinati dalla ripartizione della competenza tra amministrazione centrale e organi periferici, e tra diverse amministrazioni, a seconda del rapporto di parentela con il componente la famiglia per il quale la quota va attribuita.

C) *Amministrazione decentrata della Pubblica istruzione.*

(Provveditori agli Studi, Rettori delle Università, Direttori degli Istituti di Istruzione Superiore)

L'azione amministrativa svolta dagli organi periferici della pubblica istruzione, in attuazione del decentramento disposto con il decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 766, è stata caratterizzata, rispetto al precedente esercizio finanziario, da un più sollecito andamento, dovuto alla ormai avvenuta trasmissione dei dati relativi al personale da parte dell'Amministrazione centrale; permane, però, l'inconveniente determinato dall'esigenza delle reciproche comunicazioni dei provvedimenti emanati tra organi centrali e organi periferici e conseguente alla limitazione ad alcuni settori del passaggio di competenza, in materia di personale, dall'Amministrazione centrale a quella periferica.

Quanto al modo col quale l'Amministrazione decentrata della Pubblica istruzione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario va osservato che, mentre non si sono dovute constatare manchevolezze degne di rilievo nell'operato dei Rettori delle Università e dei Direttori di istituti di istruzione superiore, talune irregolarità sono invece emerse dal controllo sull'attività esplicata, in attuazione del decentramento, dai Provveditori agli studi.

Si è così rilevato:

a) che perdura una situazione di fatto, alquanto estesa, consistente nel ricorso alle assegnazioni provvisorie di sede, in contrasto con il tassativo disposto dell'articolo 10 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato giuridico dei professori dell'ordine secondario di istruzione;

b) che alcuni Provveditori omettono di sottoporre al controllo titoli di spesa relativi al pagamento degli assegni al personale, direttivo e insegnante di ruolo, degli istituti di istruzione secondaria, nonché i provvedimenti di liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, a norma dell'articolo 5 del decreto n. 766 del 1955;

c) che non sempre i Provveditori curano la trasmissione dei rendiconti per i fondi loro accreditati, prescritta dall'articolo 11 del decreto n. 766 del 1955;

d) che permane la tendenza, già rilevata nella precedente relazione, a concedere a professori di scuole medie aspettative senza la previa sottoposizione degli interessati agli accertamenti sanitari d'ufficio previsti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, applicabile ai professori in virtù del richiamo formale, relativo ai congedi ed alle aspettative, contenuto nell'articolo 21 del regio decreto n. 1054 del 1923, modificato dall'articolo 14 del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

D) *Amministrazione decentrata delle finanze.*

(Intendenze di Finanza).

Il controllo sull'attività svolta dalle Intendenze di finanza, a seguito del decentramento disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pur riguardando un numero limitato di provvedimenti, ha posto in rilievo talune irregolarità, delle quali è opportuno far cenno, e precisamente:

a) la mancata osservanza, in sede di alienazione di beni immobili patrimoniali dello Stato, delle disposizioni che richiedono un previo accertamento circa la disponibilità per la vendita dei beni stessi (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2; regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, articoli 36 e 37 Istruzioni generali su detti servizi, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, articoli 667 e 668);

b) l'alienazione diretta, in luogo dei concessionari e senza che fossero stati enunciati validi motivi che giustificassero tale sostituzione, del prodotto legnoso di pertinenze idrauliche date in concessione, in difformità della statuizione dell'articolo 5, secondo comma, della legge

21 gennaio 1949, n. 8, che riserva al Demanio dello Stato soltanto compiti di vigilanza sulle coltivazioni e di intervento nei contratti di alienazione;

c) l'omessa consultazione, in casi di concessione di pertinenze idrauliche demaniali, della speciale commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree, chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, sulle modalità di impianto, di coltivazione e di taglio delle varie specie arboree;

d) la mancata enunciazione, nei provvedimenti relativi ad alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, della data di pubblicazione degli avvisi d'asta, necessaria per stabilire l'osservanza dei termini previsti dall'articolo 64 del regolamento di contabilità dello Stato; ovvero, la mancata costituzione nel termine previsto, da parte degli aggiudicatari dei beni, del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.

E) *Amministrazione decentralizzata delle Poste e delle telecomunicazioni.*

(Direttori Provinciali delle Poste e dei telegrafi).

Il decentramento in tale settore ha potuto attuarsi solo parzialmente a cagione della mancata istituzione in bilancio degli appositi capitoli necessari per rendere operante l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, concernente le deleghe dei poteri da parte del direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni ai direttori provinciali. L'attività di tali organi si è pertanto limitata all'esercizio delle più modeste attribuzioni ad essi deferite in base all'articolo 2 del decreto n. 619, né ha potuto svolgersi con la opportuna speditezza poiché, non essendo stati ancora attribuiti alle ragionerie provinciali gli stessi poteri di annotazione e di riscontro dei quali è dotata la ragioneria centrale, permane la necessità di trasmettere alla medesima ragioneria centrale, per il riscontro di competenza, tutti i provvedimenti emanati dagli uffici periferici.

È, altresì, da osservare che i provvedimenti emessi dai direttori provinciali non sempre si sono rivelati conformi alle varie disposizioni di legge che regolano la materia oggetto del decentramento, e particolarmente alle norme concernenti il personale, tra le quali è opportuno ricordare la legge n. 120 del 27 febbraio 1958, contenente aggiunte e variazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale.

Tra le irregolarità, di più frequente riscontro, si segnalano le seguenti:

L'emissione da parte di alcune direzioni provinciali di ordinanze concessive di aumenti periodici di stipendio con decorrenza successiva al primo luglio 1956 — data dalla quale ha effetto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 19 del 1956, sul conglobamento del trattamento economico del personale statale — e senza la previa adozione, nei confronti dei beneficiari, dei formali provvedimenti attributivi del nuovo trattamento economico spettante dalla stessa data in base al disposto conglobamento;

L'omessa indicazione, nelle ordinanze emanate da alcuni direttori provinciali, e concernenti nomine senza concorso a titolari di agenzia, effettuate a norma dell'articolo 14 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, della circostanza, che costituisce di tale nomina il presupposto, della mancanza di aventi titolo preferenziale all'assegnazione delle agenzie, ai sensi della lettera a) dello stesso articolo;

L'inadeguata documentazione, nelle stesse ordinanze di nomina, del possesso del prescritto requisito dello svolgimento lodevole del servizio;

L'insufficiente documentazione, da parte di varie Direzioni provinciali, nei provvedimenti approvativi di denunce di contratti verbali di locazione, per stabili adibiti ad uffici, in ordine alla giusta misura del canone da corrispondere in rapporto al canone base e ai vari aumenti disposti per legge.

F) *Amministrazione decentralizzata dei Lavori pubblici.*

(Provveditorati Regionali alle Opere pubbliche).

L'esposizione concernente l'attività dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche si limita, in questa particolare sede, alle questioni relative alla competenza e al funzionamento di tali organi, essendosi ritenuto opportuno, avuto riguardo alle considerazioni comuni ai due

settori, riferire congiuntamente, nell'ambito del medesimo capitolo, là dove si è allocata la materia delle opere pubbliche, così sull'azione amministrativa dei Provveditorati che su quella dell'Amministrazione centrale.

In tema di competenza dei Provveditori alle opere pubbliche si segnalano taluni interventi, degni di rilievo, espletati dalla Corte, ai fini di un più corretto svolgimento dell'attività degli organi decentrati.

Si è osservato che il potere di approvazione dei progetti, demandato ai Provveditori, è limitato all'attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, con la sola eccezione dei lavori di somma urgenza, previsti dal n. 3 dell'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e degli interventi di pronto soccorso, ai quali si riferisce l'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto presidenziale.

La Corte ha inoltre avuto occasione di precisare che i Provveditori alle opere pubbliche devono ritenersi legittimati ad approvare nei limiti della loro competenza per valore, anche le transazioni relative a lavori eseguiti anteriormente alla costituzione dei Provveditorati, nella considerazione che la legge 3 febbraio 1951, n. 164, nel ratificare il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, non ne ha riprodotto l'ultimo comma dell'articolo 7, che conteneva una riserva in favore del Ministero per i lavori pubblici relativamente alla gestione delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti in precedenza alla costituzione dei Provveditorati, di guiscacché devono ritenersi trasferite alla competenza di tali organi anche le questioni che, per aver tratto origine da un provvedimento del Ministro, erano state precedentemente riservate alla competenza della sede centrale.

In tema di nomina e funzioni dei vice provveditori, si è dovuto precisare che il conferimento di tale qualifica deve avvenire con decreto del Ministro e non, come assumeva l'Amministrazione, con una semplice nota ministeriale, mentre non è necessario per l'esercizio delle funzioni vicarie alcuna delega da parte del Provveditore, derivando il potere del vice Provveditore dalle attribuzioni dell'ufficio al quale è preposto e dall'essere abilitato, in virtù dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1534 del 1955, a sostituire il Provveditore nei casi di assenza o di impedimento.

In ordine al trattamento di missione del personale in servizio presso gli organi regionali dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il comportamento dell'Amministrazione ha ingenerato talora il dubbio che la stessa, nell'applicare la legge, non abbia sempre usata la necessaria cautela.

Così si sono notati: la generalizzazione, in taluni settori degli invii in missione; l'esteso uso di mezzi di trasporto gratuiti, con conseguente corresponsione dell'indennità chilometrica; la generica ed insufficiente motivazione dei provvedimenti da cui la missione risulta disposta; l'invio in missione di funzionari amministrativi per l'espletamento di compiti di carattere prevalentemente tecnico.

Si è pure notata la tendenza, da parte dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a far precedere il trasferimento presso i Provveditorati del dipendente personale da un periodo di invio in missione nella stessa sede, così consentendo a tale personale di percepire il trattamento di missione in misura intera per un periodo eccedente quello al quale è limitato il diritto nel caso di esercizio dell'opzione, prevista dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

G. — *Amministrazione decentrata dell'agricoltura e delle foreste.*

(Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura;
Ispettorati ripartimentali delle foreste).

La cospicua e crescente attività svolta dall'Amministrazione decentrata dell'agricoltura, e particolarmente dagli Ispettorati compartimentali agrari, per la concessione di contributi nella spesa o di concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento fondiario, nonché di concorso di fondi destinati alla formazione della piccola proprietà contadina, si è, nel complesso, esplicata in conformità alle discipline d'ordine amministrativo finanziario; non sono, comunque, mancate irregolarità delle quali è opportuno far brevi cenni.

Nel settore delle opere di miglioramento fondiario la Corte ha dovuto ribadire il principio che la competenza degli Ispettorati compartimentali agrari in punto di approvazione dei progetti, di accertamenti di collaudo, di liquidazione dei sussidi dello Stato, deve intendersi riferita — come del resto lascia intendere la formulazione stessa dell'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, attributivo di tale competenza — alla spesa « preventivata » e non anche a quella, eventualmente minore, che possa derivare da modifiche apportate dall'Amministrazione, dopo il necessario controllo sull'esattezza delle previsioni progettuali dei richiedenti il contributo.

Sempre in tale ambito, in sede di riscontro di decreti concessivi di sussidi per la costruzione o il riattamento di fabbricati rurali, in applicazione degli articoli 43 e 44 delle norme sulla bonifica integrale approvate con il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non infrequenti sono stati gli interventi della Corte intesi a far corredare i progetti stessi — che sovente ne difettavano — dei pareri dei competenti organi sanitari, previsti dall'articolo 229, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 8 novembre 1956, n. 1300; e ciò anche nelle ipotesi di ampliamento, essendosi constatato che i relativi progetti si risolvevano nella costruzione di edifici di consistenza e di caratteristiche funzionali diverse da quelle dei fabbricati preesistenti.

Altri interventi della Corte si sono inoltre resi necessari a cagione della irregolarità, di non raro riscontro, della concessione, ad opera degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, di contributi statali per la costruzione di impianti irrigui — comprendenti, tra l'altro, la predisposizione di cabine e di linee elettriche ad alta tensione — senza le autorizzazioni richieste nella particolare materia dalle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al titolo III del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dall'articolo 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 649; nonché della concessione di sussidi per la costruzione di pozzi irrigui, in territori nei quali la ricerca, l'estrazione e la provvista delle acque sotterranee erano soggette alla tutela della Pubblica amministrazione, senza l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in ordine alla riserva di competenza al Ministero dei lavori pubblici in materia di derivazioni d'acque pubbliche.

L'azione della Corte si è, pure, rivolta ad accertare che le opere di miglioramento fondiario, per le quali veniva concesso il sussidio statale, in applicazione dei ricordati articoli 43 e 44 del regio decreto n. 215 del 1933, non risultassero in contrasto con il programma generale delle opere pubbliche e private concernenti il comprensorio del quale facevano parte i terreni oggetto del miglioramento, nonché, qualora le opere ammesse a sussidio fossero di un costo particolarmente notevole in rapporto alle caratteristiche ed al valore dei terreni sui quali avrebbero dovuto sorgere, ad ottenere una congrua motivazione dei provvedimenti, a giustificazione dell'intervento dello Stato anche sotto l'aspetto di un incremento proporzionato alla spesa.

Nella materia delle provvidenze in favore della piccola proprietà contadina — che, com'è noto, si concretano nella concessione di agevolazioni fiscali e di concorsi statali nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto di fondi rustici destinati a costituire piccole proprietà contadine, nonché in sussidi per l'esecuzione, su tali fondi, di opere di miglioramento — si è rilevata la tendenza dell'Amministrazione a motivare i provvedimenti concessivi di sussidi nella misura del 45 per cento della spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario sui terreni in questione, soltanto con un generico richiamo alla particolare onerosità delle opere stesse, che, a norma dell'articolo 2 della legge n. 144 del 1950, costituisce il necessario presupposto per il più rilevante intervento finanziario dello Stato; si è dovuto pertanto più volte invitare l'Amministrazione a rendere ostensivi, nella motivazione dei provvedimenti, i criteri obiettivi che l'avevano indotta, nei singoli casi, a considerare le opere come particolarmente onerose.

La Corte ha dovuto altresì affermare — come riguardo ad alcuni provvedimenti concessivi dei benefici di legge per l'arrotondamento di piccole proprietà contadine — il principio che, qualora risulti già costituita, per nuova formazione o per arrotondamento, una piccola proprietà contadina, i proprietari potranno beneficiare, per un ulteriore acquisto di terreno, delle speciali provvidenze previste dalla legge n. 604 del 1954, soltanto ove si accerti, in conformità all'articolo 2 della legge stessa, che l'intero compendio, costituito dalla preesistente proprietà e dai nuovi acquisti, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini appartenenti al nucleo familiare dell'acquirente.

Su una questione particolare si reputa opportuno riferire dettagliatamente poiché di notevole interesse, ai fini della delimitazione delle sfere di competenza dello Stato e di talune regioni a statuto speciale; essa fu sollevata a seguito del controllo di due decreti — l'uno dell'Ispettore agrario compartimentale per le Venezie e l'altro dell'Ispettore agrario compartimentale per il Piemonte — con i quali venivano concessi concorsi statali negli interessi su mutui con-

tratti per l'acquisto di fondi idonei alla formazione della piccola proprietà contadina, siti rispettivamente nei territori della regione Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, nonché di un decreto dell'Ispettore agrario compartimentale per il Piemonte, con cui veniva concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su un mutuo contratto per opere di miglioramento fondiario, da eseguire su un fondo sito nel territorio della Valle d'Aosta.

I dubbi circa la competenza dello Stato e dei relativi organi ad emanare tali provvedimenti ed ad assumere la relativa spesa erano insorti in relazione alle statuizioni dell'articolo 4, n. 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che riserva alla competenza legislativa della regione la materia della « agricoltura », e delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che riservano alla potestà legislativa della regione, rispettivamente, le materie della « agricoltura e foreste » e delle « opere di miglioramento agrario e fondiario », avuto riguardo anche alla facoltà riconosciuta a tali regioni di esercitare le funzioni amministrative nelle materie e nei limiti nei quali hanno competenza legislativa (statuto per il Trentino-Alto Adige, articolo 13, primo comma e statuto per la Valle d'Aosta, articolo 4, primo comma).

La Corte ha ritenuto l'intervento finanziario dello Stato legittimo in ordine alla piccola proprietà contadina e illegittimo nei riguardi delle opere di miglioramento fondiario, per una serie di considerazioni, che brevemente si riferiscono.

In relazione, infatti, alla piccola proprietà contadina, si è osservato che tale istituto — il quale persegue non soltanto scopi di incremento della produttività agraria, ma anche e soprattutto finalità, di carattere economico-sociale, di generale interesse — attiene sostanzialmente alla formazione delle entità agrarie mediante il trasferimento della proprietà o la concessione in enfiteusi di fondi rustici e, pertanto, non può ricondursi nella materia dell'agricoltura, intesa questa nella comune accezione di complesso di attività inerenti alla coltivazione della terra; né d'altra parte risulta riferibile ad altre materie riservate alla competenza legislativa delle regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

Si è poi rilevato che, secondo le leggi in materia, concorrono in modo essenziale alla caratterizzazione dell'istituto della piccola proprietà contadina alcuni elementi; quali quello della concessione delle agevolazioni tributarie nei riguardi degli atti relativi alla sua formazione (in particolare, articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114; articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; articolo 4 della legge 15 dicembre 1952, n. 2362), nonché quello della regolamentazione dei rapporti di diritto privato (articoli 8 e 11 citato decreto legislativo n. 114 del 1948); che indubbiamente, per la loro stessa natura, sottraggono l'intera materia relativa all'istituto, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa delle regioni.

Per quanto concerne, invece, le opere di miglioramento fondiario, la Corte ha ritenuto che tale materia rientri, allo stato della normativa, nella competenza legislativa, e quindi amministrativa, della Regione della Valle d'Aosta, alla quale risulta esplicitamente attribuita dall'articolo 2, lettera e) dello statuto speciale, senza che a ciò osti la mancata emanazione da parte della Regione stessa di norme volte a disciplinare la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario quest'ultima circostanza rende soltanto necessario il ricorso alla legge dello Stato, giacché il rinvio alla legislazione speciale non scalfisce la competenza degli organi amministrativi regionali, unicamente tenuti ad applicare norme dello stesso contenuto di quelle applicate dagli organi statuali, utilizzando mezzi finanziari propri della regione.

Nel settore della materia trattata dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste per provvedere ad opere di sistemazione idraulica, si è non infrequentemente riscontrata la concentrazione nel capo dell'Ispettorato delle funzioni di ordinatore, di liquidatore e di pagatore delle spese, in contrasto con il principio, fondamentale del sistema della contabilità di Stato, che esige netta distinzione tra le funzioni di ordinatore e quelle di liquidatore e di pagatore delle spese.

H) *Amministrazione decentralizzata di Grazia e giustizia.*

(Centri di rieducazione dei minorenni).

L'attività svolta dai Direttori dei Centri di rieducazione per i minorenni, nel quadro del decentramento disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, ha notevolmente risentito della mancanza di una adeguata integrazione normativa delle attuali

disposizioni, assolutamente insufficienti per una organica disciplina giuridica dei centri stessi e degli istituti e servizi ad essi collegati: il che ha consentito ai Direttori dei Centri di operare in un ambito di eccessiva discrezionalità, particolarmente per quanto si attiene all'affidamento di incarichi ad assistenti sociali e ha reso, altresì, possibile, il ricorso sistematico alla economia diretta per tutti gli acquisti relativi al mantenimento dei minori ricoverati, in luogo della stipulazione, previa gara, di contratti di fornitura con ditte qualificate.

I) Amministrazione decentrata della Sanità.

In tale specifico ambito — attualmente di competenza del Ministero della sanità istituito con legge n. 296 del 1958 — è in fase di graduale eliminazione l'irregolare gestione dei fondi accreditati ai Prefetti per il rimborso agli Istituti ospedalieri delle spese di cura per individui affetti da malattie veneree, effettuate mediante contabilità speciali, in contrasto con l'articolo 585, secondo comma, del regolamento per la contabilità dello Stato e con l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

CAPITOLO VI.

IL CONTROLLO SULLA EROGAZIONE DELLE SPESE

Nell'esercizio finanziario 1957-58 la Corte, nel controllo sulla erogazione delle spese, ha constatato che l'attività amministrativa è stata improntata, rispetto agli esercizi precedenti, ad una maggiore osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

In particolare, è risultata attenuata la tendenza, da parte di alcune Amministrazioni, ad interpretare estensivamente la norma dell'articolo 272 del regolamento di contabilità generale nel senso di ritenere ammissibile l'assunzione di impegni di spesa a carico di esercizi futuri anche in casi non previsti dalla legge.

Sempre in materia di impegni, notevole è, peraltro, l'irregolarità rilevata nell'esame di alcuni decreti del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, con cui si sono approvati contratti di locazione: non essendo stato assunto o prenotato tempestivamente, ai sensi dell'articolo 50 della legge di contabilità generale, l'impegno delle spese relative, la tardiva approvazione dei contratti e l'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati nel corrispondente capitolo hanno comportato che l'Amministrazione imputasse la spesa dei canoni scaduti, anziché ai fondi residui, ai fondi della competenza dell'esercizio in corso al momento dell'approvazione dei contratti, e ciò in contrasto con la norma di cui all'articolo 273, lettera *d*), del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per quanto concerne i mandati diretti sono state rilevate le ricorrenti inesattezze dovute, per lo più, ad errori materiali, che, però l'Amministrazione ha sempre rettificato in conformità delle osservazioni della Corte, come risulta dai recuperi effettuati, anche per importi notevoli, nel corso dell'esercizio.

Meritevole di menzione è la questione cui ha dato luogo l'esame di un decreto col quale il Ministro del tesoro, nell'esercizio della delega conferitagli dall'articolo 19 della legge 19 luglio 1957, n. 642 di approvazione dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del tesoro per l'esercizio 1957-58, autorizzava, in rapporto alle quote di partecipazione dell'Italia al « Fondo monetario internazionale » e alla « Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo » previsti dalla legge 23 marzo 1947, n. 132, la emissione di certificati di credito infruttifero e pagabili a vista, stabilendone le caratteristiche e le condizioni relative.

Al riguardo la Corte — premesso che il predetto articolo 19 non aveva indicato i mezzi per far fronte alle operazioni finanziarie — osservava che detta delega doveva rimanere inoperante fino a quando apposita norma emanata con legge costituzionale non avesse provveduto ad approntare tali mezzi, nulla rilevando in contrario la circostanza che le spese in parola sarebbero state poste a carico del nuovo bilancio in quanto avrebbero avuto inizio nell'esercizio successivo, poiché doveva escludersi, secondo l'attuale ordinamento giuridico, che il bilancio, la cui legge di approvazione è meramente formale, potesse provvedere a nuove maggiori spese che, pur stabilite da leggi sostanziali, non trovassero, in queste o in altre dello stesso carattere, la occorrente copertura.

Anche per quanto concerne l'accertamento dei residui passivi la maggior parte delle Amministrazioni ha mostrato di attenersi in modo più rigoroso alle disposizioni che lo disciplinano.

A seguito, infatti, dell'azione svolta dalla Corte negli esercizi precedenti per ottenere dalle Amministrazioni una più stretta osservanza sia dell'articolo 36 della legge di contabilità, sulla perenzione di detti residui, sia degli articoli 53 della stessa legge e 275 del regolamento relativo, concernenti le modalità di accertamento dei residui medesimi, è stato possibile rilevare, nell'esercizio che si considera, un'ulteriore attenuazione della consuetudine invalsa in talune amministrazioni di accertare quali residui passivi della parte straordinaria del bilancio la quasi integrale differenza tra l'importo dei fondi stanziati e quello delle effettive erogazioni, e di produrre in modo incompleto, o anche di non produrre affatto, i documenti da porre a corredo dei decreti ministeriali di accertamento dei residui.

Ed in proposito giova rilevare l'importanza che riveste il pieno rispetto delle norme citate, segnatamente ove si consideri il cospicuo importo di detti residui che, ad esempio, per il Ministero dei lavori pubblici, sono stati accertati, per l'esercizio che si considera, in lire 170.548.427.171, che sommate a lire 317.480.723.939, costituenti l'ammontare dei residui degli esercizi precedenti, hanno portato il totale complessivo a lire 488.029.151.110.

CAPITOLO VII.

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI RENDICONTI AMMINISTRATIVI E SULLE ALTRE CONTABILITÀ

La regolare tempestiva resa dei conti da parte dei funzionari delegati costituisce la condizione prima e indispensabile per una corretta condotta contabile, cui deve ispirarsi la gestione del pubblico denaro. Si consideri, infatti, che i pagamenti effettuati a mezzo di ordinativi e buoni tratti su ordini di accreditamento hanno costituito, nell'esercizio, il 41,4 per cento della complessiva spesa erariale.

Ed è per i rischi che tale forma di pagamento comporta, oltreché per le esigenze contabili e finanziarie inerenti all'annualità del bilancio, che l'ordinamento positivo pone dei termini perentori alla presentazione dei rendiconti, con comminatoria di speciali sanzioni per ritardo senza giustificato motivo.

Occorre peraltro ricordare come il mancato funzionamento dei servizi di cui trattasi durante il periodo bellico e immediatamente successivo ebbe a provocare, con la formazione di un ingente arretrato di conti non resi, il disordine e la confusione nella attività delle gestioni delegate; né a ciò furono bastevoli rimedi gli eccezionali provvedimenti legislativi al tempo emanati. Sicché la Corte dovette provvedere, con i mezzi a sua disposizione, all'attuazione di un piano straordinario di lavoro per la eliminazione del cospicuo arretrato, in connessione con una radicale riorganizzazione dei relativi servizi di controllo: il tutto realizzato, come già in passato, riferito nel corso dell'esercizio 1955-56.

Resta, peraltro, da precisare che un certo intralcio nel perseguire i prefissi obiettivi di regolarizzazione si è determinato per la disfunzione nel settore di primo riscontro amministrativo-contabile: a parte, infatti, il ritardo nell'inviare alla Corte i rendiconti per il definitivo esame, le competenti ragionerie centrali omettevano, nel recente passato, di trasmettere le situazioni semestrali (giugno-novembre; dicembre-maggio), privando, in tal guisa, la Corte stessa dello strumento indispensabile, atto ad accertare che i predetti uffici avessero effettivamente compilato in ciascun semestre, a mente di legge, l'esame e la trasmissione di un complesso di rendiconti equivalenti, almeno, all'entità di quelli rimasti da esaminare alla fine del semestre precedente; il che impediva, altresì, di rilevare le eventuali inadempienze.

Ulteriore remora l'azione della Corte ha subito per il precario stato delle scritture tenute dagli uffici di riscontro amministrativo contabile, per cui veniva a mancare quel valido e sicuro appoggio tecnico, che solo dalle scritture dei servizi suddetti può derivare.

Si è condotta, perciò, un'azione di stimolo costante e metodica, sia per la totale sistemazione dei conti da rendere per gli esercizi scaduti, sia ai fini della resa tempestiva per quelli in corso: e gli effetti di tale azione si sono positivamente manifestati. La resa dei conti può dirsi, ora, avviata alla normalità, anche per quanto concerne le amministrazioni più cospicuamente interessate (Interno, Difesa, Lavori pubblici). Permangono tuttavia difficoltà per la resa dei conti arretrati dei funzionari delegati del Ministero della pubblica istruzione, atteso il gran numero

di essi (alcune migliaia) e la loro capillare dislocazione periferica; il lavoro di rilevazione e di sollecitazione si presenta ancor lungo anche per la scarsa conoscenza delle norme di contabilità da parte di non pochi di detti funzionari.

Accanto ai compiti essenziali inerenti alla tempestiva resa del conto, la Corte ha dovuto sovente adoperarsi per il contenimento nei limiti di legge, in sede d'esame degli ordini d'accreditamento, della gestione dei fondi accreditati, contrastando la tendenza — sempre accentuata — delle varie amministrazioni del ricorso al facile sistema, sottratto al controllo preventivo, dei pagamenti a mezzo aperture di credito: e si è dovuto rilevare un certo aumento, limitato al conto dei residui, nell'importo globale delle spese eseguite mediante tali forme.

In definitiva, le erogazioni disposte a favore di funzionari delegati hanno raggiunto, nell'esercizio, una cifra che sommata alle spese di giustizia, alle spese fisse e ad ogni altra non sottoposta istituzionalmente a controllo preventivo, rappresenta più della metà del bilancio passivo dello Stato, con una incidenza pari al 54 per cento della spesa totale. È così un cospicuo complesso di titoli di spesa che, sottratto al controllo preventivo, finisce per evadere ad ogni riscontro per le minori garanzie che si ravvisano in quello postumo il quale viene effettuato non solo a pagamenti avvenuti, ma in modo saltuario, giusta gli articoli 60 della legge di contabilità generale e 463 del relativo regolamento.

D'altronde, è pur motivo di fondate preoccupazioni il rilevare come la sovrabbondanza dei fondi accreditati favorisca il formarsi, a volte, presso i funzionari delegati, di notevoli disponibilità di fondi non utilizzati, i quali restando, e inutilmente, immobilizzati presso le tesorerie provinciali sono, comunque, incentivo ad utilizzazione per scopi diversi da quelli per cui ne venne, originariamente, autorizzato il prelievo.

In ogni caso, sul conto della competenza notasi, nell'esercizio, un lievissimo miglioramento della situazione con una riduzione dello 0,04 per cento degli ordini di accreditamento rispetto ai mandati.

Sostanzialmente immutata, nell'esercizio in esame, la situazione relativa al notevole numero di conti da rendere, in arretrato, o comunque da trasmettere alla Corte, nel settore delle contabilità dei magazzini e depositi di materie e di merci appartenenti allo Stato. Va, in proposito, particolarmente segnalato come, a distanza di oltre dieci anni dal loro assoggettamento al riscontro in parola, nessun conto fosse ancora pervenuto nel periodo in discorso, né dai magazzini del Corpo guardie di pubblica sicurezza (amministrazione dell'Interno), né da quelli del Corpo degli agenti di custodia (amministrazione della giustizia).

TITOLO III.

PROPOSTE DI VARIAZIONI E DI RIFORME PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Delle segnalazioni e proposte formulate nei precedenti esercizi solo alcune hanno avuto eco favorevole presso le amministrazioni interessate. La più parte è rimasta senza seguito, e su di esse la Corte non può che insistere: segnatamente su quelle che traggono origine dalla riconosciuta necessità di approvare le norme sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, per quanto fra l'altro attiene alla semplificazione della struttura dei bilanci nonché delle procedure contrattuali e di erogazione della spesa.

Per ciò che concerne situazioni peculiari a singole amministrazioni, meritano speciale menzione i contributi per le nuove costruzioni e le riparazioni del naviglio mercantile nonché le provvidenze disposte a favore di istituti, associazioni e società con finalità attinenti alla marina mercantile ovvero a favore della gente di mare; gli interventi operati dal Ministero dell'Industria e del commercio nei vari settori dell'ammodernamento delle produzioni artigiane, del progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria e delle organizzazioni del commercio interno; gli interventi finanziari previsti per il conseguimento di specifiche finalità nel campo del commercio estero; i contributi disposti a favore di istituti e di scuole di istruzione tecnica; gli interventi finanziari nel campo della profilassi e della prevenzione delle malattie; le spese « casuali » a carico della Presidenza del Consiglio, ed, infine, i finanziamenti, le sovvenzioni e le partecipazioni a carico del Ministero del tesoro, destinate a creare o a incrementare varie attività ed iniziative di carattere commerciale ed industriale.

In tutti questi campi si sono rilevati notevoli inconvenienti, già pur in passato constatati, ascrivibili essenzialmente alla carenza o alla inadeguatezza di una specifica disciplina normativa nei vari settori, poiché anche nelle materie per le quali risultavano già emanate apposite norme, queste lasciavano pur sempre all'Amministrazione un margine di discrezionalità tale da darle la possibilità di svolgere la propria azione in direzioni non perfettamente rispondenti agli scopi da conseguire.

Nel settore della Difesa, di cospicua rilevanza, poiché rivolta alla formazione professionale dei quadri delle Forze armate, si appalesa la regolamentazione d'ammissione alle accademie militari.

Or è pacifico che ai concorsi per le ammissioni stesse non sono applicabili le norme inerenti in genere alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, poiché essi ne trascendono gli aspetti per ricondursi sotto il profilo di inizio di un mero corso di studi, che potrà o meno dar luogo, al suo termine, al rapporto di impiego pubblico. Tanto importa la necessità di idonee garanzie da preconstituersi per i cittadini che adiscono i concorsi in parola, sia per lo svolgimento delle prove, sia per la eventuale dismissione dalle accademie durante gli anni di corso, ma vieppiù per quanto concerne la facoltà di ammettere o meno ai concorsi.

Sempre nell'ambito della Difesa, si è dovuto osservare che per i dipendenti salariati, in considerevole numero, i decreti relativi al rinnovo dei contratti di lavoro pervengono alla Corte non soltanto con notevole ritardo, ma dopo la scadenza dell'esercizio finanziario, cui si riferiscono. Ciò importa che gli interessati vengono a trovarsi, nel corso dell'esercizio, in una posizione di mero fatto. All'origine del fenomeno si pone la circostanza che i contratti medesimi, vengono redatti presso gli organi periferici dell'Amministrazione ed inviati, in tempo successivo al Ministero: sicché il ritardo frapposto potrebbe venire evitato con opportuno decentramento del servizio.

Nell'ambito dei contratti di fornitura, stipulati nell'interesse di istituti che svolgono la loro attività nella circoscrizione dei centri di rieducazione, ai sensi dell'articolo 3 lettera c) del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538, sul decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia ai direttori dei centri medesimi, si è notata sovente la tendenza a dare esecuzione ai contratti prima della loro approvazione; ciò dipende essenzialmente dal troppo tempo occorrente all'approvazione medesima tuttora effettuata dall'Amministrazione centrale: al che potrebbe ovviarsi col decentramento della relativa potestà.

Per quanto concerne i servizi decentrati delle poste e delle telecomunicazioni la fase dell'impegno di spesa rimane riservata alla competenza della speciale Ragioneria del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Quali che possono essere i motivi di tale riserva, è certo che essa contrasta, in modo singolare, con l'assetto ormai generalmente assunto dai servizi decentrati, per i quali appare incongruo che il provvedimento dopo essere stato emanato dall'organo periferico, debba essere inoltrato all'Amministrazione centrale per l'impegno di spesa, per poi ritornare in sede locale ai fini del controllo di legittimità della Corte.

Ad evitare gli inconvenienti derivanti da una procedura siffatta, che provoca un notevole ritardo nell'espletamento delle funzioni amministrative e di controllo, si prospetta la necessità di un provvedimento che attribuisca alle ragionerie provinciali delle poste i poteri identici a quelli di cui attualmente è investita la Ragioneria centrale e, conseguentemente, devolva alle prime le funzioni della seconda, per ciò che concerne i provvedimenti emanati dalle direzioni provinciali.

TITOLO IV.

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI E SULL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Notizie generali sull'attività delle due amministrazioni.

La costante evoluzione tecnica dei mezzi di comunicazione ha reso necessario, anche nell'esercizio 1957-58, il rapido adeguamento delle attrezzature e degli impianti al continuo dilatarsi delle esigenze da soddisfare, improntando ad un dinamismo, sempre più notevole, l'attività dell'Amministrazione postale e dell'Azienda telefonica.

Una simile intensa attività ha investito precipuamente: l'ulteriore sviluppo dei procedimenti di meccanizzazione; il rinnovamento ed ampliamento delle sedi; l'ammodernamento

dei mezzi strumentali; la trasformazione della rete telefonica in conseguenza dell'introduzione del sistema di commutazione automatica; ed, infine, l'estensione del collegamento telefonico a tutti i capoluoghi dei comuni e ad una considerevole parte delle frazioni.

Ad un'opera di così vasto impegno, intesa al perfezionamento degli elementi strutturali, si è affiancata l'azione rivolta alla cura ed all'amministrazione del numeroso personale, che ascende nel complesso ad oltre 110 mila unità. Ed anche tale azione si è rilevata di particolare intensità per essersi proceduto ad applicare le disposizioni di legge — talune di ampia portata innovativa — che sono state emanate al fine di agevolare con provvidenze il dipendente personale ed avviarne a soluzione i più importanti problemi, relativi sia allo stato giuridico che al trattamento economico.

Anche in questo esercizio finanziario rilevante, quindi, sotto l'aspetto non soltanto quantitativo, ma anche qualitativo, è stato il numero dei provvedimenti pervenuti al sindacato della Corte.

Il controllo della Corte dei conti sugli atti e la gestione finanziaria delle spese.

Il controllo della Corte che, per il disposto dell'articolo 16 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 e dell'articolo 33 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, si effettua in via consuntiva sulle spese dell'Amministrazione postale e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ha investito, anche nell'esercizio considerato, tutti gli atti e provvedimenti, sia di impegno che di pagamento, delle due amministrazioni interessate, assicurandone, per quanto possibile, la piena osservanza alla legge.

Nello svolgimento di tale attività, il conseguimento di concreti risultati, in misura ancor più notevole di quella degli esercizi precedenti, è stato agevolato dalla circostanza che la maggior parte dei provvedimenti, soprattutto in materia di personale, sono stati spontaneamente comunicati alla Corte ancor prima della loro esecuzione, sicché si è resa possibile la immediata eliminazione delle irregolarità riscontrate.

In applicazione della disposizione generale dell'articolo 17 del testo unico sulla Corte dei Conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono stati sottoposti, invece, al controllo preventivo tutti i decreti del Presidente della Repubblica emanati nel corso dell'esercizio.

Gli atti relativi al personale.

Nel corso dell'esercizio in esame il controllo esercitato dalla Corte nel particolare settore si rileva piuttosto complesso e laborioso per l'importanza ed il numero dei provvedimenti emessi dalle amministrazioni controllate in conseguenza del riordinamento degli organici, del trasferimento a domanda di personale nei ruoli di nuova istituzione, e soprattutto della definitiva sistemazione — specie nei ruoli della carriera ausiliaria — della quasi totalità degli elementi assunti con carattere di precarietà, provvedimenti tutti aventi decorrenza dal 1° luglio 1957, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riflettente, fra l'altro, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, riguardante l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Diverse sono state le questioni sollevate dalla Corte, connesse oltre che all'attuazione delle specifiche disposizioni che disciplinano il personale delle due amministrazioni autonome, anche a quella della normativa di carattere generale in materia di impiegati civili dello Stato, nell'ambito della quale è da ricordare — per la fondamentale importanza e per esserne stata intrapresa l'applicazione nel corso dell'esercizio — il testo unico delle disposizioni sul nuovo Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

Si fa cenno, qui di seguito, ad alcune di tali questioni, più meritevoli di nota, che hanno dato origine a rilievi della Corte.

* * *

Con alcuni provvedimenti si disponeva la revoca, a seguito di successiva rinuncia degli interessati, già appartenenti alla carriera ausiliaria, delle nomine disposte, a domanda, nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera esecutiva, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sulla sistemazione di talune situazioni del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato.

Osservava la Corte che tali revoche, che avrebbero comportato il ripristino delle precedenti posizioni di stato, non potevano ritenersi legittime, in quanto ogni potere dispositivo da parte degli interessati in ordine all'esercizio della facoltà, contemplata nel predetto articolo 4, doveva considerarsi esaurito, e d'altra parte, l'istituto della revoca presuppone, per il suo esercizio, l'esistenza di motivi di pubblico interesse, che nella specie non ricorrevano, essendo gli atti stessi rivolti a soddisfare esigenze — sia pure apprezzabili — degli interessati, e non della pubblica amministrazione.

I provvedimenti, oggetto di tali osservazioni, venivano ritirati.

* * *

In merito ad alcuni provvedimenti con cui si disponeva la nomina in ruolo di dipendenti, conferendo alla medesima una decorrenza diversa — e precisamente, ai fini giuridici, alla scadenza di sei mesi dalla data del decreto di nomina in prova ed, ai fini economici, alla scadenza del periodo semestrale di esperimento, previsto dall'articolo 10, 1° comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato — la Corte rilevava che una simile distinta decorrenza non appariva conforme alle disposizioni di legge al riguardo.

Se infatti una decorrenza economica diversa — e, cioè, posteriore — a quella giuridica era prevista per la nomina in prova nell'ipotesi contemplata dal 2° comma dell'articolo 9 del predetto testo unico n. 3 — dell'impiegato che, per giustificato motivo, assumeva servizio con ritardo —, una simile distinzione non era configurabile per la nomina in ruolo, la quale deve disporsi — secondo quanto si desume dal ricordato articolo 10, 3° comma, — ad ogni effetto da una data unica, coincidente con l'effettivo compimento del periodo di prova.

L'Amministrazione si adeguava alle osservazioni della Corte.

In merito a numerosi provvedimenti con cui veniva disposto il comando di personale postelegrafonico presso altre Amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 55 del più volte citato testo unico n. 3 del 1957, la Corte rilevava che difettavano del visto di impegno della Ragioneria centrale di tali Amministrazioni; visto che si palesava invece necessario in relazione alla statuizione dell'articolo 57, terzo comma, dello stesso testo unico.

I provvedimenti in questione venivano integrati in conformità.

* * *

In alcuni provvedimenti di promozione, disposti dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato, erano stati dalla promozione esclusi alcuni impiegati, sul riflesso che gli stessi, quantunque designati dal Consiglio di Amministrazione, erano, dopo la compilazione delle ultime note di qualifica, incorsi nella sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio.

La Corte osservava in proposito che un tal motivo non poteva addursi a causa ostantiva della promozione, posto che, dopo l'entrata in vigore del cennato Statuto, era rimasta caducata — per essere stata diversamente disciplinata la materia — la disposizione dell'articolo 26 del precedente stato giuridico degli impiegati, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che contemplava l'esclusione dalle promozioni in conseguenza dell'irrogazione, intervenuta anche dopo la compilazione delle ultime note di qualifica, di sanzioni disciplinari superiori alla censura.

L'Amministrazione si adeguava al rilievo, procedendo ad integrare i provvedimenti con nominativi già esclusi.

* * *

In merito alla determinazione dell'aliquota di posti da destinare allo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 368, ultimo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni dei consiglieri di 4ª classe a direttori di sezione, l'Amministrazione aveva ritenuto ammissibile, in presenza di una frazione di posto pari alla metà, di arrotondarla all'unità, attribuendo nel contempo l'unico posto residuo al concorso per merito distinto, previsto, unitamente all'esame di idoneità, dal 1° comma, lettera b), dello stesso articolo 368.

La Corte riteneva non legittimo un simile procedimento per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché se poteva ritenersi ammissibile, vertendosi in materia di semplice distri-

buzione di posti tra vari sistemi di avanzamento, l'arrotondamento all'unità, tale criterio, nel caso di arrotondamento in eccesso, trovava applicazione soltanto in presenza di una frazione di posto superiore alla metà; in secondo luogo perché dato che il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità, disciplinati dall'articolo 164 del citato testo unico n. 3 del 1957, costituiscono due sistemi di avanzamento paralleli — strettamente coordinati e per ciò inscindibili — non era consentito indire il concorso per merito distinto ove la situazione dei posti, risultante dalla proporzione di cui al menzionato articolo 164, non rendesse possibile la contemporanea effettuazione dell'esame di idoneità.

L'Amministrazione, riconosciuta la fondatezza delle osservazioni, provvedeva ad adeguarvisi.

* * *

In sede di esame di provvedimenti di collocamento in aspettativa per infermità di impiegati, la Corte rilevava che l'operato dell'Amministrazione doveva rimanere vincolato al giudizio degli organi sanitari, cui spetta, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, pronunziarsi, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, sulla sussistenza di uno stato di infermità che legittimi il collocamento nella speciale posizione.

Sempre con riguardo alla stessa materia, la Corte aveva occasione di osservare come, nei casi di assenza per comprovati motivi di salute, assumendo il ricorso all'istituto dell'aspettativa per infermità — salva la preventiva utilizzazione, consentita dal 2° comma dell'articolo 66 del citato testo unico n. 3 del 1957, dei congedi, ordinario e straordinario — carattere di obbligatorietà, non poteva ritenersi consentito all'Amministrazione di frapporre remore in proposito, dando luogo ad una posizione di assenza tollerata non contemplata dalle disposizioni al riguardo.

I ripetuti richiami della Corte inducevano l'Amministrazione a regolarsi in conformità.

* * *

In merito ad alcuni provvedimenti con cui l'Amministrazione delle poste e telegrafi inquadrava nel ruolo organico del personale subalterno, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, degli agenti a contratto straordinario del soppresso Ministero dell'Africa italiana, già in posizione di comando, disponendone nel contempo la cessazione dal contingente degli operai temporanei dell'Amministrazione stessa, la Corte ne contestava la legittimità sotto quest'ultimo profilo.

Osservava, infatti, la Corte che una simile cessazione non appariva giustificata e doveva invece disporsi l'annullamento dei precedenti provvedimenti di assunzione quali operai temporanei, dato che la posizione di comando non modifica lo *status* giuridico ed economico del dipendente, che rimane vincolato all'Amministrazione di appartenenza salvo per ciò che attiene agli elementi della prestazione del servizio e della dipendenza gerarchica, né è configurabile la coesistenza, durante lo stesso periodo di tempo, di due distinti rapporti, uno connesso alla qualità di contrattista e l'altro a quella di salariato.

Da tale premessa conseguiva altresì che, nel periodo considerato, agli interessati doveva competere un solo trattamento economico e precisamente quello di contrattista del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

L'Amministrazione, convintasi della fondatezza del rilievo, vi si adeguava provvedendo ad annullare le precedenti assunzioni ad operai temporanei e disponendo per il recupero delle somme indebitamente percepite.

* * *

In sede di esame di alcuni provvedimenti, emessi dall'Amministrazione postale in attuazione del disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, che prevede l'inquadramento nel ruolo degli operai permanenti dei salariati non di ruolo, comunque assunti e denominati, in servizio da almeno due anni, la Corte rilevava che un simile inquadramento non si palesava legittimo nei confronti di alcuni assuntori di servizi di pulizia, il cui rapporto con l'Amministrazione appariva instaurato e regolato sulla base di un appalto a trattativa privata. E ciò in quanto il beneficio contemplato dalla predetta disposizione era destinato ad operare esclusivamente nei confronti dei soggetti legati all'Amministrazione da un rapporto organico di servizio — sia pure non continuativo — con vincolo di subordinazione, ma

non di appaltatori che, nell'impegnarsi con organizzazione ad impresa dei relativi mezzi di lavoro e con gestione a proprio rischio al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo dell'Amministrazione, cui non erano connessi da vincoli di subordinazione.

Osservava altresì la Corte che i poteri conferiti dal secondo comma del ricordato articolo 4 alla speciale Commissione per l'inquadramento ivi contemplata si esaurivano nell'attribuzione della qualifica di mestiere e nell'assegnazione alla specifica categoria degli operai permanenti inquadrati, rimanendo invece riservato all'Amministrazione di provvedere, sulla base di tali presupposti ed in conformità delle disposizioni che disciplinano il trattamento spettante, in via normale, ai salariati nel caso di passaggio in ruolo, alla determinazione delle relative classi di paga.

L'Amministrazione controllata aderiva alle osservazioni della Corte, rettificando in conformità i provvedimenti.

* * *

Ad un rilievo dava anche luogo un decreto del Ministro delle poste e telegrafi con cui, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, contenente norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurali, si assegnava senza concorso la titolarità di un'agenzia postale.

In proposito la Corte osservava che il provvedimento non appariva legittimo per un duplice ordine di motivi, di natura procedurale e sostanziale: in primo luogo, infatti, la competenza per una siffatta assegnazione non spettava più all'autorità centrale, ma era stata conferita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, sul decentramento dei servizi del Ministero delle poste e telegrafi, ai direttori provinciali territorialmente competenti; in secondo luogo, non spettava all'Amministrazione — come si era verificato nella fattispecie — di sostituirsi all'interessato — che aveva titolo al conferimento dell'agenzia sia ai sensi della lettera *a*) che della lettera *b*) del ricordato articolo 14 ed aveva presentato un'istanza generica richiamandosi ad ambedue le disposizioni sotto tali lettere contenute — nell'esercizio del diritto di opzione, che al medesimo era invece esplicitamente riservato ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 22 del regolamento di esecuzione del decreto n. 656 del 1952, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234.

L'Amministrazione postale si adeguava al rilievo.

* * *

Con alcuni provvedimenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi aveva conferito delle nomine, a seguito di concorso, a direttori di uffici locali di gruppo *B*, assegnando, tra le altre, alcune sedi riclassate, nelle more del concorso, a norma dell'articolo 31, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed incluse nel gruppo *A*.

La Corte riteneva illegittimi simili conferimenti sul riflesso che i provvedimenti di nomina non possono configurarsi — secondo intendeva sostenere l'Amministrazione — quali atti dichiarativi di un diritto subiettivo perfetto, già acquisito dagli interessati, ma quali atti terminali del procedimento concorsuale, di carattere costitutivo, cui fa riscontro un diritto semplicemente condizionato dei partecipanti al concorso; di modo che le sostanziali modificazioni *medio tempore* intervenute, per esigenze di pubblico interesse, nell'assetto degli uffici da conferirsi non possono non spiegare influenza sul concorso *in itinere* e sulle relative nomine.

L'Amministrazione controllata si adeguava prontamente alle osservazioni, tanto più che nella specie potevano essere integralmente soddisfatte le originarie istanze tendenti all'assegnazione di uffici locali di gruppo *B*; ed anche in seguito si asteneva dall'assegnare a concorso sedi per cui fosse in atto un procedimento di riclassificazione.

* * *

Sempre nella materia dei conferimenti per concorso della titolarità di uffici locali, la Corte aveva occasione, nell'esercizio in esame, di muovere ripetute osservazioni all'Amministrazione sull'illegittimità dell'attribuzione di una decorrenza retroattiva, che contrastava con la natura di vere e proprie nomine che doveva riconoscersi a simili provvedimenti.

Nel manifestare il cennato indirizzo la Corte disattendeva la contraria tesi dell'Amministrazione che, trattandosi di concorsi riservati a personale già in servizio, fosse da escludere la instaurazione di un nuovo rapporto e le nomine venissero a risolversi nella continuazione di quello precedente, con un semplice miglioramento di *status*, assimilabile ad una promozione.

Le ripetute osservazioni della Corte inducevano l'Amministrazione a regolarsi in conformità.

* * *

All'affermazione di un principio di notevole interesse in ordine ai limiti ed alle modalità di espletamento del sindacato della Corte davano luogo taluni provvedimenti di nomina, a seguito di concorso, di personale degli uffici locali.

Poiché dall'esame degli atti allegati si era rilevata sia la mancanza di ogni idonea documentazione in ordine ai titoli di merito che avevano formato oggetto di valutazione, sia la circostanza che, né in precedenza né contestualmente, erano stati trasmessi, per la registrazione, gli atti preliminari del concorso ed il decreto di approvazione della graduatoria, la Corte, oltre a richiedere l'integrazione dei documenti mancanti, osservava che, essendo la legittimità dei decreti di nomina di personale condizionata alla regolarità degli atti che li precedono, — che fanno parte dello stesso procedimento amministrativo —, l'Amministrazione non poteva esimersi dal sottoporre a sindacato quegli atti preliminari che — quali il bando di concorso ed il decreto di approvazione della graduatoria — ne costituiscono il necessario presupposto.

L'Amministrazione riconosceva la fondatezza delle osservazioni della Corte, provvedendo per l'avvenire ad adeguarvisi.

* * *

Con alcuni decreti l'Amministrazione postale e telegrafica, nel disporre, in applicazione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la destituzione di impiegati degli uffici locali, pronunciava contestualmente la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Osservava la Corte che, non versandosi nella fattispecie in ipotesi di condanne contemplate dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 183 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, la perdita del diritto a pensione non poteva avere carattere di automaticità, ma conseguire eventualmente dal procedimento contemplato alla lettera *d)* dell'articolo stesso, che prevede il parere di una speciale Commissione.

L'Amministrazione si adeguava alle osservazioni della Corte.

* * *

A numerosi rilievi davano, da ultimo, luogo alcuni decreti con cui venivano nominati dall'Amministrazione postale dei supplenti di uffici locali, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234.

Osservava la Corte che i provvedimenti medesimi non erano legittimi, in quanto negli specifici casi non ricorreva il requisito della conferma, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nella qualifica di coadiutore, presso la stessa agenzia — classificata poi tra gli uffici locali — esplicitamente richiesto dalla disposizione che si intendeva applicare.

Le osservazioni della Corte conducevano all'annullamento di un notevole numero di provvedimenti.

Il controllo sugli atti di gestione.

In merito a provvedimenti con cui si approvava l'aggiudicazione di forniture con il sistema della trattativa privata la Corte aveva più di una volta l'occasione di muovere rilievi sul riflesso della inadeguatezza delle motivazioni adottate per giustificare il ricorso a tale sistema di scelta dei privati contraenti, che assume carattere eccezionale nei confronti di quelli consueti dell'asta pubblica ed, in subordinata, della licitazione privata.

La Corte, pur riconoscendo i limiti insiti nel sindacato di legittimità, che non può estendersi all'accertamento della concreta esistenza di alcuni dei motivi di fatto addotti — quali l'ur-

genza, le speciali ed eccezionali circostanze, ecc. — affermava tuttavia l'esigenza che i motivi stessi fossero congruamente posti in evidenza nei decreti di approvazione dei contratti, in ottemperanza alle statuizioni degli articoli 6 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e 41 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che non doveva essere richiamato genericamente — come l'Amministrazione era solita fare — ma con la precisa indicazione di quale delle ipotesi, autorizzativa della trattativa privata, ricorresse nel caso di specie.

I ripetuti rilievi della Corte inducevano l'Amministrazione ad adeguarsi.

* * *

In ordine al rinnovo, per normale scadenza, di concessioni del servizio dei trasporti postali, il tardivo esperimento delle gare per i nuovi appalti induceva sovente l'Amministrazione postale e telegrafica a far ricorso, onde evitare interruzioni pregiudizievoli al buon andamento del servizio, a gestioni di fatto non consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

La Corte contestava la legittimità del ricorso ad una simile procedura di carattere eccezionale, che non trovava neppure in linea di fatto alcuna idonea giustificazione, essendo agevole per l'Amministrazione, a conoscenza preventivamente della data di scadenza, di procedere con la necessaria tempestività alle nuove gare; precisando, d'altro canto, che anche le gestioni di fatto avrebbero dovuto quanto meno formare oggetto di un'apposita convenzione.

L'Amministrazione finiva per adeguare il suo comportamento all'indirizzo assunto dalla Corte.

* * *

Con un'ordinanza del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi veniva approvato l'atto di cessione di un'area disposta, a titolo gratuito, da un comune, in corrispondenza dell'impegno da parte dell'Amministrazione di costruire sull'area stessa un edificio postale.

Osservava la Corte che il provvedimento non appariva legittimo per un duplice ordine di motivi: in linea preliminare, perché la competenza del Ministro ad approvare la costruzione di edifici postali comportava l'attrazione allo stesso organo della competenza a pronunciarsi sulla convenienza dell'accettazione della cessione; in linea subordinata, perché nel provvedimento di approvazione non era stato fatto cenno del valore dell'area ceduta in difformità dalla disposizione dell'articolo 111 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che prescrive un simile adempimento al fine di determinare le variazioni di valore intervenute nel patrimonio statale.

L'Amministrazione rettificava di conseguenza il provvedimento.

* * *

In alcuni progetti per la costruzione di alloggi da concedere in uso al personale postelegrafonico, erano state incluse anche opere pertinenti alla costruzione di locali da adibire a mensa ed a dormitorio.

Osservava la Corte che una simile inclusione non era legittima, sia in quanto tali opere esorbitavano dai limiti e dalle caratteristiche costruttive degli alloggi stabiliti dal testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sia in quanto la relativa spesa veniva imputata sui fondi assegnati all'Amministrazione con la legge 11 dicembre 1952, n. 2521, avente lo scopo specifico e limitato della costruzione di alloggi a tipo economico e popolare da concedere in uso al personale postelegrafonico.

Sempre nella stessa materia la Corte contestava la legittimità di un provvedimento di approvazione di un progetto per la costruzione di una scuola con palestra coperta, da annessa ad un complesso edilizio adibito ad abitazione del personale postelegrafonico. E ciò in quanto se le attrezzature progettate corrispondevano ad un elevato interesse sociale per essere destinate a soddisfare le esigenze di natura ricreativa, culturale ed igienico-sanitaria del personale stesso, nondimeno tali apprezzabili finalità non apparivano idonee a far superare sul piano giuridico il limite posto all'attività dell'Amministrazione dalle disposizioni in materia.

L'Amministrazione si uniformava, nei casi avanti esposti, alle osservazioni della Corte ritirando i relativi provvedimenti.

Il controllo sui titoli di pagamento delle spese

Anche nell'esercizio finanziario in esame il riscontro dei rendiconti dei funzionari delegati portava la Corte a rilevare talune irregolarità, incorse in special modo nella contabilizzazione delle spese erogate e nella corresponsione di compensi per lavoro straordinario al personale.

Intensa, comunque, l'opera svolta — che si è concretata in circa 300 osservazioni — per ottenere, sulla base delle proprie scritture costantemente aggiornate, la tempestiva ed integrale resa dei conti ed il versamento da parte dei predetti funzionari delle somme rimaste inerogate entro il termine stabilito dall'articolo 61 della legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Fra i rilievi mossi, in sede di riscontro di rendiconti, si fa cenno qui di seguito dei principali.

* * *

In merito alla regolarità della contabilizzazione delle spese erogate dai funzionari delegati la Corte aveva modo di constatare ripetutamente che gli stessi erano incorsi nella violazione dell'articolo 346, 3° comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e delle disposizioni concernenti la gestione dei depositi.

In particolare, la Corte rilevava che alcuni funzionari delegati avevano provveduto, con utilizzazione dei fondi destinati ad altro uso, ad erogare somme a copertura di spese che non si era ancora reso possibile autorizzare nelle debite forme, mancando il capitolo — di nuova istituzione — sul quale le medesime avrebbero dovuto farsi gravare.

* * *

Il merito alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario l'esame di un rendiconto relativo a personale di uffici locali e titolari di agenzie portava a constatare che alla titolare di un'agenzia postale era stato corrisposto un compenso — ragguagliato ad ore di lavoro straordinario — a titolo di parziale rimborso della spesa sostenuta per farsi sostituire durante l'assenza dall'ufficio per puerperio.

La Corte contestava la legittimità di una tale corresponsione sia sotto il riflesso della non corretta imputazione di un rimborso spese ad un capitolo di bilancio concernente la corresponsione di compensi per lavoro straordinario, sia sotto il riflesso dell'inammissibilità di comprendere dette spese tra quelle di gestione di uffici locali e di agenzie, rimborsabili nei casi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e 38 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234.

* * *

Dall'esame di alcuni rendiconti veniva rilevato che la liquidazione del compenso orario a favore di taluni dipendenti era stata effettuata in importi superiori — corrispondenti a sedi con popolazione più numerosa — a quelli stabiliti dalle norme allora vigenti in base a tariffe differenziate a seconda delle sedi di servizio.

La Corte eccepeva la illegittimità di simili liquidazioni contestando la tesi dell'Amministrazione — che, a sua giustificazione si era richiamata alle norme, contenute nell'articolo 1, penultimo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e concernenti la determinazione dell'indennità di carovita e relative quote complementari — osservando che, laddove, come nella specie, la materia appariva compiutamente disciplinata non era possibile ricorrere al criterio dell'applicazione in via analogica di altre norme, per di più di carattere speciale.

Sempre nella materia dei compensi per lavoro straordinario la Corte rilevava che ai supplenti incaricati della reggenza di uffici o di agenzie venivano erogati compensi ragguagliati all'aliquota corrispondente al grado XII di gruppo C anziché a quella del grado XIII, cui il personale stesso doveva ritenersi equiparato ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1952, n. 656.

La Corte contestava la legittimità di tali liquidazioni assumendo che nella fattispecie nessun rilievo poteva conferirsi al disposto del secondo comma del predetto articolo 50, concessivo al personale *de quo* dell'indennità di reggenza determinata nella differenza tra il trattamento

economico in atto goduto dai supplenti e quello iniziale spettante ai direttori od ai titolari, posto che la concessione di una simile indennità non incideva sulla posizione giuridico-economica del personale, che rimaneva pur sempre determinata dalla equiparazione al grado XIII di gruppo C.

L'Amministrazione si adeguava all'indirizzo assunto dalla Corte.

* * *

In merito all'indennità di reggenza, prevista dal 2° comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1954, n. 656, la Corte, avendo rilevato che veniva corrisposta al lordo delle ritenute erariali, osservava che, poiché tutti i compensi percepiti dai dipendenti statali sono soggetti alle imposte di ricchezza mobile, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 complementare ed addizionale, ai sensi dell'articolo 8 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, anche tale indennità non si sottraeva ad una simile disciplina e doveva essere liquidata al netto dalle relative ritenute.

L'Amministrazione si adeguava alla tesi della Corte.

* * *

Da ultimo, sempre in materia di corresponsione di compensi per lavoro straordinario al personale, la Corte aveva occasione di rilevare più volte il superamento dei limiti massimi previsti, per tali prestazioni oltre il normale obbligo d'ufficio, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, senza che peraltro ricorressero le condizioni contemplate dall'articolo 12, ultimo comma, del decreto stesso ed in mancanza altresì della speciale autorizzazione da concedersi con decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, a termini dell'articolo 10, quarto comma.

L'Amministrazione provvedeva a ritirare i provvedimenti che eccedevano tali limiti.

TITOLO V.

CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Questioni di carattere generale.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in via preventiva sui decreti del Presidente della Repubblica (a mente dell'articolo 17 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) ed in via successiva per gli altri atti assoggettati a riscontro ai termini dello articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, che ha modificato l'articolo 26 della legge 7 luglio 1907, n. 429, la Corte dei conti ha avuto occasione di esaminare numerosi provvedimenti.

Alcuni di essi hanno dato luogo ad osservazioni di notevole importanza alle quali qui sommariamente si accenna:

a) In attuazione della facoltà attribuita al Ministro dall'articolo 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, di approvare aumenti e riduzioni non aventi carattere generale per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, con decreto interministeriale 6 settembre 1957, n. 975, venivano apportate modificazioni alle « Condizioni e Tariffe » per i predetti trasporti.

La Corte osservava che, mentre poche modificazioni si limitavano a variazioni di voci singole o di gruppi di ampiezza ed estensione non rilevante, per cui potevano ritenersi comprese nel concetto di modificazione di carattere non generale attribuite alla competenza del Ministro dal citato articolo 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, le rimanenti avevano una ampiezza ed una estensione tali da apparire come vere e proprie modifiche di carattere generale. Pertanto, la loro approvazione, restando sottratta ai poteri ministeriali, doveva essere effettuata ai sensi della legge 22 dicembre 1948, n. 1456, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i ministri per il Bilancio, per il Tesoro, per l'Agricoltura e foreste, per l'Industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

A seguito delle osservazioni formulate dalla Corte, il decreto veniva sostituito con un nuovo provvedimento comprendente le sole modificazioni di carattere non generale attribuite alla competenza del Ministro dall'articolo 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9.

b) Con decreto ministeriale 15 novembre 1957, n. 2459, la Amministrazione autorizzava la pubblicazione di una rivista mensile destinata alla trattazione di problemi di economia dei trasporti e, a detto fine impegnava, per il secondo semestre dell'esercizio finanziario, la somma di lire 10.000.000.

La Corte rilevava, peraltro, che dal provvedimento stesso e dalla documentazione ad esso allegata, non risultavano le modalità della gestione.

In seguito al rilievo l'Amministrazione non dava corso al decreto e ciò comportava una minore spesa di lire 10.000.000.

c) Con decreto ministeriale 24 gennaio 1958, n. 3583, veniva attribuita al Direttore generale la facoltà di approvare la concessione di sussidi sino ad un importo di lire 50.000.

La Corte restituiva il provvedimento ritenendo che tale facoltà non potesse essere delegata al Direttore generale fino a quando non fossero stati determinati, con un provvedimento legislativo, i limiti di competenza previsti dal punto 23 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 598.

L'Amministrazione, riconoscendo la fondatezza dell'assunto della Corte, ritirava il decreto in attesa che la questione venisse definitivamente regolarizzata con apposita legge.

d) Con decreto ministeriale 7 marzo 1958, n. 4314, venivano concessi compensi occasionali di lire 50.000 ciascuno a favore di due insegnanti per la loro opera prestata nell'interesse della Amministrazione.

Il decreto veniva restituito chiedendo all'Amministrazione di precisare a che titolo venivano corrisposti i deliberati compensi eccezionali e se non si trattasse di opera per la quale le interessate avessero percepita una retribuzione.

Al rilievo mosso l'Amministrazione comunicava che il decreto era stato annullato, e ciò comportava una minore spesa di lire 100.000.

Ripartizione in articoli dei capitoli di bilancio.

Anche nel corso dell'esercizio 1957-58 la Corte ha constatato che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha provveduto a ripartire solo formalmente gli stanziamenti dei vari capitoli di spesa in articoli ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 21 aprile 1948, n. 600, in quanto i decreti emanati si limitavano a dichiarare che tutti i capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio autonomo erano costituiti da un unico articolo avente la medesima denominazione del relativo capitolo.

Sulla illegittimità di tale comportamento dell'Amministrazione si fa rinvio alle considerazioni fatte da questa Corte sulla relazione dell'esercizio precedente.

Personale.

I decreti concernenti personale ferroviario pervenuti ed esaminati nell'esercizio 1957-58 sono stati n. 16.364.

Nell'esame dei detti provvedimenti furono formulati numerosi rilievi soprattutto per l'eliminazione di irregolarità formali.

Pensioni e sussidi di quiescenza.

Nel corso dell'esercizio 1957-58, la revisione delle riliquidazioni delle pensioni disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dell'11 gennaio 1956, dalla legge n. 734 dell'11 luglio stesso anno e dalle nuove leggi, n. 700 del 3 agosto 1957 e n. 751 dell'8 agosto 1957, portava all'esame di 100.760 liquidazioni, in aggiunta alle liquidazioni di pensioni normali che si concretava nel controllo di n. 7.101 fascicoli.

La revisione suddetta, dava luogo alla formulazione di 654 osservazioni dipendenti dall'accertamento di errori contabili, di inquadramento, di errata attribuzione degli scatti biennali e in qualche caso, di imprecise applicazioni della normazione vigente in materia.

Contratti.

Durante l'esercizio finanziario 1957-58 sono pervenuti per il visto e la registrazione, n. 457 contratti attivi e n. 3688 contratti passivi (in complesso n. 4145) così ripartiti:

	Attivi	Passivi
Direzione Generale e Servizi	287	868
Compartimento di Ancona	6	9
» » Bari	2	180
» » Bologna	5	285
Divisione Lavori di Bolzano	—	13
Compartimento di Firenze	21	382
» » Genova	27	106
» » Milano	6	534
» » Palermo	8	230
Divisione Lavori di Pisa	—	34
Compartimento di Reggio Calabria	10	223
» » Roma	47	289
» » Torino	33	258
» » Trieste	2	18
» » Venezia	—	97
» » Verona	3	162
	457	3.688
	4.145	

Molti sono stati i contratti che hanno formato oggetto di rilievo. Si segnalano alcune questioni particolari:

a) *Irregolare aggiudicazione di appalto.*

L'Amministrazione a volte dispone anche lavori di grande importanza e di notevole spesa a mezzo di cottimi fiduciari come si è verificato per la posa in opera di 4 nuove travate metalliche per la sistemazione di due ponti su un torrente.

Si è fatto dalla Corte notare che il ricorso alla esecuzione in economia dei lavori ha carattere di urgenza ed eccezionalità, il che non si verificava nella specie. La fondatezza del rilievo è stata riconosciuta dall'Amministrazione ma, essendo ormai le opere già eseguite, l'illegittimità non è stata più eliminabile. E ciò costituisce uno degli effetti negativi del controllo postumo.

b) *Esonero deposito cauzionale.*

In un contratto stipulato a seguito di appalto concorso, relativo al noleggio alle Ferrovie dello Stato di locomotive Diesel, era stato consentito alla impresa noleggiatrice, l'esonero dal prestare la cauzione nonché dal versamento degli interessi sulla somma non versata a tale titolo, in contrasto con quanto statuisce l'articolo 54 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato nel testo modificato con decreto presidenziale 29 luglio 1948, n. 1302, in base al quale l'esonero dalla costituzione del deposito cauzionale, è subordinato ad un miglioramento del prezzo di appalto. Dal contratto e dai documenti allegati risultava, come ha fatto presente in un primo momento l'Amministrazione, che un miglioramento nel prezzo unitario si era verificato, ma soltanto per effetto dell'aumento del numero dei locomotori noleggiati.

Ai rilievi formulati dall'Ufficio, l'Amministrazione replicava che la clausola cauzionale, così come formulata, si poteva giustificare con il fatto che i pagamenti a favore della impresa erano subordinati alla consegna di ciascun locomotore ed esclusivamente in relazione a tale circostanza. In proposito la Corte, premesso che la circostanza addotta non poteva costituire

motivo di deroga al tassativo precetto dell'articolo 54 citato, faceva rilevare che si trattava proprio di due condizioni delle quali l'una (esonero) trae la ragione d'essere nella sussistenza dell'altra (pagamenti postergati). Non si può quindi dare interpretazione diversa da quella desumibile, oltre che dal significato letterale delle parole, anche dal complesso degli argomenti che hanno formato oggetto di trattative nella fase precontrattuale e dai quali si deduce che nella determinazione del prezzo non ha concorso il beneficio derivante all'impresa dall'esonero cauzionale per cui al beneficio stesso è mancata la contropartita cui la legge subordina la facilitazione.

Inoltre, al chiarimento dell'Amministrazione, secondo il quale nelle lunghe trattative susseguitesi con l'impresa dopo l'esperimento dell'appalto concorso, era stata posta in discussione ed approvata anche la clausola cauzionale, è stato fatto rilevare che la clausola stessa (costituzione del deposito ovvero esonero con versamento di interessi) era fissata dalla lettera d'invito e che dagli atti non era dato desumere se l'argomento avesse formato o meno oggetto di discussione in sede delle trattative predette.

Si è poi richiamata l'attenzione sulla natura giuridica dell'istituto della cauzione la quale costituisce una garanzia che il legislatore ha preteso venga posta nei confronti di chiunque contragga obbligazioni verso lo Stato. E, poiché si è in presenza di un precetto tassativo, al quale può derogarsi solo nei casi espressamente previsti, è necessario che, ove si attuino le ammesse eccezioni, risulti chiaramente che siansi verificate le condizioni volute dal legislatore. È stato quindi ribadito il principio che le condizioni alle quali è stato consentito l'esonero debbono essere espressamente menzionate nel testo delle clausole contrattuali, ciò al fine di valutare l'effettiva entità della contropartita offerta per l'esonero.

In accoglimento delle tesi espresse, l'Amministrazione ha provveduto alla stipulazione di un atto aggiuntivo per effetto del quale l'impresa si è impegnata a versare, in corrispettivo della agevolazione dell'esonero dalla costituzione del deposito cauzionale, l'interesse annuo del 5 per cento sull'ammontare del deposito non costituito e per tutto il periodo durante il quale il deposito avrebbe dovuto restare vincolato.

Dall'esame dei mandati di pagamento riguardanti forniture varie la Corte ha rilevato — e non ha mancato di rappresentarlo all'Amministrazione — che non pervengono al riscontro di legittimità i contratti, stipulati dai servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti, relativi a forniture di notevole entità di carburanti, macchinari, traverse, carri e carrozze ferroviarie, locomotori elettrici, automotrici e così via. L'Amministrazione ha dato ripetutamente istruzioni (da ultimo con circolare 27 giugno 1960, n. 4700) ai vari servizi, richiamandoli al rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte tutti i contratti che superano l'importo di lire 1.200.000 a norma delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato.

c) *Disapplicazione di penalità.*

In alcuni casi l'Amministrazione ha omesso di applicare, nei confronti delle ditte contraenti, le penalità contrattualmente previste, senza aver cura di far rilevare che l'inadempimento — totale o parziale — dipendeva da cause di forza maggiore. La Corte ha più volte richiamato l'Amministrazione al rispetto del principio in base al quale ogni qualvota il mancato o l'inesatto adempimento sia imputabile all'altro contraente viene meno ogni facoltà dell'Amministrazione di rinunciare all'applicazione delle previste penali.

d) *Acquisto di immobile destinato alla « Provvida ».*

Dall'esame di un contratto relativo all'acquisto di un immobile destinato ad uso della gestione de « La Provvida » si è avuto occasione di notare che l'Amministrazione non inviava alla Corte, per il controllo di legittimità, i decreti relativi alla ripartizione ed inclusione nel bilancio delle ferrovie dei risultati della gestione.

Come è noto, con regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, il Ministro delle comunicazioni venne autorizzato a provvedere alla istituzione e gestione « di un apposito servizio per il rifornimento a pagamento di viveri ai personali dipendenti » finché ciò sarebbe stato ritenuto opportuno, e « nell'interesse del personale ». Tale natura assistenziale è rimasta immutata allorché con decreto-legge luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, fu riorganizzato il servizio e furono dettate norme apposite in luogo dei frammentari decreti ministeriali emanati nel 1925.

Il testo normativo che regge la gestione è il decreto n. 160 del 1945 e da esso si rileva che la Provvida « costituisce un servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con gestione autonoma ». Nulla dispone il decreto sui compiti affidati alla gestione, per il che essi rimangono fissati dal regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342.

Va sottolineato che, alla pari di ogni altro servizio dell'Amministrazione delle ferrovie, anche il servizio della Provvida è soggetto alla disciplina che regola l'attività dell'Amministrazione stessa, sia per quanto riguarda le norme (decreti ministeriali, ecc.) di esteriorizzazione della sua volontà in ordine alla utilizzazione dei risultati economici del servizio, sia per la disciplina e l'organizzazione del servizio stesso, sia per quanto riguarda l'assoggettamento alle norme di legge relative al controllo esterno.

In sostanza, nel mentre gli atti che emanano dal capo dell'ufficio gestione e dal comitato amministrativo sono sottoposti al controllo nelle forme previste dall'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, quelli che, pur riguardano il servizio, promanano direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie, sono da assoggettare al controllo postumo della Corte dei conti.

In conseguenza non possono ritenersi esentati dall'obbligo della presentazione alla Corte dei conti, per il relativo esame di legittimità, i provvedimenti relativi alla utilizzazione e destinazione dei risultati di gestione del servizio (e tra questi i decreti ministeriali relativi alla ripartizione degli eventuali avanzi di gestione) e ciò anche perché i risultati della gestione influiscono sul bilancio delle ferrovie dello Stato.

Riscontro consuntivo delle spese.

Nell'esercizio 1957-58 pervenivano alla Corte per il riscontro consuntivo n. 130.200 ruoli paga.

In sede di revisione venivano formulate 721 osservazioni determinate prevalentemente da errori di calcolo e da violazioni di legge nella liquidazione delle varie competenze spettanti agli agenti.

Si rendeva necessario inoltre provvedere — al fine di accertare la legittimità delle competenze corrisposte con detti ruoli paga, il cui riscontro viene effettuato presso la sede della Corte — alla revisione delle posizioni contabili dei singoli agenti che permangono presso le sedi compartimentali. Venivano esaminate 19.089 posizioni contabili e si faceva luogo a 426 rilievi per altrettante irregolarità riscontrate.

Si richiamava altresì l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità che le somme attribuite trovassero la loro dimostrazione in documenti giustificativi validi, non potendosi riconoscere valore probatorio a semplici dichiarazioni degli interessati non confermate dai titolari dei servizi o degli uffici.

I mandati pervenuti ed esaminati nel corso dell'esercizio sono stati 87.943. Anche tale esame dava luogo a numerose osservazioni, per lo più di carattere formale.

Vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Analogamente a quanto operato nel corso degli esercizi precedenti, nel 1957-58 venivano effettuate periodiche verifiche presso la Sezione contabilità prodotti di Firenze, allo scopo di seguire il regolare andamento della riscossione delle entrate dell'Azienda ferroviaria.

Nel corso di tali verifiche, presi in esame i conti correnti e i relativi risultati, veniva rilevato, fra l'altro, la mancata osservanza delle norme relative all'applicazione delle marche da bollo sui modelli « richiesta carri » e delle disposizioni vigenti per il rimborso dei depositi.

Veniva, altresì, richiamata l'attenzione sull'esistenza di numerose partite in sospeso, alcune di rilevante importo e di data spesso remota, interessanti alcune stazioni dei vari compartimenti ferroviari.

A conclusione delle segnalazioni fatte dalla Corte nell'esercizio 1957-58, venivano definiti le seguenti partite di crediti in sospeso per gli importi indicati a fianco di ciascuna:

Stazione di Montenero-Petacciato	L.	208.570
Stazione di Teramo	»	180.489
Stazione di Domodossola	»	415.330
Agenzia Maccapani di Varese	»	4.449.680

Sempre nell'esercizio della vigilanza sulle entrate dell'Azienda si è rilevato che la posizione debitoria di alcune fra le ferrovie in concessione all'industria privata si presenta particolarmente preoccupante soprattutto per l'aumento continuo di crediti di difficile esigibilità. È da aver presente che i crediti dell'Amministrazione delle ferrovie sono pressoché esclusivamente dovuti alla vendita dei cosiddetti « biglietti cumulativi » da parte delle società concessionarie, comprendenti cioè anche il prezzo di trasporto effettuato dalle ferrovie dello Stato.

Non è mancato di rappresentare la necessità di provvedere all'esazione di detti crediti che raggiungono cifre complessive di miliardi e di invitare l'Amministrazione a far conoscere quali azioni intenda svolgere per ottenere il versamento delle somme di sua spettanza. È chiaro che la scelta del modo da seguire per risolvere la situazione spetta all'Azienda e non può essere suggerita dalla Corte dei conti. Non si può non rilevare che in luogo di agire direttamente nei confronti delle società debentrici, ricorrendo anche ad eventuali azioni legali e contemporaneamente revocando ad esse la facoltà di emettere biglietti per conto delle ferrovie dello Stato, l'Azienda si è invece rivolta all'Ispettorato generale della motorizzazione civile ed al Ministero del tesoro al fine di ottenere stanziamenti di fondi da parte dello Stato per la copertura dei debiti delle società concessionarie, società che — si noti — godono già di sovvenzioni di esercizio e di numerose altre provvidenze dettate al fine di renderne regolare la gestione sia tecnica che amministrativo-contabile.

La procedura seguita sembra alla Corte del tutto inidonea sia al raggiungimento dello scopo, sia alla instaurazione di rapporti sani fra l'Azienda e le società concessionarie in modo da evitare, da parte di queste ultime, una illecita appropriazione o l'uso, a tempo indeterminato, di somme da esse percepite per conto dell'Azienda delle ferrovie.

Sempre in tema di vigilanza sulle entrate sono da segnalare, infine, le difficoltà che l'Azienda incontra per la riscossione delle somme dovute da altre amministrazioni dello Stato.

In particolare la posizione debitoria di alcuni Ministeri (grazia e giustizia, lavoro e previdenza sociale) si va aggravando di anno in anno.

Roma, li 13 novembre 1962.

IL RELATORE ED ESTENSORE
PASCARELLA

IL PRESIDENTE
CARBONE

DISEGNO DI LEGGE**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58.****ART. 1.**

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 3.451.651.026.216 —

delle quali:

furono versate L. 2.799.389.762.759

rimasero da versare » 96.546.693.840

» 2.895.936.456.599 —

e rimasero da riscuotere

L. 555.714.569.617 —

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 3.715.093.200.597 —

delle quali furono pagate

» 2.605.386.498.817 —

e rimasero da pagare

L. 1.109.706.701.780 —

ART. 3.

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1957-58, rimane così stabilito:

Categoria I:

Entrate effettive L. 3.098.593.404.216 —

Spese effettive » 3.323.227.701.453 —

Disavanzo effettivo L. 224.634.297.237 —

Categoria II:

Entrate per movimento di capitali	L.	353.057.622.000 —
Spese per movimento di capitali	»	391.865.499.144 —
		<hr/>
Eccedenza passiva	L.	38.807.877.144 —
		<hr/> <hr/>

In complesso (Categorie I e II):

Entrate	L.	3.451.651.026.216 —
Spese	»	3.715.093.200.597 —
		<hr/>
Disavanzo finanziario	L.	263.442.174.381 —
		<hr/> <hr/>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1956-57
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 852.158.598.588 —
dei quali nell'esercizio 1957-58:

furono versati	L.	276.158.759.263
rimasero da versare	»	162.697.256.384
		<hr/>
	»	438.856.015.647 —
		<hr/>

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 413.302.582.941 —

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.747.028.124.163 —
dei quali furono pagati nel 1957-58 » 680.438.617.342 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1958 L. 1.066.589.506.821 —

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58.

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 1)	L.	555.714.569.617 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	»	413.302.582.941 —
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale)	»	259.243.950.224 —
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	1.228.261.102.782 —
		<hr/> <hr/>

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 2)	L.	1.109.706.701.780 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	1.066.589.506.821 —
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	2.176.296.208.601 —
		<hr/> <hr/>

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 8.

È accertato nella somma di lire 4.317.255.317.888,05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1957-58 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio finanziario 1957-58	L.	3.451.651.026.216 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1956-57:		
Accertati:		
al 1° luglio 1957	L.	1.809.514.849.716
al 30 giugno 1958	»	1.747.028.127.163
		<hr/>
	»	62.486.725.553 —
		<hr/>
Totale dell'attivo	L.	3.514.137.751.769 —
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1958	»	4.317.255.317.888,05
		<hr/>
Totale a pareggio del passivo	L.	7.831.393.069.657,05
		<hr/> <hr/>

<i>Passivo:</i>			
Disavanzo finanziario al 1° luglio 1957	L.	4.116.287.529.765,05	
Spese dell'esercizio finanziario 1957-58	»	3.715.093.200.597 —	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1956-57:			
<i>Accertati:</i>			
al 1° luglio 1957	L.	852.168.881.696	
al 30 giugno 1958	»	852.158.598.588	
			» 10.283.108 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesoriери per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale	»	2.056.187 —	
			» 7.831.393.069.657,05
Totale del passivo		L.	7.831.393.069.657,05

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 2.056.187 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1957-58, ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze d'impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1957-58, come dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui
<i>Ministero del tesoro:</i>		
Capitolo n. 544. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana, sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo	L. 8.142.030.542	—
Capitolo n. 545. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3	L. 576.682.372	—
<i>Ministero di grazia e giustizia:</i>		
Capitolo n. 27. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	» 461.227.723	—
Capitolo n. 53. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili (<i>Spesa obbligatoria</i>)	» 383.000.039	L. 246.286.069

	Conto della competenza	Conto dei residui
<i>Ministero degli affari esteri:</i>		
Capitolo n. 50. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	—	L. 10.350.407
<i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale:</i>		
Capitolo n. 76. — Fitto di locali in uso all'Ispettorato del lavoro e canoni inerenti all'uso degli immobili locati	—	» 12.065.579
Capitolo n. 85. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (<i>Spesa obbligatoria</i>) . .	L. 5.500.000	» 109.808

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in L. 116.980.893.925

delle quali:

furono versate	L. 112.495.195.895	
rimasero da versare	» 821.587.073	
	<hr/>	» 113.316.782.968

e rimasero da riscuotere L. 3.664.110.957

ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 116.980.893.925

delle quali furono pagate » 74.040.827.890

e rimasero da pagare L. 42.940.066.035

ART. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in	L.	2.249.966.794
dei quali nell'esercizio 1957-58:		
furono versati	L.	2.236.818.494
rimasero da versare	»	14.323
		<u>2.236.832.817</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	<u>13.133.977</u>

ART. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in	L.	87.007.856.680
dei quali furono pagati nel 1957-58	»	57.600.506.479
		<u>29.407.350.201</u>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	<u>29.407.350.201</u>

ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 11)	L.	3.664.110.957
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	13.133.977
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	821.601.396
		<u>4.498.846.330</u>
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	<u>4.498.846.330</u>

ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 12)	L.	42.940.066.035
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	»	29.407.350.201
		<u>72.347.416.236</u>
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>72.347.416.236</u>

ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1957-58, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1957-58	L.	<u>116.980.893.925</u>
--	----	------------------------

Passivo:

Spese dell'esercizio 1957-58	L.	<u>116.980.893.925</u>
--	----	------------------------

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze in L. 20.593.692.557
delle quali furono riscosse e versate » 20.589.427.698

e rimasero da riscuotere L. 4.264.859

ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20.593.692.557
delle quali furono pagate » 11.522.340.776

e rimasero da pagare L. 9.071.351.781

ART. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 restano determinati in L. 20.001.051
dei quali nell'esercizio 1957-58 furono riscossi e versati » 18.700.716

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 1.300.335

ART. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 restano determinati in L. 5.049.077.472
dei quali furono pagati nel 1957-58 » 5.015.843.914

e rimasero da pagare al 30 giugno 1958 L. 33.233.558

ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 18) L. 4.264.859
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) » 1.300.335
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) —

Residui attivi al 30 giugno 1958 L. 5.565.194

ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 19) L. 9.071.351.781
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) » 33.233.558

Residui passivi al 30 giugno 1958 L. 9.104.585.339

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo delle guardie di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze in L. 3.101.212.344
delle quali furono riscosse e versate » 3.021.149.249
e rimasero da riscuotere L. 80.063.092

ART. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 2.074.022.607
delle quali furono pagate » 1.573.501.286
e rimasero da pagare L. 500.521.321

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 restano determinati in L. 503.913.826
dei quali nell'esercizio 1957-58 furono riscossi e versati » 503.859.826
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 54.000

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956-57 restano determinati in L. 1.115.699.213
dei quali furono pagati nel 1957-58 » 1.072.067.767
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958 L. 43.631.446

ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 24) L. 80.063.092
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) » 54.000
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) —
Residui attivi al 30 giugno 1958 L. 80.117.092

ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 25) L. 500.521.321
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) » 43.631.446
Residui passivi al 30 giugno 1958 L. 544.152.767

ART. 30.

È accertato nella somma di lire 1.804.697.249 il saldo attivo del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1957-58, risultante dai seguenti dati:

<i>Attivo:</i>			
Saldo attivo al 1° luglio 1957	L.	769.687.323	
Entrate dell'esercizio finanziario 1957-58	»	3.101.212.341	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1956-57:			
Accertati:			
al 1° luglio 1957	L.	1.132.290.460	
al 30 giugno 1958	»	1.115.699.213	
			» 16.591.247
Totale dell'attivo	L.	3.887.490.911	
<i>Passivo:</i>			
Spese dell'esercizio finanziario 1957-58	L.	2.074.022.607	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1956-57:			
Accertati:			
al 1° luglio 1957	L.	512.684.881	
al 30 giugno 1958	»	503.913.826	
			» 8.771.055
Totale del passivo	L.	2.082.793.662	
Saldo attivo al 30 giugno 1958	»	1.804.697.249	
Totale a pareggio dell'attivo	L.	3.887.490.911	

ARCHIVI NOTARILI

ART. 31.

È approvato il conto consuntivo degli archivi notarili, per l'esercizio 1957-58, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	5.155.934.741
Spese	»	4.379.398.262
Avanzo	L.	776.536.479

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI
DI PREVENZIONE E DI PENA

ART. 32.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1957-58, nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	998.555
Spese	»	13.231.217
Differenza passiva	L.	12.232.662

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ART. 33.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in L. 51.543.847
delle quali furono riscosse e versate » 51.483.847
e rimasero da riscuotere L. 60.000

ART. 34.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 51.543.847
delle quali furono pagate » 49.327.269
e rimasero da pagare L. 2.216.578

ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 restano determinati in L. 5.080.000
dei quali nell'esercizio 1957-58 furono riscossi e versati » 4.990.000
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 90.000

ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 restano determinati in L. 10.079.932
dei quali furono pagati nel 1957-58 » 382.079
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958 L. 9.697.853

ART. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 33) L. 60.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) » 90.000
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) —
Residui attivi al 30 giugno 1958 L. 150.000

ART. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 34) L. 2.216.578
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36) » 9.697.853
Residui passivi al 30 giugno 1958 L. 11.914.431

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in

	L.	7.789.364.217 —
delle quali:		
furono versate	L.	94.604.148 —
rimasero da versare	»	3.038 —
		<u>94.601.110 —</u>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>7.694.763.107 —</u>

ART. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

	L.	8.383.681.214 —
delle quali furono pagate	»	7.391.285.639 —
		<u>992.395.575 —</u>
e rimasero da pagare	L.	<u>992.395.575 —</u>

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	15.830.334.529 —
dei quali nell'esercizio 1957-58:		
furono versati	L.	15.806.902.515 —
rimasero da versare	»	13.776 —
		<u>15.806.916.291 —</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	<u>23.418.238 —</u>

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	1.885.900.133 —
dei quali furono pagati nel 1957-58	»	1.035.652.625 —
		<u>850.247.508 —</u>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	<u>850.247.508 —</u>

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 39)	L.	7.694.763.107 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41)	»	23.418.238 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	10.738 —
		<u>7.718.192.083 —</u>
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	<u>7.718.192.083 —</u>

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 40)	L.	992.395.575 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42)	»	850.247.508 —
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>1.842.643.083 —</u>

ART. 45.

È accertato nella somma di lire 25.175.989,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1957-58, come risulta dai seguenti dati:

<i>Attivo:</i>		
Saldo attivo al 1° luglio 1957	L.	16.450.063,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1957-58	»	7.789.364.217 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1956-57:		
Accertati:		
al 1° luglio 1957	L.	2.489.253.849 —
al 30 giugno 1958	»	1.885.900.133 —
		<hr/>
	»	603.353.716 —
		<hr/>
Totale dell'attivo	L.	<u>8.409.167.996,30</u>
<i>Passivo:</i>		
Spese dell'esercizio finanziario 1957-58	L.	8.383.681.214 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1956-57:		
Accertati:		
al 1° luglio 1957	L.	15.830.645.322 —
al 30 giugno 1958	»	15.830.334.529 —
		<hr/>
	»	310.793 —
		<hr/>
Totale del passivo	L.	8.383.992.007 —
Saldo attivo al 30 giugno 1958	»	25.175.989,30
		<hr/>
Totale a pareggio dell'attivo	L.	<u>8.409.167.996,30</u>

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 192.642.654 —
delle quali:

furono versate	L.	4.403.239
rimasero da versare	»	1.075
		<hr/>
	»	4.404.314 —
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	<u>188.238.340 —</u>

ART. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	204.732.400 —
delle quali furono pagate	»	125.660.891 —
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	79.071.509 —
<hr/> <hr/>		

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in	L.	364.909.004 —
dei quali nell'esercizio 1957-58:		
furono versati	L.	364.595.631
rimasero da versare	»	904
<hr/>		
	»	364.596.535 —
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	312.469 —
<hr/> <hr/>		

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in	L.	407.281.750 —
dei quali furono pagati nel 1957-58	»	70.253.993 —
<hr/>		
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	37.027.757 —
<hr/> <hr/>		

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 46)	L.	188.238.340 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	312.469 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata).	»	1.979 —
<hr/>		
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	188.552.788 —
<hr/> <hr/>		

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 47)	L.	79.071.509 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)	»	37.027.757 —
<hr/>		
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	116.099.266 —
<hr/> <hr/>		

ART. 52.

È accertato nella somma di lire 802.937,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1957-58, come risulta dai seguenti dati:

<i>Attivo:</i>			
Saldo attivo al 1° luglio 1957	L.	802.444,58	
Entrate dell'esercizio finanziario 1957-58	»	192.642.654 —	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1956-57:			
Accertati:			
al 1° luglio 1957	L.	119.369.093	
al 30 giugno 1958	»	107.281.750	
			» 12.087.343 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1956-57:			
Accertati:			
al 1° luglio 1957	L.	364.906.108	
al 30 giugno 1958	»	364.909.004	
			» 2.896 —
Totale dell'attivo		L.	205.535.337,58
<i>Passivo:</i>			
Spese dell'esercizio finanziario 1957-58	L.	204.732.400 —	
Saldo attivo al 30 giugno 1958	»	802.937,58	
Totale a pareggio dell'attivo		L.	205.535.337,58

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 53.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'Interno, in

	L.	146.792.567 —
delle quali furono rimosse e versate	»	145.444.916 —
e rimasero da riscuotere	L.	1.347.651 —

ART. 54.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in

	L.	159.257.797 —
delle quali furono pagate	»	74.216.898 —
e rimasero da pagare	L.	85.040.899 —

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	2.358.574 —
dei quali nell'esercizio 1957-58:		
furono versati	L.	609.208
rimasero da versare	»	1
		<u>609.207 —</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	<u>1.749.367 —</u>

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in	L.	238.189.922 —
dei quali furono pagati nel 1957-58	»	91.994.604 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	<u>146.195.318 —</u>

ART. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 53)	L.	1.347.651 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55)	»	1.749.367 —
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	1 —
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	<u>3.097.017 —</u>

ART. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 54)	L.	85.040.899 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56)	»	146.195.318 —
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>231.236.217 —</u>

ART. 59.

È accertato nella somma di lire 5.348.379,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1957-58, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1957	L.	4.677.893,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1957-58	»	146.792.567 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1956-57:		
Accertati:		
al 1° luglio 1957	L.	2.320.921
al 30 giugno 1958	»	2.358.574
		<u>37.653 —</u>
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1956-57:		
Accertati:		
al 1° luglio 1957	L.	251.287.985
al 30 giugno 1958	»	238.189.922
		<u>13.098.063 —</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>164.606.176,88</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1957-58	L.	159.257.797 —
Saldo attivo al 30 giugno 1958	»	5.348.379,88
Totale a pareggio dell'attivo		L. 164.606.176,88

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ART. 60.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

	L.	70.192.733.839
delle quali furono riscosse e versate	»	53.657.178.649
e rimasero da riscuotere	L.	16.535.555.190

ART. 61.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

	L.	70.192.733.839
delle quali furono pagate	»	28.571.362.993
e rimasero da pagare	L.	41.621.370.846

ART. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	34.111.224.703
dei quali nell'esercizio 1957-58 furono riscossi e versati	»	3.041.297.271
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	31.069.927.432

ART. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	45.330.669.656
dei quali furono pagati nel 1957-58	»	18.458.770.218
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	26.871.899.438

ART. 64.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 60)	L.	16.535.555.190
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 62)	»	31.069.927.432
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	=	
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	47.605.482.622

ART. 65.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 61)	L.	41.621.370.846
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	26.871.899.438
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>68.493.270.284</u>

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ART. 66.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in

	L.	140.988.927.265
delle quali furono riscosse e versate	»	113.038.270.634
e rimasero da riscuotere	L.	<u>27.950.656.631</u>

ART. 67.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in

	L.	140.988.927.265
delle quali furono pagate	»	127.180.304.929
e rimasero da pagare	L.	<u>13.808.622.336</u>

ART. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	31.300.124.287
dei quali nell'esercizio 1957-58 furono riscossi e versati	»	27.935.029.843
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	<u>3.365.094.444</u>

ART. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	34.802.561.909
dei quali nell'esercizio 1957-58 furono pagati	»	15.645.370.142
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	<u>19.157.191.767</u>

ART. 70.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 66)	L.	27.950.656.631
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 68)	»	3.365.094.444
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	<u>31.315.751.075</u>

ART. 71.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 67)	L.	13.808.622.336
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69)	»	19.157.191.767
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>32.965.814.103</u>

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 72.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio predetto, in

	L.	37.786.895.344
delle quali:		
furono versate	L.	13.668.509.663
rimasero da versare	»	415.282.468
		<hr/>
	»	14.083.792.131
e rimasero da riscuotere	L.	<u>23.703.103.213</u>

ART. 73.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

	L.	37.786.895.344
delle quali furono pagate	»	15.663.523.716
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	<u>22.123.371.628</u>

ART. 74.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	11.214.311.489
dei quali nell'esercizio 1957-58:		
furono versati	L.	10.188.362.963
rimasero da versare	»	899.391.279
		<hr/>
	»	11.087.754.242
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	<u>126.557.247</u>

ART. 75.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in

	L.	41.244.172.216
dei quali nell'esercizio 1957-58 furono pagati	»	18.944.724.263
		<hr/>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	<u>22.299.447.953</u>

ART. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 72)	L.	23.703.403.213
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 74)	»	126.557.247
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	1.314.673.747
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	25.144.334.207

ART. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 73)	L.	22.123.371.628
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 75)	»	22.299.447.953
		<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	44.422.819.581

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 78.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti per l'esercizio predetto, in

	L.	906.630.899.349
delle quali furono riscosse e versate	»	855.659.015.252
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	50.971.884.097

ART. 79.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

	L.	906.630.899.349
delle quali furono pagate	»	849.953.766.887
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	56.677.132.462

ART. 80.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio finanziario 1957-58, rimane così stabilito:

Parte ordinaria:

Spesa	L.	389.161.211.079
Entrata (escluse le sovvenzioni del Tesoro)	»	333.468.011.079
		<hr/>
Sovvenzioni del Tesoro a copertura del disavanzo	L.	55.693.200.000

<i>Parte straordinaria:</i>		
Spesa	L.	16.976.102.390
Entrata (escluse le somministrazioni del Tesoro)	»	12.976.102.390
Differenza coperta con somministrazioni del Tesoro	L.	4.000.000.000
<i>Gestioni speciali ed autonome:</i>		
Spesa	L.	475.229.794.039
Entrata	»	475.229.794.039
Differenza		=
<i>Partite di giro:</i>		
Spesa	L.	25.263.791.841
Entrata	»	25.263.791.841
Differenza		=
<i>Riepilogo generale:</i>		
Spesa	L.	906.630.899.349
Entrata	»	846.937.699.349
Sovvenzioni o somministrazioni del Tesoro	L.	59.693.200.000

ART. 81.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in	L.	63.047.918.326
dei quali nell'esercizio 1957-58, furono riscossi e versati	»	48.190.197.091
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958	L.	14.857.721.235

ART. 82.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in	L.	162.221.454.099
dei quali nell'esercizio 1957-58, furono pagati	»	74.709.116.871
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	87.512.337.228

ART. 83.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 78)	L.	50.971.884.097
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 81)	»	14.857.721.235
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	65.829.605.332

ART. 84.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957-58 (articolo 79)	L.	56.677.132.462
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 82)	»	87.512.337.228
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	144.189.469.690

ART. 85.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1957-58:

Capitolo n. 3. — Personale	L.	135.104.559
Capitolo n. 6. — Personale	»	68.758.902
Capitolo n. 9. — Personale	»	473.532.846
Capitolo n. 11. — Personale	»	160.288.094
Capitolo n. 13. — Personale	»	307.749.988
Capitolo n. 22. — Personale	»	92.859.635
Capitolo n. 26. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi	»	4.562.533.705
Capitolo n. 31. — Contributo all'Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste per l'assistenza sanitaria del personale ferroviario in servizio ed in quiescenza	»	32.174.424
Capitolo n. 109. — Pensioni	»	4.342.370.719
Capitolo n. 111. — Pensioni ad agenti ex-gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato	»	25.665.795
Capitolo n. 143. — Spese per acquisti e diverse	»	279.845.449

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 86.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e foreste, in L. 3.415.950.061
delle quali:

furono versate	L.	2.684.272.284
rimasero da versare	»	328.705.089
		<hr/>
	»	3.012.977.373

e rimasero da riscuotere L. 402.972.688

ART. 87.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957-58, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 3.415.950.061
delle quali furono pagate » 1.574.766.776

e rimasero da pagare L. 1.841.183.285

ART. 88.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in L. 1.838.865.834
dei quali nell'esercizio 1957-58:

furono versati	L.	704.799.846
rimasero da versare	»	31.138.000
		<hr/>
	»	735.937.846

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1958 L. 1.102.927.988

ART. 89.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57, restano determinati in	L.	5.882.968.325
dei quali furono pagati nel 1957-58	»	2.395.017.687
e rimasero da pagare al 30 giugno 1958	L.	<u>3.487.950.638</u>

ART. 90.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 86)	L.	402.972.688
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 88)	»	1.102.927.988
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	»	359.843.089
Residui attivi al 30 giugno 1958	L.	<u>1.865.743.765</u>

ART. 91.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957-58 (articolo 87)	L.	1.841.183.285
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 89)	»	3.487.950.638
Residui passivi al 30 giugno 1958	L.	<u>5.329.133.923</u>

ART. 92.

È accertato nella somma di lire 10.591.708 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1957-58, come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Saldo attivo al 1° luglio 1957	L.	3.878.467
Entrate dell'esercizio finanziario 1957-58	»	3.415.950.061
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1956-57:		

Accertati:

al 1° luglio 1957	L.	5.892.684.028
al 30 giugno 1958	»	5.882.968.325
		<u>9.715.703</u>

Totale dell'attivo L. 3.429.544.231

Passivo:

Spese dell'esercizio finanziario 1957-58	L.	3.415.950.061
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1956-57:		

Accertati:

al 1° luglio 1957	L.	1.841.868.296
al 30 giugno 1958	»	1.838.865.834
		<u>3.002.462</u>

Totale del passivo L. 3.418.952.523

Saldo attivo al 30 giugno 1958 » 10.591.708

Totale a pareggio dell'attivo L. 3.429.544.231